

MANUALE FISCALE

per

OPERATORI ed INSEGNANTI SHIATSU

e in

DISCIPLINE BIONATURALI

***BIODANZA – BIODINAMICA CRANIOSACRALE – KINESIOLOGIA - NATUROPATIA
PRANOPRATICA – REIKI – RIFLESSOLOGIA – SHIATSU – TECNICHE AYURVEDA
TRADITIONAL THAI – TUINA – YOGA TRADIZIONALE***

GAMMA di Savina Bonnin – Via Pasquale Paoli 52 - 10134 TORINO – Telefono e Fax 0113190702
E-mail: bonninsavina@gmail.com

A cura di Renzo Chiampo

Hanno collaborato: Renzo Chiampo, Savina Bonnin, Valter Vico,

vers. 2025-01

Il MANUALE FISCALE per OPERATORI ed INSEGNANTI SHIATSU e in D.B.N. è frutto della pluriennale esperienza maturata nel fornire agli operatori shiatsu ed in discipline bio-naturali consulenza in merito a problemi di carattere fiscale e giuridico.

Il Manuale è stato rieditato raggruppando i vari aggiornamenti soprattutto in funzione del debutto della fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024 e della nuova normativa fiscale per il 2025

Oltre che per gli operatori shiatsu, il manuale è valido per tutte le discipline olistiche, quindi per tutti i professionisti del settore benessere fisico.

Ringraziamo la Federazione Italiana Shiatsu, ora FISieo, che ci ha dato la possibilità di approfondire la nostra conoscenza delle problematiche degli operatori shiatsu.

Ringraziamo il Direttivo della F.I.T.T.M. Federazione Italiana Traditional Thai Massage, per l'aggiornamento fornitoci sugli avvenimenti giuridici ed amministrativi relativi ad operatori del settore. Un grazie in tal senso anche al nostro collaboratore Valter Vico.

Si ringrazia quanti hanno collaborato e vorranno collaborare, segnalando inesattezze, carenze, omissioni, frasi di non facile interpretazione. Siamo dispostissimi e lieti di aprire contraddittori sulle questioni che possono apparire controverse, nonché su temi di generale interesse non affrontati nel presente manuale.

GAMMA di Savina Bonnin
10034 TORINO – via Pasquale Paoli 52
Tel./Fax 011 3190702 – 348 6722516
bonninsavina@gmail.com

è a disposizione, a condizioni particolarmente vantaggiose per l'utente, per la gestione amministrativa e fiscale dell'attività: inquadramento, adempimenti contabili e fiscali, dichiarazione dei redditi. In tutta Italia.

MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEL MANUALE

Del presente manuale devono essere letti con attenzione l'indice e le pagine 228 e 229.

I vari capitoli devono essere consultati nel caso di specifico interesse.

Suggeriamo di dare una scorsa ai vari capitoli, al fine di individuare norme delle quali non si è a conoscenza, o per i quali occorra una conoscenza più approfondita. Sono evidenziati in giallo nel testo i paragrafi di fondamentale importanza.

COPYRIGHT

Il MANUALE FISCALE per OPERATORI SHIATSU e in D.B.N. è pubblicabile liberamente nella versione originale integrale a seguito di specifica richiesta e conseguente autorizzazione dell'autore.

Il MANUALE FISCALE per OPERATORI SHIATSU e in D.B.N. è pubblicabile liberamente nella versione integrale, apportando le modifiche necessarie per l'adattamento alle esigenze di una determinata attività D.B.N., a seguito di specifica richiesta allegando il testo delle modifiche che si intendono apportare, e conseguente autorizzazione dell'autore.

I singoli capitoli possono essere pubblicati, integralmente o con modifiche, alle condizioni sopra espresse.

Nel rispetto del diritto di *citazione dell'autore*, di cui all'art. 70 della legge 22 aprile 1941 e al D.Lgs. 68/2003.

I N D I C E

Pagina

IL MANUALE FISCALE PER OPERATORI ED INSEGNANTI SHIATSU E IN DBN	001
MODALITA' DI CONSULTAZIONE E COPYRIGHT	002
INDICE	003
NOVITA' 2024 e 2025	007
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	008
COSA SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	008
QUALI SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	009
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCALE NELLA LEGGE REGIONALE 2/2005 DELLA REGIONE TOSCANA	013
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI INSERITE NEI REGISTRI REGIONALI DBN DELLA REGIONE LOMBARDIA	013
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCALE NELLA DELIBERA 1456/2017 DELLA PROVINCIA DI TRENTO	013
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCALE NEL C.C.N.L. DEL SETTORE OLISTICO	014
LA CORRETTA TERMINOLOGIA NELLE D.B.N.	015
LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	015
ADEMPIMENTI LEGGE 4/2013	016
LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate	018
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016	022
PRESUPPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	025
I TITOLI NECESSARI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI D.B.N.	025
DOVE È POSSIBILE ESERCITARE L'ATTIVITA'	027
L'AGIBILITA' DEI LOCALI	027
IL REGOLAMENTO D'IGIENE DELLA CITTA' DI TORINO detta le norme per l'agibilità dello Studio olistico e sfratta i massaggi dalle abitazioni private	029
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	031
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	032
IL LAVORO DIPENDENTE	033
IL LAVORO OCCASIONALE	033
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE VERSO SOGGETTI IVA	033
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE VERSO PRIVATI	034
LE PRESTAZIONI GRATUITE	035
IL LAVORO IN NERO	035
IL LAVORO A PROGETTO	035
IL LAVORO PROFESSIONALE	036
In caso di unico committente	037
PROFESSIONE NON E' LAVORO OCCASIONALE	038
Il lavoro occasionale dal 1° gennaio 2023	040
POSIZIONE FISCALE E GIURIDICA DELLO SHIATSUKA E DEGLI OPERATORI D.B.N.	041
LA POSIZIONE FISCALE DELL'OPERATORE D.B.N.	041
LA POSIZIONE GIURIDICA DELL'INSEGNAMENTO D.B.N.	042
LA POSIZIONE GIURIDICA DELL' INSEGNANTE SHIATSU e D.B.N.	043
LA POSIZIONE FISCALE DELL'INSEGNANTE SHIATSU	044
IL PERSONAL TRAINER NELLE DISCIPLINE OLISTICHE	045
LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE PROFESSIONI	046
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MASSAGGIO: FISIOTERAPIA – MASSOFISIOTERAPIA – M.C.B. – OPERATORI OLISTICI	047
OPERATORI SANITARI: IL SISTEMA TESSERA SANITARIA – situazione al 31/12/2023	051
IL LAVORO PROFESSIONALE	054
TANTO PER INIZIARE	054
LA PARTITA I.V.A.	055
NASpl e PARTITA IVA	056
CESSAZIONE PARTITA IVA	058
IL REGIME FISCALE	060
I REGIMI FISCALI DELL'OPERATORE DBN	060
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI	061
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI = REGIME FORFETARIO	063
<i>Normativa in vigore nel 2023</i>	063
Requisiti per l'accesso o permanenza nel regime forfetario	063
<i>Normativa in vigore per il 2025</i>	064
Requisiti per l'accesso o permanenza nel regime forfetario	064
Cause ostative di accesso o permanenza nel regime forfetario	065
Cause di esclusione (AdE)	065
Cause di cessazione	066
L'IVA nel regime forfetario	066
L'imposta nel regime forfetario	066

Ritenuta d'acconto	067
Pagamento dell'imposta e dei contributi	067
Il contributo previdenziale	067
Uscita dal regime forfetario	067
Agevolazioni fiscali ed operative	068
Fattura elettronica	068
Operazioni intracomunitarie	068
TABELLA DELLE SOGLIE DI RICAVI E COMPENSI E INDICE DI REDDITIVITA'	069
PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER OPERATORI E INSEGNANTI	070
REGIME ORDINARIO	071
RAFFRONTI DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI ABBATTIMENTI D'IMPOSTA PER SINGOLO REGIME	072
CONTEMPORANEITA' LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	073
CONTEMPORANEITA' LAV. PROFESSIONALE e ARTIGIANO o COMMERCIALE	074
IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.DD.	075
IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.DD.	075
La fatturazione dell'operatore d.b.n.	076
Prestazione di professionista a soggetto iva	077
Applicazione dell'iva	078
Numerazione delle fatture	078
Indicazione in fattura del codice fiscale o della partita iva del ricevente	078
Prestazioni gratuite	078
Fatture cumulative	079
Descrizione in fattura	079
SUNTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE	079
LA FATTURA ELETTRONICA	080
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI NECESSARIE PER EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA	082
LA FATTURA ELETTRONICA – NORMATIVA FISCALE	084
SERVIZIO TESSERA SANITARIA E FATTURA ELETTRONICA	086
DPR 633/72 art.21 – FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI	086
DPR 633/72 art.22 – COMMERCIO AL MINUTO ED ATTIVITA' ASSIMILATE	087
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA – D.Lgs. 127/2015	087
REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE E LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE	088
RICEZIONE DELLE FATTURE PASSIVE	090
IL PROVIDER	091
ACCESSO AL SERVIZIO E-FATTURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	093
I CODICI DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DELLA FATTURA ELETTRONICA	094
FATTURE DI OPERATORE CONTRIBUENTE MINIMO	095
FATTURE DI OPERATORE CONTRIBUENTE FORFETARIO	096
FATTURE DI OPERATORE IN REGIME ORDINARIO	097
L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE	098
IL BOLLO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	100
LA RITENUTA D'ACCONTO	104
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	104
CASISTICA per FATTURE EMESSE e CERTIFICAZIONE UNICA	107
I COSTI DELL'OPERATORE D.B.N.	110
I COSTI DEDUCIBILI IN FUNZIONE DEL REGIME ADOTTATO	110
Contribuente minimo	110
Regime forfetario	112
Regime ordinario	112
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI I.V.A.	113
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI	114
IL RIMBORSO SPESE	115
IL RIMBORSO SPESE	115
SPESE DI TRASFERTA PROFESSIONISTI DAL 2025	119
DETRAZIONI FISCALI	120
FAMILIARI A CARICO	120
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO	121
COMPILAZIONE DEL QUADRO FAMILIARI A CARICO DEL MODELLO REDDITI PF (AdE)	122
ONERI DETRAIBILI	122
ONERI DEDUCIBILI	123
ASSEGNO UNICO	124
DETRAIBILITA' FISCALE DEL TRATTAMENTO D.B.N.	130
LA GESTIONE SEPARATA DELL'I.N.P.S.	131
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI SENZA CASSA PREVIDENZIALE	131
GESTIONE PREVIDENZIALE PROFESSIONISTI	133

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE	135
PAGAMENTO IMPOSTE – SALDO E ACCONTI	135
IMPOSTE E TASSE NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO	135
SALDO E ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI NEL REGIME FORFETARIO	139
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2024	140
SCADENZE FISCALI ANNO 2024 – dichiarazione redditi relativa all'anno 2023	141
LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	143
SE LA DICHIARAZIONE è OMESSA	143
REDDITI COMPLEMENTARI	143
TUTTO SULL'F24 A ZERO	144
SANZIONI FISCALI	145
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO	146
VERSAMENTO IN DIFETTO O IN ECCESSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI	147
AVVISO BONARIO	148
LO STUDIO DELL'OPERATORE D.B.N.	149
L'APERTURA DELLO "STUDIO" DELL'OPERATORE D.B.N.	149
STUDIO OLISTICO o CENTRO BENESSERE	152
NORME IGIENICHE ED EDILIZIE DELLO STUDIO OLISTICO	154
UTILIZZO DI SPAZI E ATTREZZATURE DI TERZI	155
LOCAZIONE A TERZI DELLO STUDIO PROFESSIONALE	158
RIADDEBITO DELLE UTENZE NEL CASO DI INTESTAZIONE AD UN SINGOLO PROFESSIONISTA	160
CESSIONE IN USO di ATTREZZATURE	161
DOCUMENTO DI TRASPORTO INTEGRATO CON CONTRATTO DI COMODATO DI BENE MOBILE	163
LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU	164
LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU	164
PROMOZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE COUPON	165
L'OPERATORE D.B.N. E LA PRIVACY	166
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO	166
NUOVO REGOLAMENTO GDPR (General Data Protection Regulation) SULLA PRIVACY	169
ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO	170
OPERAZIONI CON L'ESTERO	171
OPERAZIONI CON L'ESTERO	171
L'UNIONE EUROPEA – Cartina geografica	172
TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA RESIDENTE	173
Esempi di fattura	176
IL VIES	179
IL MODELLO INTRASTAT	180
SUNTO RIEPILOGATIVO ADEMPIMENTI PER PRESTAZIONI IN ITALIA DA RESIDENTI A SOGGETTI PASSIVI U.E.	180
ACQUISTO DI BENI O SERVIZI DA UN PAESE U.E.	181
ESTEROMETRO - COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE	182
PRESTAZIONI DELL'OPERATORE SHIATSU ALL'ESTERO	183
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI NELLA U.E.	187
PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA OPERATORE ITALIANO	188
FATTURAZIONE ELETTRONICA DI SERVIZIO EFFETTUATO IN ITALIA A SOGGETTO ESTERO	190
Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA intracomunitario	191
PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA OPERATORE NON RESIDENTE	194
REVERSE CHARGE PER GLI ACQUISTI IN REGIME FORFETARIO	195
IRPEF SULLE PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA ITALIANO o	195
IRPEF SULLE PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO	195
ASSOGGETTAMENTO AD IRPEF ED IMU DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI IN ITALIA DA ESPATRIATI	195
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IRPEF	196
ATTIVITA' E NORMATIVE SPECIFICHE	197
L'OPERATORE D.B.N. VENDITORE PORTA A PORTA	208
Normativa fiscale per il venditore porta a porta	
Venditore porta a porta occasionale	
Venditore porta a porta professionale	198

La ritenuta IRPEF	198
Il contributo previdenziale	199
Il contributo assicurativo	199
AGOPUNTURA	200
AYURVEDA	201
BIOLOGO	202
DOULA	203
FISIOTERAPISTA E MASSOFISIOTERAPISTA	204
MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO	205
MAGNETOTERAPIA	209
MUSICOTERAPIA	210
O.S.S. – OPERATORI SOCIO SANITARI	210
PILATES	211
PRANOPRATICA	212
REIKI	212
RIFLESSIOLOGIA	213
SAUNA	214
SHIATSU	215
STRETCHING DEI MERIDIANI	216
YOGA	217
ATTIVITA' COMPLEMENTARI	218
FOTOGRAFO – LIBERO PROFESSIONISTA FREE LANCE o IMPRESA ARTIGIANA	219
MAESTRO DI SCI	220
MUSICISTI	221
ULTERIORI TIPOLOGIE DI REDDITI	223
TERRENI E FABBRICATI	223
REDDITO DEI TERRENI	223
AREE FABBRICABILI	224
REDDITO DEI FABBRICATI	225
FABBRICATI LOCATI	225
RISOLUZIONE ANTICIPATA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE (AdE)	226
CEDOLARE SECCA	226
LOCAZIONI BREVI	227
PRESTAZIONI A OFFERTA LIBERA	228
CONSULENZA TRAMITE INTERNET	227
DECALOGO DELL'OPERATORE SHIATSU	228
CARICO FISCALE 2024 OPERATORI E INSEGNANTI IN REGIME FORFETARIO	230

*

NOVITÀ 2024

TASSO INTERESSE LEGALE ridotto al 2,5% dal 1° gennaio 2024

ALIQUEUTE IRPEF per il solo 2024

Fino a 28.000 euro = 23%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro = 35%

Oltre 50.000 euro = 43%

CEDOLARE SECCA AFFITTI BREVI

Aumenta dal 21% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dei redditi sulle locazioni di breve durata stipulate da persone fisiche in caso di utilizzo quale affitto breve di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta.

LIMITE COMPENSAZIONE F24. Vengono introdotte una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali degli importi a credito tramite F24.

CANONE RAI TV viene ridotto da 90 a 70 euro l'ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

DETRAIBILITÀ ONERI. Per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

TRASMISSIONE DICHIARAZIONI viene anticipato al **30 SETTEMBRE 2024** anziché al 30 novembre

SCADENZA VERSAMENTI viene aggiunta la possibilità di una rata (6 anziché 5), il 16 dicembre) per il versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi

UTILIZZO CONTANTE e/o TITOLI AL PORTATORE per pagamenti e/o trasferimento fondi 5.000 euro

...

NOVITÀ 2025

TASSO INTERESSE LEGALE ridotto al 2,0 % dal 1° gennaio 2025

ALIQUEUTE IRPEF per i redditi 2025

Fino a 28.000 euro = 23%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro = 35%

Oltre 50.000 euro = 43%

CEDOLARE SECCA AFFITTI

Aliquota del 21% sul canone di locazione lordo annuo se il contratto di affitto è a canone libero e del 10% se a canone concordato; aliquota al 21% sul primo immobile dato in affitto breve e al 26% dal secondo al quarto immobile affittato con tale contratto in caso di utilizzo quale affitto breve di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta.

LIMITE COMPENSAZIONE F24. Permane una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali degli importi a credito tramite F24.

IL CREDITO IVA AL 31/12/2024 può essere **utilizzato in compensazione** con altre imposte sino al limite di 5.000 euro già dal 16 gennaio 2025. L'importo eventualmente eccedente potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, sempreché munito di visto di conformità.

CANONE RAI TV ritorna a 90 euro l'ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

DETRAIBILITÀ ONERI. Per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

TRASMISSIONE DICHIARAZIONI viene anticipato al **30 SETTEMBRE 2024** anziché al 30 novembre

SCADENZA VERSAMENTI viene aggiunta la possibilità di una rata (6 anziché 5), il 16 dicembre) per il versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi

UTILIZZO CONTANTE e/o TITOLI AL PORTATORE per pagamenti e/o trasferimento fondi: gli importi superiori verranno obbligatoriamente comunicati dalla Banca al Fisco.

IL DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PRIVATI. I

SOGGETTI, con conseguente obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche in scadenza il 1° gennaio 2025 **è prorogato per tutto il 2025.**

IL LIMITE DI REDDITO (LORDO) DI LAVORO DIPENDENTE o PENSIONE per poter utilizzare il regime forfetario è stato **INNALZATO A 35.000 EURO** con decorrenza dall'anno 2025.

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

COSA SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

Per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche che, utilizzando tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali hanno come finalità il recupero e il mantenimento dello stato di benessere globale della persona per il miglioramento della sua qualità di vita.

Le discipline bio-naturali non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate, non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogata dal servizio sanitario nazionale, non sono riconducibili alle attività connesse a qualsiasi prescrizione di diete, non interferiscono nel rapporto tra medici e pazienti, si astengono dal ricorso all'uso dei farmaci, non sono riconducibili alle attività disciplinate dalla legge 1/1990 (disciplina dell'attività di estetista).

L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali è colui che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, opera per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. (L.R. n. 2 del 03/01/2005 Toscana).

L'esercizio delle Discipline Bio-Naturali è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. (Legge 4/2013).

A definizione della non sovrapponibilità dell'attività di operatore DBN con quella di estetista è intervenuta la Sentenza del Consiglio di Stato del 07/07/2016 (vedi l'apposito capitolo), che ha stabilito non essere riconducibili all'attività esclusiva di estetista le discipline bionaturali.

-

QUALI SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

Con l'etichetta D.B.N. non pochi operatori svolgono attività che possono essere definite in qualsiasi modo, eccetto che Discipline Bio-Naturali.

Tali attività, se etichettate Discipline Bio-Naturali, sono illegalmente esercitate, oltreché perlopiù dannose alla salute, come sono illegali le attività sanitarie ed estetiche esercitate da una persona priva del titolo e dei requisiti necessari, e sono passibili di sanzioni:

- penali ed amministrative in caso di esercizio abusivo della professione (attività sanitaria),
- amministrative in caso di esercizio di attività senza autorizzazione (estetista),
- fiscali e contributive in caso di esercizio di attività non correttamente classificata (imprenditoriale, artigiana, commerciale, professionale).

Forniamo un elenco di trattamenti (non esaustivo) rientranti nelle Discipline Bio-Naturali, con l'indicazione del contesto culturale e geografico nel quale sono sorte e si sono sviluppate, ed una breve descrizione delle modalità del trattamento (*tratta dalle leggi regionali*).

BIODANZA

Fondata in Cile nel 1960 da Rolando Toro.

Originatasi nel 1960 nell'Ospedale Psichiatrico dell'Università Cattolica di Santiago del Cile ad opera del suo fondatore prof. Rolando Toro.

E' un sistema di sviluppo umano. Si svolge in sessioni di gruppo in cui vengono proposte specifiche sequenze di esercizi intesi a stimolare le potenzialità umane: la vitalità, la sessualità, la creatività, l'affettività.

BIODINAMICA CRANIOSACRALE

Fondata negli U.S.A. all'inizio del XX secolo da William Garner Sutherland-

Indica un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica.

Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

FIORI DI BACH

Medicina alternativa ideata in Inghilterra da Edward Bach.

I fiori di Bach agiscono sull'emotività e sullo stato d'animo e, di conseguenza, nell'equilibrio corporeo-spirito agiscono anche sulle disfunzioni fisiche. La floriterapia non cura la malattia ma gli stati d'animo e le reazioni agli eventi. La reazione della persona all'evento o al sintomo indica i fiori che devono essere utilizzati.

KINESIOLOGIA APPLICATA

Medicina alternativa fondata negli U.S.A. da George Joseph Goodheart Jr.

La kinesiologia applicata è una terapia alternativa che si fonda sull'utilizzo del *test muscolare kinesiologico* attraverso il quale l'operatore, esercitando manualmente una pressione sugli arti del soggetto, valuta la rispondenza dei muscoli agli stimoli esercitati.

Allineata al principio della Medicina Tradizionale Cinese, considera la globalità della persona nel rapporto corpo/anima/mente, operando attraverso i meridiani, per il recupero dell'energia e della vitalità del ricevente.

METODO ORTHO-BIONOMY

Disciplina basata sulla filosofia taoista introdotta nel 1978 dal canadese Arthur Pauls.

L'Ortho-Bionomy è una forma leggera di lavoro sul corpo che utilizza le sue naturali capacità autocorrettive al fine di rilassare le tensioni che causano dolori muscolari e blocchi articolari, a seguito di incidenti, cadute, posture scorrette, abitudini poco naturali.

NATUROPATIA

Medicina tradizionale cinese; il termine “naturopatia” compare agli inizi del X secolo.

Interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona.

Opera con un approccio multimodale valutando la costituzione e le abitudini dell'individuo in relazione allo spazio e alla realtà sociale (familiare, lavorativa, ...) in cui vive.

Dà informazioni a singoli o a gruppi sui principi dell'alimentazione naturale, sulle tecniche di igienistica, sull'attività fisica, su tecniche di rilassamento e di respirazione e su ciò che concorre a un adeguato stile di vita in generale.

Utilizza vari tipi di tecniche integrate tra loro per il riequilibrio e il miglioramento dello stato di benessere della persona.

PRANO-PRACTICA

Medicina tradizionale indiana.

Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l'apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bioenergetico.

QI GONG

Medicina tradizionale cinese.

Appartiene alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) in riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della MTC.

Il Qi Gong prevede movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a esercizi respiratori sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente eseguite con l'accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a “risvegliare o vitalizzare” l'energia vitale latente dell'organismo.

REBIRTHING

Medicina alternativa fondata negli U.S.A. da Leonard Orr.

Il rebirthing è una terapia alternativa sviluppatasi negli Stati Uniti grazie a Leonard Orr. Si è diffuso in Europa intorno al 1985.

È un metodo di crescita personale basato sull'utilizzo del respiro. Ciò che rende diversa la respirazione da altre pratiche o metodi, ad esempio lo yoga e il pranayama è l'assenza di pause e di ritenzione del respiro.

REIKI

Medicina tradizionale orientale riscoperta in Giappone alla fine del 1800 dal dott. Usui.

Il Reiki non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l'operatore, con l'imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

RIFLESSOLOGIA

Medicina tradizionale cinese e indiana.

Opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice, e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

SHIATSU

Medicina tradizionale giapponese.

Indica un trattamento manuale le cui radici teoriche-pratiche derivano dalle antiche tradizioni filosofiche del lontano Oriente.

Lo Shiatsu ha lo scopo di preservare e/o ripristinare lo stato di salute della persona, risvegliando ed armonizzando le funzioni energetiche e le risorse vitali profonde dell'individuo e si avvale di tecniche e principi ben precisi. La modalità universalmente riconosciuta, peculiare del trattamento, è la pressione perpendicolare, costante e/o modulata in modo ritmico, esercitata con il peso del corpo su zone, punti e canali energetici (detti meridiani). Per esercitare la pressione si usano prevalentemente i pollici, ma secondo le necessità o gli stili si possono usare altre parti del corpo quali palmi delle mani, gomito, ginocchio, piede.

SUONI MUSICA E BENESSERE

Disciplina alternativa.

La Disciplina "Suoni Musica e Benessere" è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un operatore qualificato, con un ricevente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione del pensiero al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina "Suoni Musica e Benessere" mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il cliente possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e conseguenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo evolutivo preventivo, riabilitativo e di miglioramento del benessere globale della persona.

TAI JI

Medicina tradizionale cinese.

Appartiene alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) in riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della MTC.

Il Tai Ji consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l'esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l'esercizio fisico corretto che si induce benessere.

TECNICHE MANUALI AYURVEDA

Medicina tradizionale indiana.

Sviluppatesi in India le sue origini si perdono nella notte dei tempi. L'Ayurveda è un sistema medico, molto vasto ed articolato, che comprende sia la prevenzione sia la cura degli stati di malessere finalizzate alla lunga vita, al mantenimento della salute ed al rispetto del proprio corpo.

Basato sul principio che tutte le malattie colpiscono sia il corpo sia la mente e che questi due aspetti non devono mai essere separati, trova applicazione in diverse tecniche manuali non invasive, che si basano sul massaggio esercitato principalmente con le mani su tutto il corpo del ricevente, utilizzando oli, erbe e polveri.

TRADITIONAL THAI MASSAGE

Medicina tradizionale thailandese.

Il Thai Massage è un metodo naturale di ribilanciamento energetico composto dall'insieme di tecniche proprie della tradizione thailandese finalizzate al benessere psico-fisico della persona attraverso pressioni, scivolamenti o allungamenti delle parti del corpo, con l'uso delle dita, dei palmi delle mani, dei gomiti, delle ginocchia o della piante dei piedi e/o l'impiego di compresse calde o di piccoli attrezzi in legno, compiuto lungo le linee energetiche del corpo, dette "Sen Line", alternato a tecniche di stretching passivo e di rilassamento e/o meditazione.

TUINA

Medicina tradizionale cinese.

E' una disciplina che fa parte della medicina tradizionale cinese. Essa agisce attraverso la stimolazione dei "punti" situati sulla cute, che costituiscono i meridiani energetici, alla base della fisiologia della MTC, oppure attraverso la stimolazione di zone. L'obiettivo del Tuina è quello di riequilibrare il movimento energetico nei meridiani e di armonizzazione dell'energia. I punti e le zone vengono scelti in base alla tipologia energetica dell'individuo da trattare.

Il Tuina si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti atti a effettuare movimenti delicati, senza mobilitazione articolare (denominazione ANMO secondo il registro inglese) con o senza l'ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l'energia vitale.

Il Tuina si avvale anche di tecniche di Qigong Daoyin e Taiji Qigong che costituiscono movimenti dolci accompagnati da respirazione e rilassamento

YOGA TRADIZIONALE

Medicina tradizionale indiana.

E' un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla tradizione dell'India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svamimarama e numerosi altri. La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle facoltà corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell'essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel raffinamento e nell'approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni tradizione spirituale, filosofica e culturale.

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NELLA LEGGE REGIONALE 2/2005 DELLA REGIONE TOSCANA

La delibera n. 1 del 28/01/2009 in attuazione della L.R. n. 2 del 03/01/2005 individua un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:

Craniosacrale,	Riflessologia,	Yoga.
Esercizi di lunga vita,	Shiatsu,	
Naturopatia,	Suoni Musica e Benessere,	
Prano-pratica,	Taiji,	
Qi Gong,	Tuina,	

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI INSERITE NEI REGISTRI DBN DELLA REGIONE LOMBARDIA aggiornato al 31/05/2022

Biodanza	Biodinamica Craniosacrale	Biofertilità
Bodywork Emotivo Strutturale	Bodywork Oceanic OBA	Bodywork Oceanic Terra e Fuoco
Bowen	Cinofilia Etico Bionaturale	Danza Creativa
Educazione Posturale al Lavoro	Equitazione Etico Bionaturale	Consulenza in essenze floreali
Operatore in Fiori di Bach	Forerst Bathing	Gelotologia
Jin Shin Do	Karate tradizionale biodinamico	
Kinesiologo	Operatore e Consulente Kinesiologico	Naturopatia
Ortho-Bionomy	Pranic Healing	Pranopratica
Pratica Metamorfica	Qi Gong	Radioestesia
Rebirthing	Reiki	Riflessologia
Riflessologia	Riflessologia Auricolare Funzionale	Shiatsu
Sino-Naturopatia	Tai Chi Chan	Tecniche Manuali Ayurvediche
Tecniche Manuali Olistiche	Tecniche Musicali Olistiche	Tecniche Osteopatiche Olistiche
Tecniche Suono Vibrazionali Olistiche		Training del benessere
Tuina	Vitality Management	Water Shiatsu
Ylquan-Dachenquan	Yoga	

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NELLA DELIBERA 1456/2017 DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Con DELIBERA n. 1456 del 8 settembre 2017 la GIUNTA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha individuato, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2013 le seguenti discipline bionaturali:

Biodanza	Biodinamica Craniosacrale	Biofertilità
Bio Naturopatia	Danza Creativa	Equitazione etico bionaturale
Essenze floreali	Jin Shin Do	Kinesiologia
Olistica	Naturopatia	Ortho-Bionomy
Pranic Healing	Pranopratica	Qi Gong
Rebirthing	Reiki	Riflessologia
Shiatsu	Tai-Chi Cuan	Tecniche Osteopatiche Olistiche
Tuina	Water Shiatsu	Yoga
Tecniche Manuali Ayurvediche		Tecniche Manuali Olistiche

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NEL C.C.N.L DEL SETTORE OLISTICO

Nel gennaio 2017 è stato firmato da Confimpresa e Sinape-Fesa-CISL e registrato al CNEL ed al Ministero del Lavoro il primo Contratto Collativo Nazionale del Lavoro del SETTORE OLISTICO.

Per quanto qui attiene riportiamo l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle Discipline afferenti contenuto nel contratto:

Analogisti, Agopuntura, Alimentazione Naturale, Analisi Transazionale, Argilloterapia, Aromaterapia e Aromatologia, Arte terapia, Aura Soma. Auricoloterapia, Ayurveda, Biodanza Bioenergetica, Chiropratica, Clown Terapia, Coaching, Core energetica, Cosmesi naturale, Costellazioni familiari, Counseling, Cranio sacrale, Cristalloterapia, Cromoterapia e Cromopuntura, Danza Terapia, Dharma, Digiuno Terapia, Diksha, Dinamica Mentale, Doln, EFT Emotional, Freedom Techniques, EMF Balancing Technique. Enneagramma, Esoterismo, Estetologia, Feng Shui, Fiori di Bach, Floriterapia, Fitoterapia, Gemmoterapia, Gestalt, Grafologia, Ho oponopono, Hot Stone Massage, I Ching, Idrocolon terapia, Idroterapia, Integrazione neuro emozionale (NEI), Integrazione posturale, Ipnosi, Iridologia, Jin Shin Do, Kinesiologia, Kinesiopatologia, Linfodrenaggio, Massaggio Olistico Naturale, Massoterapia, Medicina antroposofica, Medicina Ortomolecolare, Medicina Quantistica, Medicina Tibetana, Medicina Tradizionale Cinese, Meditazione, Metodo Bates, Metodo Braña, Metodo Feldenkrais, Metodo Feuerstein, Metodo Grinberg, Metodo Kneipp, Metodo Kousmine, Metodo Mezieres, Metodo Pilates, Metodo Tomatis, Mindfulness, Mineralogramma, Moxibustione, Musicoterapia, Naturopatia, Network Spinal Analysis/N.S.A., Numerologia, Nutrizione, Nutrizionismo, Odontoiatria Olistica, Oligoterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Osteopatia, Programmazione NeuroQuantistica, Psicodinamica, Psicodramma, Psicosomatica, Qi Shen Tao, Qigong,, Radiestesia, Radionica, Rebirthing, Reconnection, Reiki, Resonance, Respirazione Olotropica, Riflessologia Zonale, Riflessologia plantare, Rio Abierto, Rolfing, Shiatsu, Sofrologia, Stretching olistico, Taichi, Tantra, Teatroterapia, Tecnica Alexander, Tecnica Metamorfica, Tecniche di rilassamento, Theta Healing, Touch for Health, Trager, Training autogeno, Trance Dance, Transformational Breath, Urinoterapia, Watsu, Yoga, Vega test, Vivation, Zen, Zilgrei

Nota degli autori: non escludiamo che alcune delle discipline elencate nel CCNL sconfinino nelle prestazioni terapeutiche riservate alle professioni sanitarie. Abbiamo ritenuto doveroso riportare quanto sopra a titolo informativo, ma il principio della libera professione vale per l'attività esercitata di fatto e non per l'etichetta che le viene impropriamente attribuita. Non dimentichiamo mai cosa si intende per "disciplina bio-naturale".

Abbiamo riportato gli elenchi di cui sopra, al fine di evidenziare quali siano le Discipline Bio Naturali riconosciute tali da Enti Pubblici.

Ciò al fine di permettere al lettore di far chiarezza (od ulteriore confusione) in un settore nel quale certezza assoluta non esiste.

Il principio della libera professione vale per l'attività esercitata di fatto e non per l'etichetta che le viene impropriamente attribuita.

Non dimentichiamo mai cosa quali sono le caratteristiche precipue di una "disciplina bio-naturale":

- ***Non si sovrappone ad un'attività sanitaria;***
- ***Non si sovrappone ad un'attività estetica;***
- ***E' una professione "libera" nel senso che non esiste una normativa legislativa specifica, ma questo non significa che non si debbano rispettare le varie leggi dello Stato, ancorché non specifiche;***
- ***E' una professione "libera" che può essere esercitata da chiunque, non essendo richiesto un qualsiasi titolo od attestato per l'esercizio***

LA CORRETTA TERMINOLOGIA NELLE D.B.N

Nella terminologia utilizzata nella presentazione e nella definizione di discipline olistiche troviamo termini che possono ingenerare confusione ed errate convinzioni nell'utilizzatore del servizio, oltreché costituire pubblicità ingannevole passibile di sanzioni non irrilevanti.

Costantemente abbiamo asserito che determinati vocaboli devono essere banditi dagli operatori in DBN, ed ora, da quanto ci è stato riferito, anche il MISE in un incontro con la SIAF ha confermato la non correttezza di tale utilizzo.

Provvediamo a fornire un elenco, non esaustivo, di tali termini, fornendo la definizione alternativa sicuramente lecita.

TERMINI ED ATTIVITA' ILLECITI

Massaggio
Paziente
Cura
Terapia
Prescrizione
Patologia
Guarigione
Scuola di formazione
Diploma
Qualifica

TERMINI ED ATTIVITA' LECITI

Trattamento
Ricevente
Ripristino funzionale od energetico
Trattamento, Rimedio energetico
Parere
Squilibrio, Problematicità
Riequilibrio
Ente di formazione
Attestato
Titolo (a meno che l'Ente Formativo non sia in possesso di un accreditamento presso la propria Regione con codice specifico di ogni singolo corso o presso il MIUR con codice specifico di ogni singolo corso)
Iscrizione Soci/ Attività Formative/ Ente Formativo

Accreditamento soci/ corsi/ scuole

L'utilizzo del termine accreditamento è improprio poiché gli accreditamenti possono essere rilasciati solo da Enti quali il MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), Regioni, Organismi di Certificazione (ACCREDIA) come previsto dal regolamento europeo n. 765/2008 e dalla Legge n. 4/2013.

Non vorremmo ingenerare la convinzione che sia sufficiente cambiare una parola per consentire legittimamente l'esercizio di una determinata disciplina. Come abbiamo sempre affermato, e come confermato dalla legge 4/2013, i servizi sanitari, le attività estetiche e le discipline bionaturali sono attività distinte non sovrapponibili tra di loro e gli operatori D.B.N. non possono esercitare funzioni riservate a medici e fisioterapisti od agli estetisti.

LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

La legge 4/2013 porta di nuovo nel panorama giuridico italiano il riconoscimento della legalità delle libere professioni, senza peraltro innovare quanto si era sempre sostenuto in merito, e cioè che le libere professioni sono *libere* quando non invadono le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

ADEMPIMENTI LEGGE 4/2013

L'obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una "professione non organizzata" deve contraddistinguere la propria attività, **in ogni documento e rapporto scritto** con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, **su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta:**

"Operatore OLISTICO - libera professione di cui alla legge 4/2013" (o simile)

come riportato ai capitoli "esempi di fattura" e "informativa e dichiarazione di consenso".

Riteniamo che, anche se non specificatamente espresso, rientrino in tale obbligo i volantini pubblicitari e il sito web, mentre non sia obbligatoria l'indicazione sui biglietti da visita.

La legge sancisce altresì che l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Il codice del consumo prevede che possano essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 516 euro fino a 25.823 euro in base alla gravità e alla durata della violazione e disposta, in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, la sospensione dell'attività fino a 30 giorni.

Preferibile, pertanto, non omettere l'indicazione richiesta.

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Scorrendo il testo della legge appare evidente che essa vuole tutelare i diritti dei consumatori, ma, di fatto, viene a riconoscere ed a regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini o

collegi. Pertanto, in tutti i rapporti tra gli Enti pubblici ed il professionista non potrà più essere invocata la “*vacatio legis*”: ora la legge c’è.

Così come le leggi regionali relative alla regolamentazione di queste attività professionali, non potranno più essere dichiarate incostituzionali perché l’individuazione delle professioni è riservata allo Stato.

Le legge dà rilevanza all’attività delle varie associazioni professionali, stabilendo fra l’altro che le stesse, in possesso dei requisiti richiesti, vengono inserite in apposito elenco del Ministero dello sviluppo.

Le associazioni possono riunirsi in forma aggregative, promuovere la costituzione di comitati ai fini delle normative UNI, definire i requisiti qualificanti della professione, attestare all’utente il possesso dei requisiti da parte del professionista, ecc...

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
- c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
- d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
- e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Il professionista iscritto ad un’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Il professionista potrà richiedere la certificazione all’UNI, anche se non iscritto ad alcuna associazione,

Da rilevare quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 1:

l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Pertanto, il professionista non necessariamente deve essere iscritto ad un’associazione, non è tenuto ad adeguarsi alle norme UNI, ed in buona sostanza l’esercizio della professione è libero, come lo è stato sinora.

Ovviamente il professionista “certificato” sarà competitivamente avvantaggiato nei confronti di un professionista non certificato.

LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013.

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, i cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-*bis* codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli *standard* qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito *internet*, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3.

(Forme aggregative delle associazioni)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito *web*.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5.

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell'associazione;

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare

l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statuari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Autoregolamentazione volontaria)

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8.

(Validità dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accREDITATI dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito *web* dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016

La sentenza ha stabilito che:

Nell'art.1 della legge 1/90 la proposizione *“di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”* non è alternativa alla frase *“tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni”*, bensì integrativa e specificativa della stessa.

Cosa che noi affermiamo da sempre.

Questo non significa che l'estetista non possa effettuare trattamenti olistici, ma che questi sono estranei alle attività riservate per legge alla categoria.

ANTEFATTO

Con ordinanza dirigenziale 9 dicembre 2014, n. 557/2014, il Comune di [REDACTED] ha ingiunto al sig. [REDACTED] la chiusura temporanea del Centro benessere ubicato in quella via [REDACTED], [REDACTED] sul presupposto che nei detti locali egli esercitasse l'attività di estetista “in assenza di titolo autorizzativo e in assenza del direttore tecnico qualificato”.

Il sig. [REDACTED] ha impugnato il provvedimento con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, deducendo la non riconducibilità dell'attività concretamente svolta, consistente nella pratica di massaggi “Tuina”, a quella di estetista.

La SENTENZA DEL TAR DELLA LIGURIA DEL 5 MARZO 2015

Nell'analisi del ricorso il TAR evidenzia che il ricorrente svolge attività di massaggio Tuina, che costituisce una delle numerose forme di massaggio orientale con tratti analoghi allo shiatsu, al massaggio thailandese e simili.

Argomentazione.

Si tratta di una serie di pratiche, di origine orientale, finalizzate, lato sensu, al benessere, che si sono recentemente diffuse anche in Occidente.

Il problema che si pone all'attenzione del Collegio è quello della giuridica possibilità di distinguere tali forme dalle altre forme di massaggio regolamentate dall'ordinamento italiano e sottoposte al regime delle professioni protette: il massaggio terapeutico e il massaggio estetico.

Dal punto di vista giuridico, occorre avere presente come l'attività di massaggio orientale non sia regolata da leggi statali né, in Liguria, da leggi regionali.

Ciò che ontologicamente, tuttavia, distinguerebbe la discipline bionaturali sarebbe da un lato, la modalità operativa delle discipline bionaturali, consistente nello stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali, con esclusione quindi di elementi e metodi artificiali, e, dall'altro lato, la non riconducibilità alle prestazioni sanitarie e ciò in quanto l'efficacia delle discipline bionaturali sarebbe verificata esclusivamente nei contesti culturali e geografici di origine delle stesse.

Nell'ambito delle discipline bionaturali individuate come sopra si collocano una serie di pratiche manipolatorie del corpo umano nel cui novero si iscrive la pratica del Tuina. Tali pratiche, essendo preventive e terapeutiche, sarebbero riconducibili alle prestazioni sanitarie se non vi ostasse l'assenza di validazione scientifica.

Le pratiche manipolatorie di cui si è detto, tuttavia, appaiono sovrapponibili a quelle riconducibili all'attività di estetista, come legislativamente disciplinata dall'art. 1 della l. 4 gennaio 1990 n. 1.

L'art.1 l. 4 gennaio 1990 n. 1 stabilisce:” 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di

mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .3.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico'.

La definizione normativa trascritta si incentra su un aspetto oggettivo e uno finalistico.

Dal primo punto di vista **vengono ricondotte alla professione di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con ciò ricomprendendo nel proprio ambito qualsiasi genere di massaggio**, come reso esplicito dal secondo comma in cui è precisato che tale attività può avvenire con tecniche manuali.

Dal secondo punto di vista **lo scopo esclusivo o prevalente dell'attività viene individuato alternativamente** nel: a) mantenere il corpo umano in perfette condizioni, ovvero, b) migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Ciò posto **è evidente come tra lo scopo**, che peraltro neppure deve essere esclusivo ma solo prevalente, **dell'estetista di mantenere il corpo umano in perfette condizioni e le finalità delle tecniche manipolatorie del corpo proprie delle discipline bionaturali vi sia piena sovrapposibilità**. Sul punto occorre rilevare, come posto il divieto dell'esercizio di professioni sanitarie e posta l'assenza di scientificità delle pratiche manipolatorie bionaturali, la finalità di queste ultime sia proprio quella di mantenere il corpo in perfette condizioni, in quelle condizioni, cioè, che consentono il massimo livello di benessere conseguibile da una persona in un dato periodo.

Negare tale finalità conduce inevitabilmente alla alternativa per cui o, da un lato, le discipline bionaturali hanno uno scopo, lato sensu, terapeutico, ma ciò, allo stato delle conoscenze, non è e non può essere legislativamente (stante il divieto dell'esercizio delle professioni sanitarie), ovvero, non ne hanno alcuno, soluzione evidentemente assurda.

Ne consegue che se si vuole riconoscere una finalità alle pratiche manipolatorie bionaturali tale finalità non può che essere quella, propria anche dell'attività di estetista, di mantenere il corpo in perfette condizioni.

Lungi dal sancire una ontologica differenza tra l'attività di estetista e quello di operatore bionaturale la Corte costituzionale evidenzia come sia possibile la sovrapposizione tra le due figure, sovrapposizione che ha il suo terreno d'elezione sul piano dei trattamenti manipolatori del corpo.

Conclusivamente occorre soltanto precisare che riconducibilità all'attività di estetista vale esclusivamente per quelle pratiche bionaturali che comportano la manipolazione del corpo umano e non per le altre.

Sentenza.

Acclarato che l'attività di Tuina, al pari delle altre attività bionaturali che comportano manipolazione del corpo, è riconducibile all'attività di estetista l'esercizio di tale attività deve essere assettato a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente con conseguente assoggettamento ai provvedimenti repressivi, quale è quello impugnato, per il caso di trasgressione.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

La SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016

sul ricorso in appello proposto da [REDACTED] in proprio e quale titolare o responsabile del Centro benessere Tuina di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Vecchio;

contro Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]; **nei confronti di** [REDACTED];

e con l'intervento di ad adiuvandum: A.P.O.S. - Associazione professionale operatori e insegnanti Shiatsu, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Burlinnetto; F.I.S.i.e.o. - Federazione italiana Shiatsu insegnanti e operatori, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Montanini, e Simona Censi,

per la riforma della sentenza del T.A.R. Liguria, Sezione II, n. 00316/2015, resa tra le parti, concernente chiusura temporanea attività di centro benessere.

Nel merito, ha carattere prioritario e assorbente l'esame della censura con cui l'appellante, sostanzialmente, deduce che il giudice di prime cure, nel ritenere il massaggio *Tuina* riconducibile all'attività di *estetista*, avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1, comma 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetto: "*Disciplina dell'attività di estetista*".

La doglianza è fondata.

Dispone la citata norma:

«1. *L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.*

2. *Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.*

3. *Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».*

L'impugnata sentenza si basa sull'assunto seguente: "*La definizione normativa trascritta si incentra su un aspetto oggettivo e uno finalistico.*

Dal primo punto di vista vengono ricondotte alla professione di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con ciò ricomprendendo nel proprio ambito qualsiasi genere di massaggio, come reso esplicito dal secondo comma in cui è precisato che tale attività può avvenire con tecniche manuali.

Dal secondo punto di vista lo scopo esclusivo o prevalente dell'attività viene individuato alternativamente nel: a) mantenere il corpo umano in perfette condizioni, ovvero, b) migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti".

Orbene, **è proprio l'individuazione alternativa di un siffatto doppio aspetto finalistico dell'attività di estetista che non appare conforme al modello legale della professione, il quale non contempla alcuna alternatività.**

E la sentenza impugnata, cioè, ha assunto un'alternativa finalistica che non è presente nel testo normativo e che non è giustificabile sul piano lessicale.

La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all'unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l'aspetto estetico sia modificato «attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie del massaggio *Tuina*, che non perseguono quell'obiettivo.

Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla l'ordinanza gravata in primo grado.

PRESUPPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I TITOLI NECESSARI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI D.B.N.

La professione dell'Operatore D.B.N. non è regolamentata per cui aprendo la partita IVA ed effettuando l'iscrizione all'INPS, si può svolgere l'attività senza problemi.

Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle imposte, dichiarazione dei redditi.

Esiste, di fatto, un aspetto deontologico e morale che richiede l'attitudine, la capacità e la preparazione professionale dell'operatore.

Gli operatori shiatsu, **attestati dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti ed Operatori**, possono, fra l'altro, godere dei seguenti benefici:

iscrizione negli elenchi del Registro Operatori Shiatsu FISieo e segnalazione degli operatori su carta, sul sito e telefonicamente,

- utilizzo del logo FISieo nella pubblicità con la dicitura "iscritto al Registro Operatori Shiatsu FISieo",
- assicurazione per eventuali danni a terzi,
- copertura legale,
- agevolazioni e convenzioni, fra cui la consulenza fiscale,
- aggiornamento professionale,
- abbonamento alla rivista Shiatsu News.

La legge 14 gennaio 2013, approvata il 19 dicembre 2012 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26/01/2013, sulle professioni non ordinistiche stabilisce, tra l'altro, che:

- sono escluse dalle professioni oggetto della presente legge le attività intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi, le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. (Art.1, co.2)

- chi svolge una professione oggetto della presente legge deve indicarlo espressamente su ogni documento e rapporto scritto con il cliente. (Art.1, co.3)

- l'esercizio della professione (oggetto della presente legge) è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. (Art.1, co.4)

- la professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente. (Art.1, co.5)

- ai professionisti (oggetto della presente legge) non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti. (Art.2, co.6)

- la presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività, anche indipendentemente dall'adesione ad una delle associazioni professionali. (Art.6, co.1)

- le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. (Art.7, co.2)

- il professionista iscritto all'associazione che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione. (Art.8, co.2)

Le associazioni rappresentative degli operatori, ai fini di questa legge dovranno promuovere la formazione permanente degli associati, redigere un codice deontologico, vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari, rilasciare a richiesta la certificazione di conformità alla norma UNI.

Dovranno altresì informare, sia a mezzo web, sia tramite uno sportello di riferimento, gli utenti delle prestazioni professionali, sui contenuti e sugli aspetti tecnico-scientifici della professione.

E' opportuno rimarcare che la legge 4/2013 non riconosce che lo Shiatsu o una qualsiasi disciplina bionaturale siano una "professione non organizzata in ordini o collegi", così come non riconosce gli amministratori di condominio i consulenti, i grafologi, gli informatici, gli interpreti, ecc..., ma stabilisce che esistono professioni, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, diverse dalle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi (professioni ordinistiche), delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Per quanto concerne le discipline bionaturali questa legge riconosce di diritto e di fatto la possibile esistenza di una terza realtà professionale operante nel trattamento del corpo umano, oltre a quella sanitaria per la cura della salute ed a quella estetica per la cura fisica del corpo: quella del trattamento olistico, volta appunto al ricupero del riequilibrio energetico e funzionale del corpo, della mente e dello spirito (leggi discipline bionaturali), che per certi aspetti può avvicinarsi ai principi della medicina, ma assolutamente mai a quelli estetici.

DOVE E' POSSIBILE ESERCITARE L'ATTIVITA'

L'operatore D.B.N. può svolgere la propria attività:

presso la propria abitazione

presso l'abitazione del cliente

in un locale apposito adibito a Studio

presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente, impresa, professionista)

Se il locale adibito a Studio è di proprietà di terzi dovrà stipulare:

- un contratto scritto di affitto (che deve essere registrato – quindi soggetto ad imposta di Registro).
- oppure un contratto scritto di comodato d'uso gratuito (che è soggetto a registrazione, quindi ad imposta di registro). L'imposta di Registro ammonta a 200 euro.
- oppure nessun contratto registrato se il locale viene utilizzato saltuariamente.

In tal caso sarà necessario semplicemente ottenere l'autorizzazione del possessore del locale; scritta se trattasi di luogo pubblico.

L'AGIBILITA' DEI LOCALI

Per esercitare una qualsiasi attività: professionale, artigiana, commerciale od imprenditoriale, è necessario che il locale nel quale viene esercitata sia "agibile".

E' opportuno chiarire che praticamente tutte le unità abitative hanno già ottenuto l'agibilità, che, pertanto, deve essere richiesta nel solo caso di nuova costruzione, di variazione di cubatura o di riaccatastamento.

Qualora l'unità lavorativa non fosse ancora in possesso dell'agibilità, per l'ottenimento della stessa il richiedente (o il Comune, in caso di autocertificazione), tra l'altro, deve rivolgersi all'ASL di competenza al fine di ottenere il parere della stessa. Parere che deve riferirsi esclusivamente alla salubrità ed alle condizioni igieniche dei locali.

Ottenuta l'agibilità, chiunque può esercitare nei locali, fermo restando che per determinate attività: studio medico, commercio di alimentari, parrucchieri, estetisti, ecc... è necessario un nulla-osta dell'ASL, specifico per l'attività esercitata, che dovrà essere acquisito dal Comune ai fini del rilascio della licenza di esercizio.

Un avvocato, un ingegnere, un consulente aziendale, non necessitano di autorizzazione alcuna e possono, pertanto, aprire lo studio all'unica condizione che il locale sia "agibile".

Analogamente l'operatore D.B.N., non essendo l'attività medica o paramedica, né regolamentata da leggi in proposito.

Si tenga presente che al momento in cui si occupa un locale (sia di proprietà, sia in affitto) è necessaria la denuncia ai fini TARI. Ogni Comune ha un proprio modello. Laddove venga richiesta la tipologia di attività è opportuno indicare “trattamento per il benessere fisico, non terapeutico” ed evitare la parola “shiatsu”, in considerazione del fatto che i responsabili di alcuni Comuni tendono ad inquadrare l'attività in ambiti esterni alla professione di operatore shiatsu, quali quello estetico o paramedico, seguendo le indicazioni incongrue dell'Istat e della Camera di Commercio, e richiedendo quindi il nulla-osta dell'ASL; nulla-osta che non può essere concesso in assenza di un titolo professionale riconosciuto dallo Stato.

Ovviamente, se l'operatore D.B.N. ha voluto qualificare la propria attività tra i “servizi degli istituti di bellezza”, per il rilascio della licenza il Comune dovrà essere in possesso del nulla-osta dell'ASL.

Fa eccezione il Comune di Torino che, unico in tutta Italia a quanto ci risulta, ha inserito nel Regolamento d'Igiene, pur non richiedendo certificazione alcuna, detta norme specifiche circa i requisiti del locale ove si esercita l'attività olistica.

Un punto da considerare è il caso dell'esercizio dell'attività o presso la propria abitazione o presso un'unità abitativa diversa dall'abitazione principale non accatastata come “Ufficio o Studio”.

Normalmente, se l'attività è svolta presso l'abitazione principale, viene riconosciuto l'uso promiscuo dell'abitazione, lasciando invariata la categoria catastale (A2-A3-A4...).

Se, invece, si svolge in unità diversa dall'abitazione principale viene richiesta la variazione in categoria A10 “uffici e studi privati”, con conseguente rinnovo dell'agibilità.

Questo dipende da Comune a Comune. Fermo restando che, se l'attività non rientra tra quelle regolamentate, non occorre il nulla-osta dell'ASL; occorre invece il parere, normalmente già espresso in sede di rilascio dell'agibilità, circa la salubrità e le condizioni igieniche.

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a “terapie”, “massaggi”, e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore olistico si sovrappone a quella dell'operatore sanitario.

IL REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI TORINO detta le norme per l'agibilità dello Studio olistico e SFRATTA I MASSAGGI DALLE ABITAZIONI PRIVATE

Il Consiglio Comunale del Comune di Torino, nella seduta pubblica del 12 febbraio 2018, ha deliberato di introdurre nel Regolamento Comunale d'Igiene due nuovi articoli che andranno ad inserirsi nel capitolo XIII del Regolamento Edilizio della città di Torino riguarda gli EDIFICI E STABILIMENTI PUBBLICI che comprende, al momento tre soli articoli: il 212, il 212 bis ed il 213.

Il 212 riguarda i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, compresi i caffè, le birrerie, le osterie, e simili, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone.

Il 212 bis definisce requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Il 213 riguarda gli stabilimenti di bagni.

I due nuovi articoli inseriti sono:

il 212 ter che riguarda l'esercizio di (*testuale*) attività di massaggio non terapeutico e non estetico esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 4/2013,

per cui, secondo il gioco delle virgole, sarebbe la legge 4/2013 che afferma l'esonero di presentazione della SCIA.

Il 212 quater definisce le norme per l'attività di massaggio non terapeutico e non estetico svolta presso il domicilio dell'operatore.

Riportiamo un estratto degli articoli stessi.

Articolo 212 ter - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico.

Per l'esercizio dell'attività di **massaggio non terapeutico e non estetico, esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"**, sono fissate le seguenti superfici minime, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera): **metri quadri 14 per un solo posto di lavoro, metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo**; si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon. Per l'esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

I locali devono avere i seguenti requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- * **altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;**
- * **superficie area illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;**
- * **i locali ad uso dell'esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80;**
- * **i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie;**
- * **i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri area illuminanti previsti dalla normativa.**

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale; per questo caso si rimanda alla lettura del testo originale, che impone tutta una serie di prescrizioni.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.
- se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno ventilato con porta.

L'articolo prosegue poi (commi da 4 a 10) con tutta una serie di prescrizioni che qui ci limitiamo ad enunciare:

- 4- gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere a norma;
- 5- nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o deve essere richiesta deroga all'ASL competente;
- 6- i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale;
- 7- tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani.

8- tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio.

9- tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico;

10- Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività devono essere forniti di lettini/futon di materiale lavabile.

Riportiamo integralmente il contenuto del punto 11:

Al titolare dell'attività e ai suoi collaboratori incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente:

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura, o monouso;

e) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;

f) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, eccetera;

g) a salvaguardia dei diritti degli utenti devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono, con la precisazione che vengono praticati unicamente massaggi per il benessere, non estetici e non terapeutici;

h) il titolare deve predisporre accurate procedure scritte relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali e delle attrezzature. Dette procedure scritte dovranno essere tenute a disposizione degli organi di vigilanza.

12- Le acque reflue provenienti dalle attività debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13- Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14- Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. Quando siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati le vie d'accesso, le porte, le vie d'emergenza, le eventuali scale devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., Allegato IV. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere assicurata mediante l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Articolo 212 quater - Requisiti igienici per l'attività di massaggio non terapeutico o non estetico svolta nel domicilio dell'operatore.

Qualora le attività disciplinate dal precedente articolo siano svolte presso il domicilio dell'operatore, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302, i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dovranno essere dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività che devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 212 ter, commi 4, 6, 8, 9, 10 e 11 devono essere rispettate.

A detta dell'Assessore al Commercio, in caso di verifica, la sanzione per difformità ammonterebbe a 30 euro circa.

A tutto giugno 2023 non ci risulta che un altro Comune in tutta Italia abbia adottato una normativa simile.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Con il committente può essere instaurato un rapporto di:

lavoro dipendente: viene regolato con busta paga. Ricorrendone il caso il reddito si dichiara nel quadro RC del modello Redditi PF.

lavoro occasionale, se svolto in modo “occasionale” secondo la definizione letterale del termine. Si dovrà rilasciare una ricevuta e il committente, se sostituto d'imposta, dovrà effettuare la ritenuta del 20%. Il reddito dovrà essere dichiarato nel quadro RL del modello Redditi PF.

Prestazione gratuita, che non comporta alcun adempimento.

In nero, che è sempre illegale e comporta sanzioni in caso di rilevazione.

Lavoro autonomo (professionale): l'operatore shiatsu deve essere in possesso di partita Iva. Fattura le prestazioni al committente addebitando l'Iva del 22% e detraendo la ritenuta Irpef del 20% (eccetto in regime di contribuente minimo o forfetario). Il reddito dovrà essere dichiarato nel quadro RE (LM se contribuente minimo o forfetario) del modello Redditi PF.

Non sono considerati nella presente casistica commercianti ed artigiani.

IL LAVORO DIPENDENTE

Il lavoro dipendente, o subordinato, è un rapporto di lavoro nel quale un soggetto >lavoratore< presta ad un altro soggetto >datore di lavoro< la propria opera in modo continuativo in cambio di una retribuzione in denaro, disciplinato dal libro V del Codice Civile e da apposite leggi, nonché dai vari contratti collettivi nazionali.

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. (c.c. art. 2094)

Nel gennaio 2017 è stato firmato da Confimpresa e Sinape-Fesa-CISL e registrato al CNEL ed al Ministero del Lavoro il primo Contratto Collattivo Nazionale del Lavoro del SETTORE OLISMO, che si applica per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato posti in essere sotto qualsiasi forma da tutte le aziende del settore. Per cui rileva il settore di appartenenza dell'azienda a non la qualifica del lavoratore.

L'articolo 49 del TUIR stabilisce che sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione del lavoro. Costituiscono altresì lavoro dipendente le pensioni, gli assegni ad esse equiparati, le somme liquidate dal giudice per crediti di lavoro.

Chi percepisce solo redditi di lavoro dipendente da un unico datore di lavoro e possiede o meno l'abitazione principale non è tenuto alla dichiarazione dei redditi. Esistono anche altri casi di esenzione dall'obbligo di dichiarazione. Chi è esentato dall'obbligo può comunque presentare la dichiarazione qualora intenda far valere detrazioni fiscali: spese mediche, mutuo, ristrutturazioni, ecc.... (Quindi 'facoltà' e non 'obbligo')

IL LAVORO OCCASIONALE

Un lavoro è occasionale quando esula dall'attività abituale del prestatore e non è ripetitivo.

In base a quanto disposto dal TUIR e dal Testo Unico IVA **la differenza tra il lavoro autonomo professionale ed il lavoro occasionale consiste nell'esercizio abituale o meno dello stesso.**

L'articolo 2222 del Codice Civile definisce il lavoro occasionale quale una prestazione d'opera o di servizio contro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il lavoro occasionale è fuori ambito IVA.

Si sono succeduti il D.lgs. 276/2003 (legge Biagi) modificato poi dalla legge 92/2012 (riforma Fornero). Con decreto legge del 17/03/17 approvato dalla Camera il 6/04/17 e dal Senato il 19/04/17, è stata abolita tale forma di svolgimento dell'attività, e reintrodotta con modifiche con decorrenza 10 luglio 2017. Con il Decreto Dignità è stato esteso l'utilizzo a nuove categorie di committenti.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto ulteriori modifiche, e ne ha finalmente definito i parametri fiscali.

La normativa in atto dal 2023 prevede una netta distinzione tra prestazioni svolte nei confronti di privati e quelle svolte per operatori economici (professionisti, imprese, commercianti, enti), e finalmente stabilisce i parametri entro i quali una prestazione può essere definita "lavoro autonomo occasionale".

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE VERSO SOGGETTI IVA

Fatta eccezione per i soggetti compresi nei paragrafi successivi, le **Prestazioni Occasionali per le imprese (PrestO)** sono **utilizzabili da imprese e professionisti nella generalità dei settori produttivi con le seguenti limitazioni:**

il committente non deve impiegare più di 10 dipendenti, a tempo indeterminato; ai fini di questo calcolo vengono esclusi gli apprendisti, i lavoratori part-time vengono conteggiati in proporzione al tempo pieno, gli intermittenti in funzione del lavoro effettivo;

il prestatore non deve aver cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con il committente;

Il committente, fatta eccezione per le A.S.D., non può utilizzare complessivamente più di 10.000 euro netti nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) di prestazioni occasionali;

Il prestatore d'opera non può superare complessivamente i 5.000 euro nell'anno civile;

Il prestatore d'opera non può superare 2.500 euro né 280 ore di lavoro nell'anno civile nei confronti di un singolo committente;

La retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore ai 36 euro al giorno, anche se si è lavorato un'ora solamente;

Se titolare di pensione di vecchiaia o invalidità, studente di età inferiore ai 25 anni, disoccupato, percettore di indennità integrativa, l'importo che il prestatore d'opera non può superare è elevato a 6.250 euro;

Nel settore agricolo

la prestazione di lavoro accessorio può essere svolta esclusivamente da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di indennità integrative o del Reddito di cittadinanza, detenuti ammessi al lavoro all'esterno, a condizione che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura (con eccezione per i pensionati).

Nel settore turistico

viene abrogato in parte il particolare regime previsto per le strutture alberghiere e ricettive del turismo che ora possono utilizzare lavoratori occasionali di tutte le categorie previste per gli altri settori.

Per i settori edilizio o minerario non è prevista la possibilità di utilizzo del lavoro occasionale

La Pubblica Amministrazione può utilizzare il lavoro accessorio esclusivamente per far fronte a esigenze temporanee ed occasionali;

Il rapporto con associazioni e soggetti IVA non obbliga alla sottoscrizione di un contratto, ma è opportuno venga redatta una lettera di incarico e la notula proforma (quella che viene correntemente chiamata erroneamente "ricevuta") nella quale devono essere indicati i dati del committente e del prestatore, la prestazione effettuata, il compenso spettante, l'indicazione della ritenuta d'acconto, corrispondente al 20% del compenso. Se il pagamento avviene in contanti il prestatore dovrà emettere regolare ricevuta al momento dell'incasso (che può consistere anche nel semplice "pagato il ..." sulla notula); se l'importo supera 77,47 euro deve essere applicata una marca da bollo da 2 euro sulla copia per il committente. Il committente dovrà emettere la Certificazione Unica e trasmetterla all'AdE ed al prestatore preferibilmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Con decorrenza dal 2022 il committente ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'avvio di prestazioni di lavoro occasionale. A partire dal 1° maggio 2022 tale obbligo deve essere assolto esclusivamente in via telematica, tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accessibile tramite SPID e Carta Identità Elettronica.

Per quanto concerne le **prestazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche** si consulti l'apposito capitolo.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE VERSO PRIVATI

Le **Prestazioni Occasionali per privati e famiglie possono consistere** in

- 1 – piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie, manutenzioni;
- 2 – assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili;

3 – insegnamento privato supplementare.

Ne risultano pertanto esclusi gli operatori e gli insegnanti D.B.N. in quanto tali

Alcuni (per non dire molti) applicano illegittimamente il lavoro occasionale anche per i trattamenti verso privati, che di fatto si concludono confluendo nel lavoro in nero.

L'attività DBN **verso privati**, o la si esercita professionalmente, o la si esercita gratuitamente, o non la si esercita. Se la si esercita professionalmente occorre dotarsi di partita IVA.

Esiste un solo caso di trattamento olistico a privati legittimamente classificabile quale lavoro occasionale, ed è quello praticato dagli studenti ai fini del tirocinio per il conseguimento dell'attestato, se effettivamente i trattamenti eseguiti rientrano nel novero del tirocinio.

LE PRESTAZIONI GRATUITE

Le prestazioni svolte **a titolo gratuito**, in qualsiasi regime si operi, sono sempre legittimamente escluse da imposizione fiscale, sia diretta, sia indiretta. In caso di prestazione gratuita non si deve emettere fattura o ricevuta alcuna.

D.P.R. 633/72, art.6, co.3: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

TUIR, art.54, co.1: Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo.

IL LAVORO IN NERO

A beneficio e giustificazione di quanti operano **in nero** riportiamo l'“**articolo zero**”, che è un articolo *non scritto* applicabile a tutte le leggi e i decreti, e la cui validità viene riconosciuta anche dagli organismi di vigilanza: *“In assenza di controlli, verifiche, accessi od ispezioni le norme contenute nella presente legge/decreto possono essere disattese, e non vengono applicate le sanzioni ivi previste”*.

Traduzione per chi volesse a tutti i costi fraintendere: è chiaro che, se non vi sono controlli, va sempre tutto bene.

IL LAVORO A PROGETTO

Il corrispettivo del contratto a progetto viene corrisposto tramite busta paga, e trattandosi di lavoro assimilato a quello dipendente, in caso di dichiarazione dei redditi, deve essere inserito nel quadro RC, sezione I, del Mod. Unico PF.

Dopo il 25 giugno 2015 non è più possibile sottoscrivere nuovi contratti a progetto.

Quelli in essere al 24/06/2015 possono proseguire sino ad esaurimento.

Possono essere svolte prestazioni di servizi inerenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se il committente decide tempi e luogo delle prestazioni vengono applicate le norme sul lavoro subordinato.

In ogni caso per i rapporti di lavoro dipendente o assimilato, sotto qualsiasi forma espressi, è sempre opportuno consultare un Consulente del Lavoro. Il presente Manuale non è competente in materia.

*

IL LAVORO PROFESSIONALE

Il lavoro professionale si identifica nello svolgimento di un'attività prevalentemente intellettuale per la quale il lavoratore autonomo utilizza principalmente le proprie capacità e conoscenze.

Sotto il profilo giuridico ed amministrativo le professioni si distinguono in:
professioni per le quali la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria in Albi o Collegi
ingegneri, architetti, geometri, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, medici, dentisti, psicologi, veterinari, biologi, radiologi, ostetriche, farmacisti, infermieri, assistenti sociali, giornalisti, ecc. ...
professioni per le quali non sussiste alcun obbligo di iscrizione in Albi o Collegi, ma comunque disciplinate da una legge;
professioni non regolamentate.

Per esercitare le attività regolamentate è necessario aver superato un esame di abilitazione e sottostare alle norme dettate dal rispettivo Ordine o Collegio.

Le altre attività sono libere, e molte di queste sono organizzate in Associazioni e Federazioni che dettano norme di deontologia, vigilano sull'attività degli iscritti e certificano la qualità delle prestazioni degli stessi. Ora sono regolamentate dalla legge 4/2013, che obbliga alla pubblicità della categoria professionale di appartenenza, ma che non impone norme specifiche, se non quella generale del "neminem ledere".

Per le professioni regolamentate il cui Ordine non possiede un proprio istituto di previdenza e per le libere professioni è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS; al versamento dei contributi deve provvedere integralmente il professionista. È prevista la possibilità di rivalsa del 4% sul il committente, che fiscalmente non è mai considerata contributo previdenziale, bensì corrispettivo della prestazione (= soggetto ad imposta).

Per lo svolgimento del lavoro autonomo professionale è richiesta la partita IVA, con conseguenti adempimenti.

Eccetto che per i regimi agevolati (contribuenti minimi e forfetari) il lavoratore autonomo è soggetto alla ritenuta d'acconto (vedi apposito capitolo).

Per il lavoro autonomo in genere non è prevista l'obbligatorietà del contratto scritto.

IN CASO DI UNICO COMMITTENTE

Quando si tratta di una falsa partita IVA?

Ad esempio, quando un datore di lavoro, al fine di risparmiare i contributi, ma anche e soprattutto per non dover riconoscere tutte le agevolazioni contrattuali previste per un dipendente, costringe di fatto il lavoratore ad aprire una partita IVA al fine di ottenere l'impiego.

Si tratta di un abuso soggetto a sanzioni, sostanzialmente a carico del committente, ma dalle quali può esserne non del tutto indenne il lavoratore.

Il decreto legislativo 81/2015 ha stabilito che le **collaborazioni a Partita IVA** vengano assimilate al lavoro dipendente/subordinato, qualora assumano il carattere di una *“prestazione esclusivamente personale, continuativa, ripetitiva ed organizzata dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro”*.

Tale disposizione subentra alle norme dettate dalla legge Fornero che prevedeva la presunzione di lavoro dipendente quando il titolare di partita IVA collaborasse per più di otto mesi l'anno per più di due anni consecutivi con un unico committente, e/o superasse l'80% del fatturato verso un unico committente, e/o svolgesse l'attività presso la sede del committente.

Quando si presume la subordinazione?

- * quando il lavoratore è soggetto ad orari prefissati,
- * quando è preclusa la possibilità di operare con altre aziende
- * quando il lavoro non viene svolto in autonomia con libertà di metodo e di giudizio
- * quando il lavoratore ha un posto fisso in azienda

Non rientrano nella presunzione le prestazioni effettuate da professionisti iscritti ad un albo (avvocati, ingegneri, architetti, ecc...) e le prestazioni svolte per Associazioni Sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Quali i rischi per il committente?

- * la regolarizzazione del rapporto di lavoro in lavoro dipendente,
- * la corresponsione degli arretrati dal momento di inizio della collaborazione,
- * l'applicazione delle pesanti sanzioni previste.

Quali i rischi per il lavoratore?

- * L'interruzione del rapporto di lavoro.

*

PROFESSIONE NON È LAVORO OCCASIONALE

A nostro giudizio (e di molti altri, anche più qualificati di noi) i redditi di qualsiasi entità prodotti con l'attività di shiatsuka, sia insegnante o sia operatore professionista, rientrano nel lavoro autonomo e non nei redditi diversi.

La **definizione di lavoro autonomo** è data dall'art. 2222 del Codice Civile:
quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa), compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 (arti e professioni). (TUIR art.53 co.1).

Rafforza il concetto l'art. 5 del DPR 633/72 (T.U.IVA): *Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.*

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. (TUIR art. 67 co.1 lett.1)

Per cui, in base a quanto disposto dal Testo Unico Imposte sui Redditi e dal Testo Unico IVA **la differenza tra il lavoro autonomo professionale ed il lavoro occasionale consiste nell'esercizio abituale o meno dello stesso.**

Sino ad ora, non è mai stato definito quale sia il limite numerico di confine tra l'abitualità e l'occasionalità.

Conveniamo tutti che se un soggetto occasionalmente ripara il computer al vicino di casa, sia pur contro compenso, si tratti di un'attività occasionale. Così pure se ripara il computer all'amico del vicino. E all'amico dell'amico del vicino. Quanti "amici" occorrono perché l'attività diventi abituale? Analogamente per l'operatore shiatsu: qual è il numero dei trattamenti che segna il confine tra l'occasionalità e l'abitualità? 1, 2, 5, 10, 12, 37, 84, 327,?

Oppure si si potrebbe stabilire un limite di compensi: 100 euro? 1.000? 2.840? 4.800? 7.000? 9.330?

Esisteva, sino a metà del 2015, l'art. 61 del D.lgs. 276/2003 "attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro" conosciuto come "legge Biagi", il quale al suo 2° comma stabiliva che *"sono escluse (dalle collaborazioni a progetto) le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno sia superiore a 5 mila euro".*

Da rilevare che il Decreto fa riferimento al lavoro "ordinario" dove da una parte vi è il datore di lavoro (azienda o studio professionale) e dall'altra il prestatore d'opera. Voler ricondurre all'art. 61 del D.lgs. 276/2003 una prestazione di lavoro a privati è una forzatura.

In ogni caso l'articolo 61 della legge Biagi è stato soppresso dal 25 giugno 2015.

Riportiamo alcune definizioni:

Camera di Commercio: *Esercizio di arti o professioni: si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva).*

Si considera occasionale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica).

“JOB” il sito sul rapporto di lavoro: *Si considera artista o professionista chi svolge un'arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità. Per le professioni protette è richiesta l'iscrizione in albi, ordini, elenchi (avvocati, architetti, dottori commercialisti), subordinata di norma al superamento di un esame di Stato, mentre per le professioni libere non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti). Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre aprire la partita IVA, iscriversi all'INPS o ad altre casse specifiche per le professioni protette. Tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.*

Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale. In questo caso non si richiede l'apertura della partita IVA, ..., non si richiedono iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l'obbligo della dichiarazione dei redditi.

Fisco oggi del 17/03/06 a firma Baldassare Li Bassi: *E' noto che, con l'articolo 44 del decreto legge 269/03, l'iscrizione alla gestione separata Inps è stata estesa anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro. Tale parametro previdenziale non ha, tuttavia, valenza anche ai fini fiscali, dal momento che il discrimine per aprire la partita Iva continua ad essere rappresentato dai concetti dell'abitualità e della occasionalità. Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità (oggi = regime forfetario) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d'affari.*

L'art. 13 comma 5 del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito di un determinato periodo di imposta concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo occasionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda IRPEF di 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro. Tale norma comporta che, con l'attuale tassazione del 23%, sino a 4.800 euro non siano dovute imposte:

$4.800 \times 23\% = 1.104$; $1.104 - 1.104 = \text{zero}$.

Ma non fornisce alcun parametro in merito alla distinzione tra lavoro autonomo professionale e lavoro autonomo occasionale.

Anche l'art. 44 comma 2 del D.L. 269/03 stabilisce che gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale non sono soggetti alla Gestione Separata dell'INPS sino a 5.000 euro annui di reddito, ma non stabilisce affatto che un reddito sino a 5.000 euro costituisca lavoro occasionale

Pertanto, lo spartiacque tra il lavoro professionale e la prestazione occasionale deve essere definita secondo l'etimologia dei due termini.

OCCASIONALE: che avviene per caso, fortuito.

ABITUALE: conforme ad un'abitudine, solito, consueto.

Se uno shiatsuka, che non ha mai esercitato se non per passione e comunque sempre gratuitamente, viene invitato da un'associazione a tenere un corso o da una SPA ad effettuare trattamenti per un mese, anche a fronte di un compenso rilevante, in tal caso la prestazione è occasionale.

Se uno shiatsuka rivolge al pubblico la propria attività utilizzando anche forme pubblicitarie (biglietti da visita, dépliant, targa, annunci su internet ed eventualmente sito), questa non può certo essere considerata occasionale. Anche se alla fine della fiera avesse effettuato solamente tre trattamenti.

E' pur vero che non risulta (ma il fatto che non risulti non sta a significare che non sia successo) l'AdE abbia mai ripreso un contribuente in tal senso. Comunque la Legge è questa.

D'altro canto anche con partita IVA il trattamento a privato viene sovente regolato in nero. Figuriamoci nel regime di occasionalità. E, nel caso qualcuno non lo sapesse, il lavoro nero è vietato per legge e perseguito dall'AdE.

Ancora una considerazione. Se un operatore esercita per conto proprio in un locale appositamente attrezzato, di proprietà o di terzi, può affermare di svolgere un'attività occasionale? Eccetto che intenda che occasionale significhi se si hanno clienti o meno.

L'attività dell'operatore shiatsu o in altre discipline bio-naturali rivolta al pubblico, utilizzando anche forme pubblicitarie (biglietti da visita, dépliant, annunci su internet ed eventualmente sito) non può certo essere considerata occasionale.

Per concludere, vogliamo passare sotto silenzio l'aspetto squisitamente professionale dell'attività dell'operatore e dell'insegnante shiatsu?

Perché l'attività professionale non può mai essere occasionale.

Avete studiato per tre anni, avete sostenuto un esame, vi siete iscritti negli elenchi professionali della Federazione che a sua volta ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco delle libere professioni del Ministero dello Sviluppo Economico, vi sottoponete a continui aggiornamenti, e poi vi qualificate lavoratori occasionali non professionisti?

IL LAVORO OCCASIONALE DAL 1° GENNAIO 2023.

Con il 2023 vengono finalmente chiarite, senza possibilità di equivoci, quali prestazioni di servizi possono essere considerate occasionali, sia in funzione della struttura organizzativa del datore di lavoro, sia la funzione dell'entità del compenso percepito dal prestatore del servizio.

Con il decreto legge 50/2017, tuttora in vigore con modifiche, dal 10 luglio 2017 è stato finalmente definito che rientrano nel lavoro occasionale, a determinate condizioni, le prestazioni svolte per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro. Per l'operatore D.B.N. è esclusa la possibilità di operare autonomamente nei confronti di privati.

Per attività occasionali si intendono attività lavorative, occasionalì o saltuarie, che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro (netti) nel corso di un anno civile per il lavoratore e 2.500 euro nei confronti di ciascun datore di lavoro.

Il rapporto tra privati è ora disciplinato del decreto legge 50/2017, come da Circolare INPS 107/2017 e rientra nel lavoro accessorio.

Le prestazioni occasionali per privati e famiglie sono utilizzabili per

- 1 – piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie, manutenzioni;
- 2 – assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili;
- 3 – insegnamento privato supplementare.

*Ne risultano pertanto **esclusi gli operatori e gli insegnanti D.B.N. in quanto tali.***

POSIZIONE FISCALE E GIURIDICA DELLO SHIATSUKA E DEGLI OPERATORI D.B.N.

LA POSIZIONE FISCALE DELL'OPERATORE D.B.N.

L'operatore in Discipline Bio-Naturali

è un lavoratore autonomo che esercita una libera professione, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi.

Categoria di appartenenza

Attualmente, non essendo prevista una categoria specifica di "Operatore D.B.N." o di "Operatore delle Discipline Olistiche per la Salute", l'attività va inquadrata nell'ambito degli "operatori per il benessere fisico"

Codice attività Ateco

96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nca

Tipologia attività 64 altri trattamenti di benessere fisico

Dal 2025 (operativo dal 01/04/2025):

86.99.01 TECNICHE DI TRATTAMENTO DEL CORPO UMANO

C.C.I.A.A.

Trattandosi di professione e non di impresa **non si deve** richiedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

S.C.I.A. al Comune

Trattandosi di professionista non esercente un'attività sanitaria non deve essere presentata al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Eccetto sia richiesta da norme specifiche attinenti le caratteristiche del locale dove si esercita.

Partita I.V.A.

L'operatore olistico che intraprende l'esercizio della professione deve farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuirà il numero di partita IVA.

I.N.P.S.

E' necessaria l'iscrizione nella gestione separata dell'I.N.P.S.

Codice attività 96.09.09: altre attività di servizi per la persona.

LA POSIZIONE GIURIDICA DELL'INSEGNAMENTO D.B.N.

L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Occorre un distinguo:

L'insegnamento delle professioni ordinistiche;

L'insegnamento delle professioni regolamentate;

L'insegnamento delle professioni non regolamentate.

Per i primi due è necessario il possesso di un titolo, di norma la laurea, rilasciato dallo Stato, ed eventualmente di specifiche abilitazioni.

Per l'insegnamento delle professioni non regolamentate, tra le quali rientrano le discipline bionaturali, non occorre riconoscimento statale, ma è opportuno, per non dire deontologicamente necessario, aver svolto uno specifico percorso formativo che ne garantisca una seria preparazione professionale.

Fermo restando che non esistono diplomi regionali, certificati nazionali o internazionali, patentini o altre fantasiose definizioni, che diano ai possessori una qualsiasi forma di abilitazione o autorizzazione pubblica e istituzionalmente riconosciuta.

L'attività rientra tra le libere professioni di cui alla legge 4/2013, e da questa è regolamentata.

Federazioni ed Associazioni a livello nazionale dettano le proprie norme deontologiche per l'insegnamento delle singole discipline.

*

LA POSIZIONE GIURIDICA DELL' INSEGNANTE SHIATSU e D.B.N.

Di fatto, l'attività delle scuole di shiatsu è una prestazione di formazione professionale.

In diritto, la legge quadro in materia di formazione professionale (legge 845/78) non comprende tra le discipline riconosciute l'insegnamento delle discipline olistiche per il benessere fisico. Né, d'altro canto, esiste una legge od una norma che ne vieti o ne disciplini l'esercizio.

La legge 14 gennaio 2013, n.4, ha definito che **l'esercizio delle professioni non ordinistiche è libero** e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Pertanto, l'insegnamento shiatsu può essere esercitato da chiunque, nel rispetto delle leggi dello Stato. L'insegnamento delle discipline e delle tecniche shiatsu è dunque un'**attività non regolamentata per lo svolgimento della quale non occorre autorizzazione alcuna**, come sancito dal punto 2 della legge 845/78 e dall'art. 1 della legge 4/2013.

Esistono, di fatto, un codice deontologico e le normative dettate da federazioni ed associazioni di operatori shiatsu, che impongono la sussistenza di determinati requisiti professionali per gli insegnanti e di determinate conoscenze, teoriche e pratiche, per gli allievi.

È necessario fare una distinzione tra insegnante e scuola:

- per **insegnante** si intende una persona fisica che, dotata di determinate nozioni e cognizioni, professionalmente trasferisce a terzi (*allievi*) la propria conoscenza di un'arte, una scienza, una dottrina.
- per **scuola** si intende un'attività organizzata e metodica per l'insegnamento di una o più discipline, ma anche l'insieme di aderenti ad un comune indirizzo artistico, scientifico o filosofico.

L'insegnante è un professionista. **Codice attività 85.59.90.**

Dal 2025 (operativo dal 01/04/2025):

88.59.99 TUTTI GLI ALTRI SERVIZI VARI DI ISTRUZIONE

La scuola è un'attività commerciale soggetta ad IVA. Così dispone l'art. 55 del TUIR stabilendo che sono considerati **redditi di impresa** i redditi derivanti dalle prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c., ma che sono organizzate in forma di impresa. Codice attività 85.59.20.

Il fatto che un'insegnante adotti un calendario delle lezioni e definisca "scuola di Shiatsu" l'insegnamento non è sufficiente a qualificare "impresa" la propria attività.

*

LA POSIZIONE FISCALE DELL'INSEGNANTE SHIATSU

L'insegnante shiatsu

è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi.

Categoria di appartenenza

Attualmente, non essendo prevista una categoria specifica di “Insegnante di Discipline Olistiche per la Salute”, l'attività va inquadrata nell'ambito degli “operatori per il benessere fisico”.

Codice attività Ateco

85.59.90 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE nca

96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA nca

Vedi il capitolo “attività contemporanea di insegnante ed operatore shiatsu” -

C.C.I.A.A.

Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa **non** è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Partita I.V.A.

L'insegnante shiatsu che intraprende l'esercizio della professione deve farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuirà il numero di partita IVA, ovvero provvederà alla variazione dell'attività esercitata.

I.N.P.S.

È necessaria l'iscrizione nella gestione separata dell'I.N.P.S.

Codice attività 85.59.90: altri servizi di istruzione.

96.09.09: altre attività di servizi alla persona.

*

IL PERSONAL TRAINER NELLE DISCIPLINE OLISTICHE

Il personal trainer è un professionista che opera nel campo delle scienze motorie e del settore del benessere psico-fisico.

Se nel campo delle discipline motorie la figura del personal trainer, oltre che facilmente intuitiva è ampiamente normata (= allenatore per un'attività sportiva o personale il cui possesso è subordinato al possesso di una laurea in educazione fisica), nel campo delle discipline olistiche l'esercizio è libero attività è libero (legge 4/2013).

Pertanto come ne sono liberi il trattamento e l'insegnamento sono liberi l'allenamento ed il training, purché l'attività sia olistica e non medica, fisioterapica, sportiva, ecc..

Sempre opportuno consultarsi con l'A.S.L. di competenza, non fosse altro che per conoscere eventuali disposizioni Regionali o locali.

codice Ateco noi suggeriamo 85.59.90: ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE.

Dal 2025 (operativo dal 01/04/2025:

88.59.99 TUTTI GLI ALTRI SERVIZI VARI DI ISTRUZIONE

*

LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE PROFESSIONI

Al di là della classificazione ATECO, che è quella utilizzata per determinare l'attività ai fini camerali, fiscali e previdenziali, l'ISTAT propone la “*Nomenclatura e classificazione delle Unità professionali*”, che riteniamo opportuno esporre, e che smentisce categoricamente l'accostamento del “tecnico della medicina popolare” al “massaggio estetico”.

ISTAT – NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' PROFESSIONALI

- 1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
- 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
- 3 - PROFESSIONI TECNICHE
 - 3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
 - 3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
 - 3.2.1 – Tecnici della salute**
 - 3.2.2 – Tecnici nelle scienze della vita
 - 3.3 - Professioni tecniche nell'organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
 - 3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
- 4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO DI UFFICIO
- 5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI
- 6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
- 7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI
- 8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE
- 9 - FORZE ARMATE

3.2.1 – Tecnici della salute

- 3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
- 3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative
- 3.2.1.3 - Professioni tecnico sanitarie – area tecnico diagnostica
- 3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie – area tecnico assistenziale
- 3.2.1.5 - Professioni tecniche della prevenzione
- 3.2.1.6 - Altre professioni tecniche della salute

3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare

Nella categoria “3.2.1.7.0 – *Tecnici della medicina popolare*” sono espressamente elencati: cinesiterapista, ippoterapista, indologo, musicoterapista, naturopata, pranoterapeuta, riflessologo plantare, tecnico erborista, tecnico esperto in shiatsu ed altre terapie orientali, chiroterapista, fitoterapista, osteopata.

Definizione fornita dall'ISTAT:

3.2.1.7.0 Tecnici della medicina popolare: *Le professioni classificate in questa unità trattano i disturbi del benessere umano, forniscono servizi riabilitativi e di cura utilizzando metodiche, trattamenti e sostanze tradizionalmente usati dalla medicina popolare e ritenuti efficaci nello stimolare, migliorare e preservare la salute ed il benessere della persona.*

I massaggiatori ed operatori termali sono classificati al 5.4.3.3.0

Gli estetisti e truccatori sono classificati al 5.4.3.2.0

Per consultare la classificazione completa accedere al sito [istat.it /strumenti/definizioni/professioni](http://istat.it/strumenti/definizioni/professioni).

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MASSAGGIO: FISIOTERAPIA – MASSOFISIOTERAPIA – M.C.B. – OPERATORI OLISTICI

FISIOTERAPISTA

La Fisioterapia (dal greco: physis = natura e therapeia = terapia) è una branca delle scienze sanitarie che si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o disfunzioni, congenite o acquisite, in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale, attraverso molteplici interventi terapeutici, con l'impiego di agenti fisici: acqua, elettricità, calore, luce, movimento, ecc..., accompagnati da massaggi. La fisioterapia è finalizzata al ripristino funzionale delle parti lese o malate compromesse dalla malattia, utilizzando mezzi fisici o meccanici piuttosto che farmaci (che possono venire utilizzati in subordine).

L'attività di fisioterapista è una “professione sanitaria riabilitativa” come risulta dall'elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute, ed è **normata dal D.M. 14.09.1994, n. 741**

Il Fisioterapista è un lavoratore autonomo che esercita una professione sanitaria per l'esercizio della quale è obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Albo.

La legge n. 251 del 10 agosto 2000, stabilisce che per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessaria la formazione universitaria che ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, è individuata nel diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il diploma ha il valore dell'esame di stato e, quindi, di titolo abilitante all'esercizio della professione. E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 3/2018 e del DM 13 marzo 2018.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: iscrizione all'Albo Fisioterapisti

Codice Ateco 86.90.21 - FISIOTERAPIA dal 01/04/2025: 86.95.00 FISIOTERAPIA

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del paziente: **SI**

Adempimenti fiscali: **trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse**

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO

Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

L'attività di Massaggiatore Capo Bagnino è una “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” come risulta dall'elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute, ed è **normata dal R.D. 31.05.1928, n.1334, art.1**

La Regione Lombardia con Decreto n. 10043 del 6.10.2009 e la Regione Abruzzo con L.R. 4 gennaio 2014, n. 6, hanno stabilito il percorso formativo per ottenere l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di MCB di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: Attestato della Regione

Codice Ateco 86.90.29 – ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI

Se la prestazione è non sanitaria il codice attività è 96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nca

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del paziente: **solo se su diagnosi e prescrizione medica.**

Ad oggi (giugno 2023) non è richiesta la trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse

La detraibilità fiscale della prestazione del MCB compete se ed in quanto “arte ausiliaria” e non in quanto operatore con “titolo equipollente” o meno a quello di fisioterapista.

MASSOFISIOTERAPISTA

DIPLOMA TRIENNALE CONSEGUITO ENTRO IL 17 MARZO 1999

Il diploma triennale conseguito in base alla legge 403/71 **entro il 17 marzo 1999** da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, è **equipollente al diploma di Fisioterapista**.

Pertanto valgono TUTTE le regole previste per il Fisioterapista.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: iscrizione all'Albo Fisioterapisti

Codice Ateco 86.90.21 - FISIOTERAPIA

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del paziente: **SI'**

Adempimenti fiscali: **trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse**

MASSOFISIOTERAPISTA

DIPLOMA BIENNALE CONSEGUITO ENTRO IL 17 MARZO 1999

Il diploma biennale conseguito in base alla legge 403/71 **entro il 17 marzo 1999** da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, può godere della equivalenza al fisioterapista acquisendo crediti formativi universitari integrativi.

In tal caso valgono TUTTE le regole previste per il Fisioterapista.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: iscrizione all'Albo Fisioterapisti

Codice Ateco 86.90.21 - FISIOTERAPIA dal 01/04/2025: 86.95.00 FISIOTERAPIA

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del paziente: **SI'**

Adempimenti fiscali: **trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse**

MASSOFISIOTERAPISTA

DIPLOMA CONSEGUITO DOPO IL 17 MARZO 1999

Il massaggiatore-massofisioterapista formatosi dopo l'anno 1999, è un **“operatore di interesse Sanitario” non riconducibile alle professioni sanitarie**, come da elenco del Ministero della Salute[. L'attestato di qualifica conseguito dal massofisioterapista dopo il 1999 non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né consente l'accesso a percorsi accademici di riconversione.

Ha la facoltà di iscriversi, negli elenchi speciali dei massofisioterapisti senza peraltro che tale iscrizione comporti l'equivalenza ai titoli necessari per lo svolgimento delle attività professionali previste per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: Attestato di qualifica

L'attestato non è titolo giuridicamente indispensabile per l'esercizio dell'attività. Deontologicamente sì.

Codice Ateco 96.09.09 – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA

dal 01/04/2025: 86.99.01 TECNICHE DI TRATTAMENTO DEL CORPO

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del ricevente: **NO: non è prestata da operatore sanitario**

La circolare 19/2020 dell'AdE puntualizza che le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999 a condizione che entro il 20 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In tal caso devono attestare sulla fattura l'iscrizione all'elenco spe

LE MEDICINE TRADIZIONALI ORIENTALI

AYURVEDA, SHIATSU, THAI MASSAGE, TUINA.

Le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Sviluppatesi in Oriente in prima istanza sono una filosofia, secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo, mente ed anima. Equilibrio che deve essere conosciuto dall'individuo stesso.

Al di là del principio filosofico, che non viene mai disatteso, sono sistemi medici vasti ed articolati, attualmente riconosciuti nel Paese di origine e in diversi Paesi occidentali, che comprendono sia la prevenzione sia la cura degli stati di malessere finalizzate alla lunga vita, al mantenimento della salute ed al rispetto del proprio corpo.

Lo Stato Italiano non riconosce tali sistemi quale trattamento sanitario.

Federazioni ed associazioni nazionali determinano il percorso formativo della durata solitamente di un triennio e rilasciano un **attestato di frequenza** e di profitto.

L'attività è una **libera professione normata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate.**

Titolo abilitante all'esercizio della professione: Attestato della Scuola

L'attestato non è titolo giuridicamente indispensabile per l'esercizio dell'attività. Deontologicamente sì.

Codice Ateco 96.09.09 – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA

dal 01/04/2025: 86.99.01 TECNICHE DI TRATTAMENTO DEL CORPO

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del ricevente: NO: non è spesa medica

ALTRE TIPOLOGIE DI MASSAGGI

Qualsiasi altra tipologia di massaggio può essere esercitata liberamente a condizione che

- abbia come finalità il recupero e il mantenimento dello stato di benessere globale della persona per il miglioramento della sua qualità di vita;
- non si tratti di un massaggio terapeutico né dichiarato tale, abbia finalità esclusivamente di riequilibrio energetico o di ripristino funzionale, e che di tale condizione sia espressamente informato il ricevente;
- non si tratti di un trattamento estetico il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività è una **libera professione normata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate**, sempre che si tratti di attività svolta professionalmente. Altrimenti si rientra nell'attività imprenditoriale del centro benessere, le cui caratteristiche fiscali e giuridiche sono totalmente diverse da quelle qui esposte.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: Attestato della Scuola

L'attestato non è titolo giuridicamente indispensabile per l'esercizio dell'attività. Deontologicamente sì.

Codice Ateco 96.09.09 – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA

dal 01/04/2025: 86.99.01 TECNICHE DI TRATTAMENTO DEL CORPO

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: NO: non è spesa medica

ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'attività è **normata dalla legge 4 gennaio 1990, n.1**, per l'esercizio della quale è **obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Albo Artigiani** presso la Camera di Commercio di competenza.

La qualificazione professionale di estetista si consegue mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso di qualificazione istituito dalla Regione oppure da un periodo di attività qualificata svolto presso uno studio medico specializzato od un'impresa estetista,

Titolo abilitante all'esercizio della professione: iscrizione in Camera di Commercio

Codice Ateco 96.09.02 – SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Artigiani I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del ricevente: **NO: non è spesa medica**

CENTRO BENESSERE

Il Centro Benessere è situato nell'unità immobiliare nella quale si svolgono attività perlopiù di estetica, o comunque dove si effettuano massaggi.

Il centro benessere **è un locale aperto al pubblico**. Chiunque può accedervi, e può essere allontanato forzatamente solo con l'intervento della Forza Pubblica.

Trattasi di attività artigianale. È pertanto **necessaria l'iscrizione alla CCIAA**, che non può avvenire in assenza dei titoli abilitanti (diploma di estetista o di massaggiatore).

Titolo abilitante all'esercizio della professione: diploma di estetista

Titolo necessario per l'esercizio della professione: iscrizione in Camera di Commercio

Codice Ateco 96.04.10 – SERVIZI DI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO

Inquadramento previdenziale: **obbligatorio a Gestione Artigiani o Commercianti I.N.P.S.**

Detraibilità della fattura da parte del ricevente: **NO: non è spesa medica**

*

OPERATORI SANITARI - SISTEMA TESSERA SANITARIA

Situazione al 31 dicembre 2023.

Sono tenuti ad inviare al SISTEMA TESSERA SANITARIA i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche:

FARMACIE, PSICOLOGI, OSTETRICI, STRUTTURE DELLA SANITA' MILITARE	PARAFARMACIE, VETERINARI, BIOLOGI iscritti all'albo,	MEDICI CHIRURGHI, INFERMIERI, OTTICI STRUTTURE SPECIALISTICHE ACCREDITATE	ODONTOIATRI, TECNICI RADIOLOGI, ASSISTENTI SANITARI,
---	---	--	---

nonché **gli ISCRITTI AI NUOVI ALBI PROFESSIONALI** di cui DM 13 marzo 2018, e cioè:

albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico
albo della professione sanitaria di Dietista
albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
albo della professione sanitaria di Igienista dentale
albo della professione sanitaria di Fisioterapista
albo della professione sanitaria di Logopedista
albo della professione sanitaria di Podologo
albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
albo della professione sanitaria di Educatore professionale
gli iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.403 (= corso triennale di formazione specifica).

Alle seguenti scadenze:

DATA INCASSO DELLA PARCELLA	GIORNO DI SCADENZA DELL'INVIO
1° SEMESTRE 2022	30 settembre 2022
2° SEMESTRE 2022	31 gennaio 2023
1° SEMESTRE 2023	02 ottobre 2023
2° SEMESTRE 2023	31 gennaio 2024
DAL GENNAIO 2024	fine del mese successivo

Sanzioni in caso di omissione, errata o tardiva trasmissione dei dati:

100 euro per ogni singolo documento non comunicato, fino ad un massimo di 50 mila euro.

Non è previsto il cumulo giuridico = i 100 euro si intendono per ogni documento non trasmesso.

Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione viene ridotta di un terzo: 33.33 per documento, con un massimo di 20.000.

Tale sanzione viene irrogata direttamente dall'AdE.

E' possibile il **ravvedimento operoso**, utilizzando il codice tributo 8912 e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Giorni di ritardo	sanzione	%	ravvedimento
	Dovuta		da versare
Da 6 a 60	33,33	11,11	3,70
Da 61 a 90	100,00	11,11	11,11
Da 91 a 1 anno	100,00	12,50	12,50
Da 1 a 2 anni	100,00	14,29	14,29

Rammentiamo che il paziente può portarsi in detrazione le suddette prestazioni unicamente nel caso vengano pagate con strumenti tracciabili: carta di credito, carta di debito, assegno, bonifico bancario. Pertanto assume particolare rilevanza la modalità adottata dal paziente per il pagamento della parcella.

Invio dei dati delle spese sanitarie al SISTEMA TESSERA SANITARIA

La trasmissione deve pervenire al **SISTEMA TESSERA SANITARIA** tramite l'apposito sito dell'AdE oppure tramite specifici programmi predisposti da Provider abilitati.

Per richiedere le credenziali di accesso:

<http://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-operatori>

- > Operatori
- > Professionisti sanitari
- > Modalità di accesso
- > Accesso tramite credenziali
 - > Richiesta credenziali
 - > Nuova registrazione
 - > Iscritti agli ordini professionali

Una volta ottenute le credenziali ripartire da >accesso tramite credenziali.

Situazione nell'anno 2024

SERVIZIO TESSERA SANITARIA E FATTURA ELETTRONICA

Ancora per l'anno 2024 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non devono e non possono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Sono tenuti ad inviare al SISTEMA TESSERA SANITARIA i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche:

FARMACIE,	PARAFARMACIE,	MEDICI CHIRURGHI,	ODONTOIATRI,
PSICOLOGI,	VETERINARI,	INFERMIERI,	TECNICI RADIOLOGI,
OSTETRICI,	BIOLOGI iscritti all'albo,	OTTICI	ASSISTENTI SANITARI,
STRUTTURE DELLA SANITA' MILITARE		STRUTTURE SPECIALISTICHE ACCREDITATE	

nonché **gli ISCRITTI AI NUOVI ALBI PROFESSIONALI** di cui DM 13 marzo 2018:

albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
 albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
 albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico

albo della professione sanitaria di Dietista
 albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
 albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 albo della professione sanitaria di Igienista dentale
 albo della professione sanitaria di Fisioterapista
 albo della professione sanitaria di Logopedista
 albo della professione sanitaria di Podologo
 albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
 albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
 albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
 albo della professione sanitaria di Educatore professionale
 gli iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.403 (= corso triennale di formazione specifica).

Alle seguenti scadenze:

DATA INCASSO DELLA PARCELLA	GIORNO DI SCADENZA DELL'INVIO
1° SEMESTRE 2024	30 settembre 2024
2° SEMESTRE 2024	31 gennaio 2025

VETERINARI e SPESE VETERINARIE

INTERO ANNO 2024	31 gennaio 2025 17 marzo 2025
------------------	---

Situazione per l'anno 2025

Il divieto di trasmissione della fattura elettronica e conseguente obbligo di trasmissione al STS vengono prorogati al 31/12/2025.

IL LAVORO PROFESSIONALE

TANTO PER INIZIARE

CODICE FISCALE

16 caratteri: BCD FGH 43C22 H862X –

Ogni persona fisica può avere **UN SOLO CODICE FISCALE ATTIVO**.

I primi 6 corrispondono al cognome e nome, gli altri 5 alla data di nascita, i successivi 4 al Comune di nascita, l'ultimo è un codice di controllo.

Viene attribuito il giorno della nascita, solitamente presso l'ospedale ove è avvenuto il parto.

Viene cessato il giorno del decesso, solitamente presso il Comune di competenza.

PARTITA IVA

11 cifre: 0123456 007 8

Ogni persona fisica può avere **UNA SOLA PARTITA IVA ATTIVA**.

Le prime 7 corrispondono al numero progressivo di rilascio da parte dell'Ufficio provinciale che emette il documento, le successive 3 al codice della provincia, l'ultima è un codice di controllo

Viene attribuita su richiesta dell'interessato il giorno di inizio dell'attività.

Viene cessata a seguito di comunicazione dell'interessato il giorno di liquidazione dell'ultima attività esercitata.

Nel caso di ripresa di una qualsiasi attività non è possibile riesumare la vecchia partita IVA: si dovrà richiederne una nuova.

CODICE ATTIVITA'

8 cifre: 11.22.33.44

Dette codice corrisponde al codice ATECO per la classificazione delle attività economiche utilizzata dall'AdE dal 2008.

Nella dichiarazione di inizio attività rilasciata per l'attribuzione della partita IVA si deve indicare nel quadro A del Modello AA9 il codice dell'unica o principale attività esercitata e nel quadro G i codici delle eventuali ulteriori attività esercitate.

Nel corso dell'attività si potranno implementare le attività esercitate e cessarne altre, variandone o meno la prevalenza tramite il modello AA9 avendo cura di far apparire l'attività principale sempre nel quadro A.

REGIME FISCALE

Il regime fiscale è sempre unico, nell'ambito dell'unica partita IVA, per tutte le attività esercitate. Pertanto, qualora anche una sola delle attività esercitate presenti cause ostative per l'accesso al regime forfetario, tale agevolazione non potrà essere utilizzata dal soggetto.

GESTIONE PREVIDENZIALE

- Nel caso si eserciti un'unica attività è obbligatorio iscriversi alla gestione dell'INPS corrispondente all'attività stessa.
- Nel caso si esercitino due (o più) attività diverse l'iscrizione dovrà avvenire nella gestione alla quale appartiene l'attività prevalente.
Per attività prevalente qui dovrebbe intendersi non tanto il volume di affari od il guadagno, quanto piuttosto il tempo dedicato all'esercizio di ciascuna delle stesse. L'ultima parola prima del contenzioso spetta all'INPS.
- Nel caso si esercitino due (o più) attività, una appartenente ad un'attività professionale, l'altra ad una attività commerciale od imprenditoriale, l'iscrizione dovrà avvenire in entrambe le gestioni: la prima alla Gestione Separata (esclusi i professionisti con Cassa previdenziale propria), la seconda alla Gestione Artigiani/Commercianti.

*

LA PARTITA I.V.A.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 1 – Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art. 35 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ... (omissis).... L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento di cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web in ogni altro documento ove richiesto.

La partita IVA è un codice numerico, in Italia di 11 cifre, che viene attribuito ad un soggetto a seguito della dichiarazione di inizio attività da questi rilasciata all'Agenzia delle Entrate su apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia stessa, cartaceo o per via telematica.

Nel modello è richiesta l'indicazione, oltre che del codice fiscale, del nominativo e della residenza, l'indicazione del luogo (o dei luoghi) di esercizio dell'attività, e della (o delle) attività esercitate.

La variazione di attività o di luogo di esercizio della stessa non comporta variazione del numero di partita IVA.

In caso di variazione dati o di cessazione dell'attività si deve comunicare l'evento, entro 30 giorni, all'AdE con apposito modello cartaceo o telematico.

Il possesso di partita IVA implica l'utilizzo del Modello REDDITI PF per la dichiarazione dei redditi, per cui non ci si potrà avvalere del Modello 730 con il quale si ottiene direttamente dal datore di lavoro il rimborso di eventuali crediti. Tali crediti si potranno invece usufruire in compensazione di tributi e contributi eventualmente dovuti, oppure verranno restituiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

*

NASpI e PARTITA IVA

Cosa è la NASpI?

La NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'ammortizzatore sociale regolamentato dal D.lgs. 22/2015 e chiarito dalla Circolare INPS 94/2015 a favore dei lavoratori dipendenti disoccupati che abbiano cessato l'attività non per propria decisione, e che abbiano maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi ed accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell'anno precedente.

A chi spetta?

Condizione 'sine qua non' per percepire l'indennità di disoccupazione è l'essere disoccupati non per propria scelta.

La Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro ha chiarito che lo stato di non occupazione, oltre che comprendere chi non svolge attività lavorativa alcuna (né dipendente, né autonoma), comprende anche coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito esente da imposizione fiscale, e cioè:

8.000 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato;

4.800 euro per il lavoro autonomo professionale od occasionale.

Pertanto, chi perde il lavoro dipendente, sia che sia già in possesso di Partita IVA, sia che inizi un'attività autonoma, **sino ad un reddito annuo di 4.800 euro**, nel caso sussistano gli altri requisiti richiesti, **ha diritto a percepire la NASpI**.

A quanto ammonta?

L'importo del sussidio viene stabilito in base alla retribuzione percepita, pari a due mensilità per ogni anno di servizio; non può essere superiore ai 1.300 euro lordi e si riduce progressivamente dal quinto mese in poi.

Quanto dura?

Al massimo 24 mesi. 6 Mesi per i precari.

Come si richiede?

Telematicamente tramite il sito INPS con PIN dispositivo entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, oppure tramite intermediari abilitati e patronati.

E' possibile percepire la NASpI in coesistenza di partita IVA?

La condizione di "non occupazione" sussiste anche per coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, e cioè 4.800 euro per i lavoratori autonomi (anche occasionali) come chiarito dalla Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro.

E' pertanto possibile percepire la NASpI in presenza di partita IVA tenendo presente che il reddito imponibile annuale non dovrà superare i 4.800 euro.

Il reddito previsto dovrà essere comunicato all'INPS, entro i 30 giorni dall'apertura della partita IVA se nuova attività oppure 30 giorni dalla richiesta di disoccupazione se l'attività di lavoro autonomo è precedente.

In questo caso, quindi con redditi inferiori ai 4800 euro per periodo, la NASpI sarà comunque corrisposta al beneficiario, ma sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno se antecedente.

La riduzione verrà calcolata sulla base del reddito presunto dichiarato. Verrà poi conguagliata dall'INPS sulla base del reddito effettivo risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'indennità percepita dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo.

Decadenza dalla prestazione

Nel momento in cui si superano i 4.800 euro si perde lo stato di disoccupato, per cui non si avrà più diritto al sussidio.

Incentivo all'autoimprenditorialità

L'art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è ancora stato erogato

- o a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma
- o per sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma

Indipendentemente da reddito che andrà a realizzare per tale attività.

Come si richiede?

La domanda di anticipazione deve essere richiesta telematicamente tramite il sito INPS con PIN dispositivo, oppure tramite intermediari abilitati e patronati, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, o entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

Decadenza dalla prestazione

Qualora il lavoratore torni a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è stata riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire l'anticipazione ottenuta per intero.

Questo capitolo vuole essere semplicemente una traccia orientativa sull'argomento.

È in ogni caso opportuno rivolgersi sempre ad un patronato o ad un professionista competente nel campo specifico onde evitare spiacevoli sorprese.

Novità 2025

Le novità, a partire dal primo gennaio 2025, riguardano chi ha presentato le dimissioni volontarie o ha interrotto il rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** a seguito di risoluzione consensuale, poi è stato assunto nei successivi 12 mesi da un altro datore di lavoro e infine è stato licenziato da quest'ultimo. In questo caso, la persona che è stata licenziata ha diritto alla Naspi solo se ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego.

*

CESSAZIONE PARTITA IVA

Legislazione relativa alla cessazione della partita IVA.

L'articolo 35 del DPR 633/72 – Testo Unico IVA - al comma 4 stabilisce che:

In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Il comma 15-quinquies stabilisce che *l'Agenzia delle Entrate individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA.*

Il DL 193/2016 ha abolito l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di cessazione dell'attività all'AdE, sostituendola con la chiusura d'ufficio della partita da parte dell'Agenzia stessa.

L'articolo 35-bis del DPR 633/72 stabilisce che *gli obblighi a cui sarebbe stato tenuto il professionista deceduto, che abbia effettuato delle operazioni fintantoché era in vita, possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.*

Quando si cessa un'attività.

Un'attività professionale si può cessare o per propria decisione o per decesso.

In caso di decesso, ovviamente, il problema non è più del professionista. A titolo informativo segnaliamo che l'attività si considera cessata nel giorno del decesso, dal quale decorrono i 30 giorni per la presentazione del Mod. AA9 all'AdE da parte degli eredi, salvo chiudere la partita IVA alla data di incasso dell'ultima fattura emessa dal de-cuius.

Per quanto riguarda l'incasso di prestazioni effettuate dal professionista prima del decesso, poiché ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/72 il momento impositivo corrisponde alla data dell'incasso, la competenza sarà in capo agli eredi, i quali dovranno rilasciare una ricevuta fuori ambito IVA, applicando sulla stessa una marca da bollo da 2 euro se di importo eccedente i 77,47 euro. Questo nel caso più semplice e decidere

Per la successione è opportuno rivolgersi ad un commercialista competente in materia.

Se invece è il professionista stesso che decide di cessare l'attività, la data di cessazione coincide con il giorno in cui avrà incassato tutte le prestazioni esigibili e liquidato i debiti relativi all'attività svolta, nonché avrà dismesso i beni strumentali.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata agli Enti competenti, per i professionisti senza albo all'Agenzia delle Entrate, entro i termini stabiliti. Nella fattispecie entro 30 giorni dall'evento.

Tra gli Enti competenti troviamo la Camera di Commercio, qualora iscritto, alla quale la cessazione dovrà essere trasmessa tramite il Modello COMUNICA, e l'Albo professionale qualora iscritto ad una cassa di previdenza.

Nessuna comunicazione particolare all'INPS con il quale sarà sufficiente omettere la dichiarazione per l'anno successivo.

Ma, in particolare nel campo delle libere professioni, difficilmente esiste un momento preciso in cui si tronca di netto l'esercizio dell'attività, se non nel caso di forza maggiore.

Per cui sorge il problema:

- ritirarsi definitivamente dall'attività
- o proseguire sino a quando l'attività stessa si riduce a zero?

I vantaggi e le controindicazioni per un operatore DBN a dichiarare la cessazione dell'attività.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- se correttamente iscritto alla Gestione Separata dell'INPS, ai fini del versamento del contributo, non sussistono né vantaggi né controindicazioni in quanto si tratterà sempre di corrispondere la stessa percentuale calcolata sul reddito imponibile.

CONTRIBUENTE IN REGIME ORDINARIO

- circa l'adozione del regime da adottare non dimentichiamo che, se non sussiste il vincolo triennale, il regime adottabile è in funzione del fatturato realizzato nell'anno precedente: >65.000 euro = ordinario; <65.000 euro = forfetario.

- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%.

- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

CONTRIBUENTE IN REGIME DEI MINIMI

- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%. Si può optare per l'ordinario.

- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETARIO

- con partita IVA in corso si può optare per l'ordinario.

- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

Il lavoro svolto dopo la cessazione dell'attività può essere considerato occasionale?

Siamo tutti a conoscenza che ad idraulici, elettricisti, decoratori, falegnami, ma anche professionisti, consulenti, funzionari statali e non, impiegati, operai, e perché no operatori olistici, titolari o meno di partita IVA, quando effettuano prestazioni a privati non passa nemmeno per l'anticamera del cervello di emettere una qualsiasi ricevuta.

E' uno sport nazionale diffuso più del calcio. C'è chi dice che sia un furto, c'è chi afferma trattarsi di legittima difesa. Non siamo certo qualificati ad esprimere un giudizio, né vogliamo fare una crociata a favore dell'AdE.

Quali consulenti è doveroso da parte nostra informare (come se non lo si sapesse) che tale attività è illecita e che se si venisse scoperti si sarebbe passibili delle sanzioni previste per l'evasione fiscale.

Analogamente è illecito considerare "occasionale" l'attività che si è semplicemente "ridotta".

Perché un'attività di lavoro autonomo possa essere considerata occasionale è necessario vengano rispettate le norme espresse nell'apposito capitolo "il lavoro autonomo occasionale":

Per l'operatore D.B.N. il lavoro occasionale può essere considerato tale solo se:

* svolto per Associazioni Sportive Dilettantistiche e finalizzato alla realizzazione di una manifestazione sportiva e non rientrante nell'attività professionale dell'esecutore;

* svolto occasionalmente o saltuariamente per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro.

* È esclusa la possibilità di operare occasionalmente nei confronti di privati

*

IL REGIME FISCALE

I REGIMI FISCALI DELL'OPERATORE DBN

Regime di vantaggio = contribuenti minimi

: soppresso dal 01/01/2016.

Chi si trova in questo regime al 31/12/2015 prosegue sino alla sua naturale scadenza (quinquennio o 35° anno di età), eccetto in caso di superamento del limite (30.000 euro di ricavi oppure 15.000 euro di costi relativi ai beni strumentali) o per il venir meno dei requisiti richiesti.

Salvo opzione per il regime ordinario o forfetario.

Regime forfetario

: nuovo regime con decorrenza dal 01/01/2015; rimodulato dal 01/01/2020.

Deve essere adottato da chi nell'anno precedente ha conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a quello stabilito per il codice attività: **85.000 euro per tutti dal 01/01/2023**, ed è in possesso delle caratteristiche richieste dal nuovo regime. Senza alcun obbligo di altra comunicazione, eccetto l'eventuale iscrizione all'INPS.

In caso di inizio attività la scelta del regime agevolato deve essere inserita nel Modello AA9/12

Salvo opzione per il regime ordinario, da effettuarsi con comportamento concludente, ovvero cominciando ad operare con le norme attinenti il regime ordinario e confermandolo nella dichiarazione dei redditi.

Regime ordinario

Deve essere adottato da chi non rientra nel regime forfetario.

Oppure per opzione. L'opzione richiede la permanenza nel regime ordinario per almeno tre anni consecutivi.

*

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Dal 1° gennaio 2016 il regime è soppresso.

Chi al 31 dicembre 2015 si trovava nel regime di contribuente minimo può proseguire in tale regime sino alla sua naturale scadenza.

Il regime cessa di avere applicazione nell'anno successivo a quello in cui dovessero venir meno le condizioni richieste dal comma 96 dell'art. 1 della legge 244/2007, e cioè per i contribuenti che:

nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro

nell'anno precedente hanno effettuato cessioni all'esportazione

nell'anno precedente hanno impiegato dipendenti o collaboratori (2)

nel triennio precedente hanno effettuato acquisti o locazione di beni strumentali per un importo complessivo superiore a 15.000 euro (3)

oppure si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 del suddetto articolo, e cioè: per i contribuenti che

si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (1)

non sono residenti nello Stato

commerciano in via esclusiva o prevalente in immobili o mezzi di trasporto nuovi

partecipano a società di persone o associazioni professionali o posseggono quote di s.r.l. a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

(1) I regimi speciali sono quelli indicati negli articoli 74, 74ter, 74quater: generi di monopolio, fiammiferi, giornali, libri, telefoni pubblici-schede-gettoni, vendita biglietti di trasporto urbano, intrattenimenti, spettacoli, editoria, beni usati, oggetti d'arte, agriturismo, agenzie d'asta, agenzie di viaggio, agricoltura, pesca. Venditori porta a porta.

(2) Per collaboratori si intendono quelli di cui all'art.50, co.1 lett. c) e c)bis del TUIR.

(3) Per gli acquisti ed i leasing (non le locazioni) di beni ad utilizzo promiscuo (autovetture, cellulari, ecc...) il costo viene calcolato al 50%. Attenzione: con tre anni di affitto di un locale a 400 euro mensili si raggiungono 14.400 euro!

Tale regime **ha la durata massima di 5 anni**: quello in cui è stata aperta la partita IVA più i quattro successivi. Il contribuente minimo che, allo scadere dei cinque anni, non avesse ancora compiuto il 35° anno di età, **permarrà nel regime sino alla fine dell'anno in cui compirà 35 anni**.

Sempre che permangano le condizioni richieste dai commi 96 e 99 (vedi sopra).

Si può optare per il regime ordinario.

Il contribuente minimo non è soggetto all'IVA, quindi non la applica sulle fatture che emette e non la detrae dalle fatture di acquisto.

Il contribuente minimo non è tenuto alla redazione dei registri IVA, non è soggetto agli Studi di Settore, non deve trasmettere l'elenco clienti e fornitori ai fini dello spesometro.

Il contribuente minimo non è soggetto alla ritenuta d'acconto. La deve però trattenere e versare all'erario nel caso corrisponda compensi inerenti l'attività ad altro lavoratore autonomo. (Vedi il capitolo "la ritenuta d'acconto").

Ai fini previdenziali l'operatore D.B.N. è tenuto all'iscrizione nella gestione separata dell'INPS ed a versare un contributo annuo, che per l'anno 2021 corrisponde al 25,98% se non si hanno altre coperture previdenziali, oppure al 24,00% se si è anche lavoratore dipendente o pensionato, calcolato sulla differenza tra compensi incassati e spese sostenute.

L'imponibile fiscale corrisponde al 5% della differenza tra compensi incassati e spese sostenute inerenti l'attività avvenute nell'anno, meno l'importo dei contributi versati nell'anno stesso.

Il pagamento dell'imposta e dei contributi avviene l'anno successivo al periodo d'imposta:

al 30 giugno = importo dovuto per il periodo di imposta

- acconto versato per l'anno precedente

- + acconto per l'esercizio in corso in ragione del 40% dell'importo dovuto per contributi e 50% dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo di imposta;

al 30 novembre = 2° acconto per l'esercizio in corso in ragione del 40% dell'importo dovuto per contributi e 50% dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo di imposta.

L'importo dovuto al 30 giugno può essere ripartito in rate mensili sino ad un massimo di sei.

Per la maggior parte dei contribuenti minimi il 2019 rappresenta l'ultimo anno di permanenza in tale regime. Dal 2020 in poi vi permarranno, salvo opzione, unicamente quelli che non hanno ancora compiuto 35 anni di età.

*

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI = REGIME FORFETARIO

La LEGGE DI STABILITA' 2015 al comma 54 dell'articolo unico ha introdotto un nuovo regime fiscale "agevolato", con decorrenza 1° gennaio 2015.

La Legge di Bilancio 2020, approvata in via definitiva dalla Camera il 31/12/2018, ha apportato significative modifiche al regime forfetario di cui alla legge 190/2014, estendendo la possibilità di accesso per molti soggetti ai quali era precluso da disposizioni restrittive.

La Legge di Bilancio 2020 ha ancora rettificato la formulazione del regime forfetario, ripristinando alcuni paletti di impedimento all'accesso al regime.

La legge di Bilancio 2023 mantiene le caratteristiche fondamentali del regime ma aumenta il limite massimo dei ricavi oltre il quale non si può accedere o permanere nel regime forfetario.

La legge di bilancio 2025 ha innalzato il limite di lavoro dipendente e/o assimilato da 30.000 a 35.000 euro lordi per poter accedere al regime forfetario.

NORMATIVA IN VIGORE NEL 2023

REQUISITI PER L'ACCESSO O PERMANENZA NEL REGIME FORFETARIO

Possono applicare il regime forfetario le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni, *che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non eccedenti i 65.000 euro.*

Il che significa che se il contribuente in due mesi di attività ha conseguito compensi per 11.000 euro il ricavo considerato a questo fine sarà 66.000: Ai fini dei ricavi non si considera l'eventuale adeguamento agli studi di settore.

La Legge di Bilancio 2023 ha elevato tale limite per l'anno 2023 a 85.000 euro.

Il regime forfetario dal 2020 non è più il regime naturale per chi ha prodotto nell'anno precedente redditi non superiori a 65.000 euro, bensì regime opzionale. Non superiori a 85.000 dal 2023.

In sede di dichiarazione di inizio attività dovrà essere espressa la previsione di sussistenza dei requisiti necessari per avvalersi del regime agevolato.

Il regime forfetario per l'anno 2023 mantiene le sue caratteristiche fondamentali.
Tassazione ad aliquota fissa del 15% **ridotta** al 5% per i primi 5 anni se nuove iniziative
Riservato a persone fisiche (professionisti, ditte individuali, imprese familiari)

Non consentito a

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- soggetti che effettuano in via prevalente cessione di fabbricati (o porzioni degli stessi), di terreni edificabili, o mezzi di trasporto nuovi
- Soggetti non residenti in Italia o in uno stato membro dell'Unione europea od aderente all'Accordo economico che producono in Italia almeno il 75% dei redditi
- Soggetti che partecipano contestualmente società di persone o imprese familiari
- Soggetti che controllano direttamente od indirettamente S.r.l. con attività direttamente od indirettamente riconducibili all'attività per la quale richiedono il regime agevolato
- Soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione od assimilati per un importo lordo eccedente i 30.000 euro, eccetto il rapporto di lavoro sia già cessato al momento della richiesta

Non possono proseguire l'attività in regime forfetario i soggetti per i quali

- L'attività svolta nei confronti del datore di lavoro nei due anni precedenti risulti prevalente (ovvero sia superiore al 50% dei ricavi o compensi). Tale clausola non si applica nel caso il lavoro dipendente precedente rappresenti il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni
- I soggetti che hanno sostenute spese per lavoro dipendente e assimilati superiori a 20.000 euro.

È invece **AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DEI RICAVI** oltre i quali non si può accedere o permanere nel regime forfetario: **da 65.000 a 85.000 euro**.

Pertanto chi nel 2023 supererà gli 85.000 euro, per proseguire l'attività nel 2024 dovrà adottare il regime ordinario nel 2024.

Se nel 2023 ha realizzato un fatturato non superiore a 85.000 euro nel 2024 potrà proseguire in regime forfetario.

Se nel 2023 ha realizzato un fatturato compreso tra 85.000 e 100.000 euro dovrà abbandonare il regime forfetario dal 1° gennaio 2024

Se nel 2023 realizza un fatturato superiore a 100.000 euro si esce dal regime forfetario il giorno stesso in cui raggiunge tale cifra.

Ma, attenzione, 85.000 e 100.000 sono due limiti che devono essere rapportati ad anno.

Per chi ha iniziato l'attività il		i rispettivi limiti sono	
1° gennaio 2023	/12x12	85.000	100.000
1° aprile 2023	/12x9	63.750	75.000
1° luglio 2023	/12x6	42.500	50.000
1° settembre 2023	/12x3	21.250	25.000

Per cui, se si svolgono 3 mesi di attività nel 2023 si esce dal regime forfetario il giorno in cui si raggiunge un fatturato totale di 25.001 euro.

NORMATIVA IN VIGORE PER IL 2025

REQUISITI PER L'ACCESSO O PERMANENZA NEL REGIME FORFETARIO

Più che per l'accesso questo paragrafo riporta i requisiti necessari per la permanenza nel regime forfetario nell'anno 2024, in quanto per l'accesso, ovviamente ci si dovrà basare su dati presuntivi.

- ❖ Il requisito *sine qua non* per l'accesso al regime forfetario è che **il soggetto sia una persona fisica**.
- ❖ Per poter utilizzare il regime forfetario è necessario che il professionista od il titolare dell'impresa **non sostenga spese per il personale dipendente e/o accessorio eccedenti i 20.000 euro annui**. Per determinare tale costo si deve conteggiare la retribuzione annuale lorda, i contributi previdenziali pagati per il dipendente, il TFR, le somme erogate in conto partecipazione utili.
- ❖ È stato abolito dal 2019 il limite di possesso di beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Il regime forfetario presuppone un **limite massimo di ricavi e/o compensi rapportati ad anno**.

Per l'anno 2024 il limite massimo è **confermato a 85.000 euro**.

- Se si esercitano più attività il valore dei ricavi/compensi si deve calcolare sommando tutte le attività
- Se nel corso dell'anno tale limite viene superato per l'anno successivo si dovrà adottare il regime ordinario.
- Se nel corso dell'anno si supera anche il limite di 100.000 euro si dovrà adottare il regime ordinario già dal documento che ha comportato lo "sforamento" e calcolare l'IVA sulle fatture e/o scontrini che andrà ad emettere da quel momento in poi.
- Attenzione! Per ricavi e compensi si intendono gli incassi percepiti nel periodo, senza tener conto dei costi, che in regime forfetario non devono essere considerati.

CAUSE OSTATIVE DI ACCESSO O PERMANENZA AL REGIME FORFETARIO

Non possono accedere, né permanere nel regime forfetario:

- I soggetti diversi dalle persone fisiche, e cioè tutte le tipologie di Società, Enti, Associazioni,
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i non residenti nell'Unione Europea;
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva.

Le attività con Regimi Speciali IVA sono le seguenti: (*estratto da Fido Commercialista.it*)

- Agenzia di vendita all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione – ex art. 40 bis del D.L. n. 41 del 1995;
- Agenzia di viaggio e turismo – ex art. 74 ter del decreto IVA;
- Agricoltura e attività connesse e pesca – ex art. 34 e 34 bis del decreto IVA;
- Agriturismo – ex art. 5, comma 2, legge n. 413 del 1991;
- Commercio dei fiammiferi – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Editoria - ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 – ex art. 74, sesto comma, del decreto IVA;
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione – ex art. 36 del D.L. n. 41 del 1995;
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Vendita sali e tabacchi – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Vendite a domicilio – ex art. 25 -bis, sesto comma, del decreto IVA.

I contribuenti che aderiscono al Regime di Esonero per i piccoli agricoltori possono contemporaneamente svolgere attività in regime contabile forfetario.

I contribuenti che vendono beni usati possono invece rinunciare al Regime Speciale IVA ex articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995 scegliendo il Regime Contabile Forfetario, come esplicitato nella Circolare n.9 del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).



CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti

direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

CAUSE DI CESSAZIONE NEL REGIME FORFETARIO

Attenzione al fatto che, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sfioramento del tetto

L'IVA NEL REGIME FORFETARIO

Nulla è variato per quanto concerne l'IVA. Chi si avvale del regime forfetario non applica l'IVA e conseguentemente non la detrae dagli acquisti.

L'IMPOSTA NEL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario non è soggetto all'IRPEF, bensì ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP,

Pertanto il reddito prodotto in regime forfetario non si cumula con gli altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente (lavoro dipendente, pensione, fabbricati, occasionali, diversi) ma viene determinato a parte, applicando un coefficiente diversificato, denominato **indice di redditività**, in base al codice ATECO che identifica l'attività esercitata.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non vengono mai considerati i costi effettivamente sostenuti, I costi deducibili sono rappresentati dalla deduzione forfetaria derivante dall'applicazione dell'indice di redditività.

Dal reddito così determinato si potranno dedurre i contributi previdenziali versati nell'anno stesso, sino a concorrenza dell'imponibile. L'eventuale eccedenza potrà essere portata in detrazione nel quadro RP ed utilizzata a deconto del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva in ragione del 15%. Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dall'imprenditore.

Per le nuove attività, a condizione che

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività di lavoro autonomo o di impresa

la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un'attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente

qualora venga svolta un'attività svolta in precedenza da altro soggetto l'ammontare dei ricavi non sia superiore alla quota di cui alla tabella ATECO

l'imposta sostitutiva sarà del 5% per i primi 5 anni di attività.

La frazione di anno ai fini del calcolo equivale ad un anno di attività.

RITENUTA D'ACCONTO

I contribuenti rientranti nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. Parimenti *non sono tenuti ad operare le ritenute d'acconto sulle prestazioni ricevute, fermo restando l'obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore ed il relativo importo.*

Il contribuente forfetario, non è soggetto alla ritenuta d'acconto sulle fatture che emette nei confronti dei propri clienti sostituti di imposta (= soggetti IVA, Enti pubblici o privati, Condomini).

A tal fine deve comunicare al cliente tale suo regime. Il miglior sistema di comunicazione è quello di indicare in fattura: **non soggetto a ritenuta d'acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014.**

Il contribuente forfetario, non essendo egli stesso sostituto di imposta, non può e non deve operare (= trattenere) la ritenuta d'acconto sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi (professionisti od occasionali).

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI

Nell'anno successivo al periodo d'imposta dovranno esser versati:

al 30 giugno = importo dovuto per il periodo di imposta

- acconto versato per l'anno precedente
- + acconto per l'esercizio in corso in ragione del
 - 50% dell'imposta sostitutiva
 - 40% dell'importo per contributi dovuti per il periodo di imposta;

al 30 novembre = 2° acconto per l'esercizio in corso in ragione del

- 50% dell'imposta sostitutiva
- 40% dell'importo per contributi dovuti per il periodo di imposta;

L'importo dovuto al 30 giugno può essere ripartito in rate mensili sino ad un massimo di cinque.

L'acconto non è dovuto se l'importo dello stesso è inferiore a euro 51,65.

IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Ai fini previdenziali, per i primi 3 anni, la contribuzione dovuta verrà ridotta del 35% per i soli artigiani e commercianti. Per cui il professionista per il 2024 dovrà pagare il 25,72% sul reddito determinato forfetariamente;

USCITA DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui si supera il fatturato o si manifesta una delle cause ostative all'accesso.

AGEVOLAZIONI FISCALI ED OPERATIVE

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Resta fermo l'obbligo di conservare e numerare i documenti emessi e ricevuti. Sono altresì esonerati dalla comunicazione delle operazioni con i Paesi black-list.

Esclusione dagli studi di settore (ISA) e dai parametri.

Esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica, eccetto per le fatture emesse ad Enti della Pubblica Amministrazione (ma si tratta di un altro tipo di fattura elettronica: la Fattura-PA).

Permane l'obbligo di riportare in dichiarazione i dati relativi ai compensi corrisposti a professionisti e le spese per telefono, energia elettrica, carburanti

FATTURA ELETTRONICA

Il contribuente forfetario **è soggetto all'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2024.**

Continua ad essere soggetto alla FATTURA-PA per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione.

Deve richiedere il Codice Identificativo (7 caratteri) ai propri clienti titolari di partita IVA. Indica 0000000 (sette zeri) per i clienti "privati"

Non deve comunicare al fornitore la propria partita IVA per le operazioni al di fuori della propria attività.

Se effettua un acquisto di un bene o di un servizio rientrante nell'esercizio della propria attività deve fornire la propria partita IVA e comunicare al fornitore di essere in regime forfetario, quindi di non essere in possesso del Codice Identificativo (o Codice Univoco). In ogni caso il fornitore dovrà rilasciare al forfetario una copia cartacea (o su supporto stampabile) della fattura.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Il contribuente forfetario per effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisto) deve essere iscritto al VIES.

La prestazione di servizi verso soggetti IVA intracomunitari è "non soggetta IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72" e costituisce "operazione soggetta ad inversione contabile". Il contribuente forfetario deve produrre il Modello Intrastat. La prestazione a persone fisiche non titolari di partita IVA continua ad essere "non soggetto IVA art. 58 legge 190/2014"

L'acquisto di beni per un importo complessivo annuo superiore a 10.000 euro o di servizi per qualsiasi importo, inerenti all'attività, è soggetto ad inversione contabile per cui il contribuente deve calcolare l'IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) e versarla entro il 16 del mese successivo con Mod. F24 telematico.

*

TABELLA DELLE SOGLIE DI RICAVI E COMPENSI E DELL'INDICE DI REDDITIVITA'

Prime cifre del codice ATECO	soglia di ricavo	redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10 – 11	85.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9	85.000	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81	85.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89	85.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68	85.000	86%
Intermediari del commercio 46.1	85.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56	85.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88	85.000	78%
Altre attività economiche 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99	85.000	67%

L'operatore shiatsu e in DBN è classificato al codice 96.09.09, per cui rientra nel gruppo “altre attività economiche”.

L'insegnante shiatsu e di DBN è classificato al codice 85.59.90, per cui rientra nel gruppo “attività professionali”.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L'OPERATORE SHIATSU E IN DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – con lavoro dipendente – Anno 2024

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta $5\% = 33,50$.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $33 + 161 = 194,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta $5\% = 33,50$.

Contributo INPS = $670 \times 26,07\% = 203,34$. Carico totale = $33 + 203 = 206,00$.

No new-entry – con lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta $15\% = 100,50$.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $100 + 161 = 261,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta $15\% = 100,50$.

Contributo INPS = $670 \times 26,07\% = 174,66$. Carico totale = $100 + 175 = 276,00$.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L'INSEGNANTE SHIATSU E DI DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – con lavoro dipendente – Anno 2024

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $5\% = 39,00$.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $39 + 187 = 226,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $5\% = 39,00$.

Contributo INPS = $780 \times 26,07\% = 203,34$. Carico totale = $39 + 203 = 242,00$.

No new-entry – con lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $15\% = 117,00$.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $117 + 187 = 304,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $15\% = 117,00$.

Contributo INPS = $780 \times 26,27\% = 203,34$. Carico totale = $117 + 203 = 320,00$.

In tutti i casi si dovranno dedurre dall'imponibile relativo all'imposta sostitutiva (non per il calcolo dei contributi INPS) i contributi pagati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza per ogni 100 euro di contributi INPS versati nell'anno precedente l'imposta sostitutiva diminuisce di 5 euro per le nuove iniziative, di 15 euro per gli altri.

*

REGIME ORDINARIO

I contribuenti che non rientrano nel regime forfetario o non possono permanere nel regime di vantaggio, devono applicare il regime ordinario dell’IVA e il dettato dell’art. 54 del TUIR, relativo al lavoro autonomo per quanto concerne le imposte sui redditi.

Il contribuente ordinario è soggetto all’IRPEF, che è un’imposta “progressiva”, e cioè per la parte di reddito imponibile sino a 28.000 euro si paga il 23%, per la parte da 28.001 a 50.000 il 35%, per la parte oltre 50.000 il 43%.

L’imposta è calcolata sulla differenza tra i compensi incassati e le spese deducibili sostenute per l’esercizio dell’attività; i contributi versati all’INPS vengono dedotti dal reddito complessivo.

Se il reddito non supera i 4800 euro spetta una detrazione d’imposta di 1104 euro, per cui non si pagano imposte ($4800 \times 23\% = 1104$). Con l’aumentare del reddito imponibile tale detrazione diminuisce sino a ridursi a zero per un reddito di 55.000 euro.

Oltre all’IRPEF sono dovute le addizionali Regionale e Comunale.

L’IRAP è dovuta nel solo caso di assenza di “autonoma organizzazione”. Per cui non è dovuta se il professionista non si avvale di dipendenti ed utilizza solo mezzi strumentali “indispensabili” per l’esercizio dell’attività.

Ai fini previdenziali vale quanto detto per il contribuente minimo: gestione separata dell’INPS assoggettata al contributo del 25,98% o del 24,00%.

Se professionista (ed è il caso dell’operatore DBN) è tenuto ad emettere fatture elettroniche ed è soggetto a tale normativa.

Il contribuente ordinario è soggetto agli Studi di Settore, ora ISA: Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Il contribuente ordinario è tenuto a trasmettere l’elenco clienti e fornitori ai fini dello Spesometro. Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica elimina tale obbligo.

7

Sulle fatture emesse il contribuente ordinario deve applicare l’IVA in ragione del 22%, che dovrà essere versata all’Erario dopo aver detratta l’IVA sugli acquisti.

Il contribuente ordinario è tenuto a trasmettere trimestralmente all’AdE la liquidazione periodica dell’IVA.

RAFFRONTO DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI ABBATTIMENTI D'IMPOSTA per singolo regime

	<i>CONTRIBUENTI MINIMI</i>	<i>REGIME FORFETARIO</i>	<i>REGIME ORDINARIO</i>
Conservazione e numerazione dei documenti contabili	SI	SI	SI
Registro delle fatture	NO	NO	SI
Registro degli acquisti	NO	NO	SI
Liquidazione IVA	NO	NO	mensile o trim.
Versamento IVA su acquisti intracomunitari	mensile	mensile	con autofatturaz.
Scritture contabili	NO	NO	SI
Libro unico dipendenti	==	SI	SI
Ritenute d'acconto su fatture emesse a soggetti IVA	NO	NO	SI.
Ritenute d'acconto su prestazioni ricevute da lavoratori autonomi e conseguente Mod.770 sempl.	SI	NO	SI
Fatturazione elettronica	SI	SI	SI
Comunicazione trimestrale dati IVA	NO	NO	SI
Elenco clienti/fornitori ai fini dello spesometro <i>Soppresso dal 2019</i>	NO	NO	SI
Dichiarazione annuale IVA	NO	NO	SI
Dichiarazione annuale UNICO PF	SI	SI	SI
Dichiarazione annuale IRAP	NO	NO	xxx
Compilazione Studi di Settore (ISA)	NO	NO	SI
Soggetto a			
IVA	NO	NO	SI
IRPEF e ADDIZIONALI IRPEF	NO	NO	SI
IMPOSTA SOSTITUTIVA	SI	SI	NO
IRAP (persone fisiche)	NO	NO	NO
IRAP (enti e società)	==	==	NO
Possibilità di dedurre i contributi INPS dal reddito	SI	SI	SI
Possibilità di detrarre oneri (spese mediche, mutui, ristrutturazioni), carichi di famiglia e quota reddito (eccetto si posseggano anche altre tipologie di reddito)	NO	NO	SI

xxx non soggetto nel caso di assenza di autonoma organizzazione; altrimenti soggetto.

SI il contribuente è tenuto all'adempimento, salvo esoneri specifici. Esempio: dichiarazione annuale IVA non dovuta per sole operazioni esenti.

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ALTRE ATTIVITÀ

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI LAVORO DIPENDENTE ED ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

Anzitutto sfatiamo il luogo comune che chi svolge un lavoro dipendente, nel caso di svolgimento di lavoro autonomo quest'ultimo sia "occasionale".

Il lavoro dipendente non esclude la coesistenza del lavoro autonomo, eccetto quando questo sia previsto dal contratto di lavoro (ad esempio per gli statali). Perché l'attività lavorativa autonoma non sia in concorrenza con l'attività di lavoro dipendente.

Eccettuati i dipendenti pubblici full-time, o part-time superiore al 50%, qualsiasi lavoratore dipendente può svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, attività di lavoro autonomo. Opportuno in ogni caso leggere il proprio contratto per controllare se esistano clausole specifiche in proposito.

Chi svolge contemporaneamente attività di **lavoro dipendente** ed attività di **lavoro autonomo**, ai fini contributivi viene iscritto nella Gestione Dipendenti (contributi trattenuti e versati dal datore di lavoro) per quanto concerne il lavoro dipendente e nella Gestione Separata per quanto concerne il lavoro autonomo.

Sia l'art. 53 del TUIR, sia l'art. 5 del DPR 633/72, precisano che:

*"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, **ancorché non esclusiva**,*"

Poiché il termine 'ancorché' viene molto usato in legislazione, ma è sconosciuto ai più, ci permettiamo far presente che il suo significato è: anche se.

Nel caso di regime forfetario o di contribuente minimo tali redditi, pur essendo inseriti nell'unica dichiarazione Mod. REDDITI PF, vengono tassati separatamente dagli altri redditi, come si trattasse di due contribuenti diversi.

Perciò, anche in coesistenza con il lavoro dipendente, la qualificazione del lavoro autonomo deve avvenire nello stesso modo sin qui visto. I pro e i contro vanno valutati tenendo conto che esiste una base di imponibilità IRPEF (quella da lavoro dipendente) alla quale, in caso di opzione per il regime ordinario, andrà sommato l'imponibile derivante dall'attività di lavoro autonomo, che pertanto sconterà l'aliquota relativa ad uno scaglione superiore (27-38-41-43%).

Indiscutibilmente, in tal caso, conviene il regime di contribuente minimo (5%) qualora consentito!

Il regime forfetario (5 o 15%) normalmente è preferibile, eccetto il caso in cui sussistono costi fissi (ad esempio il canone di affitto dello Studio) tali da rendere più convenienti i vari adempimenti fiscali imposti dal regime ordinario.

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE E DI ATTIVITA' ARTIGIANA O COMMERCIALE

L'articolo 1, comma 208, della Legge 662/1996 dispone che coloro che esercitano contemporaneamente **varie attività autonome** assoggettabili a forme diverse di assicurazione previdenziale obbligatoria, sono iscritti in quella alla quale gli stessi dedicano prevalentemente la loro opera in misura prevalente.

La circolare INPS n. 78-2013 precisa che il DL 78/2010, art. 12, comma 11 dispone che *l'art. 1, comma 208, della legge 662/1996 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano pertanto esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, della legge 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione Separata.*

La stessa circolare precisa che la regola per cui ci si deve iscrivere presso l'unica gestione ove si svolge l'attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad esempio i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc...

Pertanto, l'operatore in discipline bionaturali che esercita contemporaneamente attività artigianale o commerciale deve necessariamente essere iscritto sia alla Gestione Separata, sia alla Gestione ART/COM.

AI FINI I.V.A.

fermo restando che la partita IVA è sempre unica, indipendentemente dal numero delle attività esercitate, è necessario comunicare nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività:

l'attività principale nel quadro B

la o le attività secondarie nel quadro G

AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

se contribuente ordinario si deve redigere

il quadro RE per l'attività professionale

il quadro RG (o RF) per l'attività artigianale o commerciale

se contribuente minimo o forfetario

il quadro LM

Per le due attività sarà necessario tenere la contabilità separata.

AI FINI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

per l'attività di professionista si deve redigere

Il quadro RR sezione II indicando quale reddito imponibile il reddito dichiarato nel quadro RE

per l'attività di artigiano o commerciante

il quadro RR sezione I indicando quale reddito imponibile il reddito dichiarato nel quadro RG (o RF)

In caso di regime forfetario il dato deve essere rilevato dal quadro LM sezione II.

In caso di contribuente minimo il dato deve essere rilevato dal quadro LM sezione I.

*

IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.D

Ai fini dell'IVA, dalla quale sono esclusi i contribuenti minimi ed i forfetari, il momento impositivo corrisponde:

- alla data di emissione della fattura, purché la stessa sia stata emessa nei termini previsti dall'art.6, comma 3, e cioè non più tardi dell'incasso del corrispettivo,
- alla data di registrazione per gli acquisti.

Fattura emessa.	il 20 dicembre	
registrata	il 4 gennaio	
incassata	il 7 febbraio	momento impositivo 20 dicembre

Fattura di acquisto datata 20 dicembre		
registrata	il 4 gennaio	
pagata	il 7 febbraio	momento impositivo 4 gennaio

L'IVA dovrà essere versata alle scadenze previste (mensilmente, trimestralmente, annualmente) con decorrenza dal momento impositivo.

Ai fini delle imposte dirette, essendo l'operatore shiatsu un lavoratore autonomo, e per tutti i contribuenti minimi e forfetari per espressa disposizione legislativa, il reddito viene determinato secondo il principio di cassa. E cioè, il momento impositivo corrisponde:

- alla data dell'incasso per le fatture emesse,
- alla data del pagamento per gli acquisti.

Fattura emessa.	il 20 dicembre	
registrata	il 4 gennaio	
incassata	il 7 febbraio	momento impositivo 7 febbraio

Fattura di acquisto datata 20 dicembre		
registrata	il 4 gennaio	
pagata il	7 febbraio	momento impositivo 7 febbraio

Acquisto fuori ambito IVA		
pagato il	20 dicembre	
registrato	il 31 dicembre (termine ultimo)	momento impositivo 20 dicembre

La fattura per servizi emessa elettronicamente (per tutti dal 1° gennaio 2024) deve essere inserita con data di emissione corrispondente a quella del momento impositivo e trasmessa allo SdI non più tardi di 12 giorni dopo.

Ai fini della determinazione del reddito, si dovranno conteggiare le fatture emesse e gli acquisti il cui momento impositivo emerge nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE D.B.N.

Le norme relative all'emissione ed al contenuto delle fatture, per quanto concerne l'attività svolta dall'operatore shiatsu, sono sostanzialmente contenute nel D.P.R. 633/72 TESTO UNICO IVA, agli articoli 6 e 21, come modificato dalla legge 228/2012, all'articolo 21 bis, introdotto dalla legge 228/2012, e all'articolo 2 della legge 4/2013.

Per le prestazioni di servizi intracomunitari si veda l'apposito capitolo "Territorialità delle prestazioni shiatsu".

Art. 6 comma 3: *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.*

Art. 21 comma 1: *Per ciascuna operazione imponibile **il soggetto che effettua la prestazione del servizio emette fattura**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.*

Art. 21 comma 2: *La fattura contiene le seguenti indicazioni:*

- a) *data di emissione;*
- b) *numero progressivo che la identifichi in modo univoco;*
- c) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;*
- d) *numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*
l'art. 6 del DPR 605/73 stabilisce che sulle fatture emesse venga indicato altresì il
** codice fiscale dell'emittente;*
- e) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente;*
- f) *numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, ovvero numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato U.E. ...; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;*
- g) *natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto dell'operazione;*
- h) *corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;*
- i) *... ..*
- l) *aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.*

Art. 21 comma 4: *La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. **La fattura** in formato cartaceo **è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato** o spedito **all'altra parte**.*

Art. 21 comma 6 bis: *La fattura è emessa anche per:*

a) *cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, n. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";*

b) *cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".*

Art. 21 comma 6 ter: *La fattura emessa per tipologie di operazioni ...che non prevedono l'applicazione dell'IVA contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "non soggetto", "non imponibile", "esente", con l'eventuale indicazione della norma.*

Art. 21 bis: *La fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro può essere emessa in modalità semplificata* recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;
numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; l'art. 6 del DPR 605/73 stabilisce che sulle fatture emesse venga indicato altresì il codice fiscale dell'emittente;
- d) ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente; *in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro;*
- e) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.

Legge 4/2013 – art. 3: *Chiunque svolga una professione non organizzata contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.*

E' un obbligo per **tutti gli operatori olistici**, e per tutti coloro che esercitano una professione non regolamentata, di riportare in fattura, come peraltro in tutta la corrispondenza ed in qualsiasi documento rilasciato al cliente, la professione esercitata e la dicitura **"libera professione di cui alla legge 4/2013"**.

Tale dicitura può essere riportata in qualsiasi punto della fattura.

Risulta positivo se, anziché ritenere tale disposizione un obbligo fastidioso, valorizzare l'imposizione facendo risaltare la professione esercitata nell'intestazione stessa della corrispondenza.

Prestazione di professionista a soggetto IVA

Se il prestatore è in regime ordinario ed il cliente è un soggetto IVA od un'associazione, deve essere operata la **ritenuta d'acconto del 20%** (vedi l'apposito capitolo);

se il prestatore è un contribuente minimo non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011; di tale disposizione deve essere informato il cliente, preferibilmente attestandolo sulla fattura;

se il prestatore è un contribuente forfetario non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come disposto dall'art. 1, comma 67, della legge 190/2014, informandone il cliente.

Applicazione dell'IVA

L' IVA, in ragione del 22% deve essere applicata dai contribuenti in *regime ordinario*. Ne sono esclusi i contribuenti minimi ed i forfetari.

Il contribuente *forfetario*, in luogo dell'ammontare dell'IVA, deve indicare in fattura “Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge 190/2014”

Il contribuente *minimo*, in luogo dell'ammontare dell'IVA, deve indicare in fattura “Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007”.

Nel caso di *non addebito dell'IVA* deve essere applicata la **marca da bollo** di euro 2,00. Tale importo può essere addebitato al cliente. Il bollo non è dovuto se l'imponibile della fattura non supera l'importo di euro 77,47. Attenzione a che la data della marca da bollo non sia successiva a quella della fattura.

Numerazione delle fatture

Per quanto concerne la **numerazione** delle fatture, fermo restando che è sempre opportuno avere una numerazione univoca, è comunque possibile adottare numerazioni multiple con serie diverse: A1-2-3...; B1-2-3... (Ris. Min. 2.5.1989 n. 600110 e Ris. Min. 4.2.1998 n. 4/E).

Indicazione in fattura del Codice Fiscale o della Partita IVA del ricevente

Si deve riportare la *partita IVA* se il ricevente è un *soggetto IVA che utilizza il servizio* reso *per la propria attività* professionale o di impresa. Ad esempio un centro benessere o una palestra.

Si riporta il **Codice Fiscale** se il ricevente è un “privato”, ovvero *non titolare di partita IVA*, o nel caso sia titolare di partita IVA ma *utilizzi il servizio per scopi personali*.

Se un avvocato, quindi titolare di partita IVA, richiede un trattamento per la propria rigenerazione energetica, la prestazione non è attinente alla sua attività professionale, quindi si dovrà indicare il Codice Fiscale e non la partita IVA.

PRESTAZIONI GRATUITE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DPR 633/72, le prestazioni gratuite rese da esercenti arti e professioni non sono sottoposte ad imposizione IVA, né, ovviamente, in quanto non incassato alcun compenso, sono soggette ad imposte dirette. Pertanto, in caso di prestazione gratuita, l'operatore olistico non deve emettere alcun documento.

Attenzione all'esagerazione!

FATTURE CUMULATIVE

Non necessariamente si deve fare una fattura per ogni trattamento. Se ne possono raggruppare più di uno per lo stesso soggetto. L'essenziale è che, secondo il combinato del disposto degli articoli 21 e 6 del DPR 633/72 (T.U.IVA), la fattura stessa non sia successiva all'atto del pagamento: se incassa una prestazione per volta = una fattura per volta; se incassa un ciclo = una fattura per il ciclo.

DESCRIZIONE IN FATTURA

La descrizione in fattura deve qualificare in modo univoco e specificare puntualmente la prestazione.

Per l'operatore shiatsu la descrizione deve essere:

trattamento shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)

oppure

trattamento shiatsu di ripristino funzionale non terapeutico (prestazione non sanitaria)

Per le altre attività olistiche la descrizione dovrà essere adattata al trattamento effettuato.

Nella fattura deve essere espresso il riferimento alla legge sulle professioni non regolamentate.

SUNTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE

REGIME DEI MINIMI

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Non si deve mai applicare l'IVA
- Non si deve mai esporre la ritenuta d'acconto

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Si deve sempre indicare la causale di non assoggettabilità all'IVA (art.1, co.100, legge 244/2007)

Se la fattura è emessa ad un "privato" (=non titolare di partita IVA) non si deve far altro.

Se la fattura è emessa ad un soggetto IVA o ad un'associazione si deve indicare: "non soggetto a ritenuta provv. AdE 22/12/2011".

REGIME FORFETARIO

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Non si deve mai applicare l'IVA
- Non si deve mai esporre la ritenuta d'acconto

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Si deve sempre indicare la causale di non assoggettabilità all'IVA (art.1, co.58, legge 190/2014)

Se la fattura è emessa ad un "privato" (=non titolare di partita IVA) non si deve far altro.

Se la fattura è emessa ad un soggetto IVA o ad un'associazione si deve indicare: "non soggetto a ritenuta art.1, co.67 legge 190/2014".

REGIME ORDINARIO

Su qualsiasi fattura che si emette ad un privato:

- Si deve applicare l'IVA (22%)
- Non si deve esporre la ritenuta d'acconto

Su qualsiasi fattura che si emette ad un soggetto IVA o ad un'associazione:

- Si deve applicare l'IVA (22%)
- Si deve esporre la ritenuta d'acconto (20%)

LA FATTURA ELETTRONICA

LA FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2024 è **obbligatorio** per tutti i titolari di partita IVA l'uso della **fattura elettronica**.

COSA CAMBIA

Sino al 31 dicembre 2023 contribuenti minimi e forfetari hanno emesso la fattura cartacea per un servizio non più tardi dell'incasso, anche prima ma non dopo, in duplice esemplare applicando, se dovuta, la marca da bollo sulla copia per il cliente e consegnandola, manualmente o telematicamente, al cliente stesso.

Dal 01/01/2024 tutti i titolari di partita IVA devono sempre inviare le fatture elettroniche ai propri clienti attraverso il **SdI (Sistema di Interscambio)**. In caso contrario, si considerano non emesse.

Quando si compilano i dati del cliente, è necessario inserire nella fattura l'indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un "Codice Destinatario" di 7 cifre alfanumeriche o un indirizzo PEC) - altrimenti la fattura elettronica non raggiungerà il destinatario.

La data della fattura, per le prestazioni di servizi, deve corrispondere alla data dell'incasso, oppure deve essere già stata emessa in data precedente. Deve essere trasmessa al **SdI** non oltre 12 giorni di calendario, altrimenti entra in sanzione.

Riportiamo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.



Come si invia una fattura elettronica al cliente

Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate *non emesse*.

Attenzione

Poiché il SdI opera come un "postino", è necessario che - nel compilare i dati del cliente (vedi punto n. 2 del paragrafo precedente) - si inserisca in fattura l'indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un "Codice Destinatario" alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC), altrimenti il "postino" non saprebbe dove recapitare la fattura.

Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:

- si può utilizzare un servizio online presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" che consente l'upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
- si può utilizzare la procedura web ovvero l'App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate
- si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo "sdi01@pec.fatturapa.it"
- si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.

Per maggiori informazioni sulle modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), si rinvia al capitolo “I servizi gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate”.

Attenzione

L’operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Esempio: se l’operatore ha predisposto il file XML della fattura e vuole inviarlo autonomamente, potrà accedere con le sue credenziali al portale “Fatture e Corrispettivi” e usare il servizio di trasmissione oppure, se dispone di una PEC, potrà allegare al messaggio PEC il file della fattura; se l’operatore non dispone di una PEC, potrà concordare con il suo intermediario l’invio del file della fattura mediante la PEC di quest’ultimo.

In definitiva, il “postino” (Sdl) accetta le fatture elettroniche di un operatore IVA anche da una PEC o un canale telematico (FTP o Web Service) non direttamente gestito dall’operatore stesso.

Attenzione

La creazione di un “canale telematico” FTP o Web Service (precedente punto d) dovrà essere effettuata solo se un’azienda intende creare un canale telematico dedicato e sempre attivo (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il Sistema di Interscambio.

Questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e con costante presidio di personale il sistema informativo collegato al Sdl e che devono trasmettere un numero molto rilevante di file fatture elettroniche.

Per attivare questo canale telematico, inoltre, occorre stipulare un “accordo di servizio” con il Sdl attraverso l’invio di una “[richiesta di accreditamento](#)”, cioè compilando un modulo online all’interno del quale vanno inseriti una serie di informazioni tecniche dettagliate (per maggiori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).

Se occorre inviare poche fatture al giorno, è sufficiente utilizzare una PEC ovvero il servizio web del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si ribadisce che per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore. Tale indirizzo potrà solo essere:

- un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente
- un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Attenzione

Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia

su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata "Consultazione a Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi").

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI NECESSARIE PER EMETTERE LE FATTURE ELETTRONICHE

La fattura elettronica si differenzia dalla fattura cartacea, in buona sostanza, per due soli motivi:

- Deve necessariamente essere redatta utilizzando un personal computer, o un tablet o uno smartphone;
- Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente ed all'AdE tramite il Sistema di interscambio (SdI) che, oltre alla trasmissione, provvede al controllo della completezza dei dati obbligatori che, peraltro sono gli stessi richiesti attualmente per la fatturazione cartacea.

La fattura predisposta o trasmessa in forma diversa si considera non emessa ed è passibile di sanzioni.

In termini elementari, che faranno pur rabbrivire gli esperti del settore, ma che, riteniamo, saranno comprensibili per tutti, per emettere una fattura elettronica sarà necessario:

- Disporre di un personal computer, o tablet, o smartphone;
- Essere titolare di partita IVA;
- Aver scelto un provider e sottoscritto il contratto di utilizzo del software con il provider stesso;

Se si utilizza l'AdE: semplicemente accedere al sito: [fatturazione elettronica - la tua fattura - adesione](#).

Per ciascun cliente, al momento di emettere la prima fattura, memorizzare i dati del cliente stesso:

- Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo
- Codice fiscale, partita IVA
- Codice SdI

Per le eventuali fatture successive sarà possibile o confermare i dati o variarli.

Riportare i dati della fattura utilizzando i codici relativi (riportati nel capitolo successivo).

✓ *Numero e data della fattura*

✓ *Descrizione del servizio prestato*

Per la descrizione l'utilizzatore del programma dovrà crearsi un codice per tipologia, esempio:

A1 - trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)

A2 - lezioni di Shiatsu

✓ *Prezzo, aliquota, natura*

Preferibilmente lo stesso giorno, ma non oltre il 12° altrimenti si va in sanzione, CONFERMA ED INVIO al provider.

TUTTO QUI. Difficile o poco chiaro? Nel caso interpellateci liberamente.

Prima di iniziare a fatturare è necessario attivare il servizio con il provider prescelto, per cui non aspettare l'ultimo momento. Sarà il provider stesso a fornire tutte le informazioni necessarie.

Sarà peraltro necessario comunicarci le credenziali di accesso ai fini dell'assistenza.

Consulta avanti: **IL PROVIDER**

Se il provider è l'Agenzia delle Entrate operare secondo quanto indicato in **ACCESSO AL SERVIZIO E-FATTURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Se si utilizza l'Ade:

Fatturazione elettronica. – accedi.

La tua fattura. – accedi.

Adesione →

EMISSIONE DELLA FATTURA

Dal 1° gennaio 2024 entra in funzione per tutti (esclusi i piccoli produttori agricoli) l'obbligo di redigere la fattura in formato elettronico.

Per la redazione della fattura seguire le disposizioni del provider.

Come premesso le uniche differenze tra la fattura cartacea^[sc1] e quella elettronica sono gli strumenti di composizione: la penna per la cartacea, il pc per l'e-fattura.

Conseguentemente alcuni dati dovranno essere trasmessi con i rispettivi codici, ma con il vantaggio di non dover essere ripetuti in caso di ulteriore fatturazione.

Se si utilizza l'Ade:

Fatturazione elettronica.

Fatture e corrispettivi – accedi.

Utenza di lavoro → me stesso

Partita IVA ☐ Accetto ☐ Proseguì

Informativa – chiudi

Fattura elettronica e conservazione

Fatturazione elettronica

Generazione

Crea un nuovo file (selezione il tipo di fattura)

Inserire i dati mancanti su proprio profilo – salva i dati

A destra in basso: VAI al CLIENTE

Inserire i dati del cliente

Codice destinatario (codice, di 7 caratteri associato al soggetto destinatario come assegnato al SdI; se il destinatario riceve via @pec contiene il valore "0000000")

SALVA CLIENTE

A destra in basso: VAI a dati della FATTURA

Tipo documento e Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando (visualizzare l'elenco tirando giù la tendina)

Proseguire con il numero e la data fattura, cliccando su aggiungi Beni e servizi

Compilare riportando descrizione, quantità, prezzo unitario, aliquota e natura (se non soggetto IVA riportare 0% su aliquota ed inserire la natura di non assoggettabilità corrispondente; per il regime forfetario codice N2.2)

SALVA e torna a DATI della FATTURA

Apparirà una schermata con il Riepilogo e la possibilità di modificare e/o eliminare

Se i dati inseriti sono corretti, **a destra in basso: VAI a VERIFICA DATI**

Apparirà una seconda ed ultima schermata con il riepilogo definitivo – **CONFERMA**

Se, dopo aver confermato ci si rende conto di voler rivedere qualche dato, cliccare su **RIABILITA la MODIFICA** riposizionandoci così sul nostro riepilogo. Proseguire nuovamente con **CONFERMA**

Ultimo passaggio

SALVA XML

Visualizza PDF

SIGILLA

INVIA

L'INDISPONIBILITÀ DEL PC SUL LUOGO DEL TRATTAMENTO

La legge prevede che, per le prestazioni di servizi, la fattura debba essere emessa non più tardi del momento dell'incasso del corrispettivo della prestazione.

Il problema non si pone nel caso in cui il pagamento avvenga tramite carta di credito, bonifico, assegno per i quali fa fede la data di accredito riportata sulla contabile di banca e sull'estratto conto.

Ad ogni buon conto si tenga presente che vi sono 12 giorni di tempo per trasmettere nei termini una fattura allo SdI.

LA FATTURA ELETTRONICA – NORMATIVA FISCALE

La **FATTURA ELETTRONICA** è un documento informatico che il soggetto IVA, **FORNITORE** di un bene o di un servizio, trasmette telematicamente utilizzando obbligatoriamente il **Sistema di Interscambio = SdI** messo gratuitamente a disposizione dall'agenzia delle Entrate, all'AdE stessa e al proprio **CLIENTE**, sia questi un soggetto IVA od un consumatore finale non provvisto di partita IVA.

Sono **obbligati** all'emissione della fattura elettronica

- Dal 31 marzo 2015 i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza già dal 6 giugno 2014);
- Dal 1° luglio 2018 i subappaltatori e subfornitori di lavori appaltati dalla Pubblica Amministrazione;
- **Dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti IVA**, eccetto quelli esonerati.

Sono **esonerati** dall'obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015:

- i “**contribuenti minimi**” di cui al DL 98/2011 art.27 co.3.
- i **contribuenti forfetari** di cui alla legge 190/2014);
- **Dal 1° luglio 2022 i contribuenti minimi e forfetari** che nell'anno 2021 hanno[w72] realizzato un fatturato superiore a 25.000 euro;
- **Dal 1° gennaio 2024 tutti i titolari di partita IVA, nessuno escluso, ad eccezione degli operatori sanitari.**

SERVIZIO TESSERA SANITARIA E FATTURA ELETTRONICA

Ancora per tutto il 2025 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non devono e non possono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso di opposizione manifestata dall'interessato.

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie occorre distinguere due diverse fattispecie.

- Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
 - l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".
- Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

DPR 633/72 art- 21 – FATTURAZIONE delle OPERAZIONI

L'art. 21 del DPR 633/72 stabilisce tra l'altro:

- Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (comma 1).
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione (comma 1).
- Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità di dati (comma 3).

DPR 633/72 art- 22 – COMMERCIO AL MINUTO ED ATTIVITA' ASSIMILATE

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione:

- 1) Per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in qualsiasi forma;
- 2) Per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti o bevande;
- 3) Per il trasporto di persone e veicoli e bagagli al seguito;
- 4) Per le prestazioni di servizi rese da imprese in locali aperti al pubblico o in forma ambulante o a domicilio;
- 6) Per le operazioni di assicurazione. Le locazioni e gli affitti.
- 6-bis) Per escursioni, visite e giri turistici organizzati da agenzie di viaggio

Per l'elenco completo dei soggetti rientranti nella normativa dell'articolo 22 si rimanda alla lettura dell'articolo stesso, reperibile anche sul sito dell'AdE.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA – D.Lgs. 127/2015

*Le informazioni riportate in questo titolo sono un estratto del decreto, come **aggiornato dall'art. 1, comma 909 della legge 205/2017**. Per un'informativa completa si rimanda alla lettura del provvedimento integrale, reperibile anche sul sito dell'AdE.*

1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture

1.1 Dal 1° luglio 2016 l'AdE ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

1.2 Dal 1° gennaio 2017 l'AdE ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio (SdI) ai fini della ricezione e della trasmissione delle e-fatture.

1.3 Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il SdI. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'AdE; una copia della fattura elettronica o in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia emessa dal fornitore.

Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” di cui art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e quelli che applicano il regime forfetario di cui art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

1.3-bis I soggetti IVA trasmettono telematicamente all'AdE i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni dei servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità di cui al comma precedente.

1.6 In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro) in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. 471/1997 (2 euro per fattura massima, 1.000 euro per ciascun trimestre).

2 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (dal 1/1/2020 obbligatoria per tutti. *NaR*)

2.1 Dal 1° gennaio 2017 i commercianti al minuto e assimilati possono optare per la memorizzazione elettronica a la trasmissione telematica all'AdE dei dati corrispettivi. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono l'obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.

2.2 Dal 1° gennaio 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati di cui al comma precedente sono obbligatorie per i soggetti IVA che esercitano cessioni di beni tramite distributori automatici. Sono previste soluzioni alternative che consentano di non influire sull'attuale funzionamento degli apparecchi esistenti.

2.6 Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 ed ai soggetti di cui al comma 2, in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del D.Lgs. 471/2977 (da 250 a 2.000 euro).

3 Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

3.1 Il termine per gli accertamenti IVA e delle dichiarazioni dei redditi sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti di cui all'articolo 1 che garantiscono nei modi previsti dal decreto del MEF la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori ad euro 500. La riduzione non si applica ai soggetti che effettuano anche operazioni ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72 (commercianti al minuto ed assimilati) salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

4 Semplificazioni amministrative e contabili

4.1 Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi i commercianti al minuto ed assimilati che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, l'AdE mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA;
- b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti dei calcoli effettuati;
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE E LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE- Provvedimento del direttore dell'AdE n. 89757 del 13 giugno 2018.

Le informazioni riportate in questo titolo sono un estratto del Provvedimento. Per un'informazione completa si rimanda alla lettura del provvedimento integrale, reperibile anche sul sito dell'AdE.

1 La fattura elettronica

1-1 L'e-fattura è un documento informatico trasmesso per via telematica al SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente.

1.2 L'e-fattura deve obbligatoriamente contenere le indicazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72(ordinaria); dell'art. 21bis se semplificata.

1.3 L'e-fattura è un file formato XML

- 1.5 Per la predisposizione del file l'AdE rende gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobili (*app*) ed un software da installare su PC.

2 Trasmissione dell'e-fattura al SdI

- 1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole di cui al DM n. 5 del 03/04/2013.

- 2.1 L'e-fattura è trasmessa dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 DPR 633/92 o da intermediario abilitato delegato.

- 2.2 La trasmissione dell'e-fattura al SdI è effettuata tramite:

- a) posta elettronica certificata @pec;
 - b) servizi informatici messi a disposizione dall'AdE, quali la procedura *web* e l'*app* di cui al punto 1.5
 - c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello *web service*;
 - d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP
- * Le modalità c) e d) necessitano di preventivo accreditamento al SdI.

- 2.3-6 Per ogni file correttamente ricevuto dal SdI è fornito riscontro.

3 Recapito dell'e-fattura

- 3.1 L'e-fattura è recapitata dal SdI al cliente tramite:

- a) posta elettronica certificata @pec;
 - b) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello *web service*;
 - c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP
- * Le modalità b) e c) necessitano di preventivo accreditamento al SdI.

- 3.2 Per il recapito dell'e-fattura l'AdE rende disponibile un servizio di registrazione (vedi punto 8.1) dell'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione del file

- 3.3 Nel caso in cui per cause tecniche (casella PEC piena o non attiva o servizio telematico non attivo) il SdI rende disponibile l'e-fattura al cliente nella sua area riservata del sito *web* comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il fornitore è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cliente che l'originale della fattura è a sua disposizione nell'area *web* riservata dell'AdE. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

- 3.4 Nel caso in cui il cliente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 2.2, il codice destinatario del file e-fattura il campo "CodiceDestinatario" del file è compilato dal soggetto emittente come segue:

- a) inserendo il codice destinatario fornito dal cliente. Nel caso tale codice sia inesistente il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

- b) inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinatario". In tal caso il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

- c) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso il cliente sia un consumatore finale e nelle informazioni anagrafiche del file non siano stati compilati i quadri "IdFiscaleIVA" e sia stato compilato solo il campo "CodiceFiscale" del cliente. Comunque il fornitore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura comunicando che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito *web* dell'AdE.

- d) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso il cliente sia
- un "contribuente minimo" (DL 98/2011 art.27 co.3).
 - un contribuente forfetario (Legge 190/2014)
 - un produttore agricolo di cui all'art. 34 comma 6 del DPR 633/72.

In tal caso il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

abbia e) inserendo il codice convenzionale “00000000” nel caso in cui il soggetto passivo IVA non comunicato al fornitore il codice destinatario ovvero la PEC. Comunque il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

4 Data della fattura

La data di emissione della fattura è quella della trasmissione al SdI.

5 Intermediari

5.1 Il fornitore può trasmettere al SdI le e-fatture attraverso un intermediario.

Il cliente può ricevere dal SdI le e-fatture attraverso un intermediario.

L'intermediario può essere anche un soggetto diverso da quelli identificati dall'art.3 DPR 322/98.

6 Note di variazione e autofattura

7 Conservazione delle fatture elettroniche

7.1 I cedenti/prestatori (=fornitori) residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare le e-fatture utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'AdE.

7.2 Per usufruire di tale servizio l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicata nell'area riservata del sito *web* dell'AdE.

7.3 L'adesione al servizio e il successivo utilizzo sono consentiti attraverso intermediari appositamente delegati dal fornitore o dal cliente.

8 Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

8.1 L'AdE, al fine di rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice ed automatico possibile mette a disposizione degli operatori:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

RICEZIONE DELLE FATTURE PASSIVE

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva affinché la fattura emessa dal proprio fornitore possa essere considerata detraibile ai fini IVA, ancorché ricevuta in copia dal fornitore, dovranno attendere il recapito dell'originale tramite il Servizio di Identificazione telematica.

E' auspicabile che su questo punto l'AdE intervenga consentendo in determinati casi soluzioni alternative meno drastiche e penalizzanti.

Per poter ricevere la fattura tramite lo SdI potrà

- comunicare al proprio fornitore l'indirizzo di consegna

oppure

- registrarlo nei servizi online dell'agenzia delle Entrate (vedi sopra: Regole Tecniche ...) ed in questo caso non sarà necessaria la comunicazione alla controparte in quanto l'indirizzo registrato prevale su quello comunicato dal fornitore nel file.

In alternativa potrà essere comunicata:

- la Pec (propria, dedicata, o del commercialista);
- il Codice destinatario del Provider scelto per la gestione del servizio.

Ricevuta la fattura tramite SdI sarà necessario:

- stamparla o memorizzarla sul Pc;
- controllarla e nel caso saldare;
- a fine mese inviarla al proprio commercialista per la registrazione.

Il soggetto IVA deve pertanto valutare attentamente i costi relativi alle diverse soluzioni possibili. Se il numero di fatture ricevute è di poche decine probabilmente sarà preferibile l'adozione del servizio AdE; se il numero comincia ad essere rilevante è forse preferibile l'utilizzo di un gestionale proposto da un Provider.

PRECISAZIONI

I professionisti contribuenti minimi e forfetari continuano ad essere tenuti all'emissione della **FATTURA ELETTRONICA (PA)** per le prestazioni svolte nei confronti della **Pubblica Amministrazione**, mentre **non sono tenuti alla conservazione telematica delle fatture ricevute**.

I professionisti in regime ordinario devono comunque trasmettere allo SdI le fatture anche se fatturano esclusivamente a soggetti non titolari di partita IVA.

IL PROVIDER

Il primo passo è quello di definire il “provider”, cioè l'operatore che provvederà a gestire la ricezione dal contribuente e la trasmissione all'AdE e al debitore della fattura in formato elettronico.

La scelta del provider deve essere fatta in funzione del numero di fatture emesso dal contribuente e del costo per l'utilizzo del software e dei servizi offerti.

Accedendo con la ricerca internet “fatturazione elettronica” e correlate si trovano un buon numero di proposte: c'è da perdersi!

Una soluzione potrebbe quella di interpellare un compagno di sventura o, meglio ancora, il proprio commercialista.

Qui di seguito estrapoliamo da internet alcune soluzioni.

Agenzia delle Entrate (gratuito)

Accesso: **agenziaentrate.gov.it**

Comprende:

- un software per generare e salvare i file delle fatture.
- La sezione “Fatture e Corrispettivi” per generare, trasmettere, conservare e consultare le fatture.
- una procedura web per l'App “Fatturae”, se si utilizza lo smartphone.

Infocamere (Camera di Commercio) (gratuito)

Accesso: **infocamere.it**

Caratteristiche:

- “Infocamere” consente di emettere, inviare e archiviare le fatture elettroniche per dieci anni a norma di legge e senza limiti di spazio e utilizzo.
- possibilità di inviare automaticamente le fatture al proprio commercialista.
- è riservato alle imprese iscritte in Camera di Commercio

AssolInvoice (AssoSoftware) (gratuito)

Accesso: **assosoftware.it**

Caratteristiche:

- È utilizzabile per la visualizzazione delle fatture ricevute da aziende, persone fisiche e Pubbliche Amministrazioni. È accompagnato dal cosiddetto “foglio di stile” che, continuamente aggiornato, traduce il formato XML delle fatture elettroniche nel linguaggio delle fatture tradizionali: offre così possibilità di lettura immediata, verifica, stampa e ricerca delle fatture in formato XML, oltre che di ricerca e verifica

Yuxme Forfettario Facile Light

Accesso: yuxme.it

Caratteristiche:

Yuxme è il software dedicato ai forfettari. Aiuta a gestire tutti i passaggi della fatturazione elettronica: compilazione automatica, calcolo delle marche da bollo necessarie, connessione dal primo accesso al Sistema di Interscambio, invio all'Agenzia delle Entrate, archiviazione automatica delle fatture ricevute e inviate.

Fatturazione elettronica di Aruba (versione base: 25 euro + IVA/anno)

Accesso: fatturazioneelettronica.aruba.it

Caratteristiche:

- utilizzabile dai contribuenti in regime forfettario consente di gestire ordini online, pagamenti e incassi con un tempo di archiviazione per 10 anni
- può essere usato tramite smartphone e tablet attraverso l'app gratuita, che permette di controllare in tempo reale lo stato delle fatture inviate e ricevute.

Fatture in cloud di TeamSystem (versione forfettari: 48 euro + IVA/anno)

Accesso: fatturaelettronica-app.it

Caratteristiche:

- utilizzabile dai contribuenti in regime forfettario consente di gestire ordini online, pagamenti e incassi con un tempo di archiviazione per 10 anni.
- possibilità di integrare tra i dati la tessera sanitaria e trasmettere anche le spese sanitarie.
- il suo funzionamento in cloud permette l'uso anche tramite smartphone.

Legalinvoice di Infocert (versione forfettari: 48 euro + IVA/anno)

• Accesso: fatturazione.infocert.it

• Caratteristiche:

- utilizzabile dai contribuenti in regime forfettario consente di gestire ordini online, pagamenti e incassi con un tempo di archiviazione per 10 anni.
- Alcune tariffe base:
 - Go, con 50 fatture incluse, al costo di 24 euro + Iva/anno per regime dei minimi e regime forfettario,
 - Start, con 200 fatture incluse, 48 euro + Iva/anno per commercianti, agricoltori, piccole imprese e partita Iva,
 - Pro, con 400 fatture incluse, 84 euro+ Iva/anno per medie imprese, per chi gestisce più aziende e per chi necessita di gestire le fatture Business to business.

Fattura24 (versione forfettari: 48 euro + IVA/anno)

Accesso: fattura24.com

Caratteristiche:

- utilizzabile dai contribuenti in regime forfettario consente di gestire ordini online, pagamenti e incassi
- fattura24 non offre il servizio di conservazione elettronica perché esiste già un servizio, completamente gratuito, offerto dall'Agenzia delle Entrate, tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
- Fattura24 Srl ha lanciato il programma Fattura24 che prevede quattro diverse opzioni:
 - Standard: gratis per sempre, ha funzionalità ridotte, con limite di 15 documenti
 - Professional: 72 euro + IVA annuali (6 euro al mese), limite 3.000 documenti
 - Business: 144 euro + IVA all'anno (12 euro al mese), limite 6.000 documenti
 - Enterprise: 288 euro + IVA all'anno (24 euro al mese), limite 10.000 documenti.

*

ACCESSO AL SERVIZIO E-FATTURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Fermo restando che è sicuramente più agevole, per chi emette un discreto numero di e-fatture, utilizzare gli appositi programmi predisposti dagli intermediari autorizzati, riportiamo, a beneficio di quanti emettono un numero limitato di fatture elettroniche la procedura per l'utilizzo del servizio accedendo con le credenziali **Fisconline**.

Accedere al sito

agenziaentrate.gov.it

- ... **Fatturazione elettronica**
- ... **Fatture e Corrispettivi**
- ... **Fatturazione elettronica e Conservazione**

Attenzione! Selezionando la prima opzione si può accedere alla registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche.

→ Fatturazione elettronica →

Si apre la home-page della fatturazione dalla quale è possibile

... Generazione

- Creare un nuovo file
- Creare una nuova fattura
- Importare una fattura da un file XML

... Funzionalità di supporto

- Personalizzare la fattura
- Visualizzare PDF fattura
- Controllare la fattura
- Sigillare la fattura
- Accredire il canale

... Trasmissione

- Inviare il file **Attenzione! Sino a quando non si preme il tasto INVIO si può cancellare. Dopo inviato per annullare una fattura è necessario emettere una Nota di Credito a totale storno della stessa e rimettere (nuovo numero) la fattura corretta. f**

... Conservazione

- Conservare e visualizzare le fatture trasmesse

Per le fatture elettroniche da emettere a cliente residenti all'estero vedi l'apposito capitolo nella sezione OPERAZIONI CON L'ESTERO.

I CODICI DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Nella redazione della fattura elettronica è necessario utilizzare codici predisposti dall'AdE per identificare le varie tipologie richieste. Tali codici sono disponibili nelle “specifiche tecniche” predisposte sul sito dall'Agenzia delle Entrate.

Riportiamo i più usati dagli operatori olistici.

Codice destinatario e Codice univoco per la fattura elettronica

il **Codice destinatario**: se il cliente/committente è un'impresa o libero professionista; il codice è alfanumerico e composto da 7 cifre,

il **Codice univoco per la fattura elettronica**: in caso di fattura destinata alla Pubblica Amministrazione; il codice ha 6 caratteri.

Codici Tipo di Documento

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- TD28: Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

Codici Natura Iva

- N1 escluse ex art.15 del DPR 633/72
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
- N2.2 non soggette – altri casi [è quello utilizzato per i contribuenti minimi](#)
- N3.1 non imponibili – esportazioni
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72)

Codici per le ritenute previdenziali

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo Inps
- RT04 Contributo Enasarco
- RT05 Contributo Enpam
- RT06 Altro contributo previdenziale

Fattura di operatore in regime contribuenti minimi a cliente privato

Antonio ROSSI

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale: RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA TD01
Numero Data
123 01/02/2024

Signor **Sdi 0000000**
VERDI GIUSEPPE
Via Milano 1
10100 TORINO
c.f. VRDGPP 80B01 L219X

CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DA ROSSI n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria) euro 40,00

N2.2 Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007

Fattura di operatore in regime contribuenti minimi a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale: RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA TD01
Numero Data
123 01/02/2024

Spett. **Sdi del Cliente**
CENTRO BENESSERE
Via Milano 1
10100 TORINO
Partita IVA : 0654321 001 9

CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DA ROSSI n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria) euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00
=====

N2.2 Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/20
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE del 22/12/2011

Nota: il bollo si applica solo su importi superiori a 77,47 euro

Fattura di operatore in regime forfetario a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA TD01

Signor **Sdi 0000000**

Numero Data
123 01/02/2024

VERDI GIUSEPPEE
Via Milano 1
10100 TORINO
c.f. **VRDGPP 80B01 L219X**

CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DA ROSSI n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria) euro 40,00
euro 40,00

N2.2 Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge 190/2014.

Fattura di operatore in regime forfetario a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA TD01

Numero Data
123 10/02/2024

Spett. **Sdi del Cliente**
CENTRO BENESSERE
Via Milano 1
10100 TORINO
Partita IVA : 0654321 001 9

CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DA ROSSI n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria) euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

N2.2 Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge 190/2014.

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014.

Fattura di operatore in regime ordinario a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA TD01

Numero	Data
123	10/01/2024

Signor. **Sdi 0000000**

VERDI GIUSEPPE

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. **VRDGPP 80B01 L219X**

CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DA ROSSI n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)

euro 40,00

I.V.A. 22%

8,80

netto a pagare

euro 48,80

=====

Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA TD01

Numero	Data
123	01/10/2019

Spett. **SDI del Cliente**

CENTRO BENESSERE

Via Milano 1

10100 TORINO

Partita IVA: 0654321 001 9

c.f. 9876543 002 1

È necessario riportare anche il Codice Fiscale quando differisce
dalla Partita IVA; sempre nel caso di persone fisiche

CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DA ROSSI n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)

euro 300,00

I.V.A. 22%

66,00

netto a pagare

euro 366,00

A dedurre r. a. 20%

- 60,00

Netto a pagare

euro 306,00

=====

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE

L'articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) stabilisce che sono soggette all'imposta di bollo, sin dall'origine, nella misura fissa di 2 euro, le fatture e le note di credito nonché le quietanze (= le ricevute) rilasciate, stabilendo altresì che l'imposta di bollo non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47.

L'articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono esenti in modo assoluto le fatture e gli altri documenti relativi ad operazioni assoggettate all'IVA.

Per completezza diremo che non sono soggette a bollo le operazioni che rientrano negli articoli 8.a, 8.b, 9, 17 c.6, 74 c.1-7-8 del D.P.R. 633/72.

Tradotto in pratica, sia i **contribuenti minimi** che per effetto dell'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011 fatturano senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge 244/2007, sia i **contribuenti forfetari** che non applicano l'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge 190/2014, **devono assoggettare ogni fattura che superi l'importo di 77,47 euro all'imposta di bollo: 2 euro.**

Quando deve essere applicata la marca da bollo?

Al momento di emissione della fattura

Come si paga il bollo dovuto per le fatture e le ricevute?

Applicando una marca da bollo da euro 2,00 sull'originale consegnato al cliente.

L'importo della marca può essere specificatamente addebitato in fattura, oppure compreso nel prezzo.

Qualora sia compreso nel prezzo è opportuno riportare la dicitura “marca da bollo applicata sull'originale per il cliente”.

Come si versa l'imposta di bollo per le fatture elettroniche.

Sulle fatture elettroniche, ovviamente, non è possibile applicare una marca da bollo.

A partire dal 1° gennaio 2019 sarà l'Agenzia delle Entrate a calcolare l'imposta dovuta in base a quanto esposto sulle fatture trasmesse allo SdI, ed a fornire trimestralmente al contribuente (sito AdE, fatture elettroniche, consultazione altri dati IVA) l'importo del versamento da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

Codici tributo: 2521-2522-2523-2524 in funzione del trimestre; 2525 per le sanzioni; 2526 per gli interessi.

L'imposta di bollo è comunque dovuta negli stessi casi visti per la fattura cartacea.

L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I soggetti che hanno addebitato il bollo con fattura elettronica devono totalizzare l'importo addebitato nel trimestre solare entro

	Periodo	codice tributo	scadenza	
1° trimestre	gen-mar	2521	31 maggio	se < 250 euro = 30 novembre
2° trimestre	apr-giu	2522	30 settembre	se 1°+2° trim < 250 euro = 30 novembre
3° trimestre	lug-set	2523	30 novembre	A partire dalle fatture elettroniche
4° trimestre	ott-dic	2524	28 febbraio	emesse a decorrere dal 01/01/2023,
Sanzioni		2515		la soglia viene elevata da 250 a 5.000
Interessi		2526		euro.

Nel modello F24, i codici tributo dovranno essere indicati nella sezione "erario", indicando l'anno al quale il versamento si riferisce.

Modalità di pagamento

- mediante **addebito diretto dal conto corrente bancario** del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi"
percorso: Fatturazione elettronica - Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo
l'**IBAN** corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. L'AdE rilascia una prima ricevuta a conferma dell'inoltro. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.
- mediante **modello F24** compilato e trasmesso dal contribuente.

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo **omesso, carente o tardivo** rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, **la sanzione** è del 15% se entro 90 giorni, del 30% se oltre.

IL BOLLO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA



riportiamo quanto pubblicato sul sito dell'AdE

L'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle entrate elabora **per ogni trimestre solare** le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Se nei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale", questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- l'**elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- l'**elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l'individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva)
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

Attenzione: Anche se il conteggio in un trimestre precedente - e quindi l'anticipazione - dell'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, **si invita a conformarsi alle regole sopra indicate**, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall'Agenzia delle entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l'Agenzia.

L'elenco A (non modificabile)

L'elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all'interno del *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Nell'elenco vengono esposti anche gli elementi identificativi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”.

Attenzione: Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

Anche i documenti elettronici con tipo documento uguale a **TD16** (emessi per l'integrazione di una fattura in reverse charge interno), che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <bollovirtuale> valorizzato con “SI”) vengono messi a disposizione nell'elenco A del cessionario/committente.

L'elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale “*Fatture e corrispettivi*” e non può essere modificato.

Attenzione: L'intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di “*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*” o della delega al servizio di “*Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva*”.

Di seguito, un esempio di elenco A messo a disposizione:

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

> Elenchi fatture

Elenco A

Elenco B

Elenco A, riferito al I trimestre del 2021, delle fatture elettroniche emesse con indicazione del bollo - partita iva 07870881005.
Fatture selezionate: 2

Filtra:

Id Sdi	CF cedente/prestatore	Data fattura	Numero fattura
8223744		25/03/2021	9999
8223745		26/03/2021	8888

Scarica file XML

€ Procedi al pagamento

L'elenco B (modificabile)

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano **tutte** le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del *file* .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del *file* .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
- 1** e **N2.2** (operazioni non soggette a Iva)
- 5** e **N3.6** (operazioni non imponibili Iva)
- N4** (operazioni esenti Iva)
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione (riga della fattura) - deve riportare nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:
- "NB1"**, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
- "NB2"**, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
- "NB3"**, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Attenzione: Il blocco "Altri dati gestionali" è presente nel tracciato record della sola fattura ordinaria. Pertanto, i soggetti interessati a indicare il non assoggettamento al bollo di una o più operazioni, devono obbligatoriamente – almeno limitatamente a tali operazioni – emettere una **fattura ordinaria**.

Sono **escluse** le fatture elettroniche aventi tipo documento:

- TD16** – integrazione fattura *reverse charge* interno

- **TD17** – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- **TD18** – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
- **TD28** - acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea).

Vengono **escluse**, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

- **RF05** – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF06** – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF07** – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF08** – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF09** – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF10** – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- **RF11** – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

Vengono esclusi anche i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore "XXXXXXX".

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

Anche l'elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" e può essere modificato dall'utente.

Di seguito, un esempio di elenco B messo a disposizione:

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

Elenchi fatture

Elenco A

Elenco B

Elenco B, riferito al I trimestre 2021, delle fatture elettroniche emesse senza indicazione del bollo - partita iva 07870881005. Fatture presenti 6 che concorrono al bollo 5

Filtra:

Id Sdi	Numero fattura	CF cedente/prestatore	Cessionario/Committente ⓘ	Data fattura	Importo soggetto a bollo €	Bollo integrato dall'Agenzia ⓘ	Modifica
8217736	1111		00000071217	10/01/2021	0,00	NO	Bollo SI
8223746	999911		00000071217	26/03/2021		NO	Bollo NO
8223747	8888111		00500570965	02/03/2021		NO	Bollo SI
8223757	777333		00500570965	05/03/2021	0,00	NO	Bollo SI
8223758	777444		02659880906	09/03/2021	0,00	NO	Bollo SI
8223759	555444		00500570965	17/03/2021	85,00	SI	Bollo SI

Scarica file XML

+ Aggiungi fattura

€ Procedi al pagamento

*

LA RITENUTA D'ACCONTO

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

D.P.R. 600/73 – articolo 25

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23

- Società, Enti ed Associazioni di ogni tipo
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
- Persone fisiche che esercitano attività agricole
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni
- Condomini
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori

compresi i contribuenti minimi, esclusi i soggetti in regime forfetario

che corrispondono a **persone fisiche**, titolari o meno di partita IVA, **residenti** nel territorio dello Stato

compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente,
esclusi i compensi corrisposti a contribuenti minimi ed ai forfetari

devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20%

a titolo di acconto dell'Irpef dovuta all'Erario dai percipienti.

In buona sostanza, esclusi il contribuente in regime forfetario e la persona fisica non titolare di partita IVA, o che riceva una prestazione non inerente alla propria attività, chiunque corrisponda un compenso ad un lavoratore autonomo, abituale od occasionale, deve operare la ritenuta, eccetto il percettore rilasci apposita dichiarazione di non essere soggetto a ritenuta in quanto contribuente minimo o forfetario,

Lo stesso articolo 25 stabilisce ancora:

La stessa ritenuta deve essere operata per prestazioni a terzi o nell'interesse di terzi
o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La ritenuta deve essere altresì operata sui compensi corrisposti all'associato in partecipazione che apporta solo lavoro, sulla cessione dei diritti d'autore da parte degli eredi, sul 75% della cessione dei diritti d'autore da parte dell'autore stesso, sul 75% dei diritti ed opere dell'ingegno ceduti dalle persone fisiche non soggetti Iva che le hanno acquistate.

Nei confronti dei **soggetti non residenti la ritenuta deve essere del 30%** a titolo di imposta definitiva.

I compensi di lavoro autonomo occasionale, di importo inferiore a euro 25,82, sempre che non costituiscano acconto di maggiori compensi, corrisposti da enti non commerciali, non sono soggetti a ritenuta.

La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Il codice tributo da utilizzare è 1040.

Il mese di competenza da indicare è quello dell'avvenuto pagamento

CONTRIBUENTI MINIMI

I contribuenti minimi non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto, in quanto i redditi prodotti dalla loro attività sono soggetti ad imposta sostitutiva e non a tassazione Irpef, come sancito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2011.

REGIME FORFETARIO

I contribuenti in regime forfetario non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto, in quanto i redditi prodotti dalla loro attività sono soggetti ad imposta sostitutiva e non a tassazione Irpef, come sancito dalla legge 190/2014.

SPORTIVI DILETTANTI (art. 67, c.1, lett. m TUIR – redditi diversi)

I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, corrisposti agli sportivi **dilettanti** nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche:

- sino a euro 10.000,00 per ciascun atleta (complessivi nell'arco dell'anno, ancorché percepiti da società diverse) sono esclusi da imposta, pertanto sugli stessi non deve essere operata alcuna ritenuta.
- da 10.000,01 a 30.658,28 euro si applica la ritenuta a titolo di imposta, in ragione della aliquota del primo scaglione (23%) oltre alle maggiorazioni derivanti dalle addizionali Irpef.
- oltre 30.658,28 euro si applica la stessa ritenuta, ma a titolo di acconto.

Nel calcolo della base imponibile non concorrono i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte fuori dal Comune.

Tali ritenute si applicano indipendentemente dal fatto che l'atleta sia residente o meno in Italia.

Allo stesso trattamento sono assoggettati gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti sportivi i collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica (R.M. 26/03/2001 n. 34/E), nonché i collaboratori non professionisti che operano nel campo amministrativo-gestionale (L. 289/2002, art. 90) e **nella** formazione, didattica, preparazione ed assistenza (D.L. 208/2008, art. 35, co. 5)

Per il solo anno 2024 i premi corrisposti agli sportivi dilettanti per la partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche a non si applicano le ritenute d'acconto per importi per importi sino a 300 euro; le ritenute effettuate su somme superiori sono considerate a titolo di imposta definitiva.

Dal 1° gennaio 2015 si torna alla normativa preesistente.

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Il sostituto d'imposta deve:

- Rilasciare a ciascun percipiente (entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo) una certificazione nella quale deve attestare i compensi corrisposti nell'anno e le ritenute operate.
- Trasmettere telematicamente, entro il **16/03/2025** in via telematica all'AdE le certificazioni relative ai compensi corrisposti nell'anno e le ritenute operate.
Per le certificazioni non rilevanti ai fini del 730 (=rilasciate ai lavoratori autonomi) rimane invariata la scadenza del **31 ottobre** per la trasmissione telematica all'AdE.
- Predisporre e trasmettere in via telematica (entro la fine del mese di ottobre) la dichiarazione Mod.770 semplificato, nella quale esporrà, un quadro riepilogativo delle ritenute versate.

Le date di scadenza, indicate tra parentesi, devono essere aggiornate di anno in anno, secondo gli umori dell'organo legislativo.

Anche nel caso di compensi corrisposti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per i quali non è stata operata ritenuta in quanto facenti parte di emolumento complessivo annuo inferiore a 10.000 euro, deve essere rilasciata da parte dell'associazione la certificazione ed il percipiente deve essere inserito nella Comunicazione Unica.

Gli operatori DBN, siano essi in regime ordinario o in quello dei contribuenti minimi, in quanto soggetti con partita IVA, esclusi i forfetari, **che corrispondono compensi**, comunque denominati, **a professionisti** iscritti o meno ad albi professionali, **od a lavoratori autonomi**, anche occasionali, devono

- operare la ritenuta d'acconto secondo quanto sopra descritto,
- versarla entro il 16 del mese successivo,
- rilasciare la certificazione al percipiente,
- trasmettere la certificazione all'AdE entro il 16 marzo dell'anno successivo,
- redigere e trasmettere il Mod. 770 S, riepilogativo delle operazioni effettuate nell'anno.

I forfetari devono comunque inserire il nominativo del percipiente nella dichiarazione dei redditi

LA RITENUTA D'ACCONTO – CASISTICA

FATTURE EMESSE E CERTIFICAZIONE UNICA

Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. effettua un trattamento o una prestazione professionale ad un sostituto d'imposta deve esporre in fattura la ritenuta d'acconto.

Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. riceve una prestazione professionale da un lavoratore autonomo deve trattenere la ritenuta d'acconto.

Sono esclusi dalla ritenuta d'acconto, sia effettuo sia ricevano una prestazione professionale, i contribuenti in regime agevolato di cui al comma 54 della legge 190/2014, e cioè i “forfetari”.

Ne sono invece soggetti quando *ricevono* una prestazione i contribuenti minimi di cui alla legge 244/2007.

Ne sono soggetti in tutti i casi i contribuenti in regime ordinario.

Trattamento professionale prestato da operatore/insegnante D.B.N. a terzi.

Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. effettua un trattamento o una prestazione professionale a chiunque deve emettere una fattura, indipendentemente dal fatto che il ricevente sia una persona fisica non titolare di partita iva, una persona fisica titolare di partita, una società, un'associazione, un ente pubblico o privato.

Se l'operatore è contribuente ordinario addebiterà l'IVA sulla fattura

Se l'operatore è contribuente minimo o forfetario, anziché addebitare l'IVA, indicherà la causa di non assoggettabilità.

Si vedano in proposito gli esempi di fattura riportati sui Manuali Fiscali.

Per quanto concerne la ritenuta d'acconto occorre fare un distinguo.

Se il cliente è una persona fisica non titolare di partita IVA (cliente privato) non deve mai essere indicata la ritenuta d'acconto, e sulla fattura è necessario riportare il codice fiscale del ricevente.

Anche se il cliente è una persona fisica titolare di partita IVA, ma il servizio viene richiesto a titolo personale, ad esempio un trattamento shiatsu per il proprio ripristino energetico, *non deve essere indicata la ritenuta d'acconto* e sulla fattura si deve riportare il codice fiscale del ricevente.

Per contro *se il cliente è un soggetto titolare di partita IVA₂* in regime ordinario o di contribuente minimo, che utilizza il servizio nell'ambito della propria attività:

- Società di ogni tipo
- Enti ed Associazioni di ogni tipo ancorché non dotati di partita IVA
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
- Persone fisiche che esercitano attività agricole
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni

è necessario conteggiare in fattura la ritenuta d'acconto.

Per i soggetti IVA si deve riportare in fattura il numero di partita IVA del cliente.

Per gli altri si riporterà il codice fiscale.

Se il cliente è una persona fisica in regime forfetario non deve essere indicata in fattura la ritenuta d'acconto e si deve riportare il numero di partita IVA del ricevente.

A fine esercizio è opportuno verificare che siano pervenute tutte le certificazioni da parte dei soggetti IVA e delle associazioni dai quali sono state incassate fatture: minimi e ordinari, esclusi i forfetari.

Prestazione professionale ricevuta da operatore/insegnante D.B.N. da parte di lavoratore autonomo. Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. riceve una prestazione professionale da un lavoratore autonomo *deve trattenere la ritenuta d'acconto*.

E' subito necessario chiarire che la prestazione ricevuta deve essere utilizzata nell'ambito professionale dell'operatore. Se viene utilizzata per scopo personale dell'operatore (ad esempio la parcella dell'avvocato perché si sta litigando con il vicino di casa) non rientra nella sfera dell'attività, e, in quanto tale, ai fini fiscali è come non esistesse, ed al prestatore deve essere fornito il codice fiscale e non la partita IVA. Quindi nessuna ritenuta d'acconto.

Un distinguo è necessario per definire chi si intenda per lavoratore autonomo.

Nell'uso corrente è invalsa l'abitudine di definire lavoratore autonomo qualsiasi persona fisica che svolga un'attività non commerciale.

Ma non è corretto.

Sono lavoratori autonomi coloro che esercitano una professione, riconosciuta o meno, od in ogni caso prestino un servizio professionale sia con partita IVA sia occasionalmente.

Escludiamo quindi società ed associazioni in quanto non persone fisiche, e quindi non soggette a ritenuta d'acconto.

Escludiamo altresì i commercianti, in quanto non prestano servizi.

Escludiamo gli artigiani in quanto seppur persone fisiche prestatori di servizi, sono imprese e non professionisti (panettieri, falegnami, trasportatori, centri elaborazione dati) iscritte in Camera di Commercio.

Rientrano pertanto nei lavoratori autonomi gli esercenti un'attività professionale: ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, medici, avvocati, ma anche operatori olistici, consulenti, disegnatori, fotoreporter, traduttori e interpreti, meteorologi, guide turistiche, guide alpine, investigatori, giornalisti, ecc....

Rientrano nei lavoratori autonomi anche i non soggetti IVA che effettuano occasionalmente attività di lavoro autonomo.

Una volta definito cosa si intende per lavoro autonomo è necessario stabilire il regime fiscale di appartenenza del prestatore del servizio: ordinario, minimo, forfetario, occasionale.

Se appartenente al regime ordinario il lavoratore autonomo dovrà emettere una fattura nella quale, oltre all'IVA, riporterà l'importo della ritenuta d'acconto.

Se appartenente al regime dei minimi o forfetario emetterà una fattura senza addebito dell'IVA e senza esposizione della ritenuta d'acconto, riportando sulla fattura stessa la norma di non assoggettabilità.

Se lavoratore autonomo occasionale emetterà una ricevuta al momento del pagamento indicando sulla stessa l'importo lordo della prestazione, l'importo della ritenuta e l'importo netto incassato.

L'operatore che corrisponde un compenso deve pertanto prestare la massima attenzione ad identificare la natura del compenso stesso, ed a trattenere e successivamente versare l'importo della ritenuta, indipendentemente dal fatto che sia stato evidenziato in fattura o meno. Non effettuerà la ritenuta nel solo caso in cui il lavoratore autonomo abbia dichiarato (per scritto) di appartenere al regime dei minimi o forfetario. L'importo della ritenuta è del 20% per i lavoratori autonomi residenti in Italia, del 30% per i non residenti (intra od extracomunitari).

Per tutti i compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, a qualsiasi regime fiscale appartenga, indipendentemente dall'aver trattenuto o meno la ritenuta, ancorché non dovuta, l'operatore dovrà rilasciare la certificazione, redatta su apposito modello, dei compensi erogati e delle trattenute effettuate (anche se zero) entro il 31 marzo dell'anno successivo; entro il 16 marzo trasmetterla per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

È prevista la sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa od errata,

LA CERTIFICAZIONE UNICA PER LE PRESTAZIONI FATTURATE

I **contribuenti ordinari** che hanno fatturato a soggetti titolari di partita IVA e ad associazioni, nel mese di marzo dell'anno successivo devono controllare di aver ricevuto da tali soggetti: contribuenti ordinari e contribuenti minimi (no da contribuenti forfetari), la certificazione dei compensi incassati nell'anno, indipendentemente dal fatto che siano state operate le ritenute, oppure non siano state applicate.

Tale controllo è utile anche da parte dei **contribuenti minimi e forfetari**, ancorché il mancato ricevimento non comporti conseguenze fiscali nei confronti dell'emittente della fattura stante l'assenza di ritenute d'acconto, mentre comporterebbe sanzioni nei confronti di chi ha ricevuto la fattura nel caso di verifiche o controlli.

PER LE PRESTAZIONI RICEVUTE

I **contribuenti minimi e ordinari** che hanno corrisposto compensi (=fatture ricevute) a persone fisiche titolari di partita IVA, indipendentemente dall'applicazione e dal versamento della ritenuta, devono trasmettere entro il 16 marzo dell'anno successivo un'apposita comunicazione, redatta su modello Ministeriale, per via telematica all'AdE; farla altresì pervenire, entro il 31 marzo, ai percettori del compenso; compilare l'apposita dichiarazione Mod. 770 entro il mese di ottobre.

I **contribuenti forfetari**, non essendo sostituti d'imposta ai sensi dal comma 69 art. 1 legge 190/2014, che hanno corrisposto compensi a persone fisiche soggetti IVA, non devono rilasciare né trasmettere alcuna certificazione. Sono tenuti invece ad inserire codice fiscale dei percipienti ed importo corrisposto nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi.

ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA per i compensi corrisposti ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

Il Dlgs 1/2014 prevede di apportare al DPR 322/1998 art. 4 la seguente modifica: inserimento del comma "6-septies: *A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario ... ovvero il regime fiscale di vantaggio ... sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.*" **quindi dalla CU.**

Pertanto l'ultima Certificazione Unica dovuta dai "sostituti d'imposta" percettori di compensi da parte di contribuenti minimi o forfetari risulta essere quella del 2024 relativa ai compensi del 2023.

*

I COSTI DEDUCIBILI DELL'OPERATORE D.B.N.

I COSTI DEDUCIBILI IN FUNZIONE DEL REGIME ADOTTATO

CONTRIBUENTE MINIMO

L'articolo 1 della Legge 244/2007, al comma 104, recita:

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo (dei contribuenti minimi) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione.

Costituiscono componenti negativi di reddito i costi

- **sostenuti nel periodo di imposta**

quindi pagati nell'anno.

La fattura di un fornitore datata dicembre 2023, ma pagata a gennaio del 2024 costituisce costo per l'anno 2024 e non per il 2023.

- **sostenuti nell'esercizio dell'attività**

pertanto i costi devono essere inerenti all'attività:

- deducibili al 100% se sostenuti esclusivamente per l'attività
- deducibili al 50% se ad uso promiscuo per l'attività e personale
- indeducibili se per uso esclusivamente personale

Il contribuente minimo non è soggetto alle disposizioni del TUIR, per cui le limitazioni alla deducibilità ivi contenute, non operano nei suoi confronti, come espressamente confermato dalla Circolare 28/01/2008 n.7/E. Tale circolare sancisce altresì un salomonico 50% di deducibilità per le spese ad utilizzo promiscuo.

Andiamo pertanto ad esaminare nel dettaglio le spese più comunemente ricorrenti per l'operatore D.B.N..

Sono deducibili al 100% incondizionatamente

Quota d'iscrizione alla Federazione

Abbonamento a riviste specialistiche

Acquisto di libri scientifici inerenti la disciplina esercitata

Acquisto di attrezzature per l'attività (lettini, futon, sedie per massaggi, ecc...)

Acquisto di abbigliamento e calzature utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività

Acquisto di modulistica e stampati specifici

Assicurazione RCT e copertura legale

Spese di pubblicità

Sono deducibili al 100% a condizione che il bene o servizio venga utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività o per la partecipazione ad eventi inerenti l'attività stessa:

Parcella del Commercialista

Quote di partecipazione a corsi e seminari (vedi paragrafo successivo)

Biglietti aerei, navali, ferroviari

Fatture di alberghi e ristoranti

Affitto di locali o di spazi

Rendita catastale del locale di proprietà

Consumi di energia elettrica e di riscaldamento, spese condominiali, TARI

Acquisto di un personal computer, del modem, del router ADSL

Spese postali

Omaggi promozionali ai clienti

Sono parzialmente deducibili

I costi di cui al punto precedente in caso di utilizzo non esclusivo

Costi inerenti all'autovettura: acquisto, locazione, noleggio

Attenzione: un costo superiore a 15.000 euro, complessivo in tre anni consecutivi con gli altri beni strumentali acquisiti, comporta la cessazione del regime per l'anno successivo a quello in cui si verifica l'eccedenza.

Manutenzione, riparazione, ricovero dell'autovettura

Costo del carburante per autovettura

Assicurazione RCA

Costo del telefono fisso

Acquisto e utilizzo del telefono cellulare

Acquisto di apparecchi tecnici (registratori, audiovisivi, fotoriproduttori, ecc..)

Acquisto di cancelleria in genere e toner

Sono indeducibili

tutti quei costi che non sono assolutamente necessari per l'esercizio dell'attività, e che si sosterebbero anche in assenza della stessa:

televisione, abbigliamento e calzature diverse da quelle impiegate esclusivamente per l'attività, cene al lume di candela, gioielli, orologi, mobili e oggetti di antiquariato, arredamento per la casa, viaggi di piacere, seconda auto o moto, regali all'amante, eccetera, eccetera, eccetera.

Sono inoltre deducibili, ai soli fini del calcolo dell'imposta sostitutiva, **i contributi INPS** pagati nell'anno.

REGIME FORFETARIO

Nel regime forfetario i costi non rilevano, in quanto il reddito imponibile viene determinato applicando la percentuale di redditività al totale dei compensi incassati nell'anno solare.

REGIME ORDINARIO

Sono deducibili al 100%

Quota d'iscrizione alla Federazione

Abbonamento a riviste specialistiche

Acquisto di libri scientifici inerenti lo shiatsu

Ammortamento di attrezzature per l'attività (lettini, futon, sedie per massaggi, ecc...)

Acquisto di abbigliamento e calzature utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività

Acquisto di modulistica e stampati specifici

Assicurazione RCT e copertura legale

Costo dei dipendenti

Spese di pubblicità

Sono deducibili al 100% a condizione che il bene o servizio venga utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività o per la partecipazione ad eventi inerenti all'attività stessa:

Parcella del Commercialista

Fatture di collaboratori

Quote di partecipazione a corsi e seminari (vedi paragrafo successivo)

Biglietti aerei, navali, ferroviari

Affitto di locali o di spazi

Rendita catastale del locale di proprietà

Consumi di energia elettrica e di riscaldamento, spese condominiali, TARI

Acquisto di un personal computer

Spese postali

Omaggi promozionali ai clienti

Sono deducibili al 80%

Costo del telefono fisso

Ammortamento, noleggio e utilizzo del telefono fisso

Acquisto del modem o del router ADSL

Sono deducibili al 75%

Fatture di alberghi e ristoranti

- sino ad un importo annuo complessivo non eccedente il 2% dei compensi percepiti.
- se acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Sono deducibili al 50%

Costo del telefono cellulare

Ammortamento, noleggio e utilizzo del telefono cellulare

I beni e servizi utilizzati promiscuamente

Sono deducibili al 20%

Costi inerenti all'autovettura: ammortamento, locazione, noleggio, manutenzione e riparazione, ricovero, **limitatamente ad una sola autovettura e ad un valore di acquisto 18.075,99 euro** (se, ad esempio, il valore di acquisto dell'autovettura impiegata è di 23.500 euro tutti i costi devono essere considerati al 76.92%)

Costo del carburante per autovettura

Assicurazione RCA

Sono deducibili sino all' 1% dei compensi percepiti

Le spese di rappresentanza, compresi gli omaggi e l'acquisto di oggetti d'arte, antiquariato e collezione

Sono indeducibili

I beni di lusso ed i beni e servizi non impiegati per lo svolgimento dell'attività

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI DELL'I.V.A.

Contribuenti minimi e forfetari devono semplicemente numerare e conservare le fatture di acquisto ricevute.

I **contribuenti ordinari** devono registrare le fatture ricevute sull'apposito registro ai fini IVA, e per poter detrarre l'IVA sull'acquisto è necessario che la fattura venga registrata anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale), ovvero alla dichiarazione annuale, nel quale è esercitato al diritto alla detrazione della relativa imposta. (Art. 25 DPR 633/72).

In merito alla fatturazione elettronica la nuova normativa stabilisce che:

- La fattura di acquisto non può essere registrata (quindi detratta) nel registro degli acquisti se non è pervenuta in formato elettronico prima della scadenza della liquidazione mensile o trimestrale.

- Le fatture datate dicembre e pervenute nell'anno successivo, fatta salva la tolleranza di 5 giorni, devono essere registrate a parte nel registro degli acquisti relativo all'anno successivo e possono essere portate in detrazione nella dichiarazione annuale relativa all'anno di competenza, ma non nella liquidazione mensile o trimestrale.
La dichiarazione annuale scade il 30 aprile.

SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI

Normativa dal 1° gennaio 2017

Il DDL 2233/2016 (Job Act del Lavoro Autonomo) è stato approvato dal Senato il 3/11/2016 ed è stato trasmesso alla Camera per l'approvazione. L'apposita Commissione ha iniziato l'esame il 20/12/2016. E' stato approvato dalla Camera il 10/05/2017 e pubblicato sulla Gazzetta il 13/06/17-

A conferma di quanto da noi sempre sostenuto: *“così come una rivista scientifica, un quotidiano economico-finanziario, un libro specifico, un'enciclopedia specialistica, sono considerati costi totalmente deducibili, non si riesce a comprendere perché un corso od un seminario debbano essere considerati ad utilizzo promiscuo, e cioè una parte per l'attività ed una parte per l'informazione personale. Come se l'aggiornamento professionale non fosse in stretta correlazione con l'attività svolta”* le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio, sono deducibili nella misura del 100 per cento del loro ammontare, sino ad un limite complessivo annuo di 10.000 euro.

- Le spese di partecipazione a corsi e seminari sono composte da:
 - il costo del corso o del seminario.
Se il corso è fatturato da un lavoratore autonomo e non, ad esempio, da un'associazione o un altro ente o una società, il partecipante contribuente minimo o ordinario (non se forfetario) deve operare la ritenuta d'acconto in ragione del 20% sull'imponibile.
Se il corso è tenuto nella U.E. da soggetto comunitario occorre che il partecipante sia in possesso del VIES, applichi il reverse-charge, e produca il Modello Intrastat (vedi operazioni con l'estero).
L'importo della fattura è deducibile al 100%.
 - il costo delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione al corso o seminario sono altresì deducibili al 100%, sempre nell'ambito dei 10.000 euro complessivi. Deve essere richiesta la fattura e non la ricevuta.

*

IL RIMBORSO SPESE

IL RIMBORSO SPESE

Può succedere che, per l'espletamento della propria attività, l'operatore D.B.N. debba sostenere spese di trasferta, che, in un modo o nell'altro, vengono addebitate al committente, ad integrazione del corrispettivo della prestazione pura e semplice.

L'art. 10 del D.lgs. 175/2014 "semplificazioni fiscali" ha introdotto un'importante modifica all'art. 54 del TUIR:

ART. 10 - (*Spese di vitto e alloggio dei professionisti*)

All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista."

La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 1° gennaio 2015.

Ne consegue che il committente potrà provvedere a sostenere direttamente le spese di vitto ed alloggio del professionista ed il professionista non dovrà più addebitare in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del costo abbattuto prima del 75% e poi nel limite complessivo del 2% dei compensi globali.

Qualora, invece, il committente non sostenga direttamente le spese di vitto ed alloggio, il professionista dovrà, per poter recuperare il costo, addebitare al committente il costo della trasferta, esponendolo dettagliatamente nella fattura oppure conglobandolo nel corrispettivo della prestazione,

REGIME ORDINARIO

I DOCUMENTI DI SPESA:

TRENITALIA
Signor ROSSI ANTONIO
TORINO – MILANO A.R. Euro 30,00

<i>Hotel al buon riposo</i>	
	Spett. Rossi Antonio
Pernottamento e colazione	100,00
I.V.A. 10%	<u>10,00</u>
TOTALE	110,00

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il dettato fiscale per il contribuente minimo è rappresentato da quanto stabilito dall'art. 1, comma 104 della legge 244/2007:

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo (dei contribuenti minimi) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione.

Per cui non si pone il problema del mancato recupero delle spese, potendo portare in deduzione il 100% delle spese per alberghi e ristoranti, purché inerenti.

I DOCUMENTI DI SPESA.

TRENITALIA
Signor ROSSI ANTONIO
TORINO – MILANO A.R. Euro 30,00

<i>Hotel al buon riposo</i>	
	Spett. Rossi Antonio
Pernottamento e colazione	100,00
I.V.A. 10%	<u>10,00</u>
TOTALE	110,00

Presupponiamo che il **corrispettivo della prestazione** ammonti a **500,00 euro**.

Vi sono due possibili fattispecie di fatturazione:

addebito delle spese conglobate nel corrispettivo della prestazione:

Rossi Antonio	Spett. Centro Benessere
Per mie prestazioni xyxyxyx	640,00
TOTALE	<u>640,00</u>
Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art.1 comma 100 Legge 244/2007 Reddito sogg. imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE 22/12/2011	

addebito delle spese esposte in fattura:

Rossi Antonio	
Spett. Centro Benessere	
Per mie prestazioni xyxyxyx	500,00
Spese viaggio	30,00
Pasto e pernottamento	<u>110,00</u>
TOTALE	<u>640,00</u>
Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art.1 comma 100 Legge 244/2007	
Reddito sogg. imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Prov. AdE 22/12/2011	

In entrambi i casi:

il percettore porta a ricavo 640,00
 porta a costo (in conseguenza della registrazione del documento di acquisto)
 140,00
 imponibile fiscale 500,00
il committente porta a costo fiscale 640,00.

REGIME FORFETARIO

In regime forfetario la procedura per la fatturazione delle spese al committente ricalca quella del regime dei contribuenti minimi, con la differenza sostanziale che, se le spese di trasferta non sono sostenute direttamente dal committente, i costi non potranno essere dedotti dal reddito, appunto perché in tale regime.

LEGISLAZIONE

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico imposte sui redditi)

Art. 54, comma 1 - il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione

Art. 54, comma 5 – Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, ***nonché le prestazioni di viaggio e trasporto*** acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

ATTENZIONE!

Le parole ***nonché le prestazioni di viaggio e trasporto*** hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017, per cui sino al 31/12/2016 le spese di trasporto (aereo, treno, autobus, traghetto, taxi), se sostenute direttamente dal committente, costituiscono spese di rappresentanza per questi e reddito per il professionista.

SPESE DI TRASFERTA PROFESSIONISTI dal 2025

Fino a tutto il 2024, le spese di trasferta addebitate dal professionista analiticamente al proprio cliente per l'espletamento del proprio mandato rientrano nei ricavi sia per i professionisti in regime ordinario sia per quelli in regime forfetario. Ovviamente, per i professionisti in regime forfetario sono indeducibili i costi sostenuti dal professionista.

Dal 2025, la nuova formulazione dell'articolo 54 del TUIR prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

Professionisti in regime ordinario

Dal 01/01/2025 i rimborsi spese non costituiscono più "compensi" e quindi, non sono più soggetti a ritenuta d'acconto; le spese sostenute riaddebitate analiticamente al cliente sono indeducibili dal committente.

In alcuni casi in cui il rimborso non abbia avuto luogo (ad esempio se non viene rimborsato entro un anno dalla fatturazione e l'importo delle spese è inferiore a 2.500 euro, oppure per esito infruttuoso della procedura esecutiva, oppure perché il credito si è prescritto).

Ai fini IVA, invece, tali spese continuano ad essere imponibili e non escluse art.15 DPR 633/72 in quanto non costituiscono "anticipazioni per conto".

Professionisti in regime forfetario

Al momento della redazione del presente capitolo (31 gennaio 2025) non è chiaro se le modifiche al TUIR riguardino anche i professionisti in regime forfetario. Anzi, nella nuova norma manca uno specifico rinvio alla norma riferita ai forfettari (art. 1 comma 64 della L. 190/2014).

Le soluzioni potrebbero pertanto essere due:

- a. *Nel 2025 i rimborsi spese, anche se analitici e tracciati, continuano a costituire compenso per i contribuenti forfettari; quantomeno fino ad eventuali successive modifiche normative.*
- b. *Dal 2025, anche i lavoratori autonomi in regime forfetario beneficiano della nuova regola secondo cui i rimborsi per le spese anticipate per conto del committente non sono più considerati redditi imponibili.*

Attendiamo di entrare in possesso di chiarimenti da parte dell'AdE ed inseriremo l'aggiornamento nel Manuale. Per il momento nella fattura inserite l'addebito analitico delle spese di trasferta.

Indipendentemente dalle spese di trasferta il forfetario non è soggetto a ritenuta d'acconto e la fattura Deve essere emessa "N2.2 Non soggetta IVA art.1 co.58 legge 190/2014". Riportando magari in fattura che il pagamento delle spese di trasferta si è usufruito di mezzi tracciabili.

Novità per il pagamento delle spese di trasferta

Il rinnovato articolo 95 del TUIR, dispone che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.

DETRAZIONI FISCALI

Ogni contribuente, titolare o meno di partita IVA, ha diritto a **dedurre dall'imponibile fiscale** gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo ed a

detrarre dall'IRPEF dovuta, sino a capienza:

- le detrazioni per familiari a carico
- le detrazioni per oneri e spese detraibili.

Ricordiamo che tutti gli oneri, fatta eccezione per gli scontrini farmaceutici, per essere detraibili, devono essere stati pagati con mezzo tracciabile, e cioè non in contanti.

Chiarimento per contribuenti FORFETARI ed in REGIME DI VANTAGGIO

Non è corretta l'affermazione che il contribuente in regime forfetario o dei minimi non possa detrarre le spese mediche e gli altri oneri detraibili.

Se non possiede altri redditi oltre a quello in regime forfetario, l'indetraibilità si verifica di fatto, in quanto non essendo soggetti ad IRPEF, ma ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, l'IRPEF dovuta è zero, e, conseguentemente $0 - X = 0$. (zero meno X uguale zero)

Gli oneri possono essere detratti se in presenza anche di altri redditi soggetti ad IRPEF.

FAMIGLIARI A CARICO

Possono essere considerati familiari a carico:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito, anche se non conviventi o residenti all'estero;

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari, a condizione che convivano** con il contribuente o che ricevano dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

Nei 2.840,51 (o 4.000), devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89 della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Nel reddito complessivo non va, invece, considerata l'abitazione principale e le relative pertinenze.

DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO

La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l'importo effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito del contribuente, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

La detrazione di base per i figli a carico è pari a:

1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni

950 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni.

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio.

Per il figlio con disabilità, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.

La detrazione di base per ciascun altro familiare a carico è 741 euro.

Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (sopra riportata) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000 diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

L'introduzione dell'Assegno Unico dal 1° marzo 2022 ha comportato che nel 2022 le detrazioni di base possano essere computate per i soli primi 2 mesi.

Dal 2023 in poi le detrazioni per i figli a carico sono soppresse e sono sostituite da tale provvidenza, che spetta anche ai contribuenti minimi e forfetari, che deve essere richiesta annualmente all'INPS dall'interessato, direttamente o tramite intermediari.

COMPILAZIONE DEL QUADRO FAMILIARI A CARICO DEL MODELLO REDDITI PF (estratto da AdE)

Rigo 1 = inserire il codice del coniuge anche se non fiscalmente a carico. Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.

Rigo 2 = Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo o unico figlio.

Colonna 3: barrare la D se considerata persona con grave disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

Righi da 3 a 5 = devono essere indicati prima gli altri figli barrando la casella F, quindi gli altri familiari a carico barrando la casella A

Colonna 3: barrare la D se figlio con grave disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affidato preadottivo, e degli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. Si ha, invece, diritto per il primo figlio con 21 anni o più alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

per ogni figlio a carico:

- '100' se la detrazione è richiesta per intero; • '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori; • '0' è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

per ogni altro familiare a carico:

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Casella 7 "Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affidamento preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare '5'. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.

ONERI DETRAIBILI dall'IRPEF dovuta

RP1 le spese sanitarie;

RP2 le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti;

RP3 le spese sanitarie per persone con disabilità;

RP4 le spese per veicoli per persone con disabilità;

RP5 le spese per l'acquisto di cani guida: ricorda di barrare anche la casella +

RP82 per ottenere la detrazione forfetaria di 1.000 euro per il suo mantenimento;

RP6 le spese per cui si è chiesta la rateazione negli anni precedenti. E' rateizzabile la somma delle spese indicate nei righe da E1 a E3 se superano i 15.493,71 euro annui. Ricorda che in questo caso va indicato a colonna 2 l'importo per cui si è chiesta la rateazione e a colonna 1 il numero di rata di cui si sta usufruendo nell'anno;

RP7 gli interessi per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

8 gli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili;

9 gli interessi per i mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

10 gli interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale;

11 gli interessi per prestiti o mutui agrari;

12 le spese d'istruzione diverse da quelle universitarie;

13 le spese per istruzione universitaria;

14 le spese funebri;

15 le spese per addetti all'assistenza personale;

16 le spese per attività sportive dei ragazzi;

17 le spese di intermediazione mobiliare;

18 i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;

20 le erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche;

21 le erogazioni liberali a società sportive dilettantistiche;

22 le erogazioni liberali a società di mutuo soccorso;

24 le erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia;

25 le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

26 le erogazioni liberali per attività culturali e artistiche;

27 le erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

28 le erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

29 le spese veterinarie;

30 le spese di interpretariato per sordi;

31 le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;

32 il riscatto della laurea per familiari a carico;

33 le spese per gli asili nido;

35 le erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

36 i premi per assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni;

38 i premi per le assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave;

39 i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
 40 le spese per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici;
 43 i premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi;
 44 le spese per studenti con DSA;
 45 le spese per l'iscrizione annuale l'abbonamento di ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 61 le erogazioni liberali a favore di Onlus;
 62 le erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
 71 le erogazioni liberali a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale;
 76 le erogazioni liberali a favore del volontariato;
 81 premi per rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi del sisma bonus che danno diritto al superbonus 110% all'impresa di assicurazione;
 99 altre spese detraibili;
 RP14 le spese per i canoni di leasing abitativo;
 RP41 le spese di ristrutturazione, antisismiche, bonus verde, bonus facciate, superbonus;
 RP57 spese arredo immobili ristrutturati;
 RP58 spese arredo immobili giovani coppie;
 RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B;
 RP61 spese per risparmio energetico;
 RP71 detrazione per inquilini di abitazione principale;
 RP72 detrazione per dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
 RP73 detrazione per affitto terreni agricoli ai giovani;
 RP82 detrazione per il mantenimento dei cani guida
 RP83 il bonus vacanze.

ONERI DEDUCIBILI dall'imponibile IRPEF

- Contributi previdenziali versati a casse professionali di appartenenza o all'INPS. Si tratta dei contributi versati da imprenditori e professionisti per le loro attività autonome o imprenditoriali.
Questi contributi sono deducibili anche dal reddito dei contribuenti minimi o forfetario;
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
- Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato. Importo stabilito dal giudice relativo all'assegno per il mantenimento del coniuge;
- Contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge;
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;
- Le erogazioni liberali a favore di ONLUS, APS e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
- Erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
- Rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;
- Contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro.

ASSEGNO UNICO

Con decorrenza 1° marzo 2022 (D.LGS. 29/12/2021 n. 230) **l'assegno unico sostituisce le detrazioni fiscali IRPEF per i figli a carico.**

Conseguenza: i contribuenti minimi e forfetari riceveranno comunque un sostegno per i figli a carico indipendentemente dall'assenza di redditi soggetti ad IRPEF.

Attenzione! la normativa si applica dal 1° marzo 2022 in poi.

Pertanto sino al 28 febbraio 2022 resta in vigore la normativa previgente.

L'assegno unico spetta per i figli:

- * sino a 18 anni con decorrenza dal 7° mese di gravidanza della madre;
- * da 18 sino al compimento dei 21 anni con determinate condizioni;
- * senza limiti di età per i disabili

L'importo dell'assegno sarà determinato sulla base del reddito del nucleo familiare determinato sulla base dell'ISEE. In caso di mancata presentazione dell'ISEE verrà liquidato l'importo minimo = 50 euro al mese per figlio.

L'assegno unico non è soggetto ad IRPEF e **non concorre alla formazione del reddito complessivo.**

Per contro **cessano le detrazioni fiscali:**

- * per figli a carico minori di 21 anni;
- * per le spese sostenute per figli con età pari o superiore a 21 anni;
- * in presenza di almeno quattro figli carico (1.200 euro);
- * la maggiorazione in caso di figlio minore di 3 anni o portatore di handicap.

Pertanto tali detrazioni non erano già di fatto possibili per i forfetari in assenza di altri redditi soggetti ad IRPEF.

Permangono invece:

- * le detrazioni delle spese sostenute per i familiari a carico (es.: è ammessa la detrazione delle spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età quali, ad esempio, le spese di istruzione, mediche e sanitarie);
- * le limitazioni di reddito per essere considerati familiare a carico;
- * le detrazioni relative ai familiari a carico diversi dai figli (es: coniuge).

Il richiedente deve contestualmente:

- ❖ essere cittadino italiano
- ❖ oppure cittadino di Stato membro UE, o suo familiare,
 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere in possesso del permesso di soggiorno;
 - versare l'IRPEF in Italia;
 - essere **residente e domiciliato insieme con i figli a carico** in Italia per la durata del beneficio;
 - essere stato ovvero essere residente in Italia **per almeno due anni anche non continuativi** ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo **indeterminato** ovvero a tempo **determinato** di durata **almeno semestrale**.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dal 1° gennaio 2022 tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'INPS.

La domanda per beneficiare dell'assegno:

- * deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
- * riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- * riporta i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno.

La richiesta per il 2022 deve essere inoltrata entro il 30 giugno 2022; per gli anni successivi deve essere rinnovata entro il 28 febbraio dell'anno di competenza; eventuali richieste tardive comportano la perdita della corresponsione per i mesi precedenti.

Pertanto per eventuali supporti alla compilazione si dovrà consultare il sito dell'INPS, o un Patronato o Sindacato, o un Consulente del Lavoro.

Alleghiamo quanto pubblicato sul sito dell'INPS

Attenzione

Si ricorda che **tale assegno non è soggetto ad imposizione fiscale** e quindi non confluirà nel modello redditi relativo ai contribuenti in regime forfetario.

In buona sostanza **per i figli minorenni ed i o figli maggiorenni fino al 21° anno d'età** che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, **dal 1° marzo 2022 l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico**; le detrazioni fiscali per questi soggetti sono soppresse.

I genitori potranno continuare a detrarre le spese mediche, scolastiche, ecc., sostenute per tali figli.

Il decreto sostegni esclude espressamente che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, possano essere parificati fiscalmente ai cd. "altri familiari a carico",

I genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il limite quantitativo di reddito per poter essere considerati "a carico" rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

Dal sito INPS - Prestazioni e servizi - FAQ - Domande frequenti

Quando si potrà richiedere l'Assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di competenza di marzo.

L'ISEE è obbligatorio?

No, la prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE. Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l'Assegno sarà calcolato con l'importo minimo previsto dalla normativa.

Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell'ISEE presentato.

ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare all'INPS eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura dell'Assegno unico sia tramite ISEE.

L'Assegno unico concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF?

No, l'importo dell'Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, in quanto esente.

Quando verrà pagato l'Assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo. Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Posso richiedere l'Assegno unico se sono in stato di gravidanza?

Per i nuovi nati l'Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L'Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.

Quali prestazioni verranno sostituite dall'Assegno unico?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l'Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Verrà abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.

Dal 1° gennaio, quindi, non percepirò più le detrazioni e gli Assegni familiari?

Detrazioni e Assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022.

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza da gennaio percepirà l'assegno unico?

No. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i percettori di RdC continuano a ricevere l'integrazione di Assegno temporaneo. L'Assegno unico sarà riconosciuto d'ufficio successivamente, su carta RdC.

Chi ha fatto domanda per Assegno temporaneo non lo percepirà più da gennaio?

Chi ha già percepito l'Assegno temporaneo continuerà a percepirlo fino a febbraio 2022. Per percepire l'assegno unico da marzo 2022, dovrà presentare la domanda, tenendo presente che i pagamenti sono comunque disposti a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per avere l'assegno da marzo occorre, quindi, presentare la domanda entro febbraio.

L'Assegno unico è compatibile con altri bonus?

L'Assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. È compatibile anche con il Bonus asilo nido.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non occorre presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo.

Chi ha presentato domanda per l'Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda deve essere presentata nuovamente anche da chi percepiva l'Assegno temporaneo, a eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che lo riceverà in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso. La domanda di Assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.

Come avviene il pagamento?

Sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estero area SEPA, carta prepagata con IBAN. Questi conti devono essere intestati al richiedente all'altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell'importo).

Quale IBAN va indicato nella compilazione della domanda di Assegno unico?

L'IBAN da inserire deve essere attivo e correttamente intestato o cointestato alla persona che fa domanda per l'assegno unico. L'INPS non può accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda.

È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è invece sufficiente essere delegati alla riscossione su quell'IBAN.

È inoltre importante che il codice fiscale del richiedente, indicato nella domanda, e quello che risulta all'istituto di Credito, come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito, corrispondano esattamente.

Come avviene il pagamento in caso di richiedente figlio maggiorenne?

In questo caso, l'IBAN deve essere intestato al figlio maggiorenne che richiede la prestazione o cointestato lui.

Nel caso di tutore di un genitore come avviene il pagamento?

Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti su cui viene chiesto il pagamento possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta online, accedendo all'apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali o tramite Patronato oppure rivolgendosi al Contact center INPS

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Le informazioni richieste per presentare la domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell'altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al

trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all'utente all'atto di presentazione della domanda.

L'Assegno unico come viene pagato per genitori separati, divorziati o non conviventi?

Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l'Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all'altro genitore.

In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l'altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.

L'Assegno di maternità del Comune per mamme disoccupate rimane o viene inglobato nell'Assegno unico?

Non è nelle misure soppresse dal decreto, quindi resta valido.

Nel caso in cui il richiedente sceglie di percepire per intero l'Assegno unico, l'altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali?

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona nella domanda di voler percepire il 100% dell'assegno e, dichiarando di essere d'accordo con l'altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell'altro genitore. Questa ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall'altro genitore. Quest'ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura (nella sezione "Completa le domande presentate dall'altro genitore") e indicare i suoi dati per il pagamento (IBAN, bonifico domiciliato, ecc.).

Chi ha l'affido esclusivo cosa deve selezionare per avere il 100 per cento?

Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come "genitore affidatario", poiché si tratta di "affido esclusivo". In questo caso, l'importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati 04/02/22, 07:50 INPS - Assegno unico e universale <https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico-e-universale/6/15> dal richiedente. Questa opzione sarà disponibile dal 25 gennaio 2022.

Chi ha il figlio con legge 104, articolo 3, comma 3, ma non presenta ISEE, deve solo dichiararlo senza aggiungere altro?

Sì, non deve fare altro.

Se si è genitore unico (vedovo o con figlio non riconosciuto), nella domanda si deve selezionare la voce relativa al diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro prevista dall'art. 4, comma 8, d.lgs. 230/2021?

No.

Una ragazza madre che convive deve inserire i dati del compagno, anche se non è il padre?

No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

Cosa succederà alle detrazioni e Assegno moglie a carico nel 2022? Con l'introduzione dell'Assegno unico perderemo quello della moglie?

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.

Se vivo con mia figlia, mia madre e mio fratello quali componenti del nucleo, devo indicare anche loro?

Sì. Il nucleo è quello costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).

Nel caso di genitori separati con figlio minore disabile che vive con la madre, si deve presentare anche l'ISEE dell'altro genitore non convivente?

No, per i genitori separati non si applica l'ISEE minorenni.

Sono separata e abbiamo la custodia condivisa del bambino. Come devo fare la domanda?

Si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l'IBAN dell'altro genitore.

Per chi percepisce gli ANF solamente per il coniuge a carico, rimarranno sempre validi gli ANF anche da marzo 2022 o il nuovo Assegno unico?

Resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

Per fare domanda una volta entrate nell'ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa proseguire? Come posso fare, visto che la norma prevede questa possibilità?

Non si deve presentare la domanda all'ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d'ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente.

In caso di domanda presentata con errori, è possibile cancellarla o modificarla?

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su "Rinuncia", facendo attenzione a scegliere come motivazione "errore di compilazione" e non "rinuncia alla prestazione". In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF?

No, non saranno richieste.

Quanto dura la domanda per l'Assegno unico?

La domanda per beneficiare dell'Assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.

Cosa succede a chi presenta domanda a luglio?

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda? Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.

Che requisiti deve avere il figlio maggiorenne per avere diritto all'assegno unico?

Deve avere un'età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolgimento del servizio civile universale.

Questi requisiti (compresa l'età) non si applicano ai figli maggiorenni disabili che percepiranno comunque l'assegno.

In caso di figli a carico con disabilità, quali limiti di età sono previsti?

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere.

L'Assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi?

L'Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell'Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All'interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.

Cosa devo fare se desidero dividere l'Assegno unico al 50% col altro genitore?

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata (sezione "Completa le domande già presentate").

Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice?

Il pagamento sarà disposto in misura intera al genitore affidatario.

Come fare in caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito.

Nel caso di tutore del figlio?

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l'Assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Come viene applicata la maggiorazione del terzo figlio?

Si applica a "ciascun figlio", ma solo "a partire dal terzo" e dipende dal valore dell'ISEE. Spetta, infatti, in misura piena per ISEE fino a 15mila euro e poi si riduce gradualmente. Il calcolo che emerge dalla simulazione sul sito tiene conto correttamente di questo elemento

Inserendo l'ISEE successivamente, quando percepirò la quota di Assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE?

Il conguaglio degli importi dovuti in base all'ISEE rispetto alla quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno.

L'altro genitore è cittadino straniero e non è in possesso di codice fiscale. Per questo motivo non riesco a fare domanda. Come posso fare?

Dalla seconda metà del mese di gennaio sarà possibile indicare nella domanda che l'altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero.

Sarà necessario selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l'opzione "il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori", poi selezionare come motivazione (a) "genitore unico" la casistica "altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale".

Selezionando questa opzione l'intero importo dell'Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.

Sto provando a presentare la domanda per mio figlio che diventerà maggiorenne dopo il 1° marzo 2022, ma non ci riesco. Come devo fare?

Per usufruire dell'Assegno, il maggiorenne non disabile deve compiere il ventunesimo anno dopo il 1° marzo 2022. A breve sarà possibile presentare domanda anche dopo che il figlio è diventato maggiorenne, specificando che si richiede l'Assegno solo per il periodo in cui il figlio era minorenne.

Ad esempio: il figlio diventa maggiorenne il 15 aprile 2022 e la domanda è presentata il 15 giugno 2022. Sarà possibile presentare la domanda e specificare che si richiede l'Assegno per il periodo 1° marzo-15 aprile 2022.

Se si compie la maggiore età nel mese di competenza, il mese viene pagato?

Sì, viene pagato l'intero importo. Quindi, se ad esempio si nasce il 2 marzo, l'importo sarà riconosciuto interamente per il mese di marzo.

Chi è sposato ma l'altro coniuge ha residenza diversa da quella del richiedente, cosa deve indicare tra le opzioni che descrivono il nucleo familiare?

Ai fini ISEE, le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo. Possono quindi selezionare l'opzione "conviventi".

In caso di genitore affidatario, qual è il percorso da seguire per fare domanda?

L'affidatario (non tutore) deve entrare nella sezione "Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata" e nella compilazione della scheda figlio deve selezionare l'opzione "Genitore affidatario".

Nel caso uno dei due genitori sia lavoratore all'estero, si ha diritto alla maggiorazione per genitori entrambi con reddito?

Sì, se il genitore che lavora all'estero ha residenza in Italia ed è soggetto al pagamento delle imposte in Italia.

In caso di figlio disabile maggiorenne ma non a carico, è necessario fare la domanda per l'Assegno unico?

Se il figlio disabile maggiorenne convive con i genitori, questo è sufficiente per fare la domanda. Se invece non fa parte del nucleo ISEE (e quindi non convive con i genitori), occorre verificare il carico, in quanto potrebbe essere "attratto al nucleo ISEE dei genitori" (se è a carico, non è sposato e non ha figli propri, con età fino a 26 anni).

Pur avendo selezionato l'opzione "entrambi genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare", nella schermata di riepilogo viene riportata la dicitura "entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare oppure i genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi". È corretto?

La dicitura non comporta alcun problema poiché le diverse situazioni familiari non impattano sul diritto e la prestazione economica

Ho fatto domanda ma nella ricevuta non c'è il numero di protocollo. Può essere un problema?

La protocollazione non avviene al momento della presentazione della domanda, ma poco dopo. Per visionare il numero di protocollo occorre entrare nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato", selezionare la domanda e visualizzare il numero di protocollo assegnato alla domanda. Per la ricerca o l'individuazione della pratica è comunque sufficiente il numero della domanda che viene rilasciato con la ricevuta all'atto dell'invio della domanda.

La mia domanda non risulta ancora in lavorazione. Perché?

L'Assegno unico è una prestazione che decorre dal mese di marzo 2022 e fino a quel mese le domande non saranno istruite.

Quali sono gli stati della domanda che compariranno all'utente?

Gli stati della domanda sono "Accolta" (vuol dire tutto OK e può essere messa in pagamento, ma non è detto che sia già stata pagata), "Respinta", "Decaduta", "Rinunciata", "In evidenza alla sede" (vuol dire che c'è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede INPS), "In evidenza al cittadino" (vuol dire che l'utente deve integrare la domanda con della documentazione, che trova indicata sempre nel sistema di gestione di cui sopra).

Posso selezionare la casella per la maggiorazione spettante a chi percepiva ANF e ha ISEE inferiore a 25mila euro, se ho percepito l'assegno temporaneo nel 2021?

No. La maggiorazione vale solo per chi ha percepito ANF e non per l'Assegno temporaneo

*

DETRAIBILITA' FISCALE DEL TRATTAMENTO D.B.N.

Il trattamento shiatsu, al pari di tutti i trattamenti olistici, **non è** fiscalmente detraibile, e cioè il ricevente non può portarsi in detrazione dall'IRPEF, nella dichiarazione dei redditi, il 19% dell'importo pagato. Nemmeno se prescritto da un medico. Nemmeno se effettuato da un medico.

Questo perché il trattamento shiatsu in Italia non è riconosciuto trattamento sanitario.

L'articolo 15 del TUIR stabilisce che sono detraibili dall'imposta lorda un importo pari al 19% (percentuale così modificata dal' art. 49, co.1, D.lgs. 15.12.1997) le spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (escluse ovviamente quelle dei portatori di handicap che sono deducibili al 100% dal reddito complessivo), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Nelle spese sanitarie rientra l'acquisto di medicinali.

Il medico ed il fisioterapista solitamente indicano in fattura “massaggio terapeutico”, quindi onere detraibile, cosa non possibile per gli operatori shiatsu.

Per par condicio viene riconosciuto a deputati, senatori, consiglieri regionali, il rimborso totale delle spese sostenute per i trattamenti shiatsu ed olistici in genere.

Da rilevare che alcune assicurazioni prevedono il rimborso dei trattamenti shiatsu, a determinate condizioni.

Attenzione! Dal 1° gennaio 2020 tutte le spese detraibili ai fini IRPEF, eccettuati i farmaci e le prestazioni ospedaliere e ASL, per essere detratte devono essere pagate con uno strumento “tracciabile”: carte di credito, bancomat, bonifico, assegno. Pertanto se la fattura di un professionista, ancorché detraibile (fattura del medico o del fisioterapista) viene pagata in contanti, la stessa non può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi!

I.N.P.S. – GESTIONE SEPARATA

L' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI SENZA CASSA PREVIDENZIALE

La GESTIONE SEPARATA è una forma previdenziale dell'INPS, istituita con la legge 8 agosto 1995, n.335.

Per quanto qui concerne, sono obbligati all'iscrizione.

- i soggetti che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma cassa di previdenza;
- i lavoratori autonomi occasionali, per la quota di reddito eccedente i 5.000 euro annui;
- i co.co.pro.

I professionisti ed i lavoratori occasionali versano il contributo alla gestione separata con lo stesso meccanismo dell'IRPEF:

- il saldo relativo all'anno precedente nel mese di giugno/luglio
- il primo acconto dell'anno in corso nel mese di giugno/luglio
- il secondo acconto dell'anno in corso nel mese di novembre.

Il versamento del contributo per i collaboratori è effettuato dal committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Il contributo per il 2024 ammonta al 25,72% del reddito professionale imponibile ai fini dell'Irpef. Il 26,07% per il 2025.

Il primo acconto corrisponde al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente.

Il secondo acconto corrisponde al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente.

Per i pensionati, i lavoratori dipendenti, gli iscritti ad altre casse di previdenza obbligatorie, che svolgono anche attività di lavoro autonomo, il contributo da versare si calcola al 24% sul reddito dell'attività, anziché al 25,72%.

I contributi INPS versati in un anno (saldo + 1° acconto + 2° acconto) sono deducibili nell'anno successivo:

- per il contribuente minimo: dal reddito di lavoro autonomo (nel quadro LM al rigo 7 Redditi PF 2023)
- per il contribuente forfetario: dal reddito di lavoro autonomo (nel quadro LM al rigo 35 Redditi PF 2023)
- per il contribuente ordinario: dal reddito complessivo (nel quadro RP al rigo 21 Redditi PF 2023)

Diversamente da quanto previsto per la gestione artigiani e commercianti, non è richiesto un contributo minimo.

E' previsto un **massimale** annuo oltre il quale non si calcolano i contributi, che per il 2022 ammonta a **119.650 euro**. Tale massimale viene adeguato annualmente in base all'indice ISTAT.

E' previsto un **minimale** per il solo calcolo dei periodi contributivi.
Per il 2024 ammonta a **18.415 euro**, equivalente ad un contributo di 4.260 per i soggetti all'aliquota del 26,23% o di 3.898 euro per i soggetti all'aliquota del 24%.

Il minimale di cui trattasi comporta che, chi versa un contributo pari o superiore al minimale stesso, si trova accreditato un anno di contribuzione ai fini pensionistici.

Se invece, ad esempio, un soggetto al 27,72%, versa un contributo di 2.130 euro si vedrà accreditati, ai fini del conteggio degli anni di contribuzione, solo sei mesi; se versa 355 euro un solo mese.

L'iscrizione alla gestione separata comporta una gestione autonoma della stessa, e, nel caso di coesistenza di altra gestione previdenziale, verranno liquidate pensioni separate. È possibile ricorrere sia alla ricongiunzione, sia al cumulo, sia alla totalizzazione, a determinate condizioni, con i contributi versati ad altre gestioni dell'INPS.

Per conoscere quanto spetti di pensione, è opportuno rivolgersi direttamente all'INPS o ad un consulente del lavoro, un patronato o sindacato.

L'apertura della posizione INPS.

L'operatore shiatsu che inizia l'attività deve iscriversi alla gestione separata dell'INPS.

L'iscrizione deve avvenire esclusivamente in via telematica, per cui è necessario rivolgersi ad un soggetto autorizzato, oppure, se in possesso dello SPID, accedere al sito dell'INPS, nella sezione servizi al cittadino e compilare l'apposito modulo di iscrizione. Quale codice attività si inserirà il 96.09.09, ora previsto valido anche per le attività professionali.

Il contributo INPS dovuto dall'operatore DBN.

Indipendentemente dal regime fiscale adottato, l'operatore DBN calcola il contributo dovuto alla gestione separata dell'INPS sulla base del reddito prodotto per un determinato anno.

Per il contribuente in regime ordinario corrisponde all'imponibile fiscale determinato ai fini del reddito professionale.

Per il contribuente minimo o forfetario corrisponde all'imponibile fiscale determinato ai fini del reddito professionale, aumentato dell'importo dei contributi previdenziali eventualmente dedotti.

L'indennità di malattia o maternità per gli iscritti alla gestione separata.

L'indennità di malattia spetta:

- a lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata: non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza,
- con un minimo di 3 mesi di contributi accreditati.

Per la definizione delle spettanze e le pratiche di richiesta invitiamo a rivolgersi ad un Patronato qualificato.

GESTIONE PREVIDENZIALE PROFESSIONISTI

Rileviamo tra i lavoratori autonomi obbligati all'iscrizione all'INPS la netta preferenza alla Gestione Separata piuttosto che alla Gestione Commercianti, non fosse altro che per evitare l'obbligatorietà del contributo minimo annuale.

Premettiamo che l'iscrizione in una delle categorie qui elencate non è a libera scelta, ma dipende anche e soprattutto dal fatto se l'attività è svolta in forma imprenditoriale o professionale.

Sta pertanto al contribuente strutturarsi conformemente.

[Elenco Codici Attività professionali, scientifiche e tecniche](#) (aggiornato ad agosto 2023) [iscrivibili alla Gestione Separata](#), pertanto da non iscriversi in Camera di Commercio

- 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- 68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
- 69.10.10 Attività degli studi legali
- 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
- 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti
- 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
- 70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
- 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa
- 71.11.00 Attività degli studi di architettura
- 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
- 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
- 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
- 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
- 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- 71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
- 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e umanistiche
- 72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
- 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- 74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
- 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90 Altre attività di design
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.30.00 Traduzione e interpretariato
74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca
74.90.99 Altre attività professionali nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
85.52.09 Altra formazione culturale
85.59.90 Altri servizi di istruzione nca
86.90.21 Fisioterapia
86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca
88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

*

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

PAGAMENTO IMPOSTE – SALDO E ACCONTI

IMPOSTE E TASSE NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

I fondi necessari per far fronte alla fornitura dei servizi gratuiti erogati al cittadino si distinguono in quattro tipologie di tributi:

- Imposte patrimoniali
- Imposte dirette
- Imposte indirette
- Tasse

Le **IMPOSTE PATRIMONIALI** si applicano sui beni posseduti dal cittadino, indipendentemente dalla redditività degli stessi. La più nota è quella relativa al possesso di terreni e fabbricati, ancorché improduttivi di reddito: l'**IMU** Imposta Municipale Unica.

Le **IMPOSTE DIRETTE** colpiscono il cittadino sui redditi effettivamente o virtualmente prodotti:

- * l'**IRPEF** Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche,
- * l'**IRES** Imposta sul Reddito delle Società e degli Enti Commerciali, normate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986;
- * le **IMPOSTE SOSTITUTIVE dell'IRPEF** normate dalle leggi di introduzione di ogni singolo regime specifico;
- * l'**IRAP** Imposta Regionale sulle Attività Produttive normata dal D.Lgs. 446/1997.

Le **IMPOSTE INDIRETTE** colpiscono indirettamente il reddito del cittadino, per il trasferimento di proprietà di un bene o di un servizio.

- * l'**IVA** Imposta sul valore aggiunto, normata dal DPR 633/72, che si applica su ogni cessione di beni o servizi da parte dei fornitori agli acquirenti e che il cittadino paga sull'acquisto di beni e servizi;
- * l'**IMPOSTA di REGISTRO**, normata dal DPR 131/1986, che colpisce i trasferimenti di possesso o di detenzione degli immobili;
- * l'**IMPOSTA IPOTECARIA e CATASTALE**, normate dal D.Lgs. 347/1990 che definisce le norme e le imposte sui trasferimenti di diritti sugli immobili;
- * l'**IMPOSTA di BOLLO**, normata dal DPR 642/1972, che si applica sulla formazione per iscritto di atti e documenti.

Le **TASSE** sono tributi, generalmente imposti da Enti locali, sulla concessione di utilizzo di beni e prestazioni di servizio specifiche, ad esempio la tassa sulla **pubblicità**, sullo **smaltimento dei rifiuti** urbani, ecc.

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF

L'IRPEF colpisce il possesso dei seguenti redditi, effettivi o presunti:

- Redditi fondiari;
- 968*-*Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;
- Redditi diversi.

Il reddito imponibile di **lavoro autonomo** è dato sostanzialmente dalla differenza tra ricavi e costi, dedotti i contributi previdenziali versati. Non analizziamo qui la deducibilità di ogni singolo costo. E' compito del commercialista.

Una volta determinato il reddito imponibile fiscale, l'imposta si calcola applicando le seguenti aliquote per il 2023:

- * fino a 15.000 euro il 23%;
- * oltre 15.000 fino a 28.000 il 27%;
- * oltre 28.000 fino a 55.000 il 38%;
- * oltre 55.000 fino a 75.000 il 41%;
- * oltre 75.000 euro il 43%.

per il 2024:

- * fino a 15.000 euro il 23%
- * oltre 15.000 fino a 28.000 il 23%
- * oltre 28.000 fino a 50.000 il 35%
- * oltre 50.000 euro il 43%.

per il 2025:

- * fino a 28.000 euro il 23%
- * oltre 28.000 fino a 50.000 il 35%
- * oltre 50.000 euro il 43%.

Esempio: reddito imponibile (2023) = 30.000;

Calcolo dell'imposta: $28.000 \times 23\% = 6.440$; $2.000 \times 35\% = 700$;

Imposta lorda = $6.440 + 700 = 7.140$.

Da questa si sottraggono le eventuali detrazioni spettanti

- per carichi di famiglia,
- per lavoro dipendente o per lavoro autonomo
- per gli oneri detraibili sostenuti nell'esercizio (mutui, spese mediche, scolastiche, assicurazioni, ecc.)
- per la quota di competenza degli oneri pluriennali detraibili (ristrutturazioni, risparmio energetico, ecc...)

e si ottiene l'**imposta netta** dell'esercizio che, sommata all'Addizionale Regionale e all'Addizionale Comunale, costituisce, per il lavoratore autonomo senza dipendenti, il costo fiscale effettivo dell'esercizio. Per altre tipologie di contribuenti (artigiani, commercianti, professionisti con dipendenti) sarà necessario conteggiare anche l'IRAP.

Dalla differenza tra l'imposta netta ed eventuali crediti d'imposta spettanti o ritenute d'acconto subite si ottiene l'**imposta dovuta** per l'esercizio. Sottraendo gli acconti versati per l'anno di competenza si ottiene l'**importo da versare a saldo**.

L'imposta deve essere determinata entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello per il quale si calcola.

Entro il 30 giugno di ogni anno si deve pagare il saldo dell'IRPEF dovuta per l'anno precedente, dedotti gli acconti versati, nonché un primo acconto delle imposte per l'anno in corso (50% dell'imposta netta dovuta per l'anno precedente)

Entro il 30 novembre dello stesso anno si dovrà pagare un secondo acconto di pari importo.

IMPOSTE DIRETTE – Imposte sostitutive dell'IRPEF

Determinate tipologie di reddito, per regime naturale o per opzione, pur nel rispetto dei presupposti e delle metodologie di liquidazione dell'IRPEF, calcolano l'imponibile in modo diverso e scontano un'aliquota diversa dall'IRPEF.

Ricordiamo per i FABBRICATI

- il regime **di cedolare secca**: imponibile = 100% del canone di locazione; imposta 22% o 10% se in Comune ad alta densità abitativa.

Per LAVORO AUTONOMO e IMPRESA:

- il regime agevolato dei **contribuenti minimi** (regime soppresso che opera ancora sino al raggiungimento del 35° anno di età del contribuente): imponibile = come per l'IRPEF; imposta 15%.
- Il regime **forfetario**: imponibile = percentuale di redditività applicato all'attività esercitata; imposta 5% se new-entry, 15% dopo i 5 anni di attività.

Entrambi i regimi non prevedono le detrazioni spettanti per carichi di famiglia, per lavoro dipendente o per lavoro autonomo, per gli oneri detraibili ai fini dell'IRPEF, per la quota di competenza degli oneri pluriennali detraibili.

Il pagamento dell'imposta funziona come per l'IRPEF.

IMPOSTE DIRETTE - IRAP

L'IRAP colpisce il possesso dei Redditi di impresa;

Il reddito imponibile di lavoro autonomo è dato sostanzialmente dalla differenza tra ricavi e costi, dove tra i costi non si comprende il costo relativo al lavoro dipendente e si detrae in sostituzione il costo dei contributi versati e 5.000 euro rapportati ad anno per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato. Si detrae inoltre una quota fissa di 13.000 euro di imponibile.

Sul reddito imponibile, viene applicata un'aliquota differenziata per tipologia di soggetto e regione di appartenenza. Per l'aliquota ordinaria il 3.9%, che costituisce l'**imposta netta** dell'esercizio.

Dalla differenza tra l'imposta netta ed eventuali crediti d'imposta spettanti si ottiene l'**imposta dovuta** per l'esercizio. Sottraendo gli acconti versati per l'anno di competenza si ottiene l'**importo da versare a saldo**.

Entro il 30 giugno di un determinato anno si deve pagare il saldo dell'IRAP dovuta per l'anno precedente, dedotti gli acconti versati, nonché un primo acconto (50%) delle imposte che si dovranno pagare per l'anno in corso

Entro il 30 novembre dello stesso anno si dovrà pagare un secondo acconto di pari importo.

RATEAZIONE DELLE IMPOSTE

Imposte e contributi dovuti entro il 30 giugno possono essere saldati in un'unica soluzione al 30 giugno, oppure rateizzati sino a 6 rate di pari importi

Sulle rate è dovuto un interesse dello 0,33% mensile:

- al 30 giugno = 1.000,00 euro ogni mille euro;
- al 16 luglio = 1.001,80 euro ogni mille euro;
- al 20 agosto = 1.005,10 euro ogni mille euro;
- al 16 settembre=1.008,40 euro ogni mille euro;
- al 16 ottobre = 1.011,70 euro ogni mille euro;
- al 16 novembre=1.015,00 euro ogni mille euro.

Imposte e contributi possono altresì essere saldati con decorrenza dalla seconda scadenza (31 luglio) con una maggiorazione dello 0,40% = 1.004,00 euro ogni mille euro

IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con la medesima metodologia delle imposte dirette devono essere versati i contributi alla Gestione Separata INPS ed i contributi INPS Gestione Artigiani e Commercianti dovuti sul reddito eccedente il minimale. I due acconti sono dovuti in ragione del 40% ciascuno del contributo dovuto per l'anno precedente.

ACCONTO IN MISURA RIDOTTA

Gli acconti devono essere pagati nella misura sopraindicata calcolando come reddito presunto quello dell'anno precedente.

Qualora il contribuente ritenga di realizzare nell'anno in corso un reddito (decisamente) inferiore, può ridurre gli acconti in proporzione.

Rammentiamo che gli acconti sono acconti, per cui al momento del saldo la differenza verrà conguagliata, in più od in meno. L'importo eventualmente versato in più verrà immediatamente recuperato sul saldo dovuto.

Se, per qualsiasi motivo, non si versano gli acconti, o se ne riduce l'entità, stante la possibilità di pagarli in funzione del reddito presunto per l'anno corrente, sarà possibile:

- pagare la differenza dovuta con il "ravvedimento operoso" entro i termini della dichiarazione per l'anno corrente, nella quale si considereranno "versati" nella stessa dichiarazione, con una maggiorazione del 3,75% sull'acconto pagato tardivamente.
- non pagarla e non considerarla versata nella dichiarazione, quindi pagarla inglobata nel saldo. Sarà l'AdE a comminare la sanzione del 30% (10 % se entro 10 giorni) sull'importo stesso, per ritardato pagamento.

Esempio di pagamento dell'acconto e del saldo

- ✓ *Relativamente all'anno 2020 risulta un'imposta dovuta di 1.000 euro.*
- ✓ *Nel corso dell'anno 2020 sono stati versati acconti per l'anno 2020 per un totale di 850 euro.*

Entro il 30 giugno 2021 deve essere versato:

- *Il saldo relativo all'anno 2020 di 150 euro (1.000 – 850)*
- *Il primo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)*

Entro il 30 novembre deve essere versato:

- *Il secondo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)*

Risulta evidente che, chi nell'anno 2020 non ha versato acconti, ad esempio perché l'attività è iniziata in quell'anno, si troverà a dover effettuare un versamento di importo doppio:

Entro il 30 giugno 2021:

- ❖ *Il saldo relativo all'anno 2020 di 1.000 euro*
- *Il primo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)*

Entro il 30 novembre deve essere versato:

- *Il secondo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)*
- *Relativamente all'anno 2023 è stata introdotta la possibilità di rateizzare l'acconto. In determinati casi, pagando gli interessi.*

Il costo fiscale del 2020 continua ad essere 1.000 euro.

Non confondiamo i termini.

Il SALDO eventualmente versato in eccedenza prevede una specifica richiesta di compensazione o rimborso nel quadro RX sez.1 se scoperto prima della trasmissione della dichiarazione relativa al 2020, oppure una dichiarazione integrativa o un'apposita istanza all'AdE per il rimborso.

L'ACCONTO è un importo che, se versato in eccedenza, può tranquillamente essere utilizzato in compensazione con altri debiti tributari o previdenziali sino al momento della dichiarazione per l'anno di competenza (2021)

SALDO E ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI NEL REGIME FORFETARIO



Andate nel ferramenta sotto casa ed acquistate un maialino.

Può andar bene anche la classica scatola di scarpe, ma abbiate l'avvertenza di sigillarla opportunamente, onde evitare di cadere in insane tentazioni.



Ogni volta che incassate 100 euro inseritene 20 nel maialino e gli altri 80 utilizzateli come meglio ritenete opportuno: per pagare i costi della vostra attività, in primis il commercialista, per le necessità della famiglia, per i vostri piaceri personali. *L'importo esatto da inserire è riportato al capitolo PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER OPERATORI E INSEGNANTI del manuale.*



Il 30 giugno, dopo aver ricevuto dal commercialista il conteggio per il pagamento del saldo delle imposte e contributi dovuti per l'anno precedente e del primo acconto dell'anno in corso, rassegnatevi a sacrificare il maialino e contestualmente acquistatene uno nuovo che rimarrà in vita sino al 30 novembre dello stesso anno.

Si verificheranno 3 casi:

- Se nell'annuo nuovo state realizzando lo stesso fatturato dell'anno precedente il denaro accantonato nella pancia del maialino corrisponderà all'importo che dovete pagare, con una piccola eccedenza, che reinserirete nella pancia del nuovo maialino.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato superiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino sarà eccedente rispetto all'importo che dovete pagare. L'eccedenza accantonatela nella pancia del nuovo maialino.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato inferiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino non sarà sufficiente per pagare quanto dovuto. In tal caso, potete richiedere al commercialista di ricalcolare l'importo dell'acconto, in funzione della disponibilità riscontrata, ma la differenza deve giustificare la richiesta altrimenti vi costerà più la salsa del pesce: è un acconto che verrà conguagliato col saldo



Il 30 novembre dovrà essere corrisposta la seconda rata di acconto; soppressione del maialino vecchio ed acquisto di un maialino nuovo

Si verificheranno 3 casi:

- Se nell'annuo nuovo state realizzando lo stesso fatturato dell'anno precedente il denaro accantonato nella pancia del maialino corrisponderà all'83,33% dell'importo che dovete pagare.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato superiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino sarà eccedente di almeno il 16,66% rispetto all'importo che dovete pagare. L'eccedenza accantonatela nella pancia del nuovo maialino.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato inferiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino non sarà sufficiente per pagare quanto dovuto. In tal caso vale quanto indicato per la scadenza del 30 giugno.

La carenza del 16,66% si origina dal fatto che l'Erario pretende un acconto per l'anno in corso del 100% al 30 novembre anziché o un acconto del 91,67% al 30 novembre oppure il 100% al 31 dicembre. In buona sostanza si esige il pagamento di imposte, sia pur in acconto, su un reddito non realizzato e non si sa se realizzabile.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2024

Modello da utilizzare

La dichiarazione dei redditi prodotti, o comunque di competenza dell'anno 2024 per le Persone Fisiche deve essere prodotta tramite l'apposito Modello **REDDITI PF 2025 periodo d'imposta 2024** predisposto dall'AdE.

Le persone fisiche che non producono redditi soggetti ad IVA possono utilizzare il **MODELLO 730**.

Le persone fisiche titolari di partita IVA **non possono utilizzare il Mod. 730 anche se il reddito prodotto per l'attività professionale od imprenditoriale è zero.**

Redditi da dichiarare

Se posseduti, o comunque se di competenza, i seguenti redditi:

quadro RA: Terreni

quadro RB: Fabbricati

quadro LC: Cedolare secca sulle locazioni

quadro RC: Lavoro dipendente

quadro RH: Partecipazione in società di persone e assimilate

quadro RL: Redditi diversi

quadro RE: Lavoro autonomo per esercizio di arti e professioni

quadro RF: Imprese in contabilità ordinaria

quadro RG: Imprese in regime semplificato

quadro LM: Regime forfetario e minimi – imprenditoria e mobilità

quadro RD: Allevamento di animali ed attività agricole

quadro RW: Investimenti ed attività finanziarie all'estero

Scadenza del pagamento delle imposte relative alla dichiarazione per il 2023

30/06/24 SALDO IMPOSTE SUI REDDITI 2023 (IRPEF, Addizionali, IRAP, Sostitutiva, Cedolare secca)

Versamento integrale (scadenza spostata al 01/07/24 essendo il 30 giugno festivo)

30/06/24 PRIMO ACCONTO IMPOSTE REDDITI 2024 (IRPEF, Addizionali, IRAP, Sostitutiva, Cedolare secca)

Versamento integrale (scadenza spostata al 01/07/24 essendo il 30 giugno festivo)

Il versamento sia del saldo 2023, sia dell'acconto 2024 può essere fatto ratealmente (massimo 7 rate) alle scadenze sotto riportate aggiungendo all'importo dovuto la percentuale a fianco indicata per interessi:

1a rata 30/06/24 0.00% (scadenza spostata al 01/07/24 essendo il 30 giugno festivo)

2a rata 16/07/24 0.17%

3a rata 20/08/24 0.50%

4a rata 16/09/24 0.83%

5a rata 16/10/24 1.16%

6a rata 16/11/24 1.49% (scadenza spostata al 18/11/24 cadendo il 16/10 di sabato)

7a rata 16/12/24 1.82%

E' possibile rimandare la scadenza del 30 giugno al 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40% (40 centesimi ogni 100 euro). Nel caso di pagamento a rate, queste potranno essere al massimo 6; l'importo sul quale calcolare l'interesse dovrà quindi essere prima maggiorato dello 0,40%, quindi applicata la percentuale d'interesse sotto riportata:

1a rata 31/07/24 0.00% (scadenza spostata al 01/07/24 essendo il 30 giugno festivo)

2a rata 20/08/24 0.18%

3a rata 16/09/24 0.51%

4a rata 16/10/24 0.84%

5a rata 16/11/24 1.17% (scadenza spostata al 18/11/24 cadendo il 16/10 di sabato)

6a rata 16/12/24 1.50%

30/11/24 SECONDO ACCONTO IMPOSTE REDDITI 2024 (IRPEF, Addizionali, IRAP, Sostitutiva, Cedolare secca)

Versamento integrale. Attendiamo comunque conferme definitive sotto scadenza

Trasmissione della dichiarazione

Tanto per consentirci di fare le cose con maggiore accuratezza è stata ripristinato il vecchio termine per l'invio della dichiarazione dei redditi dal 30 novembre al **15 ottobre 2024**.

D'altro canto, essendo il 31 luglio il termine utile per non incorrere in sanzioni sui versamenti è comunque necessario disporre dei dati per l'elaborazione degli F24 almeno qualche giorno prima di tale scadenza.

La dichiarazione correttiva nei termini

Se ci si accorge di aver commesso un errore od una omissione nella dichiarazione originaria già trasmessa, sia a favore, sia a sfavore, si può inviare, entro la data di scadenza (30 settembre 2024) una seconda dichiarazione (completa), ed eventualmente una terza, che ha la funzione di rettificare il debito od il credito di più imposte.

Sul frontespizio di questa dichiarazione si dovrà barrare la casella **correttiva nei termini**. Si dovranno conteggiare le differenze con quelle eventualmente versate e pagare le imposte risultanti a debito, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso che consente di pagare un 3/4% sull'importo non versato, anziché il 10% in caso di avviso bonario oppure del 30% in caso di irrogazione diretta della sanzione da parte dell'AdE.

In caso di maggior credito o minor debito, l'importo deve essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione di altri importi a debito.

SCADENZE FISCALI ANNO 2024 - Dichiarazioni relative all'anno 2023

Modello 730/2024

Disponibilità 730/2024 precompilato = 30/04/2024

Accettazione, modifica e invio del 760/2024 precompilato = dal 20/05/2024

Trasmissione 730/2024 precompilato = 15/06/2024

Modello 730/2024 ordinario = 30/09/2024; integrativo = 25/10/2024

Modello Redditi PF 2004 – pagamento imposte

Pagamento saldo imposte 2023 + 1° acconto 2024

rata unica

30/06/2024

possibili 7 rate al 30/6-16/7-20/8-16/9-16/10-16/11-16/12

rata unica + 0,4% 31/07/2024

possibili 6 rate al 31/7-20/8-16/9-16/10-16/11-16/12

Pagamento 2° acconto imposte 2024

rata unica

30/11/2024

Possibili 5 rate al

in attesa di definizione

Disponibilità bozza versamenti

29/06 o 30/07/2024

Trasmissione all'AdE modello Redditi PF 2024 relativo al 2023

dal 01/05/24 al 15/10/2024

Se deceduto dopo il 28/02/2024

entro il 15/04/2025

LE SCADENZE IVA RELATIVE ALL'ANNO 2024

VERSAMENTO IVA MENSILE

Importo minimo: 100 euro. Se l'importo dovuto per un mese specifico è inferiore si riporta a debito nel mese successivo. **Modello da utilizzare: F24**

30/11/2023	ACCONTO IVA competenza 2023	codice tributo 6013
16/02/2024	IVA DOVUTA DA DICHIARAZIONE IVA2024	codice tributo 6099
16/02/2024	mese di gennaio 2024	codice tributo 6001
18/03/2024	mese di febbraio 2024	codice tributo 6002
16/04/2024	mese di marzo 2024	codice tributo 6003
16/05/2024	mese di aprile 2024	codice tributo 6004
17/06/2024	mese di maggio 2024	codice tributo 6005
16/07/2024	mese di giugno 2024	codice tributo 6006
20/08/2024	mese di luglio 2024	codice tributo 6007
16/09/2024	mese di agosto 2024	codice tributo 6008
16/10/2024	mese di settembre 2024	codice tributo 6009
16/11/2024	mese di ottobre 2024	codice tributo 6010
30/11/2024	ACCONTO IVA competenza 2024	codice tributo 6013
16/12/2024	mese di novembre 2024	codice tributo 6011
16/01/2025	mese di dicembre 2024	codice tributo 6012
16/02/2025	IVA DOVUTA DA DICHIARAZIONE IVA2025	codice tributo 6099

VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

Importo minimo: 100 euro. Se l'importo dovuto è inferiore si riporta a debito nel trimestre successivo. **Modello da utilizzare: F24**

16/01/2024	mese di dicembre 2023	codice tributo 6012
16/03/2024	saldo dichiarazione 2023	codice tributo 6099
16/05/2024	1° trimestre 2024	codice tributo 6031
20/08/2024	2° trimestre 2024	codice tributo 6032
16/11/2024	3° trimestre 2024	codice tributo 6033
27/12/2024	acconto	codice tributo 6035
16/03/2025	saldo dichiarazione 2024	codice tributo 6099 o da 2 a 10 rate entro 31/12/25 + interes.mensile 0.33%

COMUNICAZIONE LIPE

Liquidazione IVA periodica

Modello da utilizzare: LIPE

16/02/2024	4° trimestre 2023
31/05/2024	1° trimestre 2024
30/09/2024	2° trimestre 2024
02/12/2024	3° trimestre 2024
28/02/2025	4° trimestre 2024

Modello IVA 2024 pagamento imposte

scadenza IVA primo trimestre 2024 (gennaio, febbraio, marzo)	16/05/2024
scadenza IVA secondo trimestre 2024 (aprile, maggio, giugno)	20/08/2024
scadenza IVA terzo trimestre 2024 (luglio, agosto, settembre)	18/11/2024
scadenza IVA quarto trimestre 2024 (ottobre, novembre, dicembre)	17/03/2025
scadenza acconto IVA 2024	

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione dei redditi, ci si accorge di aver commesso un errore, è possibile rimediare trasmettendo una

- DICHIARAZIONE CORRETTIVA nei termini se trasmessa entro il termine di scadenza della dichiarazione stessa. Solitamente entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello per il quale si sono dichiarati i redditi-
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA trascorso il termine di cui sopra ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza della dichiarazione.

Esempio. Scadenze dichiarazione relativa al 2023:

ORIGINARIA e CORRETTIVA NEI TERMINI = 31/10/2024; INTEGRATIVA = 31/12/2028.

Presupposto indispensabile per la trasmissione della dichiarazione integrativa è che la dichiarazione originaria sia stata trasmessa nei termini.

DATI DA RIPORTARE NEL FRONTESPIZIO

Se CORRETTIVA barrare la relativa casella.

Se INTEGRATIVA di cui art.2, co.8, DPR 322/98 riportare il codice 1 nella casella "integrativa".

Se rettifica della dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'AdE ai sensi della Legge 190/14, art.1, co.634-636, riportare il codice 2 nella casella "integrativa".

Per **modificare l'originaria richiesta di rimborso in scelta di compensazione** si deve barrare obbligatoriamente ed esclusivamente la casella "**Dichiarazione integrativa (art. 2, co 8-ter, DPR 322/98)**". In questo caso l'invio deve essere effettuato **entro 120 giorni** dalla scadenza del termine per la dichiarazione originale.

La DICHIARAZIONE INTEGRATIVA deve riportare integralmente i dati della dichiarazione originaria, correggendo i dati errati, eliminando quelli inesistenti ed inserendo quelli mancanti.

Devono inoltre essere evidenziati nel frontespizio i quadri variati.

Per trasmettere validamente una dichiarazione integrativa è giocoforza che l'AdE non abbia ancora notificato un avviso di accertamento a tal proposito.

SE LA DICHIARAZIONE È OMESSA

Per poter fare una dichiarazione integrativa è giocoforza che sia stata inoltrata la dichiarazione originaria.

Si configura la **dichiarazione omessa** se la presentazione avviene dopo 90 giorni dalla data di scadenza della dichiarazione:

il 28/02/2024 per il Modello UNICO PF 2023 redditi 2022;

il 29/12/2024 per il Modello UNICO PF 2024 redditi 2023.

Dal giorno successivo viene applicata la sanzione, che è irrogata direttamente dall'AdE e può raggiungere un importo compreso tra il 120 ed il 240%; 250 euro se non sono dovute imposte.

Ci si chiede: è opportuno trasmettere la dichiarazione se oltre i termini?

È da valutare caso per caso perché in determinate situazioni è possibile vengano applicate sanzioni ridotte.

REDDITI COMPLEMENTARI

L'attività di operatore olistico può rappresentare per il soggetto che la esercita la sua unica attività, oppure l'attività principale, oppure un'attività secondaria.

Se viene applicato il regime forfetario, come nella stragrande maggioranza dei casi, l'attività olistica in regime forfetario non è soggetta all'IRPEF, bensì ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF. Come succede nel caso in cui si sia richiesta l'applicazione della cedolare secca per l'affitto di un fabbricato.

Questo fa sì che di fatto vengano elaborati nella stessa dichiarazione dei redditi, dove solo alla fine della fiera, quando si sono determinate separatamente le singole imposte come si trattasse di due contribuenti diversi: soggetto ad IRPEF e soggetto ad imposta sostitutiva, cioè al momento di compilazione del Modello F24, si può utilizzare il credito IRPEF in compensazione per il pagamento della sostitutiva.

TUTTO SULL' F24 A ZERO

Il contribuente che abbia maturato un credito esigibile può chiederne il rimborso direttamente all'ente debitore oppure utilizzarlo a fronte di altri debiti fiscali o contributivi. La richiesta di compensazione avviene riportandone i dati identificativi (codice tributo, anno di competenza) e l'importo nella colonna **IMPORTI A CREDITO COMPENSATI** di un modello F24.

Se il totale della colonna **IMPORTI A DEBITO VERSATI** e quello della colonna **IMPORTI A CREDITO COMPENSATI** coincidono l'importo da versare sarà 0,00 e il modello in questione verrà definito F24 a zero, la cui compilazione sarà in tutto e per tutto identica a quella degli altri F24, ma per il quale variano sostanzialmente le regole fiscali che qui andiamo ad esporre.

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi è utilizzabile in compensazione anche prima che sia trasmessa la relativa dichiarazione.

Il credito derivante dalla dichiarazione IVA non può essere utilizzato prima che la dichiarazione sia stata trasmessa

TRASMISSIONE DEL MOD. F24 A ZERO

L'unico mezzo previsto per la trasmissione del mod. F24 a zero è il canale telematico dell'AdE. La data di trasmissione corrisponde a quella della scadenza più recente del tributo o contributo in compensazione.

SANZIONE PER L'OMESSA PRESENTAZIONE

L'omessa presentazione di un F24 a zero comporta una sanzione fissa di 100 euro; 50 euro se pagato entro 5 giorni dalla scadenza.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se la trasmissione dell'F24 a zero avviene

> entro 5 gg lavorativi	la sanzione si applica su 1/9 di 50 euro	= € 5,56
> tra 6 e 90 giorni	la sanzione si applica su 1/9 di 100 euro	= € 11,11
> tra 90 gg. e 1 anno	la sanzione si applica su 1/8 di 100 euro	= € 12,50
> oltre 1 anno	la sanzione si applica su 1/7 d 100 euro	= € 14,28

LA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

In forza dell'art. 37 del D.L. 223/2006 l'AdE ha la facoltà di sospendere per 30 giorni il pagamento dei debiti compensati esposti in un Mod. F24 qualora contengano compensazioni che presentino profili di rischio, comunicandola telematicamente al contribuente.

Decorsi i trenta giorni, se il credito esposto risulta spettante, l'AdE provvedere al pagamento con la data del F24, pertanto senza addebito di sanzioni ed interessi se disposto nei termini, e comunica la regolarità della delega a suo tempo trasmessa.

Il contribuente ha la facoltà, nell'arco dei 30 giorni, di presentare alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente un'istanza in carta libera richiedendo l'annullamento della delega F24 errata. Ovviamente dovrà pagare tutti i gli importi esposti nella colonna **IMPORTI A DEBITO VERSATI** più relative sanzioni ed interessi preferibilmente utilizzando il ravvedimento operoso.

*

SANZIONI FISCALI

Qualora gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria siano stati omessi o siano stati adempiuti oltre i termini stabiliti, vengono applicate sanzioni amministrative (oltre che penali nel caso ricorrano). D.lgs. 471/1997.

Si tenga presente che le sanzioni saranno determinate in funzione della gravità della violazione e della “personalità fiscale” del contribuente, nonché della posizione assunta (collaborazione od ostruzionismo) in sede di verifica.

La normativa in merito alle sanzioni è piuttosto complessa, e non può essere riassunta in poche pagine. Lasciamo pertanto al commercialista del contribuente la definizione delle sanzioni specifiche, limitandoci ad esporre, a titolo informativo, le sanzioni edittali relative alle principali violazioni nelle quali può incorrere l'operatore shiatsu.

DICHIARAZIONI: I.V.A. – IRPEF - IRAP

Omessa presentazione

- se risultano dovute imposte:
 - se presentata entro 1 anno dalla scadenza dal 60% al 120%, minimo euro 200
 - se presentata entro 2 anni dalla scadenza dal 120% al 240%, minimo euro 250
- se non risultano dovute imposte da €. 250 a €. 1.000, raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Dichiarazione infedele (minori debiti o maggiori crediti dichiarati)

- se per errori materiali o di minima entità dal 90% al 180% della maggiore imposta
- se fraudolenta dal 135% al 270% della maggiore imposta

CERTIFICAZIONE UNICA

Omessa, tardiva od errata presentazione

100 euro per ogni certificazione
non è ammesso il ravvedimento

MODELLO 770 semplificato

Omessa presentazione

- se le ritenute non sono state versate dal 120% al 240%, minimo euro 250
più €. 50 per ogni percipiente
 - se le ritenute sono state versate da €. 250 a €. 2.000
più €. 50 per ogni percipiente
- Dichiarazione infedele** dal 60% al 120% dei compensi non dichiarati

VERSAMENTI OMESSI O RITARDATI

30% dell'importo non versato;
15% se versati entro 90 giorni dalla scadenza

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE

20% dell'importo non trattenuto

OMESSA FATTURAZIONE DI OPERAZIONI IVA 100% dell'IVA non fatturata, minimo euro 500

MANCATA TENUTA O MANCATA ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

da €. 1.000 a €. 8.000

OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Da 1 a 5 volte l'imposta evasa

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Qualora si sia omesso il versamento di un tributo, oppure lo si sia versato per un importo inferiore al dovuto, è possibile avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, o dell'anno successivo, al fine di ridurre l'importo delle sanzioni previste per l'omesso od insufficiente versamento.

Per potersi avvalere del RAVVEDIMENTO OPEROSO è indispensabile che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, o che la violazione sia stata già constatata.

L'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO è stato attivato al fine di consentire al contribuente, che sia incorso in un errore od in una dimenticanza, di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni eccessive, e non per fornire un insperato finanziamento da parte del Ministero delle Finanze.

Pertanto, il contribuente che intende versare una somma dovuta oltre la data di scadenza deve trasmettere un Mod. F24 nel quale indicherà:

- L'importo che si intende regolarizzare
- La sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro il 14° giorno
- La sanzione del 1,5% se la regolarizzazione avviene tra il quindicesimo ed il trentesimo (non 1 mese!) dalla scadenza
- oppure la sanzione del 1,67% se la regolarizzazione avviene tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno dalla scadenza.
- oppure la sanzione del 3.75% se la regolarizzazione avviene tra il novantunesimo giorno e la data di scadenza della presentazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
- oppure la sanzione del 4,29 % se la regolarizzazione avviene tra la data di scadenza della presentazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e la data di scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo.
(Un mancato versamento del 2017 è ravvedibile, in assenza di accessi, verifiche, controlli, entro il 30 settembre 2019).
- L'interesse al saggio legale: 2023=5% - 2024=2,50% - 2025=2% < calcolato dalla data di scadenza alla data del versamento.

I codici da utilizzare sono i seguenti.

	codice tributo	codice sanzione	codice interessi
IRPEF	40xx	8901	1989
ADDIZ. REGIONALE	3801	8902	1994
ADDIZ. COMUNALE	3843-4	8903	1998
I.V.A.	60xx	8904	1991
SOSTITUTO D'IMPOSTA	1040	8906	addizionato all'imposta
IRAP	3800-12-13	8907	1993
IMPOSTE SOSTITUTIVE	1794 a 1800 - 4025	8913	1992

I dati da riportare nel Mod. F24 (codice tributo, rateazione, anno) sono quelli che si sarebbero utilizzati per il versamento nei termini prescritti.

L'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO si può utilizzare anche per sanare l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, purché la stessa venga presentata entro 90 giorni dal termine previsto.

La sanzione prevista è di 1/10 del minimo della sanzione edittale:

258 : 10 = 25,8 ; per troncamento = 25,00

Codice tributo 8911

VERSAMENTO IN DIFETTO OD IN ECCESSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

Come rimediare

Dichiarazione integrativa - avviso bonario dell'AdE

- Ogni cittadino è tenuto a dichiarare i redditi prodotti dall'attività svolta in ciascun anno, sia abituale sia occasionale, entro *precise scadenze*.
- Ogni cittadino è tenuto a dichiarare il possesso di beni soggetti a tassazione detenuti nella *dichiarazione relativa all'anno stesso* di detenzione.
- Ogni cittadino è tenuto a versare le imposte ed i contributi derivanti dal reddito prodotto e dal possesso di beni tassabili, *alle scadenze previste* dalle varie leggi.

Pertanto il cittadino-contribuente dovrà redigere entro il mese di giugno di ciascun anno la dichiarazione dei redditi, su apposito modello ministeriale: **MOD.730 o REDDITI PF**, relativa all'anno precedente per conoscere i versamenti da effettuare e in quali scadenze, nonché trasmettere la stessa all'AdE nei termini prestabiliti.

Se la dichiarazione di redditi non contiene errori ed i versamenti sono stati tutti effettuati nei termini la partita termina qui.

Se ci si accorge di aver **OMESSO UN VERSAMENTO** oppure versato un importo inferiore al dovuto è sufficiente redigere un Modello F24 indicando l'importo non versato, l'importo della sanzione dovuta e l'importo degli interessi calcolati dal giorno della scadenza al giorno in cui si paga questo F24. Vedi il capitolo "Il ravvedimento operoso" -

Se invece l'omesso o minor versamento deriva da un errore commesso in dichiarazione è necessario redigere una dichiarazione dei redditi "integrativa" ("correttiva" se nei termini). Stesso discorso se si tratta di un maggior versamento derivante da un errore commesso in dichiarazione.

AVVISO BONARIO

L'AdE, solitamente nell'estate del terzo anno successivo a quello di competenza dei redditi, se rileva discrepanze non ancora rilevate dal contribuente, sia a favore, sia a sfavore, tramite raccomandata comunica le irregolarità riscontrate ed invitandolo a regolarizzare la posizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Tale comunicazione viene comunemente definita **AVVISO BONARIO**.

L'avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente solitamente a mezzo raccomandata, nel caso riscontri a seguito dei controlli automatizzati, riscontri, nelle dichiarazioni trasmesse o i incongruenze nei versamenti.

Il contribuente, a seguito della ricezione di un avviso bonario, ha 30 giorni di tempo (90 giorni per gli avvisi telematici) per presentare le proprie osservazioni all'Agenzia delle Entrate oppure di provvedere al pagamento delle somme richieste versando, oltre al tributo eventualmente dovuto, gli interessi e la sanzione

Dal 1° gennaio 2025 i termini per la regolarizzazione dell'avviso bonario si allungano. Sino al 31/12/2024 il contribuente aveva tempo 30 giorni dalla data di ricezione per regolarizzare la posizione; dal 2025 potrà usufruire di ulteriori 60 giorni in più per o pagare il dovuto o fornire chiarimenti sulla discrepanza.

Viene ridotta la sanzione per omesso versamento dal 30% al 25% per le infrazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi:

se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione si riduce dal 15% al 12,5;

le riduzioni a 1/3 o a 2/3 si applicano al 30% per le infrazioni commesse prima del 01/09/24, al 25% per le infrazioni successive al 1° settembre 2024.

Per gli avvisi bonari dal 1° gennaio 2025:

- Se l'avviso viene regolarizzato entro 60 giorni la sanzione è del 10% (l'8,33% per violazioni successive al 1° settembre 2024);
- in caso di controllo formale (= controllo documentale art. 36 ter), se il pagamento (totale o prima rata) avviene entro i 60 giorni, la sanzione ridotta è pari al 20%, (al 16,67% per violazioni successive al 1° settembre 2024).

*

LO STUDIO DELL'OPERATORE D.B.N.

L'APERTURA DELLO "STUDIO" DELL'OPERATORE D.B.N.

Prima di addentrarci in qualsiasi considerazione riepiloghiamo qual è la posizione giuridica e fiscale dell'operatore D.B.N.

L'operatore D.B.N. è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi

Essendo la professione dell'operatore D.B.N. non regolamentata, aprendo la partita IVA ed effettuando l'iscrizione all'INPS, si può svolgere l'attività senza problemi. Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle imposte, dichiarazione dei redditi.

L'operatore D.B.N. può svolgere la propria attività per conto proprio, quale professionista:

- presso la propria abitazione
- presso l'abitazione del cliente
- in un locale apposito adibito a Studio
- presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente, impresa, professionista).

Il locale nel quale si esercita deve aver ottenuto l'agibilità. E' opportuno chiarire che in pratica tutte le unità abitative hanno già ottenuto l'agibilità, che, pertanto, deve essere richiesta nel solo caso di nuova costruzione, di ristrutturazione o di riaccatastamento.

In regola con l'agibilità, chiunque può esercitare nei locali, fermo restando che per determinate attività: studio medico, commercio di alimentari, parrucchieri, estetisti, ecc... è necessario un nulla-osta dell'ASL, specifico per l'attività esercitata, che dovrà essere acquisito dal Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Un avvocato, un ingegnere, un consulente aziendale, non necessitano di autorizzazione alcuna e possono, pertanto, aprire lo studio all'unica condizione che il locale sia "agibile".

Analogamente l'operatore D.B.N, non essendo l'attività medica o paramedica, né regolamentata da leggi.

Per l'esercizio della propria attività l'operatore D.B.N. non deve ottenere autorizzazione alcuna.

Ovviamente, se un'autorizzazione non è necessaria, **non deve essere richiesta.** E' chiaro che se si richiede un'autorizzazione in assenza dei titoli necessari, l'autorizzazione non viene concessa.

Ora, se si esercita nella propria abitazione, presso l'abitazione dei riceventi, presso un locale gestito da terzi, difficilmente si è soggetti a controllo.

Se, invece, si esercita in un locale apposito adibito a studio, è necessario tener presente che l'occupazione di un'unità immobiliare (sia di proprietà, sia in affitto) comporta la denuncia ai fini della TARI. Ogni Comune ha un proprio modello. Laddove venga richiesta la tipologia di attività è opportuno indicare "trattamento per il benessere fisico, non terapeutico" ed evitare la parola "shiatsu", in considerazione di quanto detto.

Lo Studio può essere allocato in un'unità immobiliare di categoria A (abitazioni, studi, uffici) situata generalmente ad un piano dell'edificio, oppure di categoria C (negozi, botteghe, laboratori), ubicati generalmente al piano terreno sul fronte strada.

Se lo Studio è in un'unità immobiliare del gruppo A, eccetto il caso di utilizzo promiscuo dell'abitazione principale, è opportuno che questa sia A/10, e cioè "uffici e studi privati", in quanto, se classificata "abitazione", corre il rischio di dover subire una variazione di destinazione d'uso. Senza, peraltro, altre conseguenze, se non maggiori imposte immobiliari.

Se si intende allocare lo Studio in un locale del gruppo C è necessario preventivamente informarsi in Comune, presso l'ufficio tecnico:

- se è possibile aprire uno Studio professionale al piano terreno fronte strada (la risposta è positiva nella maggior parte dei casi)
- se è possibile aprire uno Studio professionale in un locale accatastato nella categoria C senza fare una variazione di destinazione da C ad A/10 (e la risposta potrebbe essere negativa).

Nel caso di impossibilità ad esercitare in un locale C/3, se il proprietario dei muri non acconsente alla variazione di destinazione è gioco-forza prendere in comunione il locale con un fisioterapista o con un estetista o, se si posseggono i titoli, aprire un centro benessere.

Nel caso di centro benessere l'attività non è professionale bensì imprenditoriale e il contributo previdenziale dovrà essere corrisposto alla gestione artigiani dell'INPS.

Nel caso di impossibilità ad aprire lo Studio in un locale C/1, sempre per lo stesso motivo, l'unica soluzione è quella di avviare contestualmente nel locale un'attività commerciale non alimentare. Nel caso si tratterà di locale aperto al pubblico e non di privata dimora. Si dovranno versare i contributi sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata in base al reddito della relativa attività. Non si garantisce che il Comune non possa trovare a ridire, ma si troverà sempre di fronte alla realtà di un'attività commerciale.

Ciò non significa che uno Studio professionale non possa essere allocato in un C/1 o C/3, bensì che il locale in cui è situato uno Studio professionale deve essere accatastato in A/10,

Potrebbe sembrare la stessa cosa, ma non è così: la variazione di categoria è una questione fiscale e non tecnica

Peraltro l'obbligo di presentazione della SCIA riguarda le ditte artigianali, commerciali, industriali iscritte alla CCIAA, pertanto non i professionisti.

Normalmente l'indicazione apposta consiste in una targhetta di modeste dimensioni del tipo "Rossi Antonio – operatore shiatsu professionista – iscrizione R.I.O.S. n. 1234 del 01/01/01", e non è all'attenzione particolare della polizia urbana. Difficilmente vi sarà un controllo, se non dietro segnalazione specifica, e nel caso, lo shiatsuka potrà sempre affermare che l'attività svolta, non essendo né fisioterapica né estetica, rientra nelle attività considerate dalla legge 4/2013 e può essere esercitata da chiunque, senza necessità di autorizzazione alcuna.

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a "terapie", "massaggi", e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore shiatsu si sovrapponga a quella dell'operatore sanitario.

Lo stesso varrebbe per le categorie C/1 "negozi e botteghe" e C/3 "laboratori per arti e mestieri", se non fosse che, normalmente, lo shiatsuka non si limita ad apporre una targhetta. Aniché opacizzare la vetrina, comincia ad esporre insegne megagalattiche, manifesti e locandine, inneggiando a "massaggi". In tal caso i vigili hanno un motivo di "attrazione". E diventa un attimino più difficile dimostrare che non si tratta di massaggi.

Se il funzionario che effettua il controllo è semplicemente "disinformato" sarà sufficiente esporgli quanto contenuto nella presente, e, quasi sicuramente, non vi saranno strascichi.

Se, invece, è "in malafede" la cosa si complica, poiché non vorrà sentir ragioni ed eleverà un verbale. Se effettivamente lo shiatsuka si sarà limitato ad effettuare trattamenti shiatsu, e non avrà sconfinato, sia pur solo indiziariamente, nel settore medico od in quello estetico, non avrà nulla da temere, ma saranno sicuramente rogne e contrattempi, per non parlare del fegato!

Di fondamentale rilevanza il fatto che lo Studio dell'operatore shiatsu è una "privata dimora", per accedere alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'operatore stesso o del Procuratore della Repubblica, eccettuato il caso di flagranza di reato o di controlli fiscali, mentre il laboratorio estetico od il centro benessere sono locali aperti al pubblico, accessibili da chiunque.

STUDIO OLISTICO o CENTRO BENESSERE

Lo **STUDIO OLISTICO** è situato nell'unità immobiliare nella quale l'operatore olistico svolge la propria attività ai sensi della legge 4/2013, con esclusione quindi delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Lo studio olistico è una privata dimora, Nessuno vi può accedere senza autorizzazione del conduttore, o del Procuratore della Repubblica, o del direttore dell'agenzia territoriale delle Entrate, o del comandante del nucleo della Guardia di Finanza competenti. Oppure in flagranza di reato. L'esercizio di un'attività senza licenza (estetista) **non è reato**; l'esercizio abusivo di una professione protetta (fisioterapista) è reato.

Il locale dove si esercita l'attività deve essere di categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

Può essere esercitata anche in locali accatastati in C/1 (negozi e botteghe) o C/3 (laboratori per arti e mestieri), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l'accatastamento in A/10, specificando esplicitamente che non si tratta di attività artigianale o commerciale.

Per lo studio olistico può anche essere utilizzata una parte dell'abitazione, in utilizzo promiscuo della stessa; in tal caso permane la categoria assegnata all'abitazione (da A/1 a A/11).

Trattasi di attività professionale, pertanto nessuna iscrizione alla CCIAA.

I contributi INPS sono dovuti alla Gestione Separata.

Il reddito rientra tra i redditi di lavoro autonomo.

Non occorre alcuna autorizzazione dell'ASL di competenza, né comunicazione al Comune dove si svolge l'attività, ad eccezione della denuncia ai fini TARI.

Il **CENTRO BENESSERE** è situato nell'unità immobiliare nella quale si svolgono attività perlopiù di estetica, o comunque dove si effettuano massaggi.

Il centro benessere è un locale aperto al pubblico. Chiunque può accedervi, e può essere allontanato forzatamente solo con l'intervento della Forza Pubblica.

Il locale dove si esercita l'attività deve essere di categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) o C/3 (laboratori per arti o mestieri). Può essere esercitato anche in locali accatastati in A/10 (uffici e studi privati), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l'accatastamento in C/3.

Non può essere utilizzata l'abitazione in uso promiscuo.

Trattasi di attività artigianale. E' pertanto necessaria l'iscrizione alla CCIAA, che non può avvenire in assenza dei titoli abilitanti (diploma di estetista o di massaggiatore).

I contributi INPS sono dovuti alla gestione Artigiani (o Commercianti se impresa).
Il reddito rientra tra i redditi di impresa.

Occorre l'autorizzazione dell'ASL circa l'idoneità dei locali.
Occorre la SCIA al Comune.

Lo studio olistico può essere anche definito centro olistico, ed il centro benessere può anche essere definito studio olistico.

Non ha importanza la terminologia utilizzata, quello che rileva è l'effettivo esercizio dell'attività.

Questo per quanto attiene la legge; poi vi sono le varie interpretazioni ed applicazioni da parte degli addetti.

NORME IGIENICHE ED EDILIZIE DELLO STUDIO OLISTICO

Oltre alle norme del Regolamento d'Igiene del Comune di Torino, che trovate nella versione integrale al capitolo PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA', non risultano sussistere altre norme specifiche in merito per l'esercizio delle discipline bio-naturali. Né il locale deve possedere altri requisiti se non quello dell'abitabilità.

Ad ogni buon conto, qualora un operatore intendesse strutturare il proprio Studio in modo consoni alla professione, riportiamo le norme dettate da tale Regolamento.

Superfici minime, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera):

- * metri quadri 14 per un solo posto di lavoro,

- * metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon).

Per l'esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici:

- * altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;

- * superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

- * i locali ad uso dell'esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80;

- * i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie;

- * i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri aero illuminanti previsti dalla normativa.

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale; per questo caso si rimanda alla lettura del testo originale, che impone tutta una serie di prescrizioni.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- * il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile

- * le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;

- * dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

- * se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno ventilato con porta.

UTILIZZO DI SPAZI E ATTREZZATURE DI TERZI

Stabilito che l'operatore olistico può legittimamente operare

- presso la propria abitazione
- presso l'abitazione del ricevente
- in un locale apposito di proprietà o in affitto
- presso locali di terzi utilizzati per l'esercizio di altre attività: artigiane, commerciali, professionali, di associazioni

esaminiamo il rapporto che intercorre tra l'operatore ed il titolare del locale utilizzato per altre attività presso il quale viene esercitata l'attività olistica.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un esercente attività artigiana: estetista, centro benessere, palestra, ...

Esistono in pratica due soluzioni:

- Il centro benessere fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al centro benessere;
- L'operatore fattura la prestazione al ricevente ed il centro benessere fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

Il centro benessere fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al centro benessere.

Il centro benessere emette ricevuta fiscale, ora scontrino elettronico, (o fattura) al cliente per l'importo del trattamento. La ricevuta fiscale è sempre IVA compresa. La ricevuta fiscale è non soggetta ad IVA nell'unico caso in cui il centro benessere sia contribuente minimo o forfetario.

L'operatore emette regolare fattura al centro benessere per l'importo complessivo delle proprie prestazioni. La fattura deve essere emessa non più tardi del momento dell'incasso (=pagamento del centro benessere all'operatore). Se soggetta ad IVA è preferibile emetterla all'atto dell'incasso e non prima. La fattura è soggetta ad IVA se l'operatore è contribuente ordinario; è non soggetta se l'operatore è contribuente minimo o forfetario.

L'operatore olistico fattura la prestazione al ricevente ed il centro benessere fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

Il centro benessere addebita all'operatore l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, o a mezzo fattura o ricevuta, in base alla propria posizione fiscale, seguendo le istruzioni del proprio commercialista.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un esercente attività commerciale: erboristeria, ...

In questo caso esiste una sola soluzione:

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

L'esercente attività commerciale non può far rientrare nella propria attività l'attività professionale svolta dall'operatore.

Il commerciante addebita all'operatore l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, o a mezzo fattura o ricevuta, in base alla propria posizione fiscale, seguendo le istruzioni del proprio commercialista.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un professionista: medico, fisioterapista, altro operatore olistico, ...

Anche in questo caso esistono due soluzioni:

- Il professionista fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al professionista;
- L'operatore fattura la prestazione al ricevente ed il professionista fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

Il professionista fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al professionista.

Il professionista emette fattura al cliente per l'importo del trattamento.

La fattura è non soggetta ad IVA nell'unico caso in cui il professionista sia contribuente minimo o forfetario. Oppure, nel caso sia emessa da un professionista sanitario per una prestazione sanitaria, è esente ai sensi dell'art. 10.

L'operatore emette regolare fattura al professionista per l'importo complessivo delle proprie prestazioni. La fattura deve essere emessa non più tardi del momento dell'incasso (=pagamento da parte del professionista all'operatore). Se soggetta ad IVA è preferibile emetterla all'atto dell'incasso e non prima. La fattura è soggetta ad IVA se l'operatore olistico è contribuente ordinario; è non soggetta se l'operatore è contribuente minimo o forfetario.

L'operatore olistico fattura la prestazione al ricevente ed il professionista fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

Il professionista addebita all'operatore l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, o a mezzo fattura o ricevuta, in base alla propria posizione fiscale, seguendo le istruzioni del proprio commercialista.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un'associazione

Anche in questo caso esistono due soluzioni:

- L'associazione offre il servizio al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione all'associazione;
- L'operatore utilizza spazi ed attrezzature dell'associazione e svolge l'attività professionalmente nei confronti del ricevente.

L'associazione offre il servizio al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione all'associazione.

Trattando con un'associazione non si concretizza un rapporto di "scambio" ma due rapporti distinti: Uno tra l'associazione ed il ricevente, al quale l'associazione riserverà il trattamento previsto dal proprio statuto (ricevuta se trattasi di attività istituzionale, fattura se trattasi di attività commerciale). Un secondo tra l'associazione e l'operatore, che fatturerà la propria prestazione all'associazione, né più né meno come fattura a qualsiasi soggetto IVA. Se trattasi di ASD sottoscrive una semplice ricevuta, a condizione di non esercitare professionalmente tale prestazione. Se l'attività è esercitata professionalmente è obbligatoria l'emissione della fattura.

L'operatore utilizza spazi ed attrezzature dell'associazione e svolge l'attività professionalmente nei confronti del ricevente.

L'associazione interviene nell'operazione unicamente quale gerente degli spazi ed attrezzature che cede in uso all'operatore. L'operazione avverrà secondo le disposizioni dello statuto

dell'associazione. Solitamente l'operatore corrisponde all'associazione un "noleggio orario", assoggettato ad IVA.

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi di studio, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

IL GIOCO DELL'IVA.

Poiché non necessariamente l'operatore olistico ed il conduttore del locale operano nello stesso regime fiscale, nel determinare il corrispettivo del trattamento ed il compenso per l'utilizzo del locale è necessario tener presente l'assoggettabilità e la detraibilità dell'IVA in funzione del regime fiscale in cui si opera.

Poniamo: addebito al ricevente = 50 euro (iva compresa)

Compenso al locatore = 15 euro (+ iva 22%)

	Ricavo	costo	margin	imponibile
Operatore olistico = contribuente ordinario				
Locatore: contribuente ordinario	40,98	15,00	25,98	25,98
Contribuente minimo o forfetario	40,98	15,00	25,98	25,98
Operatore olistico = contribuente minimo				
Locatore: contribuente ordinario	50,00	18,30	31,70	31,70
Contribuente minimo o forfetario	50,00	15,00	35,00	35,00
Operatore olistico = contribuente forfetario				
Locatore: contribuente ordinario	50,00	18,30	31,70	33,50
Contribuente minimo o forfetario	50,00	15,00	35,00	33,50
Operatore olistico = contribuente forfetario "nuove iniziative"				
Locatore: contribuente ordinario	50,00	18,30	31,70	22,33
Contribuente minimo o forfetario	50,00	15,00	35,00	22,33

Per agevolare il calcolo su parametri diversi riportiamo le seguenti tabelle:

➤ IVA : 22%

Totale: 60,00 euro	=	imponibile 49,18	+	iva 10,82
Totale: 55,00 euro	=	imponibile 45,08	+	iva 9,92
Totale: 50,00 euro	=	imponibile 40,98	+	iva 9,02
Totale: 45,00 euro	=	imponibile 36,89	+	iva 8,11
Totale: 40,00 euro	=	imponibile 32,79	+	iva 7,21
Totale: 35,00 euro	=	imponibile 28,69	+	iva 6,31
Totale: 30,00 euro	=	imponibile 24,59	+	iva 5,41

Imponibile: 30,00 euro	+	iva 6,60	=	totale 36,60
Imponibile: 25,00 euro	+	iva 5,50	=	totale 30,50
Imponibile: 20,00 euro	+	iva 4,40	=	totale 24,40
Imponibile: 15,00 euro	+	iva 3,30	=	totale 18,30
Imponibile: 10,00 euro	+	iva 2,20	=	totale 12,20

LOCAZIONE A TERZI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Nei contratti di cessione in uso non continuativo di locali o spazi commerciali o ad uso professionale è indispensabile che

- Il locale sia di categoria A10, oppure C.
- Il locatore abbia la piena disponibilità del locale: ne sia pertanto proprietario. Oppure, se affittuario o comodatario è opportuno sia in possesso di una dichiarazione di possibilità di subaffitto da parte del proprietario. Trattandosi comunque di locale commerciale non sussiste l'obbligatorietà dell'autorizzazione scritta, ma è sempre meglio avere una certezza in più.

Le tipologie di contratto possibili sono due:

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

E' soggetto a registrazione entro 30 giorni dalla definizione del contratto.

Trattandosi di locale ad uso commerciale ha una durata di 6 anni + 6 anni. (9 + 9 se uso alberghiero).

Implica la concessione di un locale per svolgere attività economiche sia relative al lavoro autonomo sia a quello imprenditoriale.

Il locatario usufruisce liberamente del locale per tutta la durata del contratto e arredamento, attrezzature, e servizi sono a totale suo carico.

Il canone di affitto riguarda esclusivamente (salvo diversa disposizione contrattuale) l'utilizzo del locale. Servizi accessori (telefono, luce, Gas) ed attrezzature sono a totale carico del locatario.

Non è necessario il consenso del locatario alla cessione o sublocazione del contratto, purché venga data comunicazione tramite raccomandata al locatore, il quale avrà diritto di opposizione entro 30 giorni.

Elementi da inserire obbligatoriamente nel contratto di locazione commerciale:

- Cognome e Nome; eventuale denominazione dei contraenti
- Residenza e indirizzo.
- Codice Fiscale e Partita IVA.
- Ubicazione e descrizione dell'unità locata.
- Numero di vani e pertinenze.
- Dati catastali dell'unità locata e delle pertinenze.
- Durata della locazione.
- Canone di locazione.
- Data e firme.

Possono essere facoltativamente inserite nel contratto di locazione commerciale

tutte le clausole che si ritengono opportune, tra le quali:

- Modalità di pagamento.
- Manutenzione dell'immobile.

Sono nulle tutte le clausole, sia obbligatorie, sia facoltative, che prevedono una durata inferiore a 6 anni. Comportano la nullità anche le clausole che dispongono la risoluzione del contratto in caso di alienazione dell'immobile.

Imposte per contratto ordinario

- Imposta di Registro = 2% annuale sul canone di locazione, metà ciascuno se i contraenti sono entrambi soggetti IVA
- Imposta di Bollo = per ogni copia da registrare: 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
- Imposta sui Redditi = il reddito imponibile è il 95% del canone di competenza dell'anno e va a cumularsi con gli altri redditi soggetti ad IRPEF ed alle Addizionali Regionali e Comunali

Imposte per contratto in cedolare secca.

- Non è prevista la possibilità di applicare la cedolare secca per le locazioni commerciali.

CONTRATTO DI UTILIZZO SPAZI E SERVIZI.

Non è soggetto a registrazione.

La durata è a libera scelta dei contraenti. Sia per quanto concerne il periodo, sia per quanto concerne i giorni di attuazione.

Il caso classico per gli operatori olistici è quello dell'utilizzo di un locale per determinati giorni od ore settimanali ad uso Studio del locatario.

In assenza di attrezzature e servizi è necessario sottoscrivere un contratto di locazione commerciale. Le attrezzature messe a disposizione dal locatore non possono limitarsi ad un tavolo ed una sedia.

Elementi da specificare nel contratto di utilizzo di spazi e servizi:

- Cognome e Nome; eventuale denominazione.
- Residenza e indirizzo.
- Codice Fiscale e Partita IVA.
- Ubicazione e descrizione dello spazio.
- Attrezzature esistenti e servizi offerti.
- Durata del contratto.
- Corrispettivo dell'utilizzo e modalità del pagamento.
- Modalità e tempistica di accesso.
- Responsabilità di chi utilizza il servizio e limiti lo offre.
- Data e firme.

Imposte per contratto ordinario

- Imposta di Registro = Il contratto di utilizzo spazi e servizi non è soggetto a registrazione. Questo non significa che il contratto non possa essere registrato.
- Nel caso si opti per la registrazione le imposte sono quelle riportate per il contratto di locazione commerciale.
- Imposta di Bollo = non essendoci copia da registrare
- Imposta sui Redditi = il reddito imponibile è il 95% del canone di competenza dell'anno e va a cumularsi con gli altri redditi soggetti ad IRPEF ed alle Addizionali Regionali e Comunali

RIADDEBITO DELLE UTENZE NEL CASO DI INTESTAZIONE AD UN SINGOLO PROFESSIONISTA.

Non è più così raro il caso in cui il contratto di utilizzo di spazi e servizi, per i motivi più disparati, venga stipulato tra il professionista ed il proprietario dello Studio, mentre il contratto per l'utilizzo di una o più utenze (ad esempio per l'energia elettrica) sia stipulato con il professionista A che provvederà a rindebitarlo pro quota con gli altri professionisti B, C, D...

Il professionista A considera la fattura di utenza tra i costi non detraibili. Per i contribuenti forfetari la non detraibilità è già insita nel regime stesso.

I professionisti B, C, D rimborsano ad A la loro quota di competenza.

Il professionista A rilascia una ricevuta (non fiscale) a B, C, D.

A conforto della non assoggettabilità riportiamo il testo della Circolare AdE 38/E/2010 punto 3.4

Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale

Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Ai fini reddituali le somme incassate **per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito.** E' corretto ritenere che *il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri.*

Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d'imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel periodo d'imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d'imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l'uso dei locali.

CESSIONE IN USO di ATTREZZATURE

Può succedere che il ricevente debba dotarsi personalmente di attrezzature per l'esecuzione di determinati esercizi il cui acquisto risulti troppo oneroso, vuoi per il prezzo del prodotto, vuoi per l'esiguità del tempo nel quale dovrebbe utilizzare il prodotto stesso.

Potrebbe essere fattibile la soluzione che l'operatore olistico abbia la possibilità di cedere in uso l'attrezzatura al ricevente, sia gratuitamente sia contro corrispettivo, ed in ogni caso voglia tutelarsi dalla mancata restituzione.

Questa tipologia di cessione in uso è denominata "comodato d'uso" ed è regolamentata dall'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

- Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
- Il comodato è essenzialmente gratuito.
- Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
- Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
- Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
- Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Negli altri casi il comodatario è responsabile del deterioramento.
- Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
- Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. In tal caso si usa la definizione di comodato precario.
- Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Come si può rilevare il Codice Civile fornisce al comodante la massima tutela.

Se il Comodato si svolge e si conclude correttamente da entrambe le parti influisce esclusivamente nel settore legale (giudici, avvocati, forze dell'ordine) e non tocca il settore fiscale trattandosi di operazione a titolo gratuito. È pertanto un'operazione che coinvolge il settore legale nel solo caso di non corretta esecuzione da parte di una o di entrambe le parti.

Esaminiamo il caso della tutela sulla mancata restituzione.

Fermo restando che non esiste mai la garanzia assoluta in tal senso, l'unica soluzione è quella di stabilire una cauzione di importo corrispondente al prezzo di mercato attuale del prodotto e redigere apposito contrattino (registrazione solo in caso d'uso).

La cauzione costituisce operazione fiscalmente imponibile nel solo caso di mancata restituzione della stessa. Rimane da stabilire a quale titolo dovrà essere attribuito il reddito da sopravvenienza attiva derivante dalla differenza tra importo della cauzione incassata ed importo del danno subito.

Dobbiamo invece esaminare quale debba essere l'inquadramento fiscale di chi affitta un'attrezzatura, e cioè nel caso in cui il prestito d'uso sia contro corrispettivo.

In tal caso, fiscalmente, non possiamo più parlare di comodato gratuito, bensì di locazione beni propri. Le attività di noleggio identificate sono:

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.21.01 Noleggio di biciclette

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
 77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
 77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
 L'attività di noleggio ha indice di redditività 67%, il che significa che si paga di imposta sostitutiva il 3,50% del fatturato al pari di quanto paga per l'attività olistica.

L'attività di noleggio è pertanto, a tutti gli effetti, **attività commerciale**.
 L'unico discrimine è quello dell'abitudine o dell'occasionalità dello svolgimento della stessa.

Se l'**attività è occasionale** non necessita la partita IVA, non ci si deve iscrivere in Camera di Commercio e l'INPS si versa solo nel caso si superi un reddito di 5.000 euro nell'anno in ragione del 24% o 26% circa sulla parte eccedente.

Se l'**attività è abituale** chi la svolge deve iscriversi all'IVA, alla Camera di Commercio, alla Gestione Commercianti dell'INPS. Ed è proprio quest'ultima che richiede particolare attenzione, in quanto la Gestione Commercianti richiede un contributo fisso annuo di 4.515 euro (per il 2024) rapportato ai mesi di titolarità della partita IVA.
 Se il reddito eccede il minimale di 18.415 sulla quota eccedente si paga un ulteriore 24,48% sino a 55.008 euro; il 25,48% oltre.
 Per chi adotta il regime forfetario sui contributi calcolati come sopra si applica una riduzione del 35%, (per cui si versa il 65%) a condizione che l'agevolazione venga richiesta telematicamente all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
 Per beneficiare della riduzione è necessario presentare apposita richiesta all'INPS non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo. Non è più necessario rinnovare la domanda ogni anno, ma si deve comunicare l'eventuale cessazione dell'attività commerciale non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

Casistica fiscale.

Il calcolo varia in funzione del regime adottato, dell'anzianità di esercizio, del possesso o meno di reddito di lavoro dipendente, dell'anno in cui vengono versati i contributi previdenziali, dell'utilizzo o meno della riduzione contributiva. Questo prospetto non fa pertanto riferimento a nessuna casistica reale, bensì espone il conteggio ad uso orientativo e considera i contributi come fossero versati nello stesso anno di competenza del reddito riportando nella casella "totale" l'importo dovuto nel tempo per un determinato anno per un soggetto con le seguenti caratteristiche: regime forfetario, assenza di lavoro dipendente, new entry, utilizzo di riduzione contributiva.

Ipotizziamo un corrispettivo annuo di 10.000 euro per trattamenti olistici e di 1.000 euro per cessione in uso di attrezzature.

SERVIZIO	DOCUMENTO	CORRISPETTIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA	CONTRIBUTO INPS GESTIONE	IMPORTO	TOTALE
CESSIONE IN USO GRATUITO						
TRATTAMENTO OLISTICO 2.004	FATTURA	10.000	247	SEPARATA		1.757
CESSIONE IN USO CONTRO CORRISPETTIVO OCCASIONALE						
TRATTAMENTO OLISTICO	FATTURA	10.000	247	SEPARATA		1.757
CANONE DI UTILIZZO 2.205	RICEVUTA	1.000	25	SEPARATA		176
CESSIONE IN USO CONTRO CORRISPETTIVO ABITUALE (6 mesi di iscrizione alla Gestione Commercianti)						
TRATTAMENTO OLISTICO	FATTURA	10.000	295	SEPARATA		1.757
CANONE DI UTILIZZO 3.224	RICEVUTA	0 a 18.415		25	COMMERCIO	1.467
CESSIONE IN USO CONTRO CORRISPETTIVO ABITUALE (1 anno di iscrizione alla Gestione Commercianti)						
TRATTAMENTO OLISTICO	FATTURA	10.000	222	SEPARATA		1.757
CANONE DI UTILIZZO 4.939	RICEVUTA	0 a 18.415	25	COMMERCIO		2.935

Procedura consigliata per il perfezionamento di un COMODATO D'USO GRATUITO

Abbiamo ideato il Modello sotto riportato al fine di rispettare tutte le norme fiscali ed amministrative relative ad un'operazione di cessione in comodato in uso gratuito di attrezzature per l'utilizzo temporaneo delle stesse da parte di un cliente di operatore olistico.

Parliamo prudenzialmente di uso gratuito per evitare che l'uso in affitto possa essere inteso come attività di noleggio per l'operatore olistico, ma, al di là di questa precauzione, il modello può essere utilizzato anche nei casi di prestito d'uso contro corrispettivo.

Teniamo presente che la redazione del Documento di Trasporto è obbligatoria nei casi in cui la movimentazione non comporta trasferimento della proprietà

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Numero	Data
1	10/01/2025

Signor.

VERDI GIUSEPPE

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. VRDGPP 80B01 L219X

Trasporto a cura del

- **Mittente**
- **Destinatario**

con destinazione Torino – via Milano 1

Data di inizio 10/01/2025, ora di inizio 14,37

Elenco dei beni trasportati:

1 attrezzo abc

1 attrezzo xyz

Merce trasferita in prestito d'uso gratuito.

La merce sopra elencata è riconosciuta in buono stato dal destinatario e dovrà essere restituita dal destino nello stato pristino

- A richiesta del mittente
- Entro e non oltre il

Nell'ipotesi di urgente e sopravvenuto bisogno il mittente può esigerne la restituzione immediata.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Il destinatario corrisponde al mittente un deposito cauzionale di euro 100,00 (cento) che verranno restituite al destinatario al momento della riconsegna a condizione che la merce sia in buono stato di conservazione.

All'atto della restituzione il mittente restituirà la cauzione al destinatario.

IL MITTENTE - COMODANTE

IL DESTINATARIO - COMODATARIO

*

LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU

LA PUBBLICITÀ DELL'OPERATORE SHIATSU

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a "terapie", "massaggi", e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore shiatsu si sovrapponga a quella dell'operatore sanitario.

E' opportuno utilizzare il termine "trattamento" anziché "massaggio".

Ovviamente la parola massaggio non può essere bandita qualora insita nella definizione dell'attività, ad esempio per il Traditional Thai Massage (Massaggio Tradizionale Thailandese).

In tal caso, e comunque in ogni caso, è sempre opportuno specificare "trattamento di riequilibrio energetico" oppure "trattamento di ripristino funzionale", "trattamento non terapeutico", "prestazione non sanitaria".

L'articolo 1, terzo comma, della legge 4/2013 impone che in ogni documento e rapporto scritto con il cliente debba essere indicato "libera professione di cui alla legge 4/2013" (o simile).

IL BIGLIETTO DA VISITA

Nel biglietto da visita è essenziale riportare la denominazione dello Studio, l'indirizzo, il telefono.

Altre indicazioni che è opportuno siano riportate sono l'e-mail ed il sito web, nonché il logo e/o la sintetica descrizione dell'attività.

E' dubbio se l'indicazione "libera professione di cui alla legge 4/2013" sia obbligatoria anche sul biglietto da visita. In ogni caso l'indicazione

Antonio Rossi

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

non stona, fuga ogni dubbio e qualifica sempre.

La partita IVA può essere riportata nel caso specifico si operi con associazioni o soggetti IVA.

Probabilmente risulta essere un inutile appesantimento nel caso si tratti principalmente con soggetti privati.

LA TARGA/INSEGNA

Può essere applicata, se non è vietato dal regolamento condominiale, sulla facciata del condominio purché non ne alteri il decoro architettonico.

Non necessita di autorizzazione dell'Assemblea, né di consenso dell'amministratore, anche se un'informativa in tal senso è sempre opportuna.

E' necessario consultare il Regolamento comunale al fine di conoscere se è necessaria la comunicazione in Comune e il pagamento dell'imposta di pubblicità (normalmente dipende dalla dimensione della targa

*

PROMOZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE COUPON

Vi sono imprese che effettuano tramite internet campagne di vendita di servizi.

Solitamente, per quanto concerne l'**aspetto amministrativo**, la procedura è la seguente.

Chi (che qui definiremo “**operatore**”) intende pubblicizzare i propri servizi concorda con l’impresa (che qui definiremo “**dealer**”) che effettua la campagna di vendita l’importo del proprio servizio e la percentuale che verrà riconosciuta all’impresa.

Il dealer incasserà l’importo da chi acquisterà il servizio (che qui definiremo “**ricevente**”), rilasciandogli un coupon.

Il ricevente usufruirà del servizio pubblicizzato dal dealer, pagando l’operatore con il coupon.

Periodicamente il dealer emetterà una fattura all’operatore, addebitando il compenso pattuito e contestualmente corrisponderà la differenza tra il valore dei coupon venduti e la fattura stessa.

Per quanto concerne l'**aspetto fiscale** è necessario operare nel modo seguente:

La fattura deve essere emessa dall’operatore nei confronti del ricevente, per l’importo da questi corrisposto al dealer, **al momento di effettuazione della prestazione**, svolta a seguito dell’incasso del coupon.

In caso di insolvenza da parte del dealer, per il contribuente minimo non si genera obbligazione fiscale alcuna:

- ai fini delle imposte dirette, in quanto si devono considerare le sole fatture incassate nell’anno;
- ai fini dell’IVA in quanto le fatture dei minimi sono non soggette all’imposta.

Diverso il discorso per il contribuente in regime ordinario, se professionista, poiché

- ai fini delle imposte dirette, dovrà considerare le sole fatture incassate nell’anno;
- ai fini IVA, in caso di mancato incasso, dovrà comunque corrispondere l’IVA fatturata.

Per una miglior comprensione poniamo che si sia stabilito in 20 euro l’importo del servizio e 5 euro la “provvigione” del dealer.

Il ricevente corrisponde al dealer 20 euro.

L’operatore fattura 20 euro al ricevente.

Il dealer fattura all’operatore 5 euro e gli corrisponde 15 euro.

Nel caso di regime forfetario, poiché normalmente il compenso al dealer corrisponde al 30-35% dell’importo pagato dal ricevente, la detrazione forfetaria dell’operatore shiatsu, in ragione del 33% del fatturato, corrisponde alla fattura del dealer (fino a tutto il 2024).

L'OPERATORE DBN E LA PRIVACY

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Difficilmente una persona si rivolge ad un operatore shiatsu per richiedere un trattamento di riequilibrio energetico. Ci si va perché consigliati da un conoscente, o perché si è letto in proposito. Si può altresì essere stati consigliati dal medico curante, che ha suggerito il trattamento shiatsu quale coadiuvante di una determinata terapia.

L'operatore ha il dovere deontologico e morale di informare il ricevente su cos'è il trattamento shiatsu, o, meglio, su cosa non è, e cioè che **non è un trattamento terapeutico e non ha finalità curative**. Deve altresì renderlo edotto sul fatto che lo shiatsu è un'attività professionale, non regolamentata da leggi o normative, che può essere praticata da chiunque, ma che può essere definito **“operatore professionista”** unicamente colui che ha seguito un corso di almeno tre anni, ha sostenuto un esame, è iscritto in un Registro (ancorché legalmente non riconosciuto) e prosegue l'esercizio con un aggiornamento costante, sia teorico, sia pratico.

Oltre che il dovere deontologico e morale, l'informativa, ancorché riferita al solo trattamento dei dati, è un obbligo stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), il quale all'art. 13 stabilisce che il ricevente deve essere informato, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati stessi.

La legge 4/2013, “disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, stabilisce che in qualsiasi documento e rapporto scritto il professionista deve fare espresso riferimento alla legge stessa.

L'articolo 348 del Codice Penale stabilisce che chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,29 a euro 516,46. Sono in atto proposte di legge per inasprire sia la pena detentiva, sia la sanzione e prevedere la confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione e dei beni ad esso pertinenti.

A proposito di dati “sensibili” il D.Lgs. 196/2003 (ancorché superato dal Regolamento UE 2016/679) all'art. 37 stabilisce che deve comunicare al Garante per la Privacy l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali chi esegue il trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute, la prestazione di servizi sanitari, la rilevazione di malattie diverse.

Agli articoli 23 e 24 sancisce che il trattamento dei dati sensibili avvenga esclusivamente con il consenso dell'interessato documentato per iscritto.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice della Privacy i soggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante.

In sintesi, poiché l'operatore shiatsu non può e non deve trattare dati relativi allo stato di salute, si limiterà a raccogliere i dati personali del ricevente.

Non trattandosi di dati “sensibili” sia l'informativa, sia il consenso possono essere comunicati verbalmente, non essendo in tal caso richiesta la forma scritta. E' però opportuno che dell'avvenuta informativa e del consenso venga fornita prova scritta, al fine di evitare qualsiasi contestazione.

A tal fine si propone la predisposizione del documento riportato nel successivo capitolo “privacy”, che ogni operatore adatterà in funzione della propria realtà professionale, da far sottoscrivere al ricevente.

Potrebbe a questo punto sorgere il dubbio che l'attività shiatsu sia impraticabile, stante l'impossibilità a “trattare” i dati relativi allo stato di salute del ricevente.

E' ovvio che lo shiatsuka debba essere informato dei malesseri e delle disfunzioni psico-fisiche del ricevente, al fine di poter effettuare il giusto trattamento. Ma è la modalità della "seduta" che integra o meno gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione.

Se l'operatore shiatsu:

- non avrà pubblicizzato, in qualsiasi modo, cure e guarigioni delle patologie;
- non avrà esaminato cartelle cliniche, referti, radiografie, e si sarà dichiarato in ogni caso incompetente in merito;
- non avrà formulato diagnosi, prescritto farmaci, proposto cure o adozione di protesi;
- di fronte alla richiesta di un "intervento terapeutico" avrà invitato l'utente a rivolgersi ad un medico sicuramente non avrà esercitato abusivamente la professione di medico o di fisioterapista.

Patologie o disfunzioni psico-fisiche del ricevente non potranno, dunque, essere oggetto di "trattamento" dei dati, e cioè memorizzazione degli stessi in cartelle e fogli manuali o meccanografici.

Analogamente non avrà infranto il Codice della Privacy lo shiatsuka che, in assenza di autorizzazione al trattamento di dati sensibili, si sarà limitato a memorizzare:

- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono del ricevente;
- data ed ora dei trattamenti effettuati e programmati;
- corrispettivo della prestazione;
- il trattamento di riequilibrio energetico richiesto o effettuato, espresso nella forma più sintetica e meno esplicita possibile.

Si dovrà altresì astenersi dal memorizzare, in quanto dati "sensibili",

- idee politiche e religiose,
- dati genetici e biometrici,
- dati relativi alla vita sessuale,
- abitudini o scelte di consumo,
- dati per sondaggi di opinione e ricerche di mercato,
- solvibilità economica e situazione patrimoniale dell'utente.

Non vorremmo che quanto sopra espresso venisse male interpretato, nel senso che il Codice sulla Privacy non consenta il trattamento dei dati sensibili.

In effetti il D.Lgs. 196/2003 non vieta il trattamento (e per trattamento si intende la memorizzazione manuale o meccanografica) dei dati sensibili (tra i quali sono compresi quelli relativi allo stato di salute); stabilisce semplicemente che, per trattare dati sensibili,

- occorre l'autorizzazione del Garante.
- le varie informative siano redatte per iscritto, così come i vari consensi, che dovranno essere sottoscritti dall'utente;
- il tutto sia custodito in un ambiente a prova di scasso.

Non si deve altresì interpretare che il Codice Penale influisca in qualche modo sul trattamento dei dati sensibili. L'art. 38 stabilisce semplicemente che, se uno shiatsuka si mette a fare il medico od il fisioterapista, può essere condannato ad una pena detentiva o sottoposto ad una sanzione amministrativa.

Per una miglior applicazione pratica riportiamo una serie di funzioni abituali, con indicata per ciascuna la fattibilità al fine di non incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica e/o fisioterapica e nel trattamento di dati sensibili. (SI = si può ; NO = non si deve)

registrare cognome, nome, data e luogo di nascita dell'utente	SI
registrare telefono, cellulare e-mail dell'utente	SI
registrare codice fiscale e partita IVA dell'utente	SI
registrare patologie, idee politiche e religiose, situazione patrimoniale dell'utente	NO
registrare l'importo dei servizi prestati all'utente	SI
registrare data ed ora delle sedute programmate ed effettuate	SI
registrare dati energetici dell'utente, con formulazione ermetica, (esempio: meridiano MZ jitsu, meridiano VU kyo)	SI
registrare i debiti dell'utente per prestazioni non pagate	SI
formulare diagnosi	NO
prescrivere farmaci e parafarmaci	NO
proporre cure ed uso di protesi	NO
consigliare uno stile di vita sano (relax, esercizio fisico, alimentazione corretta)	SI
consigliare diete od esercizi fisici specifici	NO

Nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il nuovo Regolamento sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679) entra in vigore dal 25 maggio 2018, ed è applicabile anche senza il recepimento da parte dello Stato membro. Pertanto, in assenza di normativa specifica da parte dello Stato comunitario, vige nella sua forma integrale.

Rileviamo che il Regolamento UE 2019/679 comporta l'abrogazione del D.Lgs. 196/2003 dello Stato Italiano, meglio noto come Codice della Privacy. Per completezza di informazione precisiamo che la redazione del DPS (Documento Programmatico di Sicurezza) era già stata abolita.

Ci limitiamo pertanto ad esaminare le norme specifiche imposte dal Regolamento UE.

Consenso esplicito per i dati “sensibili”

E' previsto l'obbligo di ottenere il consenso *esplicito* per il trattamento dei dati sensibili, non necessariamente scritto, anche se la forma scritta è sempre opportuna; Sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Informativa

E' necessario indicare in modo chiaro nell'informativa da rilasciare al ricevente:

- i dati del responsabile del trattamento,
- il periodo di conservazione dei dati;
- il diritto del ricevente a presentare reclamo al Garante.

Il termine per la consegna dell'informativa non deve superare i trenta giorni, anche se, si consiglia vivamente di consegnare e far sottoscrivere dal ricevente l'informativa al momento della prestazione del servizio. In caso di un nuovo trattamento non è necessario rilasciare una nuova informativa.

Si ritiene pertanto opportuno, in attesa di ulteriori disposizioni e chiarimenti, utilizzare la sotto riportata attestazione, che corrisponde a quella riportata sul Manuale integrata con i dati specificatamente richiesti dalla normativa UE.

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA INFORMATIVA

e

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Io sottoscritto _____

essendomi rivolto al signor Antonio Rossi, Operatore Shiatsu Professionista, esercente libera professione di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4, iscritto alla FISieo – R.O.S. n 1234, per ricevere uno o più trattamenti shiatsu, ed essendo stato dallo stesso informato che il trattamento shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico, basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volto al ricupero ed al mantenimento del benessere psicofisico, e che non è, né può essere considerato in alcun modo “terapeutico”,

ed essendo inoltre stato informato che:

- responsabile del trattamento dei dati è lo stesso *Antonio Rossi*, reperibile telefonicamente allo *012 345678* ed alla e-mail *paperino@pippo.it* ;
- i miei dati personali non sensibili potranno essere comunicati a terzi per il trattamento degli stessi ai soli fini fiscali e potranno essere conservati per il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti stessi, comunque per un periodo non superiore a due anni;
- è mio diritto la presentazione di eventuale reclamo al Garante

acconsento

al trattamento dei miei dati personali ai fini della gestione amministrativa, fiscale ed organizzativa, alla conservazione degli stessi, alla comunicazione a persone ed enti direttamente interessati da dette finalità.

E' esplicitamente esclusa la raccolta di ogni dato sensibile, e l'utilizzo ai fini commerciali.

(luogo e data)

(firma)

OPERAZIONI CON L'ESTERO

Nell'esercizio della propria attività, l'operatore e l'insegnante shiatsu o in discipline bio-naturali possono relazionarsi con soggetti comunitari ed extracomunitari, non residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana.

Sia per il caso di prestazione professionale, sia per il caso di acquisto di beni o servizi.

Nei capitoli seguenti tratteremo le disposizioni fiscali ed amministrative attinenti a tali operazioni.

Definizioni.

Ai fini di una corretta interpretazione, si intende:

Soggetto privato = persona fisica non soggetto IVA.

Soggetto passivo = soggetto titolare di partita IVA in Italia o titolo equivalente all'estero, se la prestazione effettuata rientra nell'attività del soggetto stesso.

Italia = territorio della Repubblica Italiana, con esclusione di Livigno, Campione d'Italia, Comuni delle acque italiane del Lago di Lugano.

Italiano = soggetto residente o con domicilio fiscale in Italia.

U.E. = territorio degli Stati di: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Comunitario = soggetto residente o con domicilio fiscale nel territorio della Unione Europea.

Extra U.E. = territorio situato al di fuori dell'Italia e della Unione Europea.

Extracomunitario = soggetto residente o con domicilio fiscale nel territorio extra U.E.

Eestero = territorio situato fuori dell'Italia.

Straniero = soggetto residente o con domicilio fiscale fuori dell'Italia.



TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI SHIATSU EFFETTUATE IN ITALIA DA OPERATORE RESIDENTE

Normativa.

L'articolo 7-ter del DPR 633/72 (Testo Unico IVA) stabilisce che *le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.*

A tal fine si considerano soggetti passivi:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività);
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 7-quinquies stabilisce che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7-ter, *le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e simili, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.*

Se sono rese a soggetto passivo continua a valere il disposto dell'art. 7-ter.

Il comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 introduce l'obbligo di riportare nelle fatture emesse ad un soggetto passivo comunitario la dicitura "inversione contabile" (o "reverse charge"), e nelle fatture emesse ad un soggetto passivo extracomunitario la dicitura "operazione non soggetta".

In buona sostanza, ai fini dell'IVA: se una prestazione viene **resa in Italia da un operatore soggetto IVA italiano**, indipendentemente dal fatto che si svolga un trattamento shiatsu (di cui all'art. 7-ter) o una lezione didattica o una conferenza (di cui all'art. 7-quinquies), la situazione è la seguente:

- se la prestazione viene resa ad un soggetto privato, di qualsiasi nazionalità, l'operazione è soggetta all'IVA italiana;
- se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo italiano l'operazione è soggetta all'IVA italiana;
- se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo comunitario l'operazione è non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7-ter, con obbligo di indicazione in fattura della dicitura "operazione soggetta a reverse charge";
- se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo extracomunitario l'operazione è non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7-ter, con obbligo di indicazione in fattura della dicitura "operazione non soggetta ad IVA"

Se la prestazione è svolta da un **contribuente minimo** l'operazione continua ad essere non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge 244/2007, sia venga resa ad un soggetto privato, sia ad un soggetto passivo, di qualsiasi nazionalità. In tal senso la circolare AdE n. 36 del 21 giugno 2010, parte prima, punto

Da parte dei contribuenti minimi è opportuno il riporto, sulle fatture emesse a soggetti passivi comunitari, della dicitura “l’operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari” per agevolare il cliente nei relativi adempimenti.

Se la prestazione è svolta da un **contribuente forfetario** l’operazione è non soggetta art. 7-ter DPR 633/72 con obbligo di indicazione in fattura della dicitura “operazione non soggetta ad IVA”.

E’ dovuta la trasmissione del Modello INTRA, salvo esclusioni (vedi il capitolo “Intrastat”), nel caso la prestazione sia svolta per un soggetto passivo comunitario.

Sciogliamo un dubbio: poiché il comma 96 del citato articolo dispone che, ai fini dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi, si considerano tali le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, tra l’altro, nell’anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all’esportazione, l’operatore shiatsu che effettua una prestazione ad un soggetto straniero, l’anno successivo deve passare al regime ordinario?

Definiamo cosa si intenda per “cessioni all’esportazione”.

Le cessioni all’esportazione sono le cessioni di beni a Paesi fuori dal territorio dell’ Unione Europea (*art.8*), ivi compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (*art.71*); la cessione di mezzi di trasporto destinati ad operare in territorio internazionale, quali aerei, navi, ecc... (*art.8-bis*); i servizi connessi all’esportazione (*art.9*); la cessione di beni e prestazioni di servizi ad ambasciate, consolati, comandi NATO, ONU, Commissione Europea, (*art.72*) (*gli articoli citati fanno riferimento al DPR 633/72*).

Le prestazioni di servizio qui esaminate non costituiscono cessioni all’esportazione, eccetto quelle considerate dall’art. 72 DPR 633/72 (ambasciate, consolati, ecc...). Pertanto, l’operatore shiatsu che ha prestato un trattamento e/o un servizio culturale ad un soggetto IVA straniero, non perde per questo il diritto a permanere nel regime dei minimi.

Per contro, se viene resa una prestazione ad un’ambasciata, consolato, ecc..., l’operazione non rientra nella territorialità dell’imposta di cui all’art. 7 (e distributivi), bensì l’operazione è “non imponibile IVA art. 72, DPR 633/72”, e preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi per l’anno successivo.

Il decreto legge n. 40/10 (convertito nella legge 73/10) prevede l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare all’Agenzia delle Entrate le prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi a fiscalità privilegiata**. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti IVA, esclusi i contribuenti minimi ed i soggetti in regime forfetario.

A titolo informativo, i Paesi europei inseriti nella “black list”, con obbligo di monitoraggio, totalmente o con limitazioni, sono: Andorra, Gibilterra, Isola di Man, Liechtenstein, Principato di Monaco; Isole del Canale: Aldemey, Guernsey, Herm, Jersey, Sark.

Prospetti.

Intrastat **Ritenuta**

Trattamento e servizio culturale (*) effettuato in Italia da contribuente minimo committente soggetto privato

italiano:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
committente soggetto IVA			
italiano:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no

Trattamento e servizio culturale (*) effettuato in Italia da contribuente forfetario committente soggetto privato

italiano:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
committente soggetto IVA			
italiano:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

Trattamento e servizio culturale (*) effettuato in Italia da contribuente ordinario committente soggetto privato

italiano:	soggetto ad IVA 22%	no	no
comunitario:	soggetto ad IVA 22%	no	no
extracomunitario:	soggetto ad IVA 22%	no	no
committente soggetto IVA			
italiano:	soggetto ad IVA 22%	no	20%
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

(*) Rientrano nel servizio culturale l'insegnamento e le conferenze, che in conformità delle disposizioni dell'art. 7-quinquies se resi a committenti non soggetti IVA (=privati) si considerano effettuati in Italia.

Il trattamento olistico reso a committenti siano o meno soggetti IVA ed il servizio culturale reso a soggetti IVA rientrano nelle disposizioni dell'art. 7-ter.

Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA
intracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	01/10/2013

Spett.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

Calle Mayor 24

28013 MADRID

CIF: ES A12345678

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011

L'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari.

Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA
extracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	01/10/2013

Spett.

CENTRE DE BIEN-ETRE

Rue de Berne 26

CH 1201 GENEVE

I.D.I. 123.456.789

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011

Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA
intracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero Data
13 31/01/2015

Spett.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

Calle Mayor 24

28013 MADRID

CIF: ES A12345678

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo

2,00

netto a pagare

euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

Operazione soggetta ad inversione contabile.

Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA
extracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero Data
13 31/01/2015

Spett.

CENTRE DE BIEN-ETRE

Rue de Berne 26

CH 1201 GENEVE

I.D.I. 123.456.789

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo

2,00

netto a pagare

euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA
intracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	01/10/2013

Spett.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

Calle Mayor 24

28013 MADRID

CIF: ES A12345678

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo

2,00

netto a pagare

euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

Operazione soggetta ad inversione contabile.

Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA
extracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	01/10/2013

Spett.

CENTRE DE BIEN-ETRE

Rue de Berne 26

CH 1201 GENEVE

I.D.I. 123.456.789

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo

2,00

netto a pagare

euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/7

*

IL VIES

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea con la finalità del controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere.

Chiunque effettui un'operazione intracomunitaria deve essere iscritto nel VIES.

Un'operazione è intracomunitaria quando realizzata tra due soggetti passivi residenti ai fini fiscali in due Stati diversi dell'Unione Europea.

Per iscriversi al VIES, o lo si fa in sede di dichiarazione di inizio attività, compilando l'apposita riga del quadro I, o lo si richiede successivamente direttamente all'agenzia delle Entrate anche per via telematica. Si può iniziare ad operare immediatamente con i soggetti passivi Intracomunitari. L'AdE può successivamente opporre diniego, comunicandolo al richiedente.

I **contribuenti minimi** che effettuano operazioni con la Comunità, in senso tecnico non compiono operazioni intracomunitarie, bensì operazioni attive con applicazione dell'IVA interna (nella fattispecie non soggetto art.1 comma 100 legge 244/2007). Pertanto, per effettuare cessioni o prestazioni ad un soggetto passivo intracomunitario ai contribuenti minimi non è richiesta l'iscrizione al VIES.

Ma, se intendono **acquistare beni o servizi** da un Paese comunitario devono **richiedere l'iscrizione al VIES**, e per tali acquisti devono **compilare l'elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Mod. INTRA)**.

I **contribuenti forfetari**, al pari dei contribuenti ordinari, devono iscriversi nel VIES, essendo soggetti IVA, per effettuare sia acquisti, sia cessioni o prestazioni, in ambito Comunitario.

L'iscrizione al VIES comporta specifici controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Attenzione agli **acquisti via web**. Se il fornitore non ha partita IVA italiana ed è residente nella Comunità Europea, si configura la prestazione di servizio intracomunitaria.

Nel caso di operazione intracomunitaria effettuata senza iscrizione al VIES viene applicata una sanzione da 1 a 2 volte l'importo dell'imposta.

Cosa fare per rimediare? Non risulta che, al momento, l'amministrazione finanziaria abbia manifestato una soluzione in proposito. Il suggerimento più logico è quello di farsi sostituire la fattura ricevuta (o sostituire la fattura emessa) con una fattura corretta, oppure di far regolarizzare l'operazione con una nota di credito a storno della fattura errata e riemissione di una fattura corretta. In ogni caso la fattura non deve essere inserita tra i costi dell'attività.

Per verificare se una partita IVA è di un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie richiedere "vies controllo partita iva"

*

IL MODELLO INTRASTAT

Il Modello INTRA è la dichiarazione periodica che deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Dogane, dai titolari di partita IVA che effettuano acquisti o cessioni di beni e prestazioni di servizi, con soggetti passivi (= titolari di partita IVA) Comunitari.

Il Modello INTRA 1bis CESSIONE DI BENI deve essere trasmesso in ogni caso, indipendentemente dall'importo totalizzato.

Il Modello INTRA 1quater PRESTAZIONI DI SERVIZI deve essere trasmesso in ogni caso, indipendentemente dall'importo totalizzato (fosse ben una sola fattura da 1 euro) e dal regime fiscale (minimo, forfetario, ordinario) di appartenenza dell'emittente. La trasmissione deve avvenire trimestralmente (mensilmente per i soggetti con operazioni eccedenti trimestralmente i 50.000 euro, ma non riteniamo sia il caso degli operatori olistici) entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare = 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio.

Il Modello INTRA 2bis ACQUISTI di BENI non è dovuto se non si sono superati, in uno dei quattro trimestri civili precedenti, acquisti intracomunitari di beni per un importo totale di 199.999,99 euro.

Il Modello INTRA 2quater ACQUISTI di SERVIZI non è dovuto se non si sono superati, in uno dei quattro trimestri civili precedenti, acquisti intracomunitari di servizi per un importo totale di 99.999,99 euro.

La sanzione per l'omessa presentazione di un modello INTRA va da 500 a 1.000 euro, ravvedibile entro il termine della dichiarazione IVA con 62 euro (ovviamente presentando il Modello).

SUNTO RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE PRESTAZIONI SHIATSU EFFETTUATE IN ITALIA DA OPERATORE RESIDENTE A SOGGETTO PASSIVO ESTERO

REGIME DEI MINIMI o FORFETARIO

Assoggettabilità IVA	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72
VIES	iscrizione obbligatoria
Intrastat	obbligatorio
Fattura	cartacea
Esterometro	non dovuto

REGIME ORDINARIO

Assoggettabilità IVA	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72
VIES	iscrizione obbligatoria
Intrastat	obbligatorio
Fattura	elettronica o cartacea
Esterometro	non dovuto se fattura elettronica; dovuto se cartacea

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.

Un soggetto IVA italiano che acquista un bene od un servizio, anche tramite internet, da un soggetto:

- residente fuori dal territorio italiano nell'Unione Europea
- titolare di partita IVA nel suo Paese
- senza rappresentante fiscale in Italia (il rappresentante fiscale è un soggetto, persona fisica o giuridica, residente in Italia e titolare di partita IVA italiana per l'effettuazione degli adempimenti derivanti dalla legge IVA)

è tenuto ai seguenti adempimenti.

Un soggetto IVA, per effettuare un acquisto da un Paese della U.E. deve essere iscritto al VIES. (vedi capitolo precedente)

se in regime di contribuente minimo o forfetario

Calcolare l'IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) sul prodotto o servizio acquistato (in buona sostanza calcolare il 22% del totale della fattura ricevuta).

Integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta

Versare l'IVA così calcolata entro il 16 del mese successivo con Mod. F24 telematico.

Presentare il modello Intrastat (Mod. INTRA-2), esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio).

Il provvedimento AdE. 194409/2017 in pratica ha abolito il Modello INTRA-2, che di fatto permane per i soli acquisti intracomunitari per un importo superiore a 100.000 euro annui.

se in regime ordinario

Calcolare l'IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) sul prodotto o servizio acquistato (in buona sostanza calcolare il 22% del totale della fattura ricevuta).

Integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta

Registrare sia nel registro IVA della fatture emesse, sia nel registro IVA degli acquisti la fattura integrata.

Presentare il modello Intrastat (Mod. INTRA-2), esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio).

Adempimento sostituito con decorrenza 01/01/2018 dalla Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA...

Il provvedimento AdE. 194409/2017 in pratica ha abolito il Modello INTRA-2, che di fatto permane per i soli acquisti intracomunitari per un importo superiore a 100.000 euro annui.

Un soggetto privato che acquista un bene od un servizio da un soggetto U.E. riceverà la fattura già comprensiva dell'IVA vigente nel Paese di provenienza, e non è tenuto ad alcun adempimento.

ESTEROMETRO

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI

TRANSFRONTALIERE

Le operazioni con l'estero sono escluse dall'obbligo della fatturazione elettronica.
In ogni caso dette operazioni devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione:

- * i titolari di partita IVA, residenti e stabiliti in Italia, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- * i titolari di partita IVA, residenti e stabiliti in Italia, per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i contribuenti minimi
- i contribuenti forfetari
- gli agricoltori in regime speciale
- i medici ed i farmacisti

Non sono soggette all'obbligo, ma la trasmissione è comunque facoltativa, le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale
- è stata emessa una fattura elettronica
- è stata ricevuta una fattura elettronica

Devono essere comunicati:

- i dati identificativi dell'emittente
- i dati identificativi del ricevente
- la data della fattura
- la data di ricezione (per le fatture di acquisto)
- numero della fattura, imponibile e IVA

Dal 1° luglio 2022 sono inclusi nell'obbligo di fatturazione elettronica e quindi anche obbligati all'esterometro i seguenti soggetti:

- i contribuenti minimi e forfetari;
- le società, le associazioni ed enti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91; con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica è previsto obbligatorio per tutti.

Per ogni fattura omessa od errata è prevista una sanzione di 2 euro.

Se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è di 1 euro.

PRESTAZIONI DELL'OPERATORE SHIATSU ALL'ESTERO

Prima di effettuare un trattamento shiatsu nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea o extracomunitario è necessario appurare la liceità giuridico/amministrativa ed i titoli necessari per lo svolgimento dell'attività nel Paese in cui si intende operare;

indipendentemente dal fatto che il trattamento venga effettuato per conto di un soggetto passivo o di un soggetto privato, che sussista o meno una convenzione sul riconoscimento della qualifica professionale, che l'attività svolta sia temporanea o meno.

Pertanto, prima di effettuare un trattamento negli altri Paesi della U.E. od extracomunitari è necessario appurare:

- se necessitino titoli o specializzazioni per l'esercizio dell'attività;
- se sia necessaria l'iscrizione in Albi o Registri;
- se i locali in cui si svolge l'attività siano oggetto di normative specifiche.

Quanto segue non deve essere acquisito quale "normativa", bensì quale "orientamento", in quanto per definire l'esatto comportamento di ogni singolo caso sarebbe necessario conoscere approfonditamente la legislazione giuridica e tributaria di ogni singolo Paese ospitante.

Sono competenti in merito gli Uffici dello Stato ospitante a ciò preposti e le Federazioni nazionali ed internazionali se statutariamente previsto.

Invitiamo tutti coloro che dovessero riscontrare errori od inesattezze, o che siano in possesso di ulteriori o più approfondite notizie, a segnalarcelo, consentendoci così di rendere sempre più completa ed attuale l'informazione.

L'aspetto giuridico.

In Italia, al momento, lo Shiatsu è una libera professione esercitabile da chiunque, senza obbligo di iscrizione in Albi od Elenchi, né di autorizzazioni specifiche per i locali nei quali si svolge l'attività. Ma non è necessariamente così nel resto dell'Unione Europea,

Italia.

In Italia il trattamento shiatsu è una libera professione, non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi od elenchi.

La legge 4/2013 nel regolamentare le professioni non organizzate in ordini o collegi ribadisce che l'esercizio della professione è libero, e stabilisce che l'operatore shiatsu deve fare esplicito riferimento a tale legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente.

Non occorrono abilitazioni né autorizzazioni per l'esercizio della professione, né sussistono obblighi specifici circa i locali dove l'attività viene esercitata. Al di là del rispetto di un codice deontologico, della salubrità dello Studio e del riconoscimento delle associazioni professionali e delle norme da queste stabilite, ancorché non sia obbligatoria la partecipazione.

L'operatore shiatsu non deve sconfinare nell'attività sanitaria riservata ai fisioterapisti, né in quella estetica riservata agli estetisti.

Austria.

In Austria, per poter esercitare la professione di operatore Shiatsu è necessario iscriversi alla WKÖ Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca).

Per l'esercizio della professione Shiatsu è richiesto il diploma del corso di formazione professionale pratico-teorica che comprende almeno 650 ore per una durata di 3 anni.

Corso di formazione professionale per il sistema Shiatsu:

Teoria generale: comprensione dei concetti di Qi, Yin e Yang, I Cinque Elementi, Concetti base della Medicina tradizionale orientale e altro.

Teoria dello Shiatsu (Meridiani, localizzazione e indicazione di almeno 100 punti, punti proibiti, punti speciali, trattamento di difficoltà nelle sedute di Shiatsu, e altro).

Fondamenti di medicina: Anatomia, Fisiologia e controindicazioni.

Igiene. Pronto Soccorso.

Tecniche di trattamento (Lavoro sull'Hara, diversi sistemi di pressione e tecniche Shiatsu, lavoro con i meridiani classici e/o con il sistema dei meridiani di Masunaga, sedare e tonificare, stiramento dei meridiani e altro).

Valutazione energetica della struttura del trattamento (Bo Shin, Bun Shin, Mon Shin, Setsu Shin, Diagnosi dell'Hara, Diagnosi della schiena, diagnosi dei meridiani, diagnosi della lingua e altro)

Sviluppo della personalità e della percezione (Pratica della percezione e della percezione di sé, sviluppo della personalità nell'ambito della pratica Shiatsu, colloqui di sostegno, deontologia professionale e altro).

Pratica (analisi dei casi, supervisione).

Inoltre devono essere certificate almeno 150 sedute di trattamenti Shiatsu

La Federazione Austriaca (Österreichischer Dachverband für Shiatsu, ÖDS) ha approvato l'accordo con la FISieo di reciproco riconoscimento delle qualifiche. Per cui i professionisti attestati FISieo dovranno solo superare un esame presso una scuola austriaca.

Belgio.

La pratica dello Shiatsu non è regolamentata. In Belgio, la legislazione non permette ai non medici di fare diagnosi né di considerare a pieno titolo lo Shiatsu come strumento di terapia. Tutti i professionisti esperti in Shiatsu applicano delle tecniche che mirano ad assicurare l'equilibrio energetico, così come descritto nella teoria orientale dei 5 elementi e dei 12 meridiani dell'agopuntura. Tali tecniche, utilizzate a scopo terapeutico, possono essere applicate solo dopo che il medico ha realizzato un proprio intervento di analisi e diagnosi.

L'operatore deve munirsi di una licenza ministeriale, che può essere revocata, o comunque può essere comminata una multa, nel caso in cui operi senza preventiva diagnosi del medico o senza certificazione scritta del ricevente di voler evitare la diagnosi.

L'esercizio senza licenza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Danimarca.

Una legge del 1970 permette il libero esercizio dei trattamenti bionaturali.

Sono riservati ai medici la chirurgia, la cura delle malattie infettive, l'anestesia, la radiologia, la prescrizioni di farmaci soggetti a ricetta medica.

Una successiva legge del 2004 permette la registrazione delle associazioni rappresentative presso il Ministero della Salute, stabilendone le modalità. La registrazione non è obbligatoria, ma consente ai soci professionisti di fregiarsi del titolo di "curatore alternativo registrato"

Francia.

Solo i laureati in medicina possono praticare le terapie non convenzionali.

Anche se si nota una maggiore tolleranza da parte dei tribunali, e vengono rilasciati diplomi di agopuntura, osteopatia, naturopatia, fitoterapia, l'attività di medicina non convenzionale è illegale.

E' comunque permesso l'insegnamento di pratiche di terapia non convenzionale a chiunque.

Germania.

Lo shiatsu non è un metodo di guarigione ufficialmente riconosciuto e definito.

La figura del "curante pratico" o "guaritore" (Heilpraktiker) è stata riconosciuta fin dal 1939 ed è definita come colui che esercita, senza essere medico una pratica curativa capace di sanare o mitigare malattie, dolori o problemi fisici di qualsiasi natura (esclusa l'odontoiatria). E' vietato l'esercizio nomade della professione. I requisiti richiesti si limitano al necessario possesso di un permesso che abilita all'esercizio delle pratiche curative; in assenza del quale, il trasgressore incorre in un ammenda sino a 1.500 euro.

Per ottenere il permesso è necessario aver compiuto il 25° anno di età, essere in possesso della cittadinanza tedesca o intracomunitaria, aver portato a termine la scuola dell'obbligo, essere di comprovata rettitudine e moralità e, infine, superare un esame dell'Ufficio d'igiene e sanità.

Inghilterra.

Non esistono norme di legge che regolamentino le discipline bionaturali. Pertanto l'attività è libera, fermo restando il riconoscimento di associazioni professionali che stabiliscono le norme standard sia per la pubblicità, sia per il comportamento nei confronti dei riceventi.

L'operatore può fregiarsi del titolo qualora abbia seguito il percorso stabilito dall'associazione e deve adottare il codice deontologico previsto per l'attività, in particolare per quanto concerne il segreto professionale ed il trattamento dei minori.

Irlanda.

Come in Inghilterra non esistono norme di legge che regolamentino le discipline bionaturali. Pertanto l'attività è libera, fermo restando il riconoscimento di associazioni professionali che stabiliscono le norme standard sia per la pubblicità, sia per il comportamento nei confronti dei riceventi.

L'operatore può fregiarsi del titolo qualora abbia seguito il percorso stabilito dall'associazione e deve adottare il codice deontologico previsto per l'attività, in particolare per quanto concerne il segreto professionale ed il trattamento dei minori.

Norvegia.

E' del 2003 una legge sulle terapie complementari che stabilisce che gli operatori non medici hanno la possibilità di istituire, tramite associazioni rappresentative, registri professionali presso il Ministero della Salute.

Solo gli iscritti in detti registri hanno la facoltà di inserire l'esercizio di tale attività tra i propri titoli professionali.

In ogni caso il trattamento e la cura di malattie gravi o pericolose è riservato ai medici ed al personale del servizio sanitario nazionale.

Paesi Bassi.

L'esercizio della professione medica è libero a tutti.

Fanno eccezione otto professioni: medico, dentista, chimico farmaceutico, psicologo clinico, psicoterapeuta, fisioterapeuta, ostetrica, infermiera, le quali possono essere esercitate solamente da chi è iscritto nel relativo registro. La registrazione avviene su presentazione di domanda e del pagamento di una tassa.

La registrazione delle altre professioni è volontaria e viene applicata soprattutto a professioni paramediche. I decreti relativi all'applicazione di dette professioni "libere" dettano regole di studio e danno una definizione dell'area di competenza. La legislazione protegge l'uso del relativo titolo.

Non è istituito un registro nazionale, che può invece essere istituito dalle società professionali.

Portogallo.

Si considerano terapie non convenzionali quelle che partono da una base filosofica diversa dalla medicina convenzionale ed usano specifici processi diagnostici e terapie proprie.

Sono riconosciute come terapie non convenzionali: agopuntura, omeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia e chiropratica.

È riconosciuta l'autonomia tecnica e deontologica nell'esercizio professionale della pratica delle terapie non convenzionali.

La pratica delle terapie non convenzionali viene accreditata e tutelata dal Ministero della Sanità.

La definizione delle condizioni di formazione e di abilitazione alla pratica delle terapie non convenzionali è di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore.

L'esercizio delle terapie non convenzionali può essere praticato solo da operatori in possesso di abilitazione richiesta dalla legge, e debitamente accreditati per questa pratica.

Gli operatori che praticano le terapie non convenzionali sono obbligati ad avere un registro individuale per ciascun utente formulato in modo tale da rispettare, secondo i termini di legge, le norme relative alla tutela dei dati privati.

Gli operatori di terapie non convenzionali dovranno obbedire al principio di responsabilità nell'ambito delle proprie competenze e, considerando la loro autonomia nella capacità di decisione e valutazione e nell'istituzione delle rispettive terapie, saranno tenuti a fornire informazione, laddove le circostanze lo richiedano, circa la prognosi e la durata del trattamento.

Spagna.

In Spagna, come in Francia, solo i medici laureati possono praticare la medicina ufficiale.

Pertanto, una sentenza della Corte Suprema ha stabilito che, poiché le medicine non convenzionali non insegnate nelle università spagnole, legalmente non esistono, chi le pratica non può essere imputato di esercizio abusivo della professione.

Le ultime notizie in nostro possesso rilevano un notevole fermento per il riconoscimento di queste terapie. Non sappiamo se, al momento, si sia giunti all'emanazione di una legge in proposito.

Svizzera.

Per esercitare in Svizzera è necessario conseguire il Diploma federale di TERAPISTA COMPLEMENTARE che abilita all'applicazione di metodi specifici orientali (Ayurveda, Shiatsu, Yoga, ed anche Craniosacrale, Kinesiologia, ed altri) ed all'esercizio presso il proprio Studio o di terzi, in centri sanitari, di riabilitazione, ospedali, cliniche.

Si articola in una parte formativa (1250 ore di metodo Shiatsu, 60 ore di processo personale specifico, 950 ore di fondamenti della professione: scienze e medicina) ed una parte operativa (250 ore di praticantato, 150 ore di tesi).

Dopo 2 o 3 anni di praticantato professionale si ha accesso all'esame professionale.

Per chi ha già una formazione di terapeuta Shiatsu c'è la possibilità di redigere un dossier di equivalenza ed accedere all'esame per il Diploma Federale.

Per info: www.oda-Kt.ch/it SGS Home-SGS

In alcuni cantoni è possibile svolgere l'attività come "guaritore", ovvero, si può esercitare ma non fatturare, e la prestazione deve essere a titolo gratuito; il ricevente è libero di lasciare o meno un'offerta. Ciascun Cantone ha le proprie normative in proposito.

Le sanzioni in caso di esercizio illegale sono di carattere penale.

In Svizzera lo Shiatsu fa parte della "Medicina alternativa e terapie complementari" ed è una professione regolamentata soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Prima di esercitare una professione regolamentata (al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile) i cittadini dell'Unione Europea devono presentare una dichiarazione alla SEFRI (digitare SEFRI su internet)

Ungheria.

In Ungheria sono titolati a svolgere prestazioni terapeutiche i soli medici.

Ai medici sono riservati in ogni caso, tra l'altro, l'esercizio della medicina cinese e tibetana.

Due decreti del 1997 stabiliscono che le medicine non convenzionali possono essere svolte sia da medici, sia da operatori non medici, purché questi ultimi abbiano superato uno specifico esame abilitativo.

Tra le terapie non convenzionali sono elencate la bioenergia, la riflessologia, la fitoterapia, diverse tecniche di massaggio.

Gli operatori non medici possono praticare le terapie non convenzionali solo sotto la supervisione del medico curante, o comunque solo dopo che questo abbia formulato la diagnosi.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI NELL'UNIONE EUROPEA

Come abbiamo visto nel precedente capitolo è necessario appurare se una determinata professione possa essere esercitata liberamente, oppure sia subordinata al possesso di una qualifica professionale nello Stato in cui si intende operare.

Ogni Stato è libero di definire i requisiti necessari per l'esercizio della professione nel proprio territorio, in particolare per le professioni non regolamentate.

Al fine di consentire la libera circolazione, all'interno della Comunità, dei professionisti in possesso delle qualifiche richieste, l'Unione Europea ha emesso la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005.

Di questa direttiva, per quanto qui attiene, rilevano due aspetti:

- la libertà di stabilimento;
- la libera prestazione di servizi.

La **libertà di stabilimento** si concretizza nella possibilità per il professionista comunitario di svolgere nello Stato U.E. un'attività in modo stabile, al pari ed alle stesse condizioni riservate al cittadino di quello Stato.

A tal fine il professionista dovrà istituire nello Stato membro uno Studio o un ufficio sede della propria attività, acquisire la partita IVA dello Stato ospitante, operare secondo le leggi e le normative giuridiche e fiscali vigenti in quello Stato, senza dimenticarsi di essere cittadino italiano, per cui soggetto anche alle leggi italiane, per quanto di competenza.

La **libera prestazione di servizi** si concretizza nel fatto che il professionista italiano può liberamente prestare il proprio servizio (sempre se in possesso dei titoli abilitativi), temporaneamente, in qualsiasi Stato membro della U.E., senza ivi stabilirsi.

Ferma restando la necessità di acquisire la partita IVA dello Stato ospitante nel caso l'IVA dovuta per le prestazioni sia dovuta nello Stato stesso, e non venga liquidata da un contribuente "soggetto IVA" di quello Stato.

PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA OPERATORE ITALIANO

Al fine di definire l'imposizione fiscale vigente negli scambi tra gli Stati aderenti all'Unione Europea è necessario distinguere tra imposizione diretta (IRPEF) ed imposizione indiretta (IVA).

Per quanto concerne le **imposte dirette** la legislazione di ogni singolo Stato stabilisce che rientrano nella sfera della propria imposizione fiscale:

- i redditi da chiunque prodotti nel territorio dello Stato,
- i redditi ovunque prodotti dai residenti nello Stato.

Per eliminare la doppia imposizione che si verificherebbe nel caso di un reddito prodotto nello Stato A da un cittadino residente nello Stato B, l'Italia ha sottoscritto convenzioni con tutti i Paesi dell'Unione Europea ed altri 68 Stati esteri (vedi il capitolo "convenzioni per evitare le doppie imposizioni").

Per quanto concerne l'**imposizione indiretta** nell'Unione Europea vale la seguente regola di base: le prestazioni di servizi sono assoggettate all'IVA:

- nello Stato del committente se il committente è soggetto passivo IVA;
- nello Stato del prestatore, ivi residente, se effettuate ad un soggetto privato.
- nello Stato in cui vengono svolte se effettuate da non residente ad un soggetto privato.

Esistono deroghe che non rilevano per gli operatori in D.B.N..

Quindi le prestazioni a privati effettuate nel territorio di un Paese comunitario scontano l'IVA in quel Paese e, pertanto, sono soggetti alla normativa fiscale di quel Paese.

Di conseguenza il prestatore del servizio deve identificarsi ai fini IVA, e cioè farsi attribuire la partita IVA, anche dallo Stato comunitario in cui intende operare e, conseguentemente fatturare, versare l'IVA, adempiere alle incombenze amministrative e fiscali secondo le norme dello Stato ospitante.

Nel caso, invece, di prestazione resa ad un soggetto passivo valgono le stesse norme esaminate nel capitolo "territorialità delle prestazioni shiatsu effettuate in Italia da operatore residente".

Rientrano nel servizio culturale l'insegnamento e le conferenze, che se resi a committenti non soggetti IVA (=privati) si considerano effettuati nel Paese in cui vengono svolti.

Il trattamento olistico reso a committenti siano o meno soggetti IVA ed il servizio culturale reso a soggetti IVA sono assoggettati all'IVA nel Paese del committente.

CONTRIBUENTI MINIMI

La **prestazione effettuata** ad un soggetto passivo **da un contribuente minimo non configura un'operazione intracomunitaria**, in quanto la prestazione si configura quale operazione interna, senza diritto di rivalsa dell'IVA. In tal senso la circolare AdE n. 36 del 21 giugno 2010. Per estensione, la prestazione di un contribuente minimo è in ogni caso non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge 244/2007.

Opportuna l'indicazione in fattura: "l'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari", per agevolare il cliente Comunitario nei relativi adempimenti.

Se la **prestazione è effettuata ad un soggetto privato** permane il dubbio se possa essere considerata "operazione interna non soggetta art. 1, comma 100, legge 244/2007", oppure se il contribuente minimo debba comunque identificarsi ai fini IVA (= richiedere la partita IVA) nel Paese ospitante, indipendentemente dal periodo di soggiorno all'estero.

Prospetti.

Intrastat Ritenuta

Trattamento e servizio culturale effettuato nella U.E. da contribuente minimo

committente soggetto privato

valgono le normative dello Stato ospitante	no	no
permane il dubbio se l'operazione possa essere considerata non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007		

committente soggetto IVA

italiano:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no

Trattamento e servizio culturale effettuato nella U.E. da contribuente forfetario

committente soggetto privato

valgono le normative dello Stato ospitante	no	no
--	-----------	-----------

committente soggetto IVA

italiano:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

Trattamento e servizio culturale effettuato nella U.E. da contribuente ordinario

committente soggetto privato

valgono le normative dello Stato ospitante	no	no
--	-----------	-----------

committente soggetto IVA

italiano:	soggetto ad IVA 22%	no	20%
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

FATTURAZIONE ELETTRONICA DI SERVIZIO EFFETTUATO IN ITALIA A SOGGETTO ESTERO

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizio verso un acquirente estero variano in funzione della tipologia della cessione (vendita di beni o prestazione professionale o di servizio), regime fiscale del prestatore (ordinario o forfetario), della posizione fiscale dell'acquirente (soggetto IVA o privato cittadino), della residenza dell'acquirente.

Onde evitare fraintendimenti riteniamo opportuno identificare (anche se non lessicalmente corretto):

FORNITORE = colui che emette la fattura: il cedente o prestatore del servizio.

FORFETARIO = contribuente italiano che opera fiscalmente in regime forfetario.

REGIME ORDINARIO = regime fiscale non forfetario o agevolativo adottato per la gestione dei propri adempimenti tributari.

SOGGETTO IVA = persona fisica o giuridica (Società ed Enti) esercente attività professionale od imprenditoriale.

PRIVATO CITTADINO = persona fisica non dotata di partita o di equivalente nel proprio Paese di residenza.

UE o INTRACOMUNITARIO = residente nell'Unione Europea.

Extra UE o EXTRACOMUNITARIO = residente al di fuori della UE.

CLIENTE = destinatario della fattura: l'acquirente o ricevente del servizio.

FORFETARIO CHE EFFETTUA UNA PRESTAZIONE IN ITALIA AD UN SOGGETTO IVA

	ITALIANO	INTRACOMUNITARIO	EXTRA COMUNITARIO
Dati del Cliente:			
Paese	IT	ES	CH
Partita IVA	06543210019	codice fornito dal cliente	009999999999 2 lettere O +11 9
Codice Fiscale	06543210019		
Cognome Nome Denominazione	CENTRO BENESSERE	CENTRO DE SALUD Y BEL	CENTRE DE BIEN-ETRE
Indirizzo, numero civico	Via Magenta 1	Calle Mayor 24 – ES28013	Rue de Berne – CH1201
CAP	20100	00000 5 zeri	00000 5 zeri
Comune – Provincia	MILANO – MI	MADRID	GENEVE
Nazione	Italia	Spagna	Svizzera
Codice destinatario SdI	codice fornito dal cliente 7 caratteri oppure 0000000 7 zeri	XXXXXXX (sette X)	XXXXXXX (sette X)
Codice Natura IVA	N2.2 – non soggetto IVA	N2.1 – non sogg. art.7-ter	N2.2 – non soggetto IVA

IN ITALIA A UN PRIVATO CITTADINO

N2.2 – non soggetto IVA

	ITALIANO	INTRACOMUNITARIO	EXTRA COMUNITARIO
Dati del Cliente:			
Paese	IT	ES	CH
Partita IVA	<i>non inserire nulla</i>	<i>non inserire nulla</i>	<i>non inserire nulla</i>
Codice Fiscale	VRDGPP80B01L219X	<i>non inserire nulla</i>	<i>non inserire nulla</i>
Cognome Nome Denominazione	VERDI GIUSEPPE	GONZALES MIGUEL	MEYER HANS
Indirizzo, numero civico	Via Novara 1	Calle Mayor 24 – ES28013	Rue de Berne – CH1201
CAP	20100	00000 5 zeri	00000 5 zeri
Comune – Provincia	MILANO - MI	MADRID	GENEVE
Nazione	Italia	Spagna	Svizzera
Codice destinatario SdI	0000000 7 zeri	XXXXXXX (sette X)	XXXXXXX (sette X)
Codice Natura IVA	N2.2 – non soggetto IVA	N2.2 – non soggetto IVA	N2.2 – non soggetto IVA

Fattura di servizio svolto all'estero a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : IT0123456 001 8

TIN SE 1234 5678 9012

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
123	01/10/2013

Herr
GUNNARSSON LARS
Regeringsgatan 12
111 22 STOCKHOLM
Pn 850115-1234

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

sek 400,00

I.V.A. 25%

100,00

netto a pagare

sek 500,00
=====

PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA OPERATORE NON RESIDENTE

Fatte salve le convenzioni contro le doppie imposizioni, i redditi di lavoro autonomo, sia professionale, sia occasionale, sono imponibili in Italia se prodotti in Italia.

Pertanto, qualora un soggetto passivo italiano corrisponda un compenso per lavoro autonomo ad un soggetto residente in uno Stato con il quale non sussista una convenzione contro le doppie imposizioni, dovrà operare una ritenuta del 30% sul compenso pattuito, a titolo di imposta definitiva, versare la stessa con Mod. F24, codice tributo 1040, rilasciare la certificazione del sostituto d'imposta al percettore e compilare il quadro C del Mod. 770s.

Il lavoratore autonomo non residente, che realizzi in Italia redditi esclusivamente da soggetti passivi residenti, non è tenuto a produrre la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Unico PF), poiché:

- o è non soggetto all'IRPEF in quanto il reddito prodotto è imponibile solo nello stato di residenza, in osservanza della convenzione contro la doppia imposizione,
- o il reddito prodotto è già stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Normativa ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'art. 1 del D.P.R. 633/72 stabilisce che l'I.V.A. si applica sulle cessioni di beni e di servizi effettuate nel territorio dello Stato (Italia) nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.

L'art. 7 del D.P.R. 633/72 afferma che per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (Italia)" si intende un soggetto passivo domiciliato o residente in Italia che non abbia stabilito il domicilio all'estero.

Per *residenza* si intende il luogo in cui una persona fisica ha la propria dimora; per *domicilio* si intende il luogo in cui una persona fisica ha la sede principale della sua attività professionale.

L'art. 7-ter del D.P.R. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizio si considerano effettuate nel territorio dello Stato (in Italia)

- quando sono rese a "soggetti passivi stabiliti in Italia"
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi (=privati) da soggetti passivi stabiliti in Italia.

L'art. 7-quinquies del D.P.R. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi culturali si considerano effettuate nel territorio dello Stato (in Italia)

- quando sono rese nel territorio dello Stato (in Italia) a committenti non soggetti passivi (= privati) ovunque residenti.

Pertanto, per poter effettuare

- trattamenti a committenti privati stabiliti in Italia,
- o corsi o conferenze a committenti privati sul territorio della Repubblica Italiana

è necessario che l'operatore straniero sia in possesso di partita IVA italiana.

L'operatore residente in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese extracomunitario con il quale sussista un accordo, per adempiere agli obblighi IVA imposti dalla legislazione italiana può richiedere la partita IVA italiana senza essere obbligato alla nomina di un rappresentante fiscale, producendo apposita dichiarazione al Centro Operativo di Pescara, con il Mod. ANR/3, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali necessita la partita IVA italiana, come disposto dall'art. 35-ter del DPR 633/72.

L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, nel quale è evidenziata la natura di soggetto non residente identificato in Italia, che deve essere riportato nelle dichiarazioni ed in ogni altro atto ove richiesto.

La partita IVA italiana è indispensabile anche per le prestazioni di carattere artistico, culturale, ecc..., effettuate in Italia a soggetti non passivi (=privati cittadini).

Il possesso di partita IVA implica la redazione della dichiarazione annuale, dalla quale si è esonerati nel caso siano state effettuate nell'anno di imposta esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta. Ufficio competente a ricevere la dichiarazione IVA è l'ufficio provinciale di Roma.

*

REVERSE CHARGE PER GLI ACQUISTI IN REGIME FORFETARIO

Il contribuente che opera in regime forfetario, è non soggetto all'applicazione dell'IVA sulle fatture emesse, a prescindere.

Non potendo altresì dedurre alcun costo in quanto l'imponibile fiscale viene determinato esclusivamente sulla base di una percentuale calcolata sul totale delle fatture emesse ed incassate tanto vale che, qualora possibile, inoltri l'ordine al fornitore estero in qualità di privato cittadino; l'IVA di competenza gli verrà inserita nella fattura del fornitore stesso.

Esistono però casi nei quali il soggetto acquirente non può fare a meno di effettuare l'acquisto in qualità di soggetto IVA. Ad esempio in caso di utilizzo specifico per l'attività svolta.

In tal caso, ai fini dell'applicazione del reverse charge, è distinguere tre situazioni diverse:

PRESTAZIONE DI SERVIZIO prestata ad un FORFETARIO da un soggetto IVA INTRACOMUNITARIO.

L'operazione in Italia è soggetta a quanto disposto dagli art. 7 ter e seguenti del decreto IVA.

L'IVA (del proprio Paese) **non** deve essere fatturata dal fornitore intracomunitario. Che dovrà inserire in fattura la dicitura "soggetto a reverse charge".

L'acquirente italiano in regime forfetario dovrà:

- Essere iscritto al VIES
- Calcolare l'IVA italiana (22%) sull'imponibile della fattura intracomunitaria
- Versare l'IVA così determinata, di qualsiasi importo, entro il 16 del mese successivo con codice 6099.

Essendo il contribuente forfetario esonerato da diversi adempimenti fiscali non è tenuto ad altro.

CESSIONE DI BENI venduti ad un FORFETARIO da un soggetto IVA INTRACOMUNITARIO

per un importo totale annuo complessivo (*) NON SUPERIORE a 10.000 euro:**

In tal caso gli acquisti effettuati in U.E. vengono considerati come acquisti effettuati in Italia da un privato

Il fornitore intracomunitario dovrà addebitare l'IVA del proprio Paese in fattura.

CESSIONE DI BENI venduti ad un FORFETARIO da un soggetto IVA INTRACOMUNITARIO

per un importo totale annuo complessivo (*) SUPERIORE a 10.000 euro:**

L'operazione in Italia è soggetta a quanto disposto dagli art. 7 ter e seguenti del decreto IVA.

L'IVA **non** deve essere fatturata dal fornitore intracomunitario. Che dovrà inserire in fattura la dicitura "soggetto a reverse charge".

L'acquirente italiano in regime forfetario dovrà:

- Essere iscritto al VIES
- Calcolare l'IVA italiana (22%) sull'imponibile della fattura intracomunitaria
- Versare l'IVA così determinata, di qualsiasi importo, entro il 16 del mese successivo con codice 6099.

Essendo il contribuente forfetario esonerato da diversi adempimenti fiscali non è tenuto ad altro.

*(***) per totale annuo complessivo si intende il totale degli acquisti effettuati nella U.E. in un determinato anno,*

ASSOGGETTAMENTO ALL'IRPEF DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO SVOLTE ALL'ESTERO DA SOGGETTO ITALIANO O SVOLTE IN ITALIA DA SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO

Sono soggette all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):

- * le persone fisiche residenti in Italia in possesso di redditi, sia in denaro sia in natura
 - di lavoro autonomo professionale (TUIR art. 53)
 - di lavoro autonomo occasionale (TUIR art. 67)

ovunque prodotti;

- * le persone fisiche non residenti in Italia per i redditi
 - di lavoro autonomo, professionale od occasionale

prodotti in Italia (TUIR art. 1, 2 e 6)

Sui compensi corrisposti da soggetti italiani passivi ai fini IVA a lavoratori autonomi, deve essere operata una ritenuta

- del 20%, a titolo di acconto, se il percipiente è residente in Italia,
- del 30%, a titolo di imposta, se il percipiente è non residente.

(DPR 600/73 art. 25).

Il soggetto, denominato “sostituto d'imposta” che corrisponde il compenso deve provvedere a **rilasciare al percipiente ed all'AdE l'apposita Certificazione Unica** attestante l'avvenuta ritenuta ed a presentare la dichiarazione annuale Mod. 770s.

Sono esclusi dall'IRPEF i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (TUIR art. 3, comma 3).

ASSOGGETTAMENTO AD IRPEF ED IMU DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI IN ITALIA DA ESPATRIATI

Agg.11-22

I **redditi prodotti in Italia dai residenti all'estero** devono essere dichiarati all'AdE. secondo la normativa fiscale vigente utilizzando il **Modello REDDITI PF** e inserendo nel frontespizio i dati richiesti nel riquadro “RESIDENTI ALL'ESTERO”.

Ai fini fiscali, per essere considerati residenti all'estero occorre necessariamente possedere uno dei seguenti **requisiti**:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno
- non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.

Sempre ai fini fiscali è necessario che il contribuente, entro 90 giorni dal trasferimento, comunichi all'AIRE https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/ la variazione di residenza.

Sono considerati residenti in Italia i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Immobili posseduti in Italia da Espatriati.

I terreni ed i fabbricati posseduti in Italia, oltre che essere assoggettati alla normativa fiscale dello Stato estero di residenza, devono essere dichiarati in Italia tramite modello REDDITI PF nello stesso identico modo in cui si dichiarerebbero qualora residenti in Italia. Se il possesso del fabbricato, o porzione dello stesso, costituisce l'unico reddito posseduto in Italia, non è richiesta la dichiarazione. L'ex abitazione principale, appena trasferita la residenza, non può più sussistere come tale, ma dovrà essere dichiarata quale immobile a disposizione od immobile locato.

Gli immobili locati sono soggetti all'IRPEF o alla Cedolare Secca;

Tutti gli immobili, terreni agricoli montani eccettuati, sono soggetti a all'IMU.

Il pagamento deve avvenire tramite F24, oppure con bonifico su coordinate bancarie apposite fornite sul sito dell'AdE:

CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

L'Italia ha stipulato con i Paesi dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia. Spagna, Svezia, Ungheria;

con i seguenti Stati Europei non aderenti alla U.E.:

Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Federazione Russa, Islanda, Kazakistan, Kirghizistan, Lituania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, San Marino, Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, ex Unione Sovietica,

e con altri 48 Stati extra europei (situazione aggiornata al luglio 2013),

convenzioni per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

La maggior parte delle convenzioni riportano:

Articolo 14 - *Professioni indipendenti*

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Invitiamo il lettore interessato ad una convenzione specifica a consultare il sito internet www.finanze.it / Fiscalità dell'Unione Europea ed internazionale / convenzioni ed accordi / le convenzioni contro le doppie imposizioni.

Qualora la convenzione non corrispondesse quanto sotto espresso non trova applicazione.

Pertanto un operatore shiatsu italiano che effettua una prestazione in uno stato estero convenzionato, e non dispone in detto Stato di una base fissa abituale per l'esercizio della propria attività, è assoggettato unicamente all'IRPEF in Italia e nessuna imposta sul reddito è dovuta allo Stato ospitante.

Un operatore shiatsu residente in uno Stato estero convenzionato, che non dispone in Italia di una base fissa abituale, che effettua in Italia una prestazione è assoggettato all'imposta sul reddito nello Stato di residenza e non è soggetto all'IRPEF in Italia.

ATTIVITA' E NORMATIVE SPECIFICHE

L'OPERATORE D.B.N. VENDITORE PORTA A PORTA

La vendita a domicilio è una particolare forma di vendita al dettaglio nella quale il venditore illustra e propone ad un potenziale acquirente determinati prodotti e o servizi per la promozione dei quali ha ricevuto incarico dal mandante.

Il venditore opera in assoluta autonomia, nell'ambito del mandato ricevuto, senza rivestire la carica di Agente di commercio.

L'unico requisito richiesto per esercitare l'attività è l'assenza di reati penali. Vedi D.Lgs. 114/98 art.5. Non è richiesto alcun titolo abilitativo specifico.

Viene richiesta per i venditori a domicilio, siano essi lavoratori dipendenti, siano lavoratori autonomi, la sottoscrizione di un contratto con il datore di lavoro, nel quale tra l'altro è bene sia evidenziata l'assenza di obbligo di acquisto da parte del venditore dei prodotti trattati dal commerciante, eccettuati eventualmente i componenti del campionario. E' fatto obbligo per il venditore di munirsi di apposito tesserino identificativo come disposto dal D. Lgs.114/98, art. 19.

Normativa fiscale per il venditore porta a porta.

La normativa fiscale prevede che l'attività dei venditori a domicilio possa essere esercitata in forma occasionale o professionale, in funzione del compenso realizzato nell'anno.

Venditore porta a porta occasionale

L'articolo 3 della Legge n. 173/2005 prevede che l'attività svolta dal venditore porta a porta sia considerata di carattere occasionale **sino al conseguimento di un reddito netto annuo**, derivante da tale attività, **non superiore a 5.000 euro**. Tale reddito deve essere considerato tenendo conto della percentuale di deduzione forfettaria del 22%. In pratica la soglia dei compensi lordi percepiti per svolgere l'attività di venditori a domicilio a carattere occasionale è pari a 6.410,26 euro ($6.410,26 * 78\% = 5.000$ euro).

Per redditi fino a tale importo, come precisato dall'articolo 25-bis, comma 6, del DPR n. 600/73, la ritenuta operata dall'impresa è una ritenuta a titolo di imposta, che il venditore porta a porta non è tenuto a sommare agli altri eventuali redditi percepiti ai fini Irpef. I redditi derivanti dalle vendite porta a porta, non superiori alla soglia di 6.426,10 euro, non devono essere dichiarati nel modello Redditi (Risoluzione n. 180/E/95).

I compensi corrisposti a fronte delle **prestazioni** svolte dagli incaricati alle vendite porta a porta **occasionali** sono **assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** con aliquota pari al 23% commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite. La base imponibile è ridotta del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito (ex art. 25-bis co. 6 del DPR n. 600/73).

Inoltre, vi sono alcune semplificazioni fiscali da tenere in considerazione. In particolare, gli incaricati alla vendita sono esonerati:

- dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
- dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso non vengano percepite altre tipologie reddituali.

Il venditore a domicilio occasionale, quindi, fino al raggiungimento del suddetto limite sarà **esonерato sia dall'apertura della partita Iva, sia dall'applicazione dell'Iva** sui compensi percepiti. Per questi soggetti, quindi, sarà sufficiente rilasciare una ricevuta al mandante per l'importo del compenso spettante, su cui indicare l'importo della deduzione forfettaria e della ritenuta a titolo di imposta che, dovrà essere versata dal mandante tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso utilizzando il codice tributo "1040 – ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni").

Venditore porta a porta professionale

Il venditore a domicilio **che supera la soglia** del compenso previsto per l'occasionale (**5.000 euro netti, = 6.410,26 lordi**) se prosegue l'attività è **tenuto, obbligatoriamente, all'apertura della partita Iva**, con la stessa data nella quale viene effettuata la prima vendita dopo il giorno di emissione della ricevuta che ha generato lo sfondamento della soglia e comunque entro i 30 giorni successivi a tale data.

Tale adempimento è obbligatorio e non derogabile, in quanto da questo momento egli è tenuto ad assoggettare ad Iva tutti i compensi che eccedono il limite, così come indicato nella Risoluzione n. 18/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice attività del venditore porta a porta da utilizzare è 46.19.02, "Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno".

Dalla data della dichiarazione di inizio attività il venditore porta a porta professionale è tenuto a:
emettere fattura elettronica con addebito dell'IVA ordinaria = 22%.

E' importante precisare che, qualora il venditore a domicilio, riscontrasse il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d'imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l'attività svolta, non si determina la perdita della soggettività passiva ai fini Iva, in **quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attività abituale e professionale, non potrà più considerarsi "occasionale"** (quindi, escluso dal campo di applicazione dell'Iva) **fino a quando viene esercitata l'attività in questione.**

Nel caso un soggetto debba acquisire la partita IVA, in quanto non esercita alcun'altra attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, è tenuto, all'apertura della partita Iva, utilizzando il codice attività 46.19.02, "Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno". Ricordiamo che per questo soggetto non sarà possibile accedere al regime forfettario, in quanto per i venditori a domicilio esiste già un particolare regime fiscale.

Nel caso, invece, sia un soggetto già in attività per altre tipologie di lavoro che intende aggiungere l'attività di venditore porta a porta, o per scelta o per superamento del limite, dovrà fare all'AdE una comunicazione di variazione inserendo nel Mod. AA9 nel riquadro "Altre attività esercitate" il codice 46.19.02.

Se si trova in regime forfettario, dall'anno nuovo dovrà applicare il regime ordinario semplificato.

LA RITENUTA IRPEF

La ritenuta a titolo di imposta (occasionalità) o a titolo di acconto (agenti) deve essere operata dal committente al momento del pagamento della provvigione. Questo è quanto previsto dall'art. 25-bis, del DPR n. 600/73. Devono essere compresi nell'applicazione delle ritenute anche gli importi corrisposti a titolo di acconto o anticipazione.

Il documento che il venditore deve emettere non più tardi del momento dell'incasso sarà:

	FATTURA	RICEVUTA
Compensi o provvigione	1.000,00	1.000,00
Deduzione forfettaria 22%	220,00 -	220,00 -
Imponibile fiscale 78%	780,00	780,00
Ritenuta fiscale 23%	179,40 -	179,40 -
IVA 22% o bollo	220,00	2,00
Netto	1.040,60	822,60

Le ritenute operate devono essere versate dal mandante utilizzando il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della provvigione, utilizzando il codice tributo 1040. Il mandante dovrà altresì provvedere alla trasmissione del Modello Certificazione Unica al percipiente ed all'AdE.

IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

L'articolo 44 del D.L. n. 269/2003 stabilisce che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio devono iscriversi alla Gestione separata dell'Inps, nel momento in cui il reddito annuo derivante da questa attività superi la soglia dei €. 5.000 euro netti (= 6.410,26 lordi) di provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22%.

Pertanto se il soggetto opera legittimamente in regime occasionale non deve iscriversi alla Gestione separata. Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un reddito netto annuo compreso nella soglia di 5.000 euro non ha alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps. Da precisare che, nel caso in cui il venditore intrattenga rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dei 5.000 euro si dovrà tenere conto della somma delle provvigioni percepite da ciascuna impresa.

Mentre dovrà iscriversi a tale Gestione nel momento in cui dovrà adottare il regime professionale.

I contributi dovuti sono per 1/3 a carico del venditore e per 2/3 a carico dell'azienda mandante. Il versamento dovrà essere effettuato dal mandante per l'importo complessivo entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni. Il mandante provvederà altresì a trattenere dalla liquidazione della fattura la quota di 1/3 dovuta dal venditore.

– Se ha già una precedente forma previdenziale, ovvero è già iscritto all'INPS, paga 1/3 del 24% (per l'anno 2023) calcolato sul 78% delle provvigioni. Ad esempio su 100 Euro paga una percentuale del 6,24% ovvero 6,24 Euro;

– Se non ha una precedente forma previdenziale, ovvero non è già iscritto all'INPS, paga 1/3 del 32% (per l'anno 2023) calcolato sul 78% delle provvigioni. Ad esempio su 100 Euro paga una percentuale del 8,32% ovvero 8,32 Euro.

Detti importi vengono in ogni caso trattenuti dal mandante sul pagamento del compenso, il venditore non deve mai effettuare alcun versamento INPS. Infatti non dimentichiamo che il venditore porta a porta riceve sempre i suoi compensi (pagamento delle provvigioni) al netto delle imposte (pari al 17,94%) e contributi INPS che vengono entrambi trattenuti alla fonte dall'azienda.

IL CONTRIBUTO ASSICURATIVO

I venditori a domicilio non sono soggetti all'iscrizione all'INAIL.

AGOPUNTURA

Si presume che l'agopuntura abbia avuto origine cinese in tempi antichissimi; i primi riferimenti bibliografici risalgono al 300 a.C.

L'agopuntura è una medicina alternativa che è finalizzata a ripristinare lo stato di salute, di vitalità e di benessere del soggetto attraverso l'inserimento di aghi in determinate parti del corpo, riequilibrando il flusso energetico del qi attraverso i meridiani.

Allineata ai principi della medicina tradizionale cinese secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo mente ed anima, in quanto tale rientra nei trattamenti olistici.

In Italia, a differenza della gran parte dei Paesi europei e di oltre oceano dove l'agopuntura può essere esercitata anche da operatori non sanitari in possesso di una formazione adeguata e di specifica competenza, in base a diverse sentenze, anche della Cassazione, può essere esercitata esclusivamente da medici, fisioterapisti, veterinari:

«L'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell'odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze». (Sentenza della Corte di Cassazione del 6 aprile 1982).

È di recente istituzione l'accordo Stato-Regioni (7 febbraio 2013) a proposito di formazione dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia, l'Omeopatia circa l'istituzione da parte dei singoli Ordini di istituire i registri degli esercenti le medicine non convenzionali suddette.

Chiunque è stato formato all'estero in Medicina deve sostenere in Italia l'esame di stato per poterla esercitare. Anche il medico titolato deve seguire una formazione specifica.

Chi, in assenza dei titoli richiesti, esercita l'agopuntura è perseguito penalmente per esercizio abusivo della professione medica.

AYURVEDA

PRESTAZIONE SANITARIA, MASSAGGIO ESTETICO O TRATTAMENTO OLISTICO?

Ayurveda è una derivazione dal sanscrito “ayur” che significa durata della vita e “veda” che significa conoscenza, sapienza.

Sviluppatisi in India le sue origini si perdono nella notte dei tempi. La mitologia indiana le fa risalire a Brahma, per l'Induismo il Creatore dell'universo.

In prima istanza è una filosofia, allineata alle filosofie orientali, secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo, mente ed anima. Equilibrio che deve essere conosciuto dall'individuo stesso.

Al di là del principio filosofico, che non viene mai disatteso, è un sistema medico, molto vasto ed articolato, che comprende sia la prevenzione sia la cura degli stati di malessere finalizzate alla lunga vita, al mantenimento della salute ed al rispetto del proprio corpo.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nella regolarizzazione dei rapporti con le medicine non convenzionali ha evidenziato tra queste l'Ayurveda.

Lo Stato Italiano non riconosce l'Ayurveda quale trattamento sanitario.

Le tecniche ayurvediche non rientrano tra i massaggi estetici, in quanto non finalizzate al miglioramento dell'aspetto fisico né all'eliminazione di inestetismi.

Il termine “Massaggio Ayurvedico” è una definizione impropria.

I “massaggi orientali” generalmente non sono veri e propri massaggi, nel senso letterale (ed occidentale) del termine, ma sono “trattamenti” finalizzati al ripristino energetico e funzionale dell'equilibrio corpo, mente, anima.

Già con nota n. 102011 del 28.06.2011 l'ASL3 Genovese in merito all'attività di “massaggi orientali”, si era espressa nel seguente modo):

“... i massaggi orientali...

a) non sono riconducibili alla Legge n. 1/1990 (estetisti)...

b) non sono ricompresi fra le prestazioni di carattere sanitario con finalità terapeutiche e riabilitative per le quali è richiesto il titolo di fisioterapista -terapista della riabilitazione,

c) non sono da considerarsi massaggio sportivo...

Non esistendo specifica normativa di riferimento, si ritiene che tale attività debba essere svolta in locali che presentino le caratteristiche dell'abitabilità e generici requisiti igienico-sanitari...”.

E' pertanto del tutto evidente che l'operatore ayurvedico si inserisce a pieno titolo nella legge 4/2013, in quanto la professione svolta non rientra nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, nelle professioni sanitarie né nelle attività e nei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

E' in ogni caso indispensabile un'adeguata preparazione tecnica e professionale, stante il fatto che un errato trattamento può arrecare seri danni, anche irreversibili, al ricevente.

Il trattamento ayurvedico non è fiscalmente detraibile dal ricevente, non rientrando né nelle terapie mediche, né in quelle fisioterapiche.

BIOLOGO - CASISTICA

Se l'attività si concretizza in quella di Biologo Nutrizionista (laurea quinquennale) la normativa è la seguente

- Codice Ateco 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie Il Biologo può esercitare l'attività di nutrizionista solo se abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell'albo.
- L'iscrizione all'Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione. Il possesso del diploma universitario di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione, di Master universitari e corsi di formazione costituiscono ulteriori titoli curriculari.
- I professionisti iscritti all'albo è obbligatorio l'uso della @PEC (posta elettronica certificata).
- E' obbligatoria l'iscrizione ente di previdenza (ENPAB).
- E' necessario essere in possesso di assicurazione professionale.

INQUADRAMENTO FISCALE

- L'attività di Biologo è un'attività professionale, pertanto non deve essere iscritta né in Camera di Commercio né all'INAIL.
- Ovviamente per esercitare l'attività è indispensabile essere in possesso della partita IVA.
- Nelle fatture occorre applicare il contributo integrativo pari al 4% a favore dell'ENPAB.
- La prestazione d'opera intellettuale oggetto dell'attività del Biologo costituisce un'operazione non soggetta ad IVA se in regime forfetario e esente ai fini IVA art. 10, comma 18 se ordinario.
- La professione di Nutrizionista è regolata da un Albo professionale e non è possibile lavorare con prestazione occasionale.
- Se la prestazione rientra nelle attività sanitarie detraibili dal paziente, ancora per tutto il 2024 la fattura deve essere cartacea (=non elettronica) e comunicata all'AdE tramite il Servizio Tessera Sanitaria.
- Il laureato triennale non può svolgere l'attività di Biologo in campo nutrizionale

L'attività del Biologo può anche concretizzarsi nelle seguenti attività

- ✓ Codice 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi: certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari eccetera.
- Codice 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti: attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali, eccetera,
- Codice 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, nel settore non sanitario
- Codice 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
- Codice 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
- Codice 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca – consulenza ambientale – consulenza tecnica per l'ottenimento dei brevetti industriali – consulenza risparmio energetico
- Codice 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche (attività commerciale)
-
- Codice 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi (attività commerciale).

DOULA

La **doula** è una figura assistenziale non medica e non sanitaria che si occupa del supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, dalla [gravidanza](#) al [post-partum](#). È una donna che, basandosi unicamente sulla sua esperienza personale e su un corso formativo di natura non sanitaria, offre un sostegno su misura, intimo e confidenziale, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che si rivolgono a lei. (Tratto da Wikipedia)

L'attività della Doula non compare tra le prestazioni terapeutiche, quindi non è un'attività sanitaria né ausiliaria alla stessa.

Non risulta esistere alcuna legge in proposito, pertanto rientra a pieno titolo nella legge 4/2013, trattandosi di libera attività professionale per la quale non esiste un Albo.

Codice Attività: **96.09.09 ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA N.C.A.**

Qualora un servizio prestato si configuri quale **assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili**, l'attività può qualificarsi quale prestazione di **lavoro occasionale accessorio** nei seguenti limiti nell'arco di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)

- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
- La durata massima non può essere superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Questo quanto stabilito dall'art 54bis del DL 50/2017 come convertito dalla legge 96/2017.

Il che, a nostro giudizio, salvo disposizioni specifiche a noi sconosciute, conferma l'impossibilità per la Doula di utilizzare la formula del lavoro occasionale accessorio nel rapporto con i privati.

IL FISIOTERAPISTA

Il fisioterapista è un lavoratore autonomo che esercita una professione sanitaria per l'esercizio della quale è **obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Albo.**

La legge n. 251 del 10 agosto 2000, stabilisce che per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessaria la formazione universitaria che ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, è individuata nel diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il diploma ha il valore dell'esame di stato e, quindi, di titolo abilitante all'esercizio della professione. E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 3/2018 e del DM 13 marzo 2018.

Sono equipollenti al diploma del corso di Laurea in Fisioterapia i seguenti titoli, conseguiti prima dell'istituzione dei corsi di laurea di fisioterapia, (D.M. del 27 luglio 2000):

- **Fisiokinesiterapista** - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1
- **Terapista della riabilitazione** - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
- **Terapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- **Tecnico fisioterapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Terapista della riabilitazione dell'apparato motore** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Massofisioterapista** - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n.403)

Non sono riconosciuti validi per l'esercizio di attività fisioterapiche (D.lgs. 502/1995):

- **Massofisioterapista:** Tutti i corsi frequentati dal 1 Gennaio 1996 in poi
- **Massaggiatore e Operatore della Salute**
- **Operatore del Massaggio Sportivo**
- **Operatore di Tecniche del Massaggio Orientale**
- **Laureato in Scienze Motorie**
- **Diplomato ISEF**
- **Osteopata**

IL MASSOFISIOTERAPISTA

Il diploma **conseguito prima del 1° gennaio 1996** a seguito di un **corso triennale** di formazione specifica è **equipollente** al diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia (DM 27/07/2000).

Il diploma **conseguito prima del 1° gennaio 1996** a seguito di un **corso biennale** di formazione specifica **non è equipollente** al diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia (Sentenza Consiglio di Stato n. 5225/2007)

I diplomi **conseguiti dopo il 1° gennaio 1996 non sono equipollenti** al diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia (DM 27/07/2000) e non abilitano alla professione di fisioterapista.

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO

L'attività di Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” come risulta dall'elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute.

Dall'elenco delle professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della Salute rileviamo le seguenti:

ultimo aggiornamento 15 luglio 2013

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO

Massofisioterapista	Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1 febbraio 2006 n. 43
ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.

Se la prestazione del MCB rientra nell'attività sanitaria il codice attività è 86.90.29 ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI nca..

Se la prestazione è non sanitaria il codice attività è 96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nca

Seguiamo l'evoluzione legislativa in merito.

La **legge 23 giugno 1927, n. 1264** - *Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie* ha stabilito che chiunque intenda esercitare le arti dell'infermiere, compresi in questa categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze.

Con il **Regio Decreto n. 1334 del 31 maggio 1928**, Vittorio Emanuele III, Re d'Italia per grazia di Dio e volontà della Nazione, stabilisce che *saranno rilasciate, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere, massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.*

Il **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265** - *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (Testo vigente alla data del 19 febbraio 2013)* stabilisce che è anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, compresi i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

La vigilanza si estende all'accertamento del titolo di abilitazione ed all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie.

Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10** - *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale* stabilisce che le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie.

Decreto 17 maggio 2002 del Ministero della Salute - *Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.*

Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze ha decretato che ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Contestualmente viene abrogato il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994

REGIONE LOMBARDIA Decreto n. 10043 del 6.10.2009

Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, contenuti condivisi dall'Assessorato alla Sanità e Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi

D E C R E T A

1. di consentire di attivare i percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n.1334 del 31.5.1928;
2. Di approvare il percorso formativo di detti corsi nei termini riportati nell'allegato 1 al presente decreto, con la precisazione che i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato, sono tutti desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli, appunto di massaggiatore e di capo bagnino;

Allegato 1 :

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia. L'operatore pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi.

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

REGIONE ABRUZZO L.R. 4 gennaio 2014, n. 6 - Norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 4

(Percorsi formativi di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici)

1. La Regione Abruzzo provvede alla formazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui alla Legge 23 giugno 1927, n. 1964, recante la Disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, ed il R.D. 31.5.1928, n. 1334 attraverso l'organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Il percorso formativo di cui al comma 1 nonché i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e l'articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato sono desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato Italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli di massaggiatore e di capo bagnino, e dall'esperienza di altre Regioni che operano nella formazione della predetta figura. I requisiti sono individuati dall'allegato A alla presente legge.
3. Per le Scuole o Istituti già precedentemente autorizzati ed aventi esperienza pluriennale nella formazione della predetta figura, sarà possibile richiedere nuova autorizzazione conformandosi alla presente legge.
4. La Regione Abruzzo riconosce i percorsi di formazione avviati per il conseguimento dell'Arte di cui al primo comma, al momento di entrata in vigore della presente legge.

Riassumendo:

La legge 1264/1927 stabilisce che è soggetta a licenza la professione di MCB.

Il RD 1334/1928 stabilisce che saranno rilasciate le licenze per la professione di MCB.

Il RD 1265/1934 stabilisce che la licenza di MCB deve essere rilasciata da Scuole appositamente istituite.

La legge 1264/27 non è mai stata abrogata, ed al R.D. 1334/28 si sono susseguiti ulteriori adattamenti in merito all'effettuazione dei corsi.

Il DPR 10/72 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di istruzione professionale.

La Regione Lombardia con decreto 10043/2009 stabilisce che potranno rilasciare l'attestato abilitativo alla professione di MCA i soggetti iscritti in apposito Albo regionale: tale attestato avrà valenza ai fini del RD 1334/1928.

La Regione Abruzzo con LR 6/2014, ancorché cassata in quanto le Regioni non possono sostituirsi allo Stato nel riconoscimento delle professioni, ha sostanzialmente ripreso il decreto 10043/2009 della Regione Lombardia.

Ad oggi la situazione dovrebbe essere la seguente:

La liceità dell'attività del MCB è riconosciuta sempre in ambito privato, mentre nel settore pubblico soggiace alle eventuali disposizioni in merito della Regione competente. E, cioè, se io lavoro in un centro benessere, in un esercizio aperto al pubblico, in una struttura sanitaria privata, la mia attività è libera e riconosciuta dallo Stato; per lavorare in determinate strutture sanitarie o pubbliche di Regioni nelle quali sia stata approvata una legge regionale specifica, occorre soggiacere alle disposizioni di tale legge.

Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

La figura del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è riconosciuta dal Ministero della Salute essendo un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

La detraibilità fiscale della prestazione del MCB compete se ed in quanto "arte ausiliaria" e non in quanto operatore con "titolo equipollente" o meno a quello di fisioterapista.

Possiamo anche comprendere che non tutti gli operatori di un CAF ne siano informati, ma non li comprendiamo quando, anziché informarsi, affermano castronerie.

L'IVA del Massaggiatore Capo Bagnino

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/1972 n.663 art.10 e successive modificazioni le prestazioni sanitarie esercitate dal Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sono esenti da IVA, pertanto le fatture emesse al cliente sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, rimborsabili dalle assicurazioni e da eventuali ASL convenzionate con lo studio massoterapico.

Qualora sulla fattura non comparisse la dicitura "esente IVA art. 10" potrebbe essere dovuto al fatto che, trattandosi di contribuente minimo o forfetario l'operazione non è soggetta ad IVA; in tal caso deve essere indicata la causale di non assoggettabilità.

In nessun caso e per nessun motivo il contribuente minimo o forfetario può utilizzare la causale "Esente art.10 punto 18 DPR 633/72".

Nel caso utilizzasse detta causale rientrerebbe automaticamente nel regime IVA ordinario, per cui dovrebbe applicare l'IVA del 22% sulle prestazioni non sanitarie, sarebbe soggetto agli studi di settore e dovrebbe trasmettere l'elenco clienti e fornitori ai fini dello spesometro, oltre, ovviamente, essere assoggettato alla tassazione ordinaria ai fini dell'IRPEF.

Se contribuente minimo:	Non soggetto art.1 comma 100 Legge 244/2007
Se contribuente forfetario:	Non soggetto art. 1 comma 58 Legge 190/2014
Se contribuente ordinario:	* Esente art. 10 punto 18 DPR 633/72 se prestazione sanitaria * Soggetto IVA ordinaria (22%) se prestazione non sanitaria.

MAGNETOTERAPIA

La magnetoterapia è un genere di trattamento, rientrante nella medicina alternativa, che utilizza campi magnetici di vario genere.

La magnetoterapia:

codice attività

- è un trattamento sanitario se finalizzato alla cura delle malattie della persona: 86.90.1
- è un trattamento estetico se finalizzato a rimuovere gli inestetismi del corpo umano: 96.02.02
- è un trattamento olistico se finalizzato al riequilibrio del benessere e della vitalità: 96.09.09

Per il trattamento la magnetoterapia utilizza apparecchi generatori di campi magnetici.

Gli apparecchi possono anche essere “dispositivi medici”

Il dispositivo medico è detraibile dalle imposte da parte dell'utilizzatore finale se marchiato CE e prescritto dal medico.

L'apparecchio utilizzato è deducibile dal reddito professionale se l'operatore svolge l'attività professionalmente, qualificandosi tale.

Nel caso di noleggio non occasionale ai clienti, l'attività è commerciale e pertanto l'operatore deve essere iscritto in Camera di Commercio e versare i contributi INPS alla gestione Commercianti.

MUSICOTERAPIA

La musicoterapia è una libera professione, regolamentata dalla legge 4/2013, basata sull'uso della musica.

Il Ministero della Salute ha precisato che le prestazioni di musicoterapia “non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente”.

L'articolo 10 del TUIR prevede la deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap (indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:

- siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
- siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

O.S.S. - OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore Socio Sanitario è colui che assiste persone non fisicamente o psichicamente autosufficienti, solitamente presso ospedali, ricoveri, case di cura, comunità per disabili, ma anche direttamente alla persona

Titolo abilitante per l'esercizio dell'attività di O.S.S. è l'attestazione di frequenza ad un apposito corso formativo istituito dalla Regione o tenuto da Scuole autorizzate dalla Regione e del superamento di un esame finale.

Compiti dell'OSS sono:

- Curare l'igiene sia dell'ambiente, sia della persona;
- Assistere e supportare la mobilità del paziente;
- Coadiuvare l'assistito nell'assunzione dell'alimentazione;
- Controllare che l'assistito esegua correttamente le prescrizioni mediche ed infermieristiche.

L'OSS deve astenersi dallo svolgere attività che sono di competenza medica od infermieristica.

I codici Ateco utilizzabili sono due:

- 86.90.29 altre attività paramediche se il servizio viene svolto presso ospedali, ricoveri, case di cura, comunità per disabili.
- 96.09.09 altre attività di servizi alla persona se svolti direttamente al ricevente o comunque al di fuori di una struttura sanitaria o socio assistenziale-

La gestione previdenziale obbligatoria è la Gestione Separata dell'INPS.

*

PILATES

Il Pilates è una ginnastica basata sui principi del Do-In e dello Yoga, finalizzata a realizzare il movimento dei muscoli posturali con il controllo della mente.

Sotto questo aspetto rientra nelle discipline olistiche, anche se, fondamentalmente si tratta di un esercizio fisico.

Diciamo, pertanto, che anche per questa disciplina si prospettano due interpretazioni, in funzione del fatto se viene data prevalenza al solo aspetto “ginnico” o se considera lo sviluppo armonico per il ripristino od il mantenimento della fluidità corporea.

Indiscutibilmente, se viene considerato il solo aspetto ginnico, l’insegnamento è di competenza degli insegnanti di educazione fisica, che hanno conseguito la laurea in scienze motorie o di terapeuta della riabilitazione.

Al pari dello Yoga il Pilates non è riconosciuto dal C.O.N.I. quale disciplina sportiva, ma può essere considerato come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.

I codici attività possibili sono:

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

93.13.00 Gestione di palestre

per i quali è necessaria l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

*85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

per il quale non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

Se, invece, si considera l’aspetto del benessere olistico il codice attività è:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

PRANOPRATICA

Come il Reiki la pranopratica (o pranoterapia) si esterna con l'imposizione delle mani sul corpo

La pranoterapia non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l'operatore, con l'imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

Per la Legge italiana il pranoterapeuta non è un operatore sanitario, e la pranopratica non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

REIKI

Il Reiki è una tecnica di riequilibrio energetico, originaria dalle più antiche civiltà orientali, riscoperta in Giappone alla fine del 1800 dal dott. Usui. Di qui il nome della tecnica.

Il Reiki non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l'operatore, con l'imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

Per la Legge italiana l'operatore reiki non è un operatore sanitario, e il Reiki non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

*

RIFLESSOLOGIA

Il riflessologo opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice, e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

Per la Legge italiana il riflessologo al pari dello shiatsu, non è un operatore sanitario, e la Riflessologia non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

SAUNA

L'attività di gestione di una sauna è classificata al codice Ateco 96.04.10

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.0 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico

96.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.

Tale codice qualifica un'attività imprenditoriale e non professionale.

Occorre l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA.

Non è iscrivibile alla Gestione Separata dell'INPS.

Devono essere corrisposti i contributi INPS alla Gestione ART/COM.

La **Camera di Commercio di Torino** stabilisce che trattasi di Attività regolamentata.

L'attività di messa a disposizione di servizi di sauna comprende tutti quei trattamenti che servono a donare benessere all'organismo tramite il semplice impiego del calore (secco), il quale aiuta il fisico ad eliminare le tossine e le sostanze di rifiuto della pelle per mezzo del sudore, aumentando così la traspirazione, stimolando la circolazione e favorendo un piacevole senso di relax. L'ambiente tipico di una sauna è costituito da un locale rivestito di legno di pino, pioppo o abete. La maggior parte degli impianti di sauna funziona a temperature tra i 40° e i 60° C fino ad un massimo di 100°.

L'attività di messa a disposizione di servizi sauna **rientra nell'attività di estetista** disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 541.

La **Camera di Commercio di Milano** stabilisce che nel caso di apertura, modifica o cessazione dell'attività gli adempimenti effettuati presso gli enti territorialmente competenti, devono essere documentati al Registro delle Imprese in sede di iscrizione dell'attività o di modifica/cessazione della stessa.

La comunicazione al Registro delle imprese, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data dell'evento, tramite pratica di Comunicazione Unica. Se tale termine viene superato, la pratica è soggetta a sanzione.

Qualora si voglia iniziare l'attività di Sauna, in ogni **luogo di esercizio** di tale attività, dovrà **essere preposto un Responsabile tecnico** che sovrintenda all'esercizio della stessa, munito di apposito **Requisito professionale**.

Tale qualifica dovrà, inoltre, essere pubblicizzata annotandola nelle notizie contenute nel Repertorio economico amministrativo (REA), tenuto dal Registro delle imprese, sia in fase di prima nomina, che nelle modifiche successive

La **Confartigianato di Firenze** elenca tra le attività, artigiane e non, che necessitano di autorizzazioni e requisiti professionali SAUNA e MASSAGGI per i quali occorre la qualifica professionale di estetista e l'autorizzazione comunale.

La recente **sentenza** del 10 gennaio 2017, n.46, **del TAR PIEMONTE**, ha confermato che l'attività di operatore in discipline bio-naturali non è sovrapponibile a quella di estetista, ma non ha, assolutamente, affermato che l'operatore DBN è autorizzato all'impiego di una sauna per l'esercizio della propria attività. Ha invece precisato che **la mera presenza, senza utilizzo, di una Sauna non costituisce causa ostativa per l'esercizio di un'attività olistica.**

SHIATSU

Lo Shiatsu

- non è una medicina,
- non è una terapia,
- non è un massaggio,
- non è uno sport.

Per la Legge italiana l'operatore shiatsu non è un operatore sanitario, e lo Shiatsu non è una prestazione sanitaria.

Il trattamento shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico*, o di ripristino funzionale*, basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volto al recupero ed al mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico.

* Entrambe le definizioni sono valide, e viene preferita l'una piuttosto che l'altra secondo la Scuola di provenienza

Non è e non può essere in alcun modo terapeutico in quanto l'operatore:

- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari (preparazioni erboristiche, omeopatiche, ecc...)
- non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici.

Non è e non può essere considerato un massaggio estetico in quanto:

- non è un massaggio
- in ogni caso non è finalizzato allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell'attività di estetista come definito dall'art. 1 della legge 1/1990: "disciplina dell'attività di estetista"

Non è e non può essere considerato uno sport:

è sicuramente ausiliario all'attività sportiva, ma non può essere considerato un'attività sportiva.

Non tutti, ma la maggior parte degli shiatsuka, hanno finalmente compreso che l'operatore shiatsu non è un operatore sanitario, e lo Shiatsu non è una prestazione sanitaria.

Quella che invece risulta ancora piuttosto nebulosa, nel senso che molti operatori shiatsu non comprendono, o fanno finta di non comprendere, è la differenza tra "trattamento" e "massaggio".

Gli occidentali, in particolare alcune scuole o laboratori estetici, hanno inventato lo shiatsu estetico. Per cui, sia la Camera di Commercio, sia di conseguenza l'Agenzia delle Entrate, classificano tale attività alla stregua degli estetisti: codice Ateco: 96.02.02: Servizi degli istituti di bellezza. In tal caso non si tratta più di lavoro autonomo, bensì di impresa, soggetta a tutte le normative in atto per gli estetisti.

A definizione è intervenuta la Sentenza del Consiglio di Stato del 07/07/2016, che ha stabilito non essere riconducibili all'attività di estetista le discipline bio-naturali.

il codice attività è:

85.59.90Altri servizi di istruzione nca

96.09.09Altre attività di servizi per la persona nca

per i quali non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

dal 01/04/2025:

85.59.99 Tutti gli altri servizi di istruzione e formazione n.c.a.

86.99.01 Altre attività per la salute umana n.c.a.

per i quali non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

STRETCHING DEI MERIDIANI

Stretching dei muscoli

Lo stretching muscolare consiste nell'attività fisica finalizzata alla flessibilità dei muscoli. Si tratta in ogni caso di una ginnastica che provoca effetti sia sul sistema muscolare, su quello cardio-vascolare, sia su quello nervoso.

Rientra nell'attività sportiva, ed in quanto tale il training e l'insegnamento sono di competenza degli insegnanti di educazione fisica, che hanno conseguito la laurea in scienze motorie o di terapista della riabilitazione. Nel solo ambito sportivo è valido il patentino del CONI.

I codici attività possibili sono:

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
93.13.00 Gestione di palestre
per i quali è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
85.59.90 Altri servizi di istruzione nca
per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Stretching dei meridiani

Lo stretching dei meridiani, denominato Makko-Ho, ideato dal Maestro Shizuto Masunaga, è tutta un'altra cosa.

Consiste in esercizi a corpo libero che non implicano sforzi, mirati a mantenere la fluidità dell'energia (Ki-Qi) per il mantenimento funzionale ed energetico degli organi interessati dai meridiani stessi e la vitalità ed il benessere dell'organismo.

Rientra pertanto a pieno diritto nelle discipline bionaturali, nella filosofia della medicina tradizionale cinese e giapponese.

Si tratta in pratica di auto-shiatsu. "Operatore" è il soggetto stesso. Pertanto l'istruttore deve utilizzare il codice Ateco:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca
per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Ai fini fiscali ed amministrativi non sussistono problemi sul riconoscimento dell'attività di allenatori ed insegnanti quale disciplina Shiatsu. Così come convengono Federazione, Associazioni Nazionali, e Scuole di Shiatsu.

Qualche dubbio nasce sul riconoscimento assicurativo, in quanto i contratti stipulati con le varie Assicurazioni parlano specificatamente di Shiatsu e non di stretching dei meridiani.

Conoscendo, purtroppo, la prassi dei rimborsi da parte di alcune Società assicurative, invitiamo le varie Associazioni a far specificare in polizza l'inserimento della disciplina, o quantomeno informare i soci se per tale attività debbano provvedere autonomamente ad assicurarsi.

YOGA

Dai tempi della Trimurti lo Yoga è sempre stato una filosofia di vita, allineata alle filosofie orientali, secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo, mente ed anima. Equilibrio che deve essere conosciuto dall'individuo stesso.

Al giorno d'oggi per Yoga si intende correntemente un insieme di attività che ben poco hanno a che vedere con lo Yoga tradizionale e che comprendono discipline olistiche di riequilibrio corporemente-spirito e ginnastiche del corpo e della respirazione, ideate perlopiù da "maestri" autoproclamatisi tali.

Inoltre il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) non riconosce lo Yoga come disciplina sportiva (delibera 1566/2016). Una comunicazione del CONI pubblicata il 4 gennaio 2018 precisa che lo Yoga, pur non essendo riconosciuto quale disciplina sportiva, può essere considerato come "attività propedeutica" alle discipline di competenza.

Non ci riteniamo competenti, né intendiamo addentrarci nelle varie sfaccettature e realtà dello Yoga.

Ribadiamo in ogni caso, che anche per questa disciplina si prospettano due interpretazioni, in funzione del fatto se viene data prevalenza al solo aspetto "ginnico" o se considera lo sviluppo armonico per il ripristino od il mantenimento della fluidità corporea.

Indiscutibilmente, se viene considerato il solo aspetto ginnico, l'insegnamento è di competenza degli insegnanti di educazione fisica, che hanno conseguito la laurea in scienze motorie o di terapeuta della riabilitazione. Nel solo ambito sportivo è valido il patentino del CONI.

Il codice attività che viene generalmente utilizzato per identificare l'attività di istruttore yoga è

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

l'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere effettuata nel solo caso l'attività sia esercitata in forma di impresa; non deve essere effettuata nel caso l'attività sia svolta professionalmente.

Nel caso di impresa si è soggetti alla Gestione Commercianti dell'INPS;

Nel caso di professione si è soggetti alla Gestione Separata dell'INPS.

Altri codici attività possibili sono:

93.13.00 Gestione di palestre

per il quale è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

Per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Se, invece, si considera l'aspetto del benessere olistico i codici attività sono:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

per i quali non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Esistono attività che, se non esercitate in via esclusiva o principale, anziché seguire la normativa ordinaria (iscrizione in Camera di Commercio e Gestione Previdenziale specifica), devono seguire la gestione fiscale e previdenziale richiesta dall'attività principale.

Qualora l'attività principale sia quella di operatore olistico, non deve iscriversi alla Camera di Commercio e deve iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS.

FOTOGRAFO

LIBERO PROFESSIONISTA FREE LANCE o IMPRESA ARTIGIANA?

I codici attività previsti per l'attività di un fotografo sono:

74.20.11 – ATTIVITA' DI FOTOREPORTER

74.20.12 – ATTIVITA' DI RIPRESE AEREE NEL CAMPO DELLA FOTOGRAFIA

74.20.19 – ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE

74.20.20 – LABORATORI FOTOGRAFICI PER LO SVILUPPO E LA STAMPA

L'attività può essere sia professionale sia artigiana.

E' professionale quando il fotografo dotato di appropriata attrezzatura (macchina fotografica) realizza, generalmente su commissione, un servizio fotografico (matrimonio, evento sportivo o folcloristico, ricorrenza, od anche semplicemente foto uso tessera). Attività identificata dai primi tre codici Ateco sopra elencati.

E' artigiana quando il fotografo utilizza un laboratorio per lo sviluppo e la stampa di fotografie realizzate da terzi. Codice attività 74.20.20.

Per quanto concerne **l'imposizione fiscale**, se **in regime forfetario** sia l'attività professionale, sia l'attività artigiana, hanno indice di redditività 78%. Il che significa che il reddito fiscale imponibile generato da un fatturato annuo di 1.000 euro per entrambe le tipologie è di 780 euro.

Se lo studio fotografico **fa rivendita di accessori**, per questa attività il codice Ateco è

47.78.20 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA

Il coefficiente di redditività è pari al 40%, e, nel caso l'attività dovesse risultare prevalente tra quelle esercitate dal fotografo questi dovrà iscriversi alla Gestione Commercianti ed adempiere alla normativa relativa al commercio, la prima quella di ottenere la licenza dal Comune nel quale detiene il locale di vendita.

Riportiamo quanto afferma la Camera di Commercio (Torino) circa l'attività di fotografo:

- L'attività di fotografo consiste nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.
- Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi alla Questura competente per territorio.
- L'attività di fotografo è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione.
- L'attività di fotografo può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole ed i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell'imprenditore in generale di cui all'articolo 2082 del codice civile. Se il fotografo svolge l'attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell'impresa di cui all'articolo 2082 del codice civile, deve presentare domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

MAESTRO DI SCI

L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali regionali ed è regolamentato dalla legge quadro 8 marzo 1991, n. 81.

L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.

Il maestro di sci ha facoltà di insegnare tutte le tecniche sciistiche e tutte le loro specializzazioni, al di fuori delle tecniche alpinistiche.

Ai fini fiscali, in quanto professionista è un lavoratore autonomo, disciplinato dagli articoli 53 e 54 del DPR n. 917/86.

In quanto tale è soggetto alla ritenuta d'acconto nel caso di prestazione a soggetto IVA.

Se rientra nei parametri può adottare il regime forfetario, pertanto non assoggettabile a ritenuta d'acconto.

E' soggetto all'IVA ordinaria (22%) eccetto ovviamente se opera in regime forfetario.

Qualora l'attività di maestro di sci sia l'unica esercitata oppure costituisca l'attività principale, è tenuto all'iscrizione in Camera di Commercio ed alla Gestione Commercianti dell'INPS, poiché i maestri di sci, pur essendo considerati professionisti, sono tenuti all'iscrizione in una cassa che riguarda artigiani e commercianti.

Qualora l'attività di maestro di sci non costituisca l'attività principale, potrebbe non essere richiesta l'iscrizione in Camera di Commercio e, conseguentemente versare i contributi alla stessa Gestione nella quale è si è iscritti per l'attività principale. Opportuno rivolgersi ad un consulente specializzato in previdenza, almeno sin quando non verranno ulteriormente definite le nuove norme per l'attività sportiva.

Codice Attività: **85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi**

MUSICISTI

Il presente capitolo riguarda sostanzialmente cantanti e strumentisti sotto l'aspetto individuale professionale ed artistico e non può essere applicato per l'attività imprenditoriale (cori, bande musicali, orchestre, complessi musicali e simili) se non in parte.

Intendiamo pertanto la persona fisica che canta o suona quale solista od in un complesso.

Premettiamo che sono esclusi da qualsiasi imposizione, fiscale o contributiva, le prestazioni a titolo gratuito, eccezion fatta per esibizioni in locali pubblici od aperti al pubblico ai fini del pagamento dei diritti d'autore (SIAE). Ad ogni buon conto il discorso dei diritti è un discorso a parte e non viene considerato nel presente capitolo

L'attività può essere svolta quale persona fisica:

GRATUITAMENTE

- ✓ Occorre l'autorizzazione SIAE se svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico
- ✓ Nessun adempimento ai fini delle imposte
- ✓ Nessun adempimento ai fini previdenziali

OCCASIONALMENTE

- ✓ Occorre l'autorizzazione SIAE se svolta a titolo personale in luogo pubblico o aperto al pubblico
- ✓ Occorre valutare l'occasionalità secondo quanto ampiamente riportato nel Manuale
- ✓ Il ricavo di un'esibizione in pubblico ad offerta libera è soggetto ad imposizione.
- ✓ Ai fini delle imposte si deve redigere il quadro RL del Modello Redditi PF e versare le imposte eventualmente conseguenti.
- ✓ Si deve emettere una normalissima ricevuta "non fiscale" sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro.
- ✓ Nessun adempimento ai fini previdenziali sino ad un limite di 5.000 euro annui. In caso di reddito eccedente deve essere redatto il quadro RR del Modello Redditi PF o versare i contributi per la quota eccedente.

ABITUALMENTE

- ✓ Occorre dotarsi di partita IVA. **Codice Ateco 90.01.09 "altre attività di rappresentazioni artistiche"**
- ✓ E' necessario definire in quale regime operare: se ordinario o forfettario. Il suggerimento migliore è quello di interpellare un buon commercialista.
- ✓ Attenzione: La partita IVA è sempre unica. All'interno della stessa possono coesistere diverse attività, ma il regime fiscale è attribuito alla partita IVA e vale per tutte le attività esercitate.

se in REGIME FORFETTARIO

- ✓ Deve emettere fattura "non soggetta ad IVA art. 1 comma 58 Legge 190/2014" intestata al committente in data non successiva a quella dell'incasso.
- ✓ Il musicista in regime forfettario non è soggetto a ritenuta d'acconto IRPEF e tale condizione dovrà essere comunicata al cliente indiandolo preferibilmente in fattura: "Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Non soggetto a ritenuta d'acconto art. 1 comma 67 legge 190/2014".
- ✓ Non addebita l'IVA in fattura né detrae l'IVA sugli acquisti.
- ✓ Ai fini delle imposte applica una percentuale sul fatturato (nella fattispecie il 67%) e sul prodotto paga il 15% (il 5% per i primi 5 anni di attività). A tal fine redige il quadro LM del Modello Redditi PF.

se in REGIME ORDINARIO (SEMPLIFICATO)

- ✓ Deve emettere fattura in data non successiva a quella dell'incasso intestata al committente non assoggettandola ad IVA
 - del 10% se trattasi di concerto vocale o strumentale

(sono concerti vocali o strumentali quelli in cui il cantante o musicista, da solo o in gruppo, esegue una serie di brani musicali in un locale strutturalmente idoneo (sale concerto, teatri, impianti sportivi).

- del 22% per qualsiasi tipologia esecuzione musicale diversa dalla precedente.
- ✓ Se il cliente è un soggetto IVA deve riportare in fattura l'importo del 20% sul compenso a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF.
- ✓ Ai fini previdenziali è necessario un distinguo:
 - * se il cliente appartiene al settore "spettacolo" i contributi vengono versati dal cliente stesso il quale provvede altresì ad operare una trattenuta, che dovrà essere esposta in fattura. Pertanto l'artista non dovrà versare ulteriori contributi.
 - * se il cliente non appartiene al settore o non è titolare di partita IVA alla denuncia ed al versamento dei contributi deve provvedere presso la SIAE il musicista stesso prima dell'inizio dell'esibizione.

ISCRIZIONE ALL'ENPALS

L'apertura della Partita IVA per cantanti, suonatori, disc-jockey comporta l'obbligo d'iscrizione alla Gestione ex ENPALS. Tale iscrizione dà diritto a richiedere il certificato di agibilità che il musicista deve richiedere prima dell'esecuzione.

LA GESTIONE PENSIONISTICA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO = ex ENPALS

L'obbligo di trasmettere le denunce retributive e versare i contributi previdenziali) nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo) gravano sul datore di lavoro se la tipologia del rapporto è quella di lavoro dipendente o del committente se è quella di lavoro autonomo. Fatto salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore. Anche l'iscrizione

La contribuzione pensionistica è pari al 33% della retribuzione giornaliera o del compenso di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro o committente ed il 9,19% a carico del lavoratore.

Generalmente il datore di lavoro o committente o dispone di un proprio ufficio che si occupa delle paghe e contributi od affida la gestione ad un Consulente del Lavoro.

Il lavoratore autonomo che riceve un compenso nell'ambito di un servizio quale lavoratore rientrante nella Gestione ex-ENPALS pertanto non è soggetto a versare autonomamente alcun contributo oltre a quello che gli viene trattenuto dal datore di lavoro o committente.

L'importo di cui sopra deve essere inserito nella sezione II del quadro RR in colonna 2 contraddistinguendola nella corrispondente colonna 1 (oppure 4 su 3, 6 su 5, 8 su 7, 9 su 10) con il codice 5 = reddito quadro RE-RH-RM versati alla Cassa ex-Enpals.

Fattura di musicista in regime forfetario a soggetto IVA

Antonio Rossi 10100 TORINO - Via Roma 1 Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X Partita IVA: 0123456 001 8 musicista	Spett. TEATRO REGIO via Milano1 10100 TORINO Partita IVA : 0654321 001 9
--	---

FATTURA n. 13 del 20/06/2023

mie prestazioni (specificare) mese di luglio	euro 1.000,00
ritenuta previdenziale ex-ENPALS	
quota assistito 9,89%	- 98,90
bollo	2,00
Netto a pagare	903,10
	=====

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge 190/2014.

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014.

Nota: la marca da bollo si applica solo su importi superiori a 77,47 euro

ULTERIORI TIPOLOGIE DI REDDITI

TERRENI E FABBRICATI – ADEMPIMENTI

Chiunque possieda o detenga legalmente un appezzamento di terreno od un fabbricato nel territorio della Repubblica Italiana è tenuto a farne denuncia ed a pagare, se dovute, le relative imposte allo Stato italiano ed al Comune di residenza.

Solitamente entrambe le parti redigono l'atto presso un notaio che provvede alle registrazioni del caso presso un apposito registro denominato correntemente **CATASTO**, gestito dall'Agenzia del Territorio che dal 2012 è stata incorporata nell'agenzia delle Entrate.

Il catasto in Italia è il registro dei beni immobili siti nel territorio dello Stato. Ha valore non probatorio ed è suddiviso in catasto dei terreni e catasto dei fabbricati.

A tutti gli immobili iscritti in catasto viene attribuita una rendita, indispensabile per determinare il valore catastale e/o calcolare le imposte dovute.

Eventuali variazioni: tutte le volte che l'immobile risulta avere difformità di toponomastica o difformità planimetriche, oppure quando è soggetto alla variazione della sua rendita (destinazione d'uso), devono essere comunicate tramite un soggetto abilitato: geometra, ingegnere, architetto.

REDDITO DEI TERRENI

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve dichiarare i redditi da terreni nel quadro A della dichiarazione Redditi PF

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.; i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Chi deve pagare IMU sui terreni agricoli?

- Sono obbligati al pagamento dell'imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.
- Non sono soggetti all'IMU i terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli.
- Non sono soggetti i terreni montani.
- Non sono soggetti i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori elencati nell'allegato A annesso alla Legge 448 del 28 dicembre 2001.

I terreni montani e quelli situati nelle isole minori di cui sopra sono esenti dall'IMU ma non dall'IRPEF, per cui devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune.

L'area fabbricabile è **soggetta ad IMU**, codice tributo 3916. Non è soggetta ad IRPEF.

Il pagamento dell'IMU sui terreni edificabili può avvenire tramite modello F24. codice tributo 3916.

REDDITO DEI FABBRICATI

Devono dichiarare i redditi da fabbricati nel quadro B della dichiarazione Redditi PF coloro che possiedono immobili a titolo di:

- proprietà;
- usufrutto;
- altro diritto reale (vi rientra anche il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite)
- i soci di società semplice od equiparate che producono redditi da fabbricati;
- i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa;
- gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti.

In linea generale:

- Tutti i fabbricati posseduti producono un reddito: il reddito catastale, ed in quanto tali devono essere dichiarati nel quadro B della dichiarazione.
- L'abitazione principale e relative pertinenze sono soggette IRPEF e non soggette IMU, ma ai fini IRPEF viene riconosciuta una detrazione pari all'imposta dovuta.
- L'abitazione principale se di categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) è soggetta ad IMU e non soggetta ad IRPEF.
- I fabbricati locati sono soggetti ad IMU e soggetti ad IRPEF.
- I fabbricati non locati sono soggetti ad IMU e non soggetti ad IRPEF

Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e pertanto non vanno dichiarati, i seguenti immobili:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili in restauro o ristrutturazione, cioè tutte le unità immobiliari, anche quelle destinate a uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. L'esclusione è limitata al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili adibiti a usi pubblici, cioè gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno.
- gli immobili utilizzati per l'esercizio del culto, cioè le unità immobiliari e loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio del culto, ed i monasteri di clausura, purché riconosciuti dalla legge e non locati;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprietà o sui quali altri soggetti esercitano il diritto di abitazione;
- parti di proprietà condominiale il cui reddito, riferito al singolo condomino, non è superiore a 25,82 euro.

FABBRICATI LOCATI

I fabbricati locati sono soggetti a:

IRPEF: se il totale complessivo dei redditi soggetti ad IRPEF nell'anno non supera i 15.000 euro il 23% del canone di affitto convenuto, secondo le scadenze dell'IRPEF.

ADDIZIONALI IRPEF: in base alle delibere annuali sia della Regione sia del Comune di residenza.

(Piemonte 2024 = fino a 15.000 euro: 1,62% · oltre 75.000: 3.33% dell'IRPEF;

Torino 2024 = fino a 15.000 euro: esente – oltre 50.000: 1,2% dell'IRPEF).

Contestualmente all'IRPEF

IMPOSTA DI REGISTRO: 2% del canone annuale di locazione. La prima volta l'importo minimo da pagare per l'imposta di registro ammonta a 67 euro. L'imposta di registro va versata ogni anno anche se il rinnovo è previsto automatico in assenza di disdetta.

IMPOSTA DI BOLLO 16 euro ogni copia dell'atto registrato una sola volta al momento della registrazione. Minimo copie da registrare = du.:

IMU: imposta comunale in base alle delibere annuali del Comune nel quale si trova l'immobile. Entro il 16 giugno l'acconto ed entro il 16 dicembre il saldo.

CEDOLARE SECCA

A condizione che il fabbricato locato

- Sia di categoria A ad uso abitativo (esclusa quindi la categoria A10 = uffici/studi)
- Sia locato ad uso abitativo
- Qualora sia in comproprietà tutti i titolari dei diritti siano concordi
- Oppure per contratti di locazione strumentale sia di categoria C/1; con superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

La cedolare secca è **esente da**:

- Imposta di bollo
- Imposta di registro
- IRPEF e relative addizionali

La cedolare secca è **soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative ADDIZIONALI** [C3] applicando **un'aliquota** del:

- **21%**: per i contratti d'affitto a canone libero, o locazioni brevi, di immobili locati a fini abitativi;
- **10%**: per i contratti d'affitto a canone concordato relativi ad abitazioni nei comuni con carenze di disponibilità abitative (ovvero Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe

Codici tributo: 1840 acconto prima rata entro il 30 giugno

1841 acconto seconda rata o unica soluzione entro 30 novembre

1842 saldo entro il 30 giugno

Il pagamento deve avvenire con le stesse scadenze dell'IRPEF

I fabbricati locati con contratto in cedolare secca sono altresì soggetti a:

IMU: **imposta comunale** in base alle delibere annuali del Comune nel quale si trova l'immobile. Entro il 16 giugno l'acconto ed entro il 16 dicembre il saldo.



RISOLUZIONE ANTICIPATA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Se il rapporto tra le parti è interrotto prima della sua naturale scadenza si parla di risoluzione del contratto.

L'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata del contratto è pari alla misura fissa di 67 euro e deve essere versata, entro 30 giorni dall'evento:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente
- con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1503.

In caso di versamento con F24 Elementi identificativi è necessario comunicare la risoluzione all'ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.

- **Attenzione:** L'imposta di registro per la risoluzione del contratto non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. L'imposta è dovuta se almeno un locatore non ha optato per la cedolare secca

La risoluzione anticipata deve essere in ogni caso comunicata, entro 30 giorni dall'evento, con una delle seguenti modalità:

- tramite i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentando all'ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI cartaceo debitamente compilato.

LOCAZIONI BREVI

A condizione che *(tutte comprese e nessuna esclusa)*

- L'immobile da locare sia situato in Italia e sia classificato "ABITAZIONE" (Categoria catastale A, esclusa A10 = studi, uffici)
- I contraenti (locatore e conduttore) siano PERSONE FISICHE (non Società, Enti od Associazioni) CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA.
- La DURATA del contratto di affitto SIA NON SUPERIORE AI 30 GIORNI, sino ad un massimo di 4 immobili. **Oltre i quattro l'attività è imprenditoriale per cui è necessaria la Partita IVA.**

si rende applicabile, su opzione, la tassazione a cedolare secca.

Per l'anno 2024 sul primo immobile (il più redditizio) l'aliquota è il 21%, Per gli altri il 26%.

Può essere locata anche solo una stanza dell'immobile e possono essere compresi i servizi *strettamente connessi* all'utilizzo dell'immobile locato.

Secondo quanto stabilito dal Decreto "Anticipi" (D.L. n.145/2023 con decorrenza 60 gg. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente da settembre 2024, tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica anche se non gestita in forma imprenditoriale, quindi anche le locazioni brevi, dovranno essere dotate di

- rilevatore (funzionante) di gas combustili e monossido di carbonio dotato della dichiarazione di conformità resa da tecnico abilitato
- estintori portatili a norma di legge, sui quali deve essere effettuata e certificata nei termini la manutenzione periodica

L'attività di vigilanza sarà effettuata dalla Polizia Locale. La sanzione anche da 600 a 6.000 euro.

CONSULENZA TRAMITE INTERNET

Il Covid-19, o per meglio dire i provvedimenti adottati, tra le altre cose, ha comportato una notevole diffusione dell'utilizzo di internet per l'insegnamento o il training delle più svariate discipline. Ad esempio per lo stretching dei meridiani.

La novità non ha comportato problematica alcuna nell'identificazione dell'attività che, indipendentemente dal veicolo utilizzato, continua ad essere né più né meno che training, se da una parte esiste l'istruttore e dall'altra il ricevente.

Pertanto l'istruttore deve utilizzare il codice Ateco:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca
per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Ma, come in tutte le cose, alcuni hanno pensato bene di sostituire l'istruttore (=sé stessi) con dei video preregistrati o addirittura di proprietà di terzi facendo pagare al ricevente l'utilizzo del video.

Questa formula (o simili) costituisce indiscutibilmente commercio elettronico, con tutte le implicazioni del caso, che noi non trattiamo.

Codice Ateco: 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet che richiede l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ed alla Gestione INPS Commercialisti.

PRESTAZIONI A OFFERTA LIBERA

Esistono varie forme di tipologie rientranti nella definizione corrente di “offerta libera” che sostanzialmente si concretizzano in

- **EROGAZIONE LIBERALE** che consiste in un trasferimento volontario di denaro nei confronti di associazioni non profit ed Enti del terzo settore, solitamente con l’invio di un gadget da parte del beneficiario. Tale elargizione deve essere documentata da uno strumento tracciabile (=non contante) e per il ricevente costituisce sempre un elemento del proprio reddito, tassabile o meno secondo la specifica normativa fiscale.
- **DONAZIONE** che consiste in un trasferimento volontario di denaro o di beni da un soggetto ad un altro; nessuno mi chiede nulla io non ho obbligo alcuno, e nessun obbligo ha il ricevente nei miei confronti. Caso classico: un bisognoso (???) all’angolo della strada, con la presenza o meno di un cane, di un violino e di un cappello, “attende l’elemosina”.

Per chi riceve una donazione è prevista un’imposta dell’8 %.

E’ prevista una franchigia se il beneficiario è il coniuge oppure parente in linea retta (€1.000.000,00), fratello o sorella (€100.000,00); sono previsti altresì euro 1.500.000,00 euro di franchigia se il ricevente è portatore di handicap.

Non sussistono altre agevolazioni, per cui il valore dell’incasso costituisce reddito per il percipiente, trattandosi in effetti del compenso per il servizio prestato.

Tale compenso dovrà essere tassato in funzione della posizione fiscale del prestatore.

Se trattasi di compenso per lavoro autonomo occasionale e non si posseggono altri redditi il reddito imponibile è zero se non superiore a 5.530 euro annui. Per determinare il reddito è possibile sottrarre i costi direttamente sostenuti per l’esercizio dell’attività, sino ad un massimo del 20% del ricavo.

Se propongo una serata di introduzione allo stretching dei meridiani, con ingresso a offerta libera, prima di tutto devo considerare che sto svolgendo un’attività professionale, abituale od occasionale, soggetta a tassazione fiscale e contributiva, per la quale devo emettere un’autofattura, non essendo identificabili i singoli pagatori.

Per cui, in caso di offerta libera, anche l’Erario vuole la sua parte.

DECALOGO DELL'OPERATORE SHIATSU

Dieci punti che l'operatore shiatsu deve avere sempre ben presenti durante l'esercizio della propria attività.

1 - LO SHIATSU E' UN TRATTAMENTO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO.

Non è una terapia e non è un massaggio. E nemmeno uno sport.

2 – TITOLI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Trattandosi di libera professione chiunque sia in grado di effettuare un trattamento può svolgerlo liberamente senza necessità di alcun titolo accademico. Occorre deontologicamente un'adeguata preparazione. Non esistono in proposito diplomi di sorta, bensì attestati, utili per la qualificazione professionale.

3 - AGIBILITA' DEI LOCALI

Il locale in cui si esercita deve essere "agibile": deve rispettare le elementari norme di igiene e di abitabilità.

Per l'esercizio dell'attività non si deve richiedere alcuna autorizzazione specifica.

4 - POSIZIONE FISCALE

L'operatore shiatsu è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi.

Codice attività: 96.09.09: altre attività di servizi alla persona; 85.59.90: altri servizi di istruzione per l'insegnante.

Iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata dell'INPS.

Nessuna iscrizione alla Camera di Commercio.

5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per conto proprio, quale professionista.

Per conto di terzi, in qualità di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo professionale.

6 – LA PARTITA IVA

La partita IVA non ha alcun costo fisso. E' indispensabile per l'esercizio professionale dell'attività. In regime forfetario "nuove attività" l'operatore ha un'imposizione fiscale complessiva (imposte + contributi) di euro 20,5 ogni 100 di fatturato incassato; l'insegnante di 24,0 ogni 100; non rilevano i costi effettivi. Da corrispondersi al 30 giugno dell'anno successivo meno gli acconti versati nell'anno precedente più l'acconto dovuto di 18,19 ogni 100 di fatturato (21,18% se insegnante), metà a giugno e metà a novembre per l'anno successivo, che, ovviamente, verrà detratto l'anno dopo.

7 - EMISSIONE DELLA FATTURA

Non deve essere una "fattura/ricevuta fiscale".

Deve essere emessa non più tardi dell'incasso del corrispettivo della prestazione.

Deve essere indicata la residenza ed il codice fiscale (o partita IVA) del ricevente.

Deve essere indicata l'aliquota IVA o la causale di non applicabilità.

Se emessa verso persona fisica soggetto IVA, società, enti ed associazioni di ogni tipo, deve esporre la ritenuta d'acconto. Nessuna ritenuta se contribuente minimo o forfetario.

Nella fattura deve essere indicato "operatore shiatsu – libera professione di cui alla legge 4/2013".

Se in regime ordinario deve essere utilizzata la fattura elettronica.

Dal 01/01/2024 l'impiego della fatturazione elettronica diventa obbligatorio per tutti, eccetto che per gli operatori sanitari.

8 - PRESTAZIONE RICEVUTA DA PROFESSIONISTA

Per ogni prestazione ricevuta da un lavoratore autonomo, professionista od occasionale, l'operatore shiatsu, sia esso contribuente ordinario o contribuente minimo, deve trattenere il 20% sul saldo della parcella, versare la ritenuta, compilare il Mod. 770 semplificato, anche se non esposta in fattura.

Ne è escluso il contribuente forfetario.

9 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.

Per effettuare servizi od acquisti nella Comunità Europea è necessario essere iscritto nel VIES (repertorio delle partite IVA intracomunitarie).

Il contribuente minimo è tenuto all'iscrizione per i soli acquisti.

Se si acquista un bene od un servizio, anche tramite internet, da un soggetto IVA comunitario è necessario versare l'IVA italiana corrispondente

Se di importo modesto è preferibile acquistarlo in qualità di soggetto privato.

10 - LA PRIVACY

Ai fini della privacy è opportuno far sottoscrivere dal ricevente l'attestazione dell'avvenuta informativa e la dichiarazione di consenso.

Eccetto abbia richiesto l'autorizzazione al Garante ed abbia messo in atto tutte le procedure conseguenti, l'operatore shiatsu non può trattare dati sensibili. Tra i dati sensibili rientra lo stato di salute del ricevente.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L'OPERATORE SHIATSU E IN DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – con lavoro dipendente – Anno 2024

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $33 + 161 = 194,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 26,07\% = 203,34$. Carico totale = $33 + 203 = 206,00$.

No new-entry – con lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $100 + 161 = 261,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS = $670 \times 26,07\% = 174,66$. Carico totale = $100 + 175 = 276,00$.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L'INSEGNANTE SHIATSU E DI DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – con lavoro dipendente – Anno 2024

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 5% = 39,00.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $39 + 187 = 226,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 5% = 39,00.

Contributo INPS = $780 \times 26,07\% = 203,34$. Carico totale = $39 + 203 = 242,00$.

No new-entry – con lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 15% = 117,00.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $117 + 187 = 304,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2024

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 15% = 117,00.

Contributo INPS = $780 \times 26,27\% = 203,34$. Carico totale = $117 + 203 = 320,00$.

In tutti i casi si dovranno dedurre dall'imponibile relativo all'imposta sostitutiva (non per il calcolo dei contributi INPS) i contributi pagati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza per ogni 100 euro di contributi INPS versati nell'anno precedente l'imposta sostitutiva diminuisce di 5 euro per le nuove iniziative, di 15 euro per gli altri.

